Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

520 Per. St. 963

Archivio

di

Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. ROMA
3 LUG 1933
RIVISTE
R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
149/11
31/91

Volume I

Pisa: Pacini Mariotti, 1930 - VIII

Anno I Fasc. I

Conto corrente con la Posta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sommario:

PROGRAMMA . . . . Pag. 3

GIUSEPPE BOTTAI. — *La concezione corporativa dello Stato* . » 7

GIOVANNI GENTILE. — *Diritto e politica*. . . . . » 17

SANTI ROMANO. — *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche* . . . . » 27

LODOVICO BARASSI. — *Diritto del lavoro e diritto sindacale corporativo* . . . . » 47

CARLO COSTAMAGNA. — *Diritto corporativo o diritto costituzionale?* . . . . » 77

FILIPPO CARLI. — *Il soggetto economico in una teoria pura del Corporativismo* . . . . » 87

N. MASSIMO FOVEL. — *L'individuo e lo Stato nell'economia corporativa* . . . . » 101

UGO SPIRITO. — *Ruralizzazione o industrializzazione?* . » 131

CELESTINO ARENA. — *Le associazioni professionali nella politica internazionale* . . . . » 151

ARNALDO VOLPICELLI. — *I fondamenti ideali del corporativismo* . » 197

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA G. BOTTAI

CON LA COLLABORAZIONE DEI PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA DI PERFEZ. IN STUDI CORPOR. DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Redattore capo: ARNALDO VOLPICELLI

Si pubblica in fascicoli quadrimestrali di circa 200 pagine ciascuno.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per l'Italia L. 50 — Per l'estero L. 100 — Un fascicolo separato L. 20

Direzione e Amministrazione: Scuola di perfezionamento in Studi Corporativi presso la R. Università di Pisa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO

DI

STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA

GIUSEPPE BOTTAI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

VOLUME I

PISA - PACINI MARIOTTI - 1930 (VIII)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Programma

La creazione dei nuovi istituti di diritto corporativo e la sicura e continua trasformazione dei principî fondamentali di tutto l' ordinamento giuridico ed economico dello Stato italiano, è ormai una realtà che s' impone con l'evidenza dei fatti ad ogni studioso. Scaturita dalle nuove forze e concezioni politiche maturate lungo la guerra e nel laborioso periodo ad essa succeduto, questa realtà istituzionale ancora in fieri attende una vigile e sollecita opera di chiarificazione ideale e di sistemazione scientifica, che ne tragga in luce e ne determini i lineamenti interiori. E' quindi compito irrecusabile di ogni studioso di apprestare alla vita che viene realizzandosi quella nitida e rigorosa consapevolezza, che è insieme la ragion d'essere e l' indice perentorio della vitalità della scienza.

Del resto, il grado di sviluppo raggiunto dalla prassi corporativa e dai molteplici tentativi teorici di questi ultimi anni, consentono di affrontare risolutamente il problema di una prima, ma precisa determinazione scientifica dei nuovi istituti, e, quel che importa, dei *nuovi principî istituzionali* dell'ordinamento giuridico ed economico dello Stato italiano. Giacchè bisogna convincersi che il corporativismo *non è un fenomeno particolare*, esaurentesi nel materiale complesso degli istituti positivi cor-

240618

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

renti sotto tal nome, e, come tale, da ricondurre nei quadri delle vecchie classificazioni scientifiche o, sia pure, nell'ambito di una nuova categoria da giustapporre a quelle tradizionali; ma è il principio organico e propulsivo di una *nuova costruzione integrale* del mondo sociale. Il corporativismo è un' intuizione totale nuova della economia e del diritto, della società e dello Stato; e quindi esige una revisione completa delle scienze sociali in funzione dei disparati e superiori principî che esso comprende.

A quest'opera altissima, e meritoria quanto difficile, noi chiamiamo i più illustri e agguerriti studiosi delle Università italiane, con piena fede nel loro senso di responsabilità etica e politica e nel loro spirito di sano nazionalismo scientifico. L'Italia, infatti, coi nuovi ordinamenti corporativi, conquista una buona volta la sua pienissima autonomia nel campo dei problemi e degli istituti politici, giuridici ed economici, e passa decisamente alla testa delle nazioni moderne, tuttavia irretite e cristallizzate nei dogmi di un' ideologia maturata in altri climi e ambienti spirituali e storici. Oggi la parola d'ordine dell'Italia, in ogni sua sfera, è «rinnovarsi», riscuotersi con nuova lena critica dai pigri e solidificati schemi tradizionali, segnare il passo in una con la realtà che si svolge, e sulle cui orme procede ininterrottamente e fecondamente la scienza.

A quest'opera di revisione e di ricostruzione non debbono sopratutto mancare quelle aristocrazie del pensiero, che son davvero l'anima e il più saldo fondamento della vita degli Stati. Sarà la nostra un'opera di discussione e di indagine, libera perchè responsabile, serena appunto perchè ricca di fermenti e di passioni ideali. Nella feconda varietà delle tendenze si esprimerà tuttavia un unico spirito, che stringerà in un compatto organismo, disciplinandoli ed arricchendoli, gli sforzi individuali. I quali si avvantaggeranno moltissimo obbedendo an-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ch'essi all' imperativo categorico dell'ora presente, che è « collaborare », stringer le file, cospirare a un'unica meta: la formazione e l'arricchimento del patrimonio spirituale della Nazione, di cui tutti siamo elementi essenziali, ma subordinati.

Il titolo da noi dato a questa raccolta di studi, che dovranno tutti affrontare le più vitali e fondamentali questioni del nuovo diritto e della nuova economia, vuol essere appunto l'espressione e la sintesi di questi motivi, vuol essere una bandiera ed un monito per noi stessi. Intendiamo cioè di ricollegarci all'esempio dei nostri maggiori, che, non ancora compiuto il lavoro di assestamento degli istituti giuridici ed economici del nuovo Regno, si raccolsero in una comune opera di costruzione e di sistemazione scientifica nell'*Archivio Giuridico,* ponendo le fondamenta della nuova scienza italiana e, quel che importa, collaborando con l'immensa efficacia propria del pensiero scientifico all'opera legislativa e istituzionale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La concezione corporativa dello Stato

Sia colpa della parola, o dipenda dall'uso che ne è stato fatto appena diffusasi, certo è che per « corporativo » s' intende comunemente quanto attiene ai rapporti fra le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si è creduto che l'ordinamento corporativo avesse nome dal fatto che le rappresentanze delle categorie lavoratrici fossero riunite in organi di collegamento detti corporativi; o dal ricordo delle antiche corporazioni, suscitato dallo spirito collaborazionistico che permea le associazioni fasciste di imprenditori e di operai.

Ma gli organi di rappresentanza non sono che una struttura esterna, e lo spirito collaborazionistico non è che un corollario. E lo stesso ordinamento delle associazioni professionali non è che una parte, anche se fondamentale, dell'organizzazione sociale che nel principio corporativo ha il suo spirito animatore.

L'ordinamento corporativo, in verità, vuole significare che si dà un riconoscimento e una personalità alle forze economiche; una personalità morale, giuridica, politica, alle categorie sociali; una legittima capacità di agire agli interessi economici. Ordinare le categorie sociali in associazioni, con la personalità giuridica di diritto pubblico, significa riconoscere il valore che la vita delle categorie stesse ha nella vita della comunità statale; significa considerare come un interesse pubblico gli interessi delle categorie; significa sollevare la vita economica dei cittadini sopra un piano, che è quello stesso della vita dello Stato; significa affermare che è interesse di tutti, che ciascuna

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

forza economica tenga il proprio posto ed esplichi al massimo la sua attività e la sua funzione; significa, insomma, riconoscere il profondo valore politico della vita sociale, portare la vita sociale nel pieno della vita politica, far coincidere società e Stato. Il principio corporativo, dunque, è il principio dell'organizzazione e personificazione delle forze economiche, perchè partecipino coscientemente alla vita della comunità politica.

Ecco che il principio corporativo ci mostra la sua vera essenza di principio di una nuova concezione e organizzazione dello Stato.

Ma il Fascismo ha forse affermato questo principio come un'improvvisata escogitazione, per fini pratici o per infatuazione teorica?

Il principio corporativo è così poco un'improvvisata escogitazione, che noi possiamo trovare le sue ragioni essenziali, il suo nascimento, le sue linee ideali, in tutto il pensiero moderno, giacchè esso è la risposta a un problema profondo e grave che ha travagliato e travaglia la vita dello Stato moderno, e che è stato dibattuto nella dottrina già da tempo.

Non sono, infatti, una novità, nè la così detta crisi dello Stato, che è stata lumeggiata in tante discussioni di politici e di giuristi negli ultimi tre o quattro decenni, nè la critica all'economia contemporanea, fatta non soltanto dal socialismo.

* * *

La rivoluzione francese è un punto di partenza, non un punto di arrivo. L'ideologia democratica l'ha considerata come la fine di un mondo di errori, di sopraffazioni, di ingiustizie, di storture spirituali e politiche, come l'avvento conclusivo di un'era di perfezione, come la conquista, fatta una volta per sempre, di un ordine naturale di cose. Ma per noi — liberi da infatuazioni ideologiche e scaltri per un avveduto senso storico — non solo tutto ciò è un'illusione, sia pure inevitabile; ma è del tutto chiaro che gli avvenimenti storici della fine del 1700: rivoluzione industriale e rivoluzione francese, segnano pro-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

prio l' inizio di un periodo travagliatissimo, proprio per la nuova realtà storica che, malgrado ogni ideologia, veniva determinandosi.

La rivoluzione industriale consacrava lo sviluppo del capitalismo, e costituiva nello stesso tempo la condizione per un ulteriore e sempre crescente sviluppo in estensione e potenza del capitalismo, e per la formazione di immense masse di proletarî. La rivoluzione francese consacrava nel liberalismo e nella democrazia lo spirito individualistico della borghesia produttrice delle industrie e dei commerci, che nello spirito di iniziativa e intraprendenza aveva la base della propria fortuna e che pertanto respingeva ogni limite al libero e fortunato sviluppo delle imprese.

Dalla fine del '700, insomma, la vita della produzione e degli scambi assume proporzioni gigantesche, pervadendo tutto il tessuto sociale, e costituendo un fatto nuovo di portata tale da sovvertire la vita sociale, così come era fino allora configurata. E si determina una delle più grandi contraddizioni storiche che abbiano travagliato l'umanità: la società si trasforma dalle basi e si atteggia in modo nuovo, ma lo Stato, che ne è la coscienza viva, vuole ignorare questa trasformazione.

Naturalmente, le nuove forze sociali percorrono la propria inevitabile strada e appalesano sempre più completamente la propria realtà. Il movimento operaio e lo sviluppo del capitalismo si impongono alla vita dello Stato moderno, che non riesce a dominarli.

Privati, in nome dei principî liberali, delle guarentigie assicurate dall'ordinamento artigianale e della protezione di ordinanze e statuti vari; privati, in virtù dei nuovi ordinamenti economici, della proprietà degli strumenti della produzione, e diventati altresì masse imponenti di proletarî; i lavoratori sono politicamente e giuridicamente fuori dello Stato della borghesia liberale. Il movimento operaio, spontanea organizzazione dei lavoratori per la difesa dei propri interessi, anelando a darsi una forma politica e giuridica, batte contro lo Stato costituito, perchè la ideologia marxista gli fa credere che quella forma debba realizzarsi in un'organizzazione del tutto nuova che seguirà alla distruzione di quella esistente.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il capitalismo, d'altra parte, prende dallo Stato quanto può essergli utile, ma lo dimentica appena questo dovrebbe imporglisi come limite etico. Gli aggruppamenti capitalistici valicano i confini nazionali, preoccupati solo di imporre se stessi, oppure dominano nello Stato con la forza schiacciante della loro potenza economica, e influiscono profondamente sulla politica.

Lo Stato, leggera navicella sbattuta dalle onde degli interessi contrapposti, non ha il controllo del proprio corpo sociale e vive incertamente, alla mercè delle particolari, egoistiche forze.

Ma lo Stato, che non riesce a rendersi conto di queste nuove forze sociali, apparisce a tutti inadeguato e insufficiente: si comincia a parlare di crisi dello Stato.

* * *

La crisi dello Stato moderno sta tutta nella lontananza delle forze sociali dalla costituzione statale, sta nell'incapacità dello Stato liberale-democratico ad assumere nel sistema della sua potestà sovrana la nuova realtà sociale prodottasi nell'età contemporanea. Se lo Stato possa ammettere il potere che il sindacato esercita sui suoi iscritti, e se possa ammettere che il sindacato si imponga con lo sciopero alla categoria contrapposta, o con mezzi coercitivi costringa a una disciplina i componenti la categoria, di cui si arroga la rappresentanza; se lo Stato possa limitarsi ad assistere agli accordi dei gruppi economici che si spartiscono i campi dell'economia nazionale; che valore attribuire ad ordinamenti che in particolari sfere i cittadini si dànno fuori dell'ordinamento giuridico dello Stato; come rimediare all' incapacità sempre più grave dei parlamenti a trattare le essenziali questioni della vita sociale ed economica; se alle forze economiche e agli interessi si debba dare rappresentanza legale nello Stato, nel parlamento politico o a parte; ecco alcuni dei gravi problemi che hanno materiato la così detta crisi dello Stato moderno.

Manifestazione tipica di questa situazione di crisi dottrinale e politica è la dibattuta opportunità di sottrarre ai parla-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

menti la trattazione della materia economico-sociale, le critiche rivolte all' incompetenza dei parlamenti politici, la necessità da molti affermata di dare una rappresentanza diretta agli interessi e un organo tecnico legislativo o prelegislativo alla vita economica. Ed è naturale che isolata, anzi respinta, dalla vita politica, la vita economica dovesse cercare il suo sbocco, non potendo certo soffocare il suo inevitabile valore politico. Nè una rappresentanza degli interessi economici, come tali, avrebbe potuto essere una soluzione del problema, perchè un simile isolamento è impossibile, in quanto irreale, e, quindi, gli interessi, se astratti, e, cioè, come pura economia, non avrebbero potuto deliberare nulla di effettivamente utile alla loro storica vita; se concreti, cioè nel loro reale aspetto di economia, storicamente definita nel complesso della vita sociale, che è politica, avrebbero riprodotto, in questo ipotetico loro organo di rappresentanza, il parlamento politico.

In realtà, la crisi non era una crisi dello Stato, come universale modo d'essere della vita umana sociale, ma era soltanto la crisi dello Stato, quale era costituito in ordine alle concezioni dominanti: era la crisi dello Stato liberale.

Giacchè è propria della concezione liberale la pretesa di tener lontano lo Stato dalla vita economica, di separare la politica dall'economia. Concezione contrastante, quasi ironicamente, con la realtà storica dell'epoca, giacchè, proprio sulla fine del sec. XVIII e sugli albori del sec. XIX, la vita economica prendeva un tale sviluppo da predominare nella vita dei popoli come non mai, costituendo, quindi, come non mai, un modo essenziale di codesta vita e quindi ponendo un' inderogabile istanza all'attenzione del potere direttivo responsabile, cioè dello Stato. E l' ironia appare tanto più pungente, quando si osservi che l' ideologia politica liberale è tutt'uno con l'economia liberale, e la politica dello Stato liberale coincide con la sua politica economica. Tanto poco la politica può far divorzio dall' economia che, anche nel liberalismo, necessariamente e fatalmente, esse coincidono.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Le concezioni economiche liberali sono quelle che hanno condotto lo sviluppo economico della borghesia produttrice: il disinteresse dello Stato, la libertà illimitata d'azione e di concorrenza, l'assenza di ogni regola o limite o impedimento, la possibilità di sfruttare in ogni modo le masse operaie, furono condizioni fondamentali al processo di sviluppo delle industrie e degli scambi e costituiscono, infatti, le condizioni necessarie alla vita economica come interesse particolare dell' individuo. La concezione politica, secondo cui lo Stato deve garantire semplicemente l'ordine pubblico e lasciare libera l' iniziativa privata dell' individuo, è una concezione economica. Il principio della libera concorrenza, in quanto assegna un compito, sia pure negativo, allo Stato, in quanto ne determina la posizione, è un principio politico. Nè occorrono, io credo, molti esempi perchè sia chiara questa coincidenza, questa identità, che nel liberalismo, come in qualunque altra forma di reggimento politico, è a noi palese. Noi affermiamo appunto questo: che l' economia si identifica con la politica, la società con lo Stato, inevitabilmente, sempre. Bisogna rendersi conto di ciò, accettare questa identità come qualunque altro aspetto della vita di una comunità politica, e organizzare lo Stato come ci è consigliato dalla consapevolezza del suo fondamentale modo di essere, giacchè si organizza meglio un organismo del quale si riconosca e si accetti la vera natura. Lo Stato liberale era costretto ad essere, secondo le necessità, protezionista ed interventista, era costretto a concedere la cosidetta legislazione sociale — il che a certe mentalità d' Inghilterra sembra fare del socialismo —, era costretto a riconoscere una personalità giuridica ai sindacati dei lavoratori, era costretto a fare da arbitro in qualche conflitto sindacale. Gli interventi dello Stato nella vita economico-sóciale erano continui: la concreta vita della comunità statale batteva continuamente contro la teoria, smentendola. Noi affermiamo, il Fascismo e il corporativismo hanno affermato, che il torto è della teoria, e che bisogna riconoscere la verità della realtà effettuale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La vita politica è tutta intessuta coi fili della vita economica, e viceversa; politica ed economia sono un unico tessuto. Non c'è azione economica che non abbia un valore politico; non c'è azione politica che non abbia rilevanza economica. Questa concezione può sembrare arrischiata, ma ciò dipende dal fatto che comunemente non si pone mente abbastanza alla vera portata dell'azione economica e dell'azione politica.

Nella comunità statale l'individuo esprime e realizza tutto se stesso, e l'unità indivisibile della personalità umana conduce necessariamente a dare una qualifica morale e politica ad una determinazione economica. Non è concepibile atto economico, che non rechi modificazioni più o meno grandi alla realtà nella quale vive colui che lo compie, modificazioni che si propagano come onde mutando tutta la realtà; non è concepibile atto economico, che non abbia per mille connessioni un valore politico. L'acquisto di un oggetto, di una merce qualsiasi, coinvolge tutti i problemi dello scambio e della produzione: i problemi del costo, della mano d'opera, delle materie prime, dei sistemi tecnici di produzione, dei trasporti, della vendita, degli intermediari, del credito, ecc.; lo stesso, il risparmio di una ricchezza; e così ogni altro atto economico.

Non ci sono problemi economici che non siano politici, nè problemi politici che non siano economici: la politica demografica, la bonifica integrale, la battaglia del grano, la riforma scolastica, un dazio doganale, il problema delle riparazioni, la elettrificazione delle ferrovie, il disarmo navale, il riconoscimento giuridico dei sindacati, i rapporti con la Russia sovietica. L'enumerazione potrebbe continuare all'infinito: tutti i problemi economici e tutti quelli politici potrebbero servire per farci constatare che contengono l'altro aspetto. Politica ed economia sono infatti due aspetti di una stessa realtà, manifestazioni coessenziali del fenomeno sociale.

Il principio corporativo presuppone appunto la consapevolezza di questa coessenzialità, sulla quale costruisce la propria concezione dello Stato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Lo Stato corporativo è dunque lo Stato che assume nella sfera della propria vita etico-politica tutta la vita sociale, cioè tutte le forze sociali ed economiche espresse e realizzate dai cittadini, dando loro il battesimo della sua eticità e politicità, e cioè ordinandole e regolandole secondo i suoi supremi fini.

Ecco, come lo Stato corporativo fascista risolve la crisi, in cui si dibatte lo Stato moderno. La ricostruzione dello Stato su basi granitiche, infatti, non può scaturire se non dalla eliminazione dell' interno dissidio che lo travagliava, e dall'ordinamento delle forze economiche che ne minavano l'esistenza. Soltanto il principio corporativo, che afferma la preminenza della volontà etico-politica dello Stato e la dignità e legittimità politica degli interessi economici, può ispirare questa ricostruzione, giacchè tale preminenza della volontà etico-politica dello Stato non è l'effetto di una estrinseca autorità, che si fa forte del suo potere munito di mezzi giuridici, ma è il valere della volontà etica che non dal di fuori considera le forze sociali, ma penetra in esse, le porta dentro di sè, in una compenetrazione che dà concretezza e verità tanto allo Stato che a quelle forze, così alla politica come all'economia.

Tutta la storia moderna, cioè tutta la vita contemporanea, porta, come abbiamo visto, alla concezione corporativa dello Stato, cioè all'assunzione dell'economia nello Stato, cioè alla identificazione di politica e di economia. Ma come mai, si potrebbe domandare, proprio in Italia, dove meno potenti e sviluppate che altrove erano le forze economiche, si è sentito il bisogno di affrontare il problema e di risolverlo? La domanda è interessante e impone di definire il significato storico del corporativismo fascista, cioè di definire che cosa questo significhi nella vita italiana: apparirà di qui l' identità di Stato fascista e Stato corporativo.

Il Fascismo è il maturare della coscienza unitaria degli italiani, il formarsi di quella coscienza politica unitaria, che è la vera base dello Stato. Lo Stato, che dall'unificazione territo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

riale del '70 era rimasto estraneo alla coscienza dei cittadini, specie delle classi popolari — diventate perciò facile preda delle ideologie socialiste —, ma anche delle classi borghesi, che hanno dato i dirigenti del movimento socialista, diventa davvero, con la rivoluzione fascista, la norma, il limite, la guida degli italiani per la realizzazione dei loro fini.

La debole coscienza politica, dovuta alla recente costituzione statale unitaria, e le difficoltà della nostra vita economica non molto felice, rendevano sommamente temibili per noi i pericoli insiti — come abbiamo visto — nella contraddittoria struttura dello Stato moderno. Il Fascismo, perciò, dando agli italiani lo Stato che fosse vera espressione della loro personalità nazionale, ha, per l'intuizione geniale di Benito Mussolini, costruito uno Stato che rispondesse a tutte le esigenze della vita contemporanea. Lo Stato fascista, cioè lo Stato che raccogliesse tutte le forze e tutti i motivi della vita nazionale per dirigerle verso l'ideale di potenza che la rivoluzione ha divinato, non poteva essere se non lo Stato che è coscienza viva del popolo, quello Stato che regge le fila di tutta la vita sociale, che è presente in tutti gli aspetti di questa, che in sè raccoglie ed ordina tutte le forze e tutti gli interessi: non poteva essere che lo Stato corporativo.

Giuseppe Bottai.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Diritto e politica

SOMMARIO. — 1. Il diritto come astratta posizione del volere e l'eticità. — 2. Critica della opposta opinione. — 3. Definizione del diritto e significato della legge. — 4. L'azione giuridica come volontà voluta. — 5. Il limite giuridico della volontà come autolimitazione. — 6. La dialettica del diritto. — 7. La fenomenologia del diritto. — 8. La legge morale e le leggi. — 9. La politica e lo Stato. — 10. La volontà del popolo e l'individuo. — 11. La storia del diritto. — 12. Diritto e logo astratto. — 13. Le obbiezioni alla dottrina della identità di morale e politica. — 14. Il diritto corporativo e lo Stato corporativo.

I.

Il diritto è un momento astratto della volontà; nella cui effettiva attualità la forma giuridica è sempre superata e assorbita. L'attualità del volere è infatti etica.

In che consiste l'eticità? Essa non è altro che la stessa forma concreta del volere, che, volendo, si attua come libertà: crea cioè una forma di esistenza che è spiritualità, cioè il bene, e la cui negazione è il male. Sicchè, volere, e non volere il bene, è impossibile. Non bene (male) è non volere. E la realizzazione del bene, nel senso morale di questa parola, non è altro che realizzazione della volontà.

II.

Il fatto che gli uomini parlano di diritto non basta a provare la concretezza (esistenza) di una mera realtà giuridica. Gli uomini parlano sempre di natura; ma per chi sia pervenuto a rendersi conto del concetto che da tutti si esprime par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lando di natura, è ovvio che non c'è una realtà naturale, condizione e presupposto della vita dello spirito. Il che non significa che si sbagli a parlare di natura. Significa soltanto che generalmente si attribuisce alla parola *natura* un significato che essa non può avere; e ciò in base a una filosofia insufficiente, che è tuttavia una filosofia, ossia un modo di pensare; poichè nessuna parola mai è possibile che abbia un significato se non per chi l'apprenda e l'intenda come soltanto è possibile che qualche cosa s'intenda, cioè pensando; e pensando — è naturale — secondo un proprio modo di pensare.

L'insufficienza della corrente filosofia che induce a intendere la natura come l'intende il naturalista, quasi che una natura fosse possibile fuori dello spirito, è la stessa insufficienza che non lascia scorgere l'astrattezza della forma giuridica dello spirito: quella insufficiente consapevolezza della complessa struttura organica dello spirito, per cui i suoi momenti distinguibili bensì e isolabili per astrazione si scambiano per la stessa realtà in sè compiuta e perfetta.

III.

Il diritto è il momento obbiettivo del volere, considerato nella sua obbiettività, nella sua rigida opposizione al soggetto che vuole. Universale e particolare, nella sua precisa individualità. Chi vuole, non vuole la legge astratta, pura universalità senza relazione di sorta con l'individualità del soggetto che vuole. La legge astratta non è legge: può essere, tutt'al più, formula, definizione, di carattere meramente teoretico, senza nessun valore pratico. La legge è legge in quanto regolatrice dei singoli atti della volontà; osservarla è possibile soltanto nei casi pratici. Ciascuno dei quali per altro è suscettibile di un operare giuridico in quanto rientra sotto la legge, e il volere vi si attua come volere legale. Grave errore è quello che si commette, secondo l'assurda teoria logica dei pseudoconcetti, quando si attribuisce una qualsiasi consistenza alle leggi astratte nella loro fantastica universalità. Non è vero che una legge sia concepibile, col suo valore di legge, fuori di tutti i casi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

particolari, di cui essa si pone e vuole farsi valere come legge. E come tale può farsi valere ad un patto: che sia l'anima di tutti i casi particolari in cui storicamente si attua: la stessa volontà realizzatrice degli atti giuridici in cui si determina come forza reale e realmente operante. La legge insomma è la forma universale degli atti che si compiono in funzione di essa. E si devono compiere, in quanto sono da essa prescritti. Forma che non è vuota, se la legge è legge e si dimostra tale; ma ha il suo contenuto nelle singole volizioni. Ciascuna delle quali non è qualche cosa che si aggiunga dall'esterno alla forma universale; anzi è la determinazione, che essa, in quanto legge del volere o volere conforme a legge, si dà da se stessa.

L'unità della particolarità della singola volizione e della universalità della legge costituisce l'individualità dell'azione giuridica. Chi dice legge dice dunque, nè più nè meno, azione giuridica.

IV.

L'azione giuridica è, essa appunto, il diritto: quello che abbiamo detto il momento obbiettivo della volontà. La quale vuole volendo qualche cosa, il suo oggetto. Ma quest'oggetto, a ben riflettere, non è altro che la stessa volontà che vuole.

Un esempio. Io voglio, poniamo, scrivere una parola (tanto per contentarsi di poco!). L'oggetto qui pare che sia lo *scrivere una parola*. Ma quest'oggetto è inconcepibile se non s'intende lo scrivere al solo modo in cui è possibile che ci sia uno scrivere: e cioè, in quanto c'è chi scriva. E lo scrivere che io voglio non è lo scrivere eventuale d'altri, ma il mio: ossia quello scrivere che c'è in quanto scrivo io. Quel che voglio dunque non è l'astratto scrivere, ma, in concreto, me scrivente: quello stesso me che vuole; e che vuole effettivamente scrivere, non in quanto abbia desiderio o intenzione, ma in quanto, essendo quel determinato me che è, capace di scrivere e in possesso d'ogni sussidio scrittorio, attua la propria volontà scrivendo. E la volontà è per tal modo volontà di se medesima.

Non che ci siano due volontà: una volente e l'altra vo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

luta; sì che la volontà-soggetto ci sia già quando ancora sia in procinto di fare di sè oggetto a se medesima, ma ancora ciò non abbia fatto. Le due volontà sono l'unica volontà in atto, che ha in sè, quando si attui e in quanto si attui, questi due momenti, e quasi queste due facce: è soggetto ed è oggetto di se stessa, essendo soggetto in quanto è oggetto, e viceversa.

V.

Le determinazioni singole della volontà, sia come soggetto sia come oggetto, variano perchè la volontà ha il suo processo storico. Ma attraverso questo processo e tutte le varietà in cui esso si articola, il ritmo essenziale è sempre quello; e la volontà sempre, restando una, si sdoppia in se stessa come volontà volente, e come volontà voluta.

Il diritto è la volontà voluta: questa astratta posizione che ha luogo in quanto nel processo della volontà si considera il solo momento oggettivo e si prescinde dal soggetto a cui esso è correlativo. Ma tutta la storia del diritto — origine dalla consuetudine col suo spontaneo sviluppo, lotta tra il vecchio diritto e il nuovo spirito e le nuove condizioni sociali, decadenza del diritto, abrogazione di esso o rivoluzione — si spiega per questa intrinseca natura del solo diritto che possa regolare di fatto la volontà, in quanto ne è la sua stessa intima determinazione. La quale, astrattamente considerata, è un limite, e nient'altro che un limite, del volere, e quindi un principio opposto al soggetto; laddove in concreto è l'oggettivazione e quindi la libera determinazione e autolimitazione del volere stesso. Il limite non è la negazione, ma l'affermazione del libero volere; non dimostra la debolezza, anzi la potenza del soggetto.

Del soggetto, s' intende, nella sua universalità. La quale, anche questo s' intende, è uno sviluppo continuo, per cui l'universalità del volere non ha lo stesso valore nel selvaggio e nell'uomo civile, nel bambino e nell'adulto, nell'uomo incolto e nell'uomo educato a sentire in se stesso come proprio interesse l' interesse del suo popolo o l' interesse assolutamente umano. E s' intende altresì, perchè questa universalità, essendo un at-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tributo spirituale (qualche cosa che dev'essere, ancor che di fatto non sia, o non sia per l'appunto quale dev'essere), si presupponga moralmente in un popolo che abbia coscienza della sua morale personalità o esistenza nazionale, anche se in un individuo particolare si desideri: universalità di diritto più che di fatto, per cui la legge si pone e si fa valere come autolimitazione anche se a un cittadino che deve osservarla possa apparire un esterno e violento limite della sua libertà.

VI.

Il diritto bensì non si può intendere come autolimitazione o libera determinazione del volere se il diritto si cerca negli antecedenti o nei conseguenti, saltando a occhi chiusi il momento spirituale che gli è proprio. Il diritto, nel suo specifico contenuto, non c'è finchè non ci sia una legge — scritta o non scritta — ma, comunque, riconosciuta quale limite o determinazione dell'indeterminata libertà infinita del soggetto. E non c'è più quando il soggetto supera questa prima immediata opposizione tra sè e il suo limite, operando e facendo sua la legge.

Accade bensì che, operando, il soggetto non faccia sua la legge e non l'osservi. Ma non perchè gli riesca di operare senza determinarsi. In tal caso egli si limita in un diritto che non è il diritto universalmente riconosciuto. Osserva una sua legge che non è la legge. Avrà torto. E gli si deve praticamente dimostrare. Donde la dialettica necessaria perchè da questo divergere dell'universalità del soggetto dall'universalità della volontà che una legge presuppone, deriva la possibilità del movimento del diritto, del suo progresso, ossia della dimostrazione della sua spiritualità. La legge non scritta di Antigone è una legge superiore alla scritta, che lotta contro di questa, la critica e promuove lo svolgimento della coscienza giuridica. Il *jus condendum* agisce per tal modo sul *jus conditum*: e nella sua stessa idealità e mancanza di positività si pone pur sempre innanzi alla volontà come limite oggettivo. La giustizia ideale come misura della giustizia reale non è norma etica che si contrapponga, come tale, alla norma giuridica, anzi, come giustizia

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che preme sullo stesso sistema delle azioni giuridicamente regolate, è diritto essa stessa, la cui forza reale e positivamente limitatrice della volontà singola nasce dalla stessa energia con cui si afferma nella sua idealità. Tanto maggiore questa forza quanto maggiore l'energia di convinzione e la potenza di universalità del soggetto affermante.

VII.

Il diritto è dunque nell'atto stesso del volere. Tale volontà volente, tale volontà voluta: due volontà in una. Così essendo, ognun vede come sia da rispondere alla domanda, se sia prima il diritto, o prima la volontà che dal diritto è limitata. Prima non ci può essere se non o un'astratta volontà o un diritto astratto. Il diritto astratto è quella veste che è fatta per tutti e non s'adatta a nessun dosso, e non veste nessuno. Diritto che non è diritto. L'astratta volontà è una volontà che, essendo ancora al di quà d'ogni determinazione, è suscettibile di tutte le determinazioni, cioè di nessuna in particolare, e quindi è volontà che non è volontà. Volontà e diritto concorrono in una sintesi, che ne è la condizione a priori; e un termine pertanto non si troverà mai senza l'altro.

Il carattere di antecedenza che il diritto, nella sua fenomenologia, riveste rispetto alla volontà, non si spiega come un carattere cronologico, ma soltanto come un carattere puramente ideale. Il diritto non è un passato rispetto all'atto spirituale in cui esso vale come diritto; ma ha comune con tutto ciò che è passato l'irriformabilità e meccanica necessità. Privato di questa necessità, il diritto cessa di essere quel limite della volontà che esso è; cessa di esser diritto. E siffatta comunanza di carattere tra passato e diritto, come tra passato e pensato, o detto, o fatto, o comecchessia già posto in essere, conferisce al diritto, come al pensato, detto o fatto ecc., quell'ideale anteriorità alla sua affermazione, che fa parere il diritto un antecedente della volontà; ed è un antecedente se questo termine vale come sinonimo di necessario od opposto alla libertà propria dell'atto spirituale. Di cronologicamente antecedente alla volontà non c'è altro che il diritto astratto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

VIII.

Nella concreta sintesi della volontà e del diritto, della libertà e della legge, è l'attualità del volere. Il quale, in tale sua attualità, è volere *morale*.

La legge pertanto è sempre giuridica in quanto determinazione e limite della volontà. Una sola legge può dirsi morale, come propria non dell'astratto momento della volontà voluta, ma del concreto volere sintesi di libertà e di legge: ed è la legge di questa sintesi, in cui la libertà si limita, e il limite si spiritualizza diventando determinazione della libertà. Operare moralmente è realizzare questa sintesi in guisa che il contenuto del volere sia lo stesso volere, libertà e diritto coincidano e attraverso la sua determinazione il libero soggetto non faccia che realizzare se stesso. Ogni immoralità è dissidio e contrasto tra libertà e diritto, tra volere e voluto: empiricamente parlando, tra azione e precetto.

La legge, al singolare, è morale; al plurale (le leggi diverse, in cui si vien determinando il volere) è diritto.

IX.

La politica non è diritto, ma morale: non è nè astratto volere, nè astratto voluto. E' volere in atto.

E' il volere di un popolo, in quanto il popolo ha un volere. Il che vuol dire, in quanto ha una coscienza unificata; ma una coscienza, che sia autocoscienza, personalità, e perciò volontà.

La volontà di un popolo, che si sente nazione, è lo Stato. Quindi Stato e politica sono tutt'uno, e la distinzione non può essere se non verbale come quella per cui del volere che è verbo si fa un sostantivo, e si può dire quindi che il volere vuole, quasi che il volere potesse anche esserci senza l'atto del volere: quasi che sostantivando dei verbi si creassero sostanze, o cose, concepibili come indipendenti dalle loro azioni e manifestazioni. Tutta la sostanzialità dello Stato si esaurisce nella volontà con cui esso si attua, o dicasi pure, in tutto quel complesso di azioni, che sono la politica dello Stato.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

X.

Ma qual'è il volere di un popolo? Non certo la somma dei voleri degli individui che lo costituiscono; ma quel volere unico che ognuno di questi individui (pochi, molti, moltissimi) attua, come volere che valga per volere di tutti: ossia il volere uno individuale come volere comune, in quanto riesce ad esser tale. Volere comune, che non è una trasformazione del primitivo volere particolare del singolo. Il volere, in quanto tale, è universale. Soltanto, la sua universalità si viene svolgendo: e più il volere matura e si potenzia, e più la sua universalità si attua e trionfa. L'uomo politico non è di una diversa pasta dell'uomo privato: l'uomo in quanto uomo è ζῷον πολιτικόν, e volendo, sempre, vuole per tutti: salvo che, sotto questo come sotto ogni rispetto, c'è il mediocre presuntuoso e c'è il valentuomo. Nè l'uomo politico adempie funzione fondamentalmente diversa se capo o gregario. Tanto dipende la volontà dell' inferiore dalla volontà del superiore, quanto questa da quella: nel senso che ciascuna deve prendere a sua propria norma l'altra; e ciascuna, a suo modo, si può pur dire che abbia in se stessa la norma sua.

Ogni individuo agisce politicamente, è uomo di Stato, e reca in cuore lo Stato, è lo Stato: ciascuno a modo suo, ma ciascuno tuttavia concorrendo in uno Stato comune, in virtù dell'universalità che è propria della sua stessa personalità (come lingua, storia, economia ecc.). Lo Stato perciò non è *inter homines*, ma *in interiore homine*.

La miglior risposta che si possa pertanto dare alla domanda che è a capo di questo paragrafo, è quella che ognuno riceve dalla sua propria coscienza in quanto egli ha pure una volontà politica. Ogni altra risposta è teorica ed astratta, o peggio, rettorica e falsa. Come chi cerca sinceramente Dio, non può trovarlo altrove che nel suo petto, così chi vuol vedere questo Stato di cui tutti parlano e di cui pochi riescono a farsi un' idea che non sia affatto fantastica, bisogna che guardi a se medesimo, nella propria coscienza, all'atto onde si vien costruendo la sua personalità. Fuori della quale ci può esser l'ombra, non il corpo dello Stato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

XI.

Il volere del popolo è dunque il volere stesso dell' individuo nel suo valore universale, o di popolo. Volere concreto, unità di volontà volente e di volontà voluta, di libertà e di diritto, e perciò morale. Chi intenda pertanto questo rapporto della morale col diritto, si rende conto della profonda differenza e dell' intrinseca connessione che c'è tra politica e diritto. La politica, creando la realtà politica, crea quell'elemento di questa realtà, che è il diritto. La storia del diritto di un popolo è nella storia della sua vita politica, come la parte è nel tutto. Il diritto per se solo è un che di meccanico, che si fissa in formule che sono quello che sono, e non sono suscettibili di alcuno svolgimento e variazione. La fissità e invariabilità è il carattere stesso essenziale del diritto. E se esso potesse estraniarsi e segregarsi dal processo della vita politica, rimarrebbe in una immobilità assoluta, condannato alla morte. Il diritto invece vive variando e rinnovandosi di continuo, in quanto si risolve nella vita concreta dello spirito, che è volontà morale, e cioè politica.

XII.

Chi conosce la logica del logo astratto e la dialettica per cui questo logo si risolve a volta a volta nel logo concreto, intende agevolmente la differenza insieme e la connessione che c'è tra la morale o politica e il diritto. In realtà, diritto e logo astratto sono due aspetti dello stesso atto dello spirito. E chi approfondisca lo studio di questi due aspetti, che sono i due aspetti della volontà e del pensiero, ne scorge l'unità essenziale. Ma non occorre qui complicare la questione presa a trattare con quest'altra della relazione tra pensiero e volontà. E basti aver accennato all'analogia tra le forme in cui si determina la volontà e quelle in cui si determina il pensiero; poichè quest'analogia può giovare alla più netta e ferma configurazione del diritto in riscontro con la politica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

XIII.

Nè questo è il luogo per discutere le solite obbiezioni contro l' identificazione della politica con la morale. Obbiezioni derivanti, in generale, da una maniera piuttosto giuridica o legalistica di concepire la morale come sistema di valori trascendenti la volontà; laddove la morale è bensì legge, ma è anche libertà, volontà, forza; e la politica è bensì forza, ma quella stessa forza che l'attività morale, in tutta la sua pienezza, la maggior forza che ci sia. E il migliore, o almeno uno dei modi più efficaci di criticare e superare cotesto modo legalistico di concepire la morale, è questo di far valere la sua identità con la politica, in cui più aperta e manifesta è l' importanza del momento soggettivo, storico e realistico della volontà morale: che è poi il momento stesso dell' interesse.

XIV.

Dato il rapporto tra diritto e Stato o politica, è evidente che non è pensabile forma di diritto che non sia la proiezione di una forma di Stato. Così il diritto corporativo è il diritto proprio e caratteristico dello Stato corporativo. La formazione giuridica è sempre quella. Cambia il contenuto del diritto in funzione del nuovo atteggiamento dello Stato. Il quale con la corporazione nega il particolarismo e individualismo liberale dell'economia, ossia dell'astratto momento dell'interesse. Conserva bensì l' individuo, come centro dell' interesse (proprietà e libertà d' iniziativa), ma, approfondendo il concetto dell' interesse, ossia il concetto stesso dell' individuo, scorge e riconosce i legami essenziali dell' individuo con la società nazionale, e instaura pertanto la coscienza dell'universalità immanente alla volontà dello stesso individuo: solleva cioè l' individuo dalla sua empirica particolarità all'universalità essenziale che conferisce alla sua azione un valore morale e perciò politico; o meglio, più intensamente morale e più energicamente politico.

Il carattere corporativo del diritto è un riflesso del carattere più schiettamente morale e politico dello Stato.

Giovanni Gentile.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche

1. — Nella sua ultima fase, molto più che nella precedente, il problema della natura giuridica dei contratti collettivi di lavoro, secondo il nuovo diritto italiano, sembra che si sia irrigidito in due posizioni, ciascuna delle quali esclude, in modo reciso, l'altra, venendo così a soluzioni del tutto contrarie. Entrambe queste soluzioni consistono in una affermazione e in una negazione, che si ritiene una inevitabile conseguenza della prima. Afferma l'una: il contratto collettivo è un vero e proprio contratto, e perciò nega che esso contenga norme giuridiche (1). Afferma l'altra: il contratto collettivo contiene norme giuridiche, e perciò nega che esso sia un vero e proprio contratto (2).

---

(1) V. in questo senso: E. Ranelletti, *La carta del lavoro*, in *Arch. giur.*, XVII, 1929, p. 42 sgg.; La Lumia, *Lezioni di dir. industriale*, I. Padova, 1929, p. 178 sgg.; Barassi, *Lezioni di diritto sindacale*, Milano, 1929, p. 594 sgg.; O. Ranelletti, *Le associazioni processionali nel diritto pubblico it.*, in *Riv. di dir. pub.*, 1929, p. 33 sgg. In altri il contrapposto fra contratto e norma è meno esplicito, come in B. Donati, *Natura giuridica del nuovo dir. it. del lavoro*, Modena, 1928, p. 8, ma talvolta anche più forte, come in De Semo, *Il nuovo dir. del lavoro* etc., in *Dir. del lavoro*, 1927, p. 551, che inquadra il contratto collettivo nel diritto privato.

(2) Affermano che il contratto collettivo contenga norme giuriche e negano che esso sia un vero contratto: Balella, *Lezioni di legislazione del lavoro*, Roma, 1927, p. 87; Betti, *Sulla base giur. del potere regola-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Intanto, il problema così posto non fa più nè un passo innanzi nè un passo indietro, il che è forte indizio che esso è mal posto. Gli argomenti che si adducono in favore delle due affermazioni accennate, almeno quelli fondamentali, e a prescindere da altri secondari, che sono talvolta incerti, appaiono oramai indistruttibili. Il punto vulnerabile delle rispettive tesi sta, non nella loro parte positiva, ma in quella negativa e, quindi, nella opinione che la prima implichi necessariamente la seconda. Secondo noi, è un vero pregiudizio ritenere incompatibili ed esclusive l'una dell'altra le due figure del contratto e della norma giuridica. In ordine a questo punto, che è quello sul quale ci proponiamo di fare alcune osservazioni, si era, in un primo tempo, visto più esattamente, secondo noi, che non ora, sia quando si affermava in modo vago e generico che il contratto collettivo è un atto intermedio fra il contratto e la legge o che presenta caratteri misti dell'uno e dell'altra, sia quando il Carnelutti incisivamente lo definiva « un ibrido che ha il corpo del contratto e l'anima della legge » e anche « un tertium genus tra la legge e il contratto individuale, una legge in forma di contratto o un contratto con valore di legge » (1). A nostro avviso, si tratta, non di una figura anomala, ma di un tipo di atto i cui elementi non sono fra loro discordanti e del quale neppure la forma contrasta con la sostanza.

---

mentare, in *Riv. di dir. pub.*, 1927, p. 11, nota (non però recisamente); CASANOVA, *Studi sul diritto del lavoro*, Pisa, 1929, p. 23 sgg.; COSTAMAGNA, *Diritto corporativo it.*, 2 ed., Torino, 1928, p. 246; PERGOLESI, *Il carattere giuridico delle convenzioni collettive del lavoro*, in *Riv. di dir. pub.*, 1928, I, p. 338; SALEMI, *Studi di dir. corporativo*, Padova, 1928, p. 60 (tranne che per le clausole accessorie); SERMONTI, *Il diritto sindacale italiano it.*, Roma, 1929, II, p. 64; ZANOBINI, *La legge, il contratto collettivo e le altre forme di regolamento professionale*, in *Dir. del lavoro*, 1929, p. 10 sgg. estr.; etc.

(1) CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, 1928, p. 108, 121-122. Fra gli altri autori che, in vario senso e con diverse formulazioni, non hanno scisso la figura del contratto da quello della norma giuridica, V. ASCARELLI, *Sul contratto collettivo di la-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

2. — E' necessario, anzi tutto, precisare il significato dell'espressione « norma giuridica », giacchè la terminologia è in questo caso, come in altri, causa di equivoci e di fraintendimenti.

Non è dubbio che, nel nostro diritto, quando si parla di « norme giuridiche », si accenna alle norme giuridiche pubbliche, cioè alle norme o, come si potrebbe anche dire e si dice, alle leggi in senso materiale, che emanano da soggetti di diritto pubblico.

Con riguardo a questo primo elemento, che è determinato dalla qualità del soggetto o dei soggetti autori delle norme, si escludono dalla categoria di queste i negozi di diritto privato. Ciò non è da intendersi nel senso che tali negozi non contengano o non possano contenere norme giuridiche nel significato più largo, ma sempre proprio, dell'espressione. Lasciando pure da parte il solito e del resto opportuno richiamo all'art. 1123 cod. civ., che dice che il contratto è « legge » per i contraenti, e al concetto del testamento, che è « legge » per coloro che adiscono l'eredità, è nostra opinione che non altro che norme siano le

---

voro, in *Arch. giur.*, XVII, 1929, p. 184 sgg. (contratto per i sindacati e legge per gli appartenenti alle categorie); ASQUINI, *Il nuovo dir. del lavoro*, in *Dir. del lavoro*, 1927, I, p. 913-914 (contratto di diritto pubblico, fonte indiretta di un regolamento statale dei rapporti individuali di lavoro); GUIDI, *L'oggi e il domani del contratto collettivo*, in *Dir. del lavoro*, 1928, I, p. 104 (contratto per le categorie stipulanti, legge per gli appartenenti alle categorie); MONTESSORI, *Sindacati e contratti collettivi di lavoro*, etc., Modena, 1926, p. 18 (leggi stabilite contrattualmente dalle categorie interessate); ROVELLI, *La legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro*, in *Studi per P. P. Zanzucchi*, Milano, 1927, p. 295 (contratto fra le associazioni con efficacia legislativa per i singoli); N. STOLFI, *Il nuovo dir. del lavoro*, etc., in *Dir. del lavoro*, 1927, I, p. 918 (figura intermedia fra il contratto e il regolamento amministrativo); etc. Con quest'ultima opinione coincideva quella dello SCHANZER, autore della relazione al Senato sul disegno di legge, e, nella relazione alla Camera dei deputati, l'on. BELLONI attribuiva al contratto collettivo una duplice natura contrattuale e legislativa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

clausole contenute nei negozi. Questa non è l'opinione di molti. Senonchè, quando si dice che il negozio forma soltanto rapporti giuridici, o diritti e doveri soggettivi, e così via, si dimentica che rapporti, diritti e doveri non possono sorgere che sulla base di norme e che, quando queste norme non si trovano nella legge dello Stato, cioè quando questa non fa che attribuire in generale efficacia all'autonomia dei privati, esse non possono trovarsi che nel singolo negozio, il quale così, prima di esser fonte di diritto soggettivo, è fonte di norme: norme subordinate a quelle statali e perciò secondarie e complementari; norme non autoritarie, ma poste da coloro che si vincolano ad esse, come nei contratti, o almeno con l'accettazione di coloro cui sono rivolte, come nei testamenti; ma sempre norme e, quindi, leggi: leggi, però, private, non pubbliche. Tuttavia, senza insistere oltre su questi concetti, che avrebbero bisogno di ben ampia discussione (1), è vero, oramai, che nel linguaggio dei testi di diritto positivo, per norma o legge si intende solo la norma o legge pubblica: in altri termini, queste parole hanno assunto, per antonomasia, un significato più ristretto di quello che altrimenti avrebbero e che è sempre legittimo attribuire ad esse, purchè si distingua norma da norma.

Non solo, ma è altresì da ricordare che l'espressione « norma giuridica », oltre la restrizione accennata, ne ha subìta un'altra. Non tutti gli atti di volontà degli enti pubblici contengono « norme » nel senso limitato di tale parola, anche se le contengono nel senso più ampio della parola stessa. Norma, nel senso prevalso, è soltanto un precetto più o meno generale ed astratto, non speciale per determinate persone e concretamente aderente a un dato rapporto. Così, gli atti amministrativi speciali e le sentenze del tipo comune non contengono « norme giuridiche ».

(1) Sull'argomento, v., per non menzionare che scritti recentissimi, Ascarelli, op. e loc. cit., p. 184; Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati* in *Riv. it. per le scienze giur.*, N. S., IV 1929; Tedeschi, *Volontà privata autonoma*, in *Riv. internazionale di filosofia del dir.*, IX, 1929; e la bibliografia ivi citata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Solo si fa eccezione per le disposizioni emanate dal supremo potere legislativo, che possono essere leggi, anche in senso materiale, nonostante che non siano generali ed astratte. Invece, tutte le altre volte che, nel nostro ordinamento, è attribuita ad un organo o soggetto la facoltà di emanare norme giuridiche, si intendono per queste le norme giuridiche generali, anzi si vieta che si emanino norme speciali, che abbiano l'efficacia delle prime e possano, quindi, sostituirle o derogarvi.

Nella terminologia più antica, la categoria giuridica della legge era spesso amplissima: vi si comprendevano, come specie, le leggi pubbliche e, fra queste, anche gli atti che noi diremmo amministrativi e le sentenze, nonchè le leggi private, fra cui specialmente il contratto e il testamento. Adesso, la teoria generale e la teoria pura del diritto accennano talvolta a tornare per diverse vie agli antichi concetti e a giustificarli. Ma dal punto di vista del diritto positivo, dal quale noi dobbiamo metterci, è a ritenersi norma giuridica quella che sia emanata da soggetti di diritto pubblico e sia anche generale e astratta, a meno che non si contenga in una legge formale o in un atto che della legge formale abbia l'efficacia.

Queste e soltanto queste sono le restrizioni al concetto di norma giuridica, che qui non occorre formulare teoricamente, le quali hanno fondamento nel nostro diritto e debbono perciò rispettarsi. Le altre sono arbitrarie.

Particolarmente è arbitraria l'opinione che la norma giuridica debba provenire da organi o soggetti superiori a quelli che ne restano vincolati. Tale opinione è conseguenza di una falsa generalizzazione del fatto che, finora, nel nostro diritto, questa figura della norma che, per intenderci, possiamo dire autoritaria, è stata quella più comune, tanto comune che era fino a certo punto giustificato, non però esatto, come adesso diremo, ritenerla esclusiva ed essenziale. Ora, il persistere in essa, dopo la legge del 3 aprile 1926, può anche avere qualche fondamento ove si accolga sulla natura del contratto collettivo una teoria della quale dobbiamo tener conto, ma il persistervi per dedurne che il contratto collettivo non contiene norme giuridiche, non è per lo meno logico, giacchè significa volere risolvere il problema col

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

problema stesso. Ma già anche prima, sottilmente considerando, l'accennata generalizzazione avrebbe potuto scoprirsi falsa. Infatti, e noi stessi l'avevamo rilevato (1), ci possono essere regolamenti che non si rivolgono a soggetti od organi diversi da quello che li emana, ma servono di guida per l'attività propria di chi li stabilisce. Inoltre, non si sarebbe dovuto dimenticare che, generalmente, le norme giuridiche vincolano, non solo persone estranee, i subordinati, i cittadini, ma contemporaneamente l'autorità che le emana (2) e, quindi, per questi loro effetti, non sono autoritarie, a meno che l'autorità, in quanto detta la norma, non si concepisca superiore a sè stessa, in quanto deve osservarla. Avrebbe, inoltre, dovuto ammonire il fatto che ci sono ordinamenti, come quello internazionale, in cui le norme giuridiche sono, di regola e prevalentemente, norme non autoritarie, ma concordate dagli stessi soggetti per cui valgono e che sono posti in condizione di uguaglianza: trattati, non comandi di superiori. E non si sa perchè la riproduzione, *mutatis mutandis,* di una tale figura nel diritto interno dovrebbe apparire un assurdo giuridico, una contraddizione in termini, o, quanto meno, una stonatura.

3. — E' superfluo ricordare che, anche prima di assumere la figura nuova e caratteristica che ha assunto nel diritto italiano, il contratto collettivo di lavoro, secondo la dottrina di tutti i paesi, il che è sintomatico, e, in Italia, pure secondo la giurisprudenza probivirale, aveva in sè degli elementi, comunque si dovessero giuridicamente definire, che trascendevano la limitata efficacia normativa dei contratti comuni (3): donde un

---

(1) *Corso di dir. costituzionale* (2. ed.), Padova, 1928, p. 270.

(2) V. il nostro *Corso* cit., p. 237.

(3) V. in proposito, MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giur. del lavoro*, in *Riv. di dir. comm.*, 1904, I, p. 458 sgg.; *Per il regolamento legislativo dei concordati di tariffe*, in *Atti del Consiglio sup. del lavoro*, Roma, 1905; MOSSA, *Il dir. del lavoro*, Sassari, 1923, p. 17 sgg.; BARASSI *Il contratto di lavoro* (2.a ed.), Milano, 1917, II, p. 317 sgg.; *Lezioni di dir. sindacale* cit., p. 594 sgg.; COSTAMAGNA, op. cit., p. 223 sgg.; CASANOVA, op. cit., p. 14 sgg.; e l'ampia bibliografia citata in queste opere.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dissidio acuto e insanabile fra le esigenze sociali cui esso tendeva a soddisfare e l'inquadramento nel diritto privato in cui rimaneva chiuso. Ora, è un disconoscere o, almeno, un diminuire la portata e il valore della riforma del 1926 continuare a contrastare al contratto collettivo quei caratteri che esso già prima in linea di fatto tendeva ad assumere e che quella riforma gli ha attribuito anche in linea di diritto. In sostanza, la legge del 1926 ha costruito il suo originale edificio su due principî: anzi tutto, ha fatto delle associazioni professionali riconosciute degli enti pubblici, e, in secondo luogo, disponendo che il contratto da essi stipulato abbia efficacia per tutti gli appartenenti alle categorie cui si riferisce, gli ha attribuito quella generalità ed astrattezza, senza cui i suoi effetti rimarrebbero paralizzati. Il che significa che all'autonomia privata ha sostituito un'autonomia di enti pubblici e, con ciò stesso, ha conferito il carattere di norme pubbliche a quelle che il contratto contiene. Nessun elemento, ormai, manca perchè tali norme siano considerate tali: non quello dei soggetti che le emanano e non quello oggettivo dell'astrattezza e della generalità.

In conseguenza di questi elementi, non — si noti bene — una serie o una catena di singoli rapporti si è rimessa all'autonomia delle associazioni professionali, ma tutta una *materia*, la materia dei rapporti di lavoro, si è voluto che fosse *regolata*, non da leggi dello Stato, che sarebbero state troppo uniformi e troppo rigide, ma da « leggi particolari » alle varie categorie di datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti. Si ha così un'autonomia che, come tutte le autonomie, è fonte di diritto particolare, in contrapposto al diritto che emana direttamente dal potere legislativo dello Stato, ma che, non essendo più privata, sostituisce o almeno completa le leggi statali, che, in considerazione di essa e di fronte ad essa, non intendono più regolare, se non limitatamente, la materia di cui si tratta. In altri termini, i sindacati riconosciuti son diventati soggetti ausiliari dello Stato, non solo nella funzione amministrativa, ma, più che in questa e prima che in questa, nella funzione normativa, che è senza dubbio, la più importante e fondamentale di quelle ad essi attribuite. E, poichè i sindacati e le rispettive categorie che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

essi «rappresentano» non sono subordinati l'uno all'altro, e non possono imporsi reciprocamente la loro volontà unilaterale, la loro autonomia normativa non può esplicarsi se non per mezzo del contratto. Il contratto collettivo è un vero e proprio contratto, dal quale scaturiscono norme pubbliche e generali: limpida figura che resta mutilata se ad essa si disconosce o l'uno o l'altro carattere, e offuscata se l'uno si mette all'ombra dell'altro.

4. — Da questo punto di vista, riteniamo che la questione circa la natura della « rappresentanza » della categoria che l'art. 5 della legge del 1926 attribuisce all'associazione riconosciuta, è certo importante per precisare meglio i caratteri del contratto collettivo, ma è una questione minore e subordinata che, comunque si risolva, non fa venir meno il principio fondamentale che il contratto collettivo contiene norme giuridiche. Questo principio resta intatto, così nell'ipotesi che il fondamento dell'obbligatorietà delle norme per tutti gli appartenenti alle categorie sia un vincolo convenzionale cui essi si sottopongono partecipando alla conclusione del contratto per mezzo dei loro « rappresentanti legali », che ne costituiscono la volontà comune, come nell'ipotesi che, trattandosi di rappresentanza di interessi, l'obbligatorietà per loro delle norme derivi direttamente dalla legge. Se si preferisce la prima opinione, si avrà un contratto fra le due categorie, da considerarsi come collettività di soggetti, giacchè esse non hanno una propria personalità; se si accoglie la seconda opinione, si avrà un contratto fra le due associazioni professionali: ma un contratto, e un contratto che pone norme giuridiche, si avrà in ogni caso. Forse, l'importanza della questione accennata sulla natura della rappresentanza di cui è parola è più teorica che pratica. Con ciò non intendiamo sminuirla, ma riteniamo che essa possa meglio valutarsi quando ci si liberi dalla preoccupazione di coloro che, credendo incompatibili la figura del contratto e quella della norma giuridica, hanno sostenuto, proprio per affermare la prima e negare la seconda, che si tratta di patti fra gli appartenenti alle due categorie, e, viceversa, per negare la prima e affermare la seconda, che fosse necessario non considerare tali appartenenti come par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tecipi alla formazione del contratto. Senza dubbio, siffatta preoccupazione ha influito sull'accoglimento dell'una o dell'altra opinione, che sono state sostenute, più che in sè e per sè, come armi per avversarsi sul terreno di un diverso problema più appassionante.

5. — Tuttavia, conviene prendere posizione anche di fronte alla questione accennata, per potere meglio precisare alcuni caratteri del contratto collettivo.

Noi, per una serie di ragioni su cui qui non possiamo indugiarci, incliniamo a credere che la rappresentanza legale delle categorie affidata alle associazioni professionali sia, non rappresentanza di volontà, ma rappresentanza di interessi, analoga a quella per cui altre leggi dispongono, p. es., che la congregazione di carità rappresenta i poveri, il consiglio dell'economia il ceto agricolo, industriale e commerciale, la parrocchia i fedeli [1]. Di recente è stato osservato, fra l'altro, che, dopo tutto, l'appartenenza alla categoria non è un presupposto, un antecedente della conclusione di un contratto collettivo, ma ne è la conseguenza [2]: è il contratto che la determina o, almeno, la concreta, e, se ciò è vero, il contratto non può considerarsi che come atto delle associazioni, che hanno il potere di stabilire esse stesse, applicando i criteri generali stabiliti dalla legge, l'ambito delle persone per cui valgono le norme che ne derivano, persone che non sono, quindi, partecipi al contratto, ma soggetti passivi di tali norme. E' questo un argomento certo discutibile, ma che deve pur prendersi in considerazione. Comunque, a prescindere da esso e da altri che sarebbe troppo lungo accennare, resta sempre vero che la « rappresentanza » di cui parla la legge è il titolo, per dir così, generale, per cui i sindacati sono investiti di tutta una serie di poteri e di funzioni, fra le quali la sti-

---

(1) V. in questo senso ROVELLI, op. e loc. cit., p. 294; ZANOBINI, op. e loc. cit., n. 11; SERMONTI, op. cit., I, p. 175 sgg., II, p. 58 sgg.; etc.

(2) CASANOVA, op. cit., p. 44.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pulazione dei contratti collettivi non è che una delle tante. Vi rientra persino il potere di imporre dei contributi, non a caso dalla legge menzionato nello stesso art. 5 che stabilisce la rappresentanza. Ora, questa sembra che debba considerarsi come avente un carattere unico in tutte le sue manifestazioni e, se alcune di esse non implicano certo una rappresentanza di volontà, lo stesso è a ritenersi per le altre. Si aggiunga che, in ogni caso, si tratterebbe di una rappresentanza di volontà *sui generis*, che non importerebbe certo rappresentanza della volontà di tutti i singoli appartenenti alla categoria, alla quale, ove non foss'altro, potranno in seguito aggregarsi persone che non ne facevano parte al momento della conclusione del contratto. Si dovrebbe ammettere una volontà della categoria come tale, distinta da quella dei suoi componenti e costituita dal sindacato, che, perciò, dovrebbe considerarsi come un suo organo. In astratto, poichè, secondo noi, anche le collettività senza personalità, possono avere propri organi, nulla avremmo da obbiettare a tale concezione. Ma, anzitutto, gli organi non sono i rappresentanti e, quindi, si sarebbe sempre fuori dell' istituto della rappresentanza vera e propria. In secondo luogo, non ci sembra che questo sia il pensiero della legge. In terzo luogo, dato pure che il contratto collettivo sia un contratto fra le due categorie, da queste concluso per mezzo dei loro organi o rappresentanti, cioè dai rispettivi sindacati, resterebbe sempre vero che le norme che ne derivano hanno efficacia, non per le categorie medesime come collettività, ma per i singoli, in quanto concludono contratti individuali, e, viceversa, come si è visto, non hanno partecipato al contratto collettivo. Il che significa che, in ordine a questo punto, la loro posizione giuridica, rispetto a queste norme, è sempre quella di soggetti passivi, non di soggetti che si sono ad esse vincolati contrattualmente. La conclusione sarebbe diversa se di rappresentanza di volontà si potesse parlare riguardo ai singoli; me, se ciò non è ammissibile, perchè, se mai, si avrebbe rappresentanza di volontà delle categorie, tale rappresentanza, sempre per i singoli, avrebbe dopo tutto gli stessi effetti della rappresentanza di interessi. Comunque, ripetiamo, su questi concetti, necessariamente sottili, che richiederebbero non brevi sviluppi, non possiamo insistere.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Intanto, è da osservare che l'efficacia dei contratti collettivi per tutti gli appartenenti alla categoria non è stabilita dall'art. 5 della legge, che pone il principio della rappresentanza. Esattamente, la legge ha ritenuto che tale articolo sarebbe stato insufficiente per fondare siffatta efficacia e perciò ha sentito il bisogno di farne oggetto di un'apposita, separata ed espressa disposizione, che è quella dell'art. 10. L'importanza di tale osservazione non è diminuita dal fatto che questo articolo si richiama all'art. 5, anzi il richiamo accentua la distinzione fra la rappresentanza che, secondo le stesse parole dei due articoli, intercede fra l'associazione e la categoria, e riguarda gli interessi di quest'ultima come unità, e l'efficacia obbligatoria delle norme poste nel contratto, che concerne i singoli, i cui interessi meramente individuali potrebbero, del resto, nei vari casi, non coincidere con quelli generali della categoria.

In sostanza, secondo noi, il contratto vale come contratto solo per le associazioni che lo stipulano e fissano d'accordo norme che debbono valere, non per esse ma per altri. Tali norme sono, quindi, l'oggetto e il risultato del contratto, ma non le clausole che stabiliscono i reciproci diritti ed obblighi dei contraenti, cioè i loro rapporti.

Da ciò una notevole differenza — non è inutile rilevarla — fra i trattati internazionali c. d. normativi (non importa che, secondo noi, tutti i trattati sono normativi ([1])) e i contratti collettivi, che da taluno si sono riavvicinati ai primi ([2]). I trattati stabiliscono norme che debbono valere e generano diritti ed obblighi solo fra i soggetti che li stipulano: per i sudditi e gli organi di questi, non le norme poste dal trattato hanno valore, ma le norme interne, che, in esecuzione del trattato, saranno in seguito emanate da ciascun soggetto per suo conto e sono diverse sostanzialmente dalle prime. Invece, le norme concordate nel contratto collettivo non sono norme per gli stipulanti, ma per i membri delle categorie, e per essi hanno efficacia diretta,

(1) V. il nostro *Corso di dir. intern.*, (2ª ed.), Padova, 1929, p. 35 sgg.
(2) Rovelli, op. e loc. cit., p. 295.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

senza che i rispettivi sindacati emanino poi altre norme. La c. d. pubblicazione dei trattati internazionali nell' interno dello Stato non è mera pubblicazione (ciò è ormai pacifico), ma importa emanazione, esplicita o implicita, di norme ulteriori; la pubblicazione dei contratti collettivi è pubblicazione vera e propria e soltanto pubblicazione, che ha il semplice scopo di determinare la conoscenza legale delle norme medesime, senza nulla aggiungervi e senza trasformarle da norme che valgono per i contraenti, giacchè questo carattere non hanno, in norme che valgano per rapporti diversi da quelli per cui sono originariamente costituite.

E allora è necessario domandarsi in che cosa consiste il patto contrattuale fra i sindacati e quali diritti ed obblighi per le parti contraenti esso produce.

Si è detto (1) che dal contratto nascono due obblighi per i sindacati: uno di contenuto negativo, cioè di astenersi da mezzi di resistenza contro l'osservanza del contratto collettivo, o, meglio, delle norme da esso stabilite, di non turbare la pace nel mondo del lavoro; l'altro, di contenuto positivo, di collaborare e premere con tutti i propri poteri sulla categoria perchè i contratti individuali rispettino i contratti collettivi, obbligo che è reso meno importante dall'automatica inserzione di questi in quelli, disposta dall'art. 54 del regolamento 1 luglio 1926, ma che tuttavia rimane. Ciò è conforme all'art. 55 del regolamento medesimo, secondo il quale le associazioni rispondono dei danni per l' inadempimento degli obblighi assunti in proprio nel contratto; rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, in quanto esse abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ottenerne l'osservanza; rispetto ai soci sono obbligate a far valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti; e, ove si sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dell' inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

---

(1) Barassi, *Lezioni* cit. p. 564.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Basta l'esistenza di questi obblighi reciproci per conferire al contratto collettivo il carattere di un contratto nel senso più stretto e più tecnico della parola. Senza di essi, si potrebbe discutere se non sarebbe più proprio parlare di convenzione, invece che di contratto. Il nostro diritto positivo, in verità, comprende sotto il nome di contratti così quelli che generano rapporti obbligatori, come quelli che producono rapporti reali, nonchè quelli che esauriscono i loro effetti con la loro stessa conclusione, come i contratti liberatori o solutori. Però è noto che una parte della dottrina preferisce designare col nome di convenzioni i c. d. contratti non obbligatori. Comunque la questione sarebbe per noi oziosa, giacchè non si può dubitare che i contratti collettivi producono per le associazioni veri rapporti di obbligazione.

E ciò a prescindere dal fatto che nei contratti medesimi spesso si stabiliscono clausole accessorie che non riguardano direttamente le norme per gli appartenenti alle categorie, ma stanno a sè. E ci sembra che, anche se si crede di dovere negare il carattere contrattuale alla statuizione di tali norme, non perciò sarebbe giustificato, come taluno ha ritenuto (1), negare tale carattere pure alla clausole suddette, solo perchè accessorie.

6. — Senonchè, a questo punto, ci si imbatte inevitabilmente nell'opinione di coloro che considerano il contratto collettivo, non come contratto, ma come accordo (2), ricorrendo ad una figura quanto mai equivoca, che, anche in altri campi, ha dato luogo a confusioni di lingue e di concetti, e che perciò è tutt'altro che chiarificatrice e risolutiva.

Intanto di accordo si è parlato e si può parlare in diversi sensi.

In un primo significato, esso sarebbe la semplice « intesa »

---

(1) Zanobini, op. cit., n. 6.

(2) Costamagna, op. cit., p. 243; Salemi, op. cit., p. 71; Zanobini, op. cit., n. 6; Sermonti, op. cit., II, p. 76.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

fra più organi o soggetti che concorrono alla formazione di un atto complesso o di un atto collettivo unilaterale, oppure che insieme e di fronte ad altri partecipano ad un atto convenzionale. In questi casi, esso non avrebbe un proprio rilievo, ma sarebbe un atteggiamento o momento di altri atti che qui non vengono in considerazione.

Infatti, nel contratto collettivo la volontà delle due associazioni non dà luogo nè ad un atto complesso nè ad un atto collettivo.

Non ad un atto complesso, perchè questo presuppone un interesse unico, l'esercizio di un potere o diritto unico, una volontà unica. I due sindacati che fanno un contratto collettivo rappresentano ciascuno, per espressa disposizione della legge, gli interessi della propria categoria e, quindi, interessi diversi; hanno ciascuno poteri e diritti che non sono i poteri e i diritti dell'altro; le loro volontà si incrociano e finiscono con l'essere concordi, come in tutti gli atti convenzionali, ma non si unificano e si fondono come negli atti complessi.

Non si tratta neppure di un atto collettivo, giacchè è vero che in questo, a differenza che nell'atto complesso, le diverse volontà non si fondono nè si unificano, ma si uniscono soltanto, rimanendo distinte, e non agiscono per un interesse unico, ma per più interessi, senonchè questi interessi debbono essere uguali e paralleli e quindi le volontà che si propongono di soddisfarli non si rivolgono l'una verso l'altra, ma si esplicano congiuntamente. Nel contratto collettivo, gli interessi delle due categorie non sono certo uguali e paralleli; debbono armonizzarsi perchè questo è lo scopo del contratto e perchè così impongono le esigenze di un interesse pubblico superiore ad entrambi, che ne costituisce un limite e un freno; ma, intanto, sono in gioco gli uni di fronte agli altri.

Di accordo poi si è parlato in un secondo senso, per designare quegli atti con cui si regolano, non rapporti particolari e concreti, ma una serie indefinita di rapporti, ponendo norme generali (accordi normativi). Parrebbe, a prima vista, che sia proprio il caso di riferire tale figura al contratto collettivo. Senonchè sono a farsi due osservazioni. La prima è che, finora,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'accordo in questo significato si è ravvisato in quegli atti che pongono norme, come quelle dei trattati internazionali, che debbono valere per i partecipi all'atto, mentre si è visto che le norme di cui sono fonti i contratti collettivi hanno efficacia per altri. Ma, a prescindere da ciò, che potrebbe essere importante, più che per escludere l'accordo, per distinguerne le varie figure che esso può assumere, è da considerare che l'accordo non può concepirsi che come atto unilaterale o come atto convenzionale. Nel primo caso, esso non è qualche cosa di diverso dall'atto collettivo unilaterale, è un atto collettivo che produce norme generali, ma si è visto che il contratto collettivo non è un atto collettivo e tanto meno un atto collettivo unilaterale. Nel secondo caso, non possiamo fare a meno di ricordare che noi abbiamo altre volte ritenuto che l'accordo sia un contratto, e, a proposito dei trattati internazionali, abbiamo respinto l'opinione che contrappone i trattati-accordi ai trattati-contratti. (1) Ciò a maggior ragione riteniamo per i contratti collettivi che sono atti bilaterali, in cui cioè stanno di fronte due parti, nel senso e con gli effetti che abbiamo accennato, L'opinione contraria deriva, al solito, dalla concezione che vede un'antitesi fra la figura del contratto e quella della norma. Del resto, nel contratto collettivo, oltre le norme che debbono valere per i singoli, si è visto che si stabiliscono obblighi reciproci per le associazioni, e, quindi, siamo nel campo, non dei contratti in senso largo, ma dei contratti in senso stretto, cioè dei contratti obbligatori, che certo non sono accordi.

7. — Se le norme che derivano dai contratti collettivi sono norme poste per vero e proprio contratto, resta con ciò escluso che si tratti di regolamenti, a meno di non voler dare a questa espressione un significato diverso da quello comune (2). E non si

(1) *Corso di dir. internaz.* cit. p. 35 sgg.

(2) Di regolamenti delegati o, ciò che è lo stesso, autorizzati, hanno parlato il BETTI, op. e loc. cit., n. 2, in nota e il PERGOLESI, loc. cit., n. 7; di regolamenti in parte esecutivi e in parte indipendenti, il SALEMI, op. cit., p. 73.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

può, quindi, cercare di stabilire ulteriormente se esse sono regolamenti esecutivi, indipendenti o delegati ([1]). Il riavvicinamento, ad ogni modo, potrebbe farsi, se mai, con i regolamenti esecutivi. E , quanto all'altro con i regolamenti delegati, è da tenersi presente che essi non sono una specie a sè, ma una sottospecie, così di quelli esecutivi, come di quelli indipendenti ([2]). Dubitiamo poi che il carattere regolamentare delle norme derivanti dal contratto collettivo sia da escludersi solo perchè non si tratta di materia amministrativa ([3]): a prescindere dalla considerazione che questa non è del tutto estranea alle norme medesime, è da osservare che non tutti i regolamenti sono amministrativi. Ci sembra quindi che sia meglio far capo ad un diverso ordine di idee. Il regolamento, oltre che un atto semplice, può essere un atto complesso o collettivo. Ma quando le nostre leggi, anche posteriori a quella del 1926, parlano di regolamenti, non si riferiscono mai a norme la cui fonte sia un contratto e un'estensione del significato di tale parola, che è preciso, potrebbe dar luogo ad equivoci, che è bene evitare. Il che non esclude che certi principî, non importa qui vedere quali, relativi ai regolamenti, possano applicarsi per analogia alle norme poste da contratti collettivi.

Questi, dunque, rientrano in quella particolare fonte di diritto che è l'autonomia degli enti pubblici, ma non nell'autonomia regolamentare. E, a questo proposito, sia detto di passaggio che si è creduto recentemente di escludere il carattere regolamentare dei contratti collettivi pel fatto stesso che sono da considerarsi come manifestazioni di autonomia ([4]). Secondo noi, è autonomia non solo quella di enti pubblici diversi dello Stato, che del resto si può esplicare con la forma del regolamento, ma anche il potere regolamentare degli organi dello Stato. Comunque, la questione qui non ha importanza se non per giustificare l'espressione da noi adoperata di autonomia regolamentare e non regolamentare.

(1) Confr. Zanobini, op. cit., n. 10.
(2) Così ritiene Zanobini, op. e loc. cit.
(3) Zanobini, op. cit., n. 11.
(4) Zanobini, op. e loc. cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

8. — Su tutte le conseguenze e le applicazioni dei concetti fin qui accennati, noi non possiamo fermarci, per ragioni di spazio e di tempo. Su qualche punto però conviene dire brevi parole.

Come è noto, coloro che hanno negato che il contratto collettivo contenga norme giuridiche fanno molto assegnamento sulla disposizione dell'art. 16 della legge del 1926, per cui la Magistratura del lavoro dovrà, nell'applicazione dei patti esistenti, giudicare secondo le norme di legge sull'interpretazione e l'esecuzione dei contratti, cioè secondo gli artt. 1131 sgg. del cod. civ. E si richiamano altresì all'art. 60 del regolamento, il quale prescrive che, dove la legge del 3 aprile e il regolamento di essa non dispongono, « si applica il diritto comune », cioè, secondo loro, il diritto privato.

Anzitutto, è da osservare che una vera e propria antitesi fra le norme relative all' interpretazione dei contratti e quelle relative all' interpretazione delle leggi (art. 3 disp. prel. cod. civ.) in realtà non esiste o, per lo meno, non se ne deve esagerare l' importanza pratica [1]. La differenza più notevole è quella che concerne il valore da attribuirsi all' intenzione dei contraenti e, rispettivamente, del legislatore. Nei contratti, tale intenzione deve prevalere sul senso letterale delle parole. Per le leggi si afferma il contrario, ma è da notare che propriamente l'art. 3 non dà a nessuno dei due criteri una prevalenza assoluta sull'altro, ma li considera concorrenti. In concreto, è lasciato all'interprete di determinare quale di essi debba, secondo i casi, avere più importanza, il che vuol dire, che in presenza di norme che derivano da un contratto, si potrà, come si deve, attenersi all'art. 1131, senza perciò contraddire all'art. 3 delle disposizioni preliminari. Le altre norme stabilite dagli artt. 1132 e sgg. son proprie dei contratti e dovranno certo applicarsi ai contratti collettivi, ma non sono affatto incompatibili con le norme sull'interpretazione delle leggi e, quindi, trattandosi di «leggi»

(1) Cfr. BARASSI, *Lezioni*, cit., p. 640; v, sull'argomento anche CARNELUTTI, op. cit., p. 120 sgg.; LA LUMIA, op. cit., p. 196.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

(norme giuridiche) poste per contratto, si aggiungono all'art. 3, senza pericolo di contraddizione. Lo stesso, secondo noi, è a ritenersi nei riguardi dell'art. 1124, che, per l'esecuzione dei contratti, si richiama alla buona fede, all'equità e agli usi. Questa disposizione, senza dubbio, vale anche per i contratti collettivi, ma essa, lungi dall'escludere, implica l'applicazione dell'art. 3 capoverso, per cui dovrà aversi riguardo, quando occorra, alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, in mancanza, ai principî generali di diritto. Quando le norme contenute nei contratti collettivi non dispongono, dovrà ricorrersi all'art. 1124, proprio in applicazione del capoverso dell'art. 3, giacchè, trattandosi di una materia (quella dei contratti collettivi) che è analoga a quella delle leggi emanate dallo Stato, l'analogia nel caso è fornita per l'appunto dall'art. 1124. Infine, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto si è detto l'art. 60 del regolamento, che, con una formula quanto mai elastica e, come si è giustamente detto, agnostica, si riferisce al diritto comune. Diritto comune sono tanto le regole per l'interpretazione dei contratti quanto quelle per l' interpretazione delle leggi [1], nonchè i principii generali di diritto, e le prime, le seconde e questi ultimi potranno e dovranno, ciascuno a tempo e a luogo, esser tenuti nella dovuta considerazione.

Del resto che, quando si tratta di atti giuridici che presentano più aspetti, ad essi debbano riferirsi, armonizzandoli quanto più è possibile, i principî propri di ciascuna categoria di atti i cui caratteri poi si cumulano in quelli di cui è parola, non è certo una novità e, comunque, è un'esigenza elementare. Valga per tutti l'esempio dei regolamenti amministrativi. Nessuno dubita che per essi valgano le norme di interpretazione ed applicazione stabilite per le leggi formali; ma nessuno dubita neppure che per essi, essendo anche atti amministrativi, valgano le norme che regolano questi ultimi, in quanto gli atti amministrativi generali e quelli speciali sono da considerarsi come sottospecie di un'unica categoria che li comprende entrambi.

---

(1) Cfr. Carnelutti, op. cit., p. 121,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Resta, in conseguenza, dimostrato che, mentre non si sa come coloro che al contratto collettivo negano il carattere di contratto conciliino questa opinione con l'art. 16 della legge del 1926, dall'altra parte tale articolo non fornisce alcun argomento contrario alla tesi che il contratto medesimo sia fonte di norme giuridiche.

Tesi quest'ultima che ci sembra poi confermata dagli artt. 57 e 58 del regolamento che equiparano ai contratti collettivi le norme emanate dagli organi corporativi, che non sono certo contrattuali: tale equiparazione non avrebbe senso se essa dovesse riferirsi ad effetti dei contratti medesimi di mero carattere negoziale.

9. — Infine, non toccando altre questioni su cui non potremmo diffonderci, diremo che, secondo noi, la violazione o falsa applicazione delle norme derivanti dal contratto collettivo può dar luogo a ricorso alla Cassazione, a tenore dell'art. 517, n. 3 cod. proc. civ. (1). Questo non è che un corollario di quanto abbiamo detto sulla natura di tali norme, e vale tanto nell'ipotesi che gli appartenenti alle categorie per cui hanno efficacia non debbano ritenersi partecipi al contratto, quanto nell'ipotesi contraria, giacchè, anche in questo caso, esse resterebbero sempre norme pubbliche e generali.

Del resto, ci sembra che si possa in proposito richiamarsi ad un precedente, non certo identico, ma analogo. Il ricorso per Cassazione si è ammesso, come è noto, per violazione e falsa applicazione delle clausole contenute in concessioni di pubblici servizi, quando queste clausole regolano i servizi medesimi e perciò assumono il carattere di norme generali. Il valore di questo precedente non è diminuito dal dubbio circa la natura convenzionale o meno di siffatte concessioni: l'importante è che esse, pur essendo negozi, possono contenere norme pubbliche e generali. Potrebbe osservarsi che la questione dell'ammissibilità del ricorso

(1) Cfr. fra gli altri, ZANOBINI, op. cit., n. 5; JÄGER, *Le controversie individuali del lavoro* (2. ed.), Padova, 1929, p. 233.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in Cassazione si è fatta principalmente per le concessioni ferroviarie, in quanto erano approvate per legge e si ritenevano parte integrante della legge di approvazione. Senonchè, è ormai quasi pacifico che la legge o qualsiasi altro atto di approvazione è un atto diverso e distinto da quello approvato, e, quindi, pur non reggendo uno degli argomenti con cui si giustificava il ricorso, resta il fatto che questo si è ammesso: il che è, per lo meno, sintomatico, come indice dell'intuizione che si è in presenza di norme giuridiche, e si sa bene che, nelle sentenze, la conclusione talvolta conta più dei ragionamenti che, solo apparentemente, hanno condotto ad essa. Del resto, fra le decisioni che hanno ammesso il ricorso, non mancano quelle che hanno preso in considerazione anche la natura intrinseca delle concessioni di cui è parola (1).

Sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, la Cassazione del Regno non ha avuto finora, per quanto è a nostro conoscenza, occasione di pronunciarsi. Però, essa, di recente (2), a proposito di altra questione, decideva che « poichè il sindacato è un ente autarchico, nelle cui vaste attribuzioni si fondono un potere normativo e un potere tributario, il contratto collettivo di lavoro che emana dalla sua funzione disciplinatrice, pur rivestendo la forma estrinseca di una convenzione, è sostanzialmente un atto di diritto pubblico; epperò le clausole di esso costituiscono una norma obbiettiva per tutti i rapporti individuali di lavoro che vi si debbono conformare ». La conseguenza che da tali premesse dovrebbe trarsi circa l'ammissibilità del ricorso, quando la questione fosse affrontata, ci sembra evidente.

Santi Romano.

---

(1) Su tale argomento, v. il nostro vecchio scritto *Saggio di una teoria delle leggi di approvazione*, n. 21 (*Filangeri*, 1898).

(2) Decis. 15 gennaio 1930 (*Foro it.* 1930, I, 136-137).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Diritto del lavoro e Diritto sindacale corporativo

L'esame del rapporto tra il diritto del lavoro e il diritto sindacale corporativo presuppone che siano chiari i limiti concettuali di ciascuna di quelle due branche del diritto.

Cominciamo dal diritto del lavoro, e osserviamo subito come qui la stessa terminologia sia discussa o addirittura esclusa. A parte l'opinione dei pochi che vorrebbero, come vedremo, estendere quel vocabolo anche a quello che vedremo essere il diritto sindacale corporativo, risulta che a quella terminologia si è fatto anzitutto l'appunto di poca chiarezza, e di indeterminatezza nei confini di applicazione: mancherebbe insomma un significato comunemente accettato.

Ma veramente se vi è un concetto che ha limiti precisi nella terminologia tecnica del diritto è proprio questo. Lavoro può significare molte cose, nel campo della fisica e in quello del diritto. Ma se noi ci restringiamo a quest'ultimo, e profiliamo il lavoro sotto l'aspetto di prestazione fondamentale in un rapporto obbligatorio di origine contrattuale, ci appare come lo spiegamento di energie (muscolari o intellettuali, o l'uno e l'altro) destinate all'utilità di un'altra persona. Il lavoro è qui assunto come elemento principale, sia nel rapporto tra le due controprestazioni di cui quella principale e fisionomica viene ad essere appunto quella di lavoro, sia in questa stessa prestazione (che è di lavoro anche se vi si accompagnano altri ele-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

menti accessori: ad es. un « dare » qualche cosa). Non è già assunto come elemento anche solo accessorio, che come tale si può trovare, anzi vi è sempre anche nella prestazione di dare.

Per verità pochi concetti giuridici sono chiari come questo che risponde a un fenomeno dilagante in tutta la vita sociale. Naturalmente si assume qui la parola « lavoro » in un senso tecnicamente rigoroso dal punto di vista del diritto, non già in quello più ampio di attività economica in generale, sia di produzione come di circolazione. Veramente la Carta del Lavoro, nella seconda dichiarazione, discorre del lavoro in quest'ultima sua portata, e cioè « sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali »; ma quello che può fare la Carta del lavoro, documento fondamentale dell'operosità italiana, che tra le sue generali direttive può enunciare anche la massima che fa del lavoro un dovere sociale, non lo può fare invece chi voglia far uso di una terminologia che possa e debba servire nella illustrazione sistematica del diritto positivo. In tal caso dobbiamo restare fermi al rigore terminologico che esclude espressioni troppo vaste e indeterminate quando dietro quell'espressione stiano istituti concreti e ben definiti, strutturalmente diversi da altri a cui il termine più lato possa convenire.

Che nella sorpassata prassi del vecchio sindacalismo questo concetto sia stato deformato è vero solo in apparenza. L'organizzazione sindacale assunse uno speciale sviluppo rispetto al lavoro industriale, ma non escluse quello agricolo. Del resto è proprio da questo sistema sindacale di tutela del lavoro che derivarono, come vedremo, i limiti che debbono ammettersi oggi al « diritto del lavoro ». E debbo anche ricordare che quando si dice « lavoro » si allude a un rapporto tra chi lo dà e chi lo riceve, a un rapporto che tocca davvicino, e quanto!, la gestione capitalistica delle aziende. Non è qui il caso di allarmarsi in nome del capitale per l'espressione « diritto del lavoro». O vorremo per ciò assumere questo diritto in un diritto dell'impresa o dell'azienda? A voler fare dell'ironia si può dire che allora si fa torto... al lavoro. Ma già fu asserito che il diritto del lavoro deve essere tenuto separato dal diritto dell'impresa; e

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

forse è dubbio. Perchè se una più ampia branca del diritto si voglia ammettere rispetto al « diritto del lavoro », questa se mai sarebbe proprio il « diritto aziendale », tuttavia composto di elementi eterogenei, ma tenuti insieme dal coordinamento a un fine unico sotto la direzione dell' imprenditore e a suo rischio. Il nesso collaborativo tra imprenditore e dipendenti forse giustificherebbe quella sintesi.

Si è pure opposto che la funzione normativa per i contratti collettivi tende a sempre più dilatarsi, comprendendo rapporti giuridici individuali che a rigore non sono di lavoro in senso tecnico. E' un argomento sul quale ritornerò ancora brevemente. Ma se anche questa dilatazione dovesse limitarsi a forme di attività professionali diverse dal lavoro (e già se ne vedono i prodromi) non ne deriverebbe l'opportunità di abbandonare quell'espressione (« diritto del lavoro ») per un più comprensivo « diritto professionale », derivazione dalla « associazione professionale » e contenuto in uno « statuto professionale ». Questa parola che nella sua latitudine si adatta all'associazione sindacale, che è nella sua struttura eguale sempre, qualunque sia la professione tutelata e che serve a designarne lo scopo sindacale, non si adatta, a mio avviso, al rapporto individuale professionale, che è molto vario (sopratutto come lavoro subordinato, o come lavoro autonomo, o come attività professionale diversa dal lavoro). Ora un « diritto professionale » presupporrebbe la possibilità di una sintesi, di un coordinamento sistematico rispetto a queste forme varie di attività, che mi sembra molto difficile, date le loro differenze strutturali molto profonde. Inoltre il sussumere tutti questi rapporti in un'unica disciplina che in essi prenda come ragione del coordinamento solo il lato professionale, può passare per un filosofo o per un sociologo o per un economista, non per un giurista: il quale deve rilevare solo gli elementi tipicamente fisionomici del rapporto giuridico. Ora la semplice professionalità, cioè la continuità di quelle forme varie d'attività a scopo di sostentamento (e anche quest'ultimo è dubbio sia un estremo veramente essenziale, benchè praticamente esista sempre) non è un sufficiente criterio sostanzialmente rilevante. O vorremo fare del diritto commerciale

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(che ha per elemento centrale un concetto definito come l'atto di commercio) un diritto professionale, almeno limitatamente ai commercianti? Che vi sia un diritto commerciale professionale è vero, ma non aggiunge nulla ai caratteri tipici di questo diritto: queste generalizzazioni insomma non giovano.

Ancora vi è, nella dottrina, chi vorrebbe sussumere sotto la medesima etichetta non solo le norme che regolano il rapporto individuale di lavoro, ma anche quelle che si riferiscono alle « assicurazioni sociali »: anzi non manca chi, accanto a queste due zone, vorrebbe accoglierne una terza: quella della « tutela dei lavoratori » (comprendente le norme sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla durata del lavoro, sul collocamento e via dicendo). Qualcuno vorrebbe che tutto quest'ampio complesso disparato di norme fosse chiamato « legislazione sociale » o « diritto sociale », che da altri è confinato alle assicurazioni sociali e alle norme di tutela dei lavoratori. Ma veramente « legislazione sociale » può, a piacere, avere un contenuto amplissimo (il diritto, come norma oggettiva, non ha forse un'eminente funzione sociale?) o assai più limitato: secondo la più comune accezione dovrebbe essere limitato alle due zone che sopra abbiamo ricordate. E' un'espressione comoda, che ha avuto fortuna, ma che (come si vede) è abbastanza imprecisa, fino ad essere alquanto misteriosa.

Per conto mio, appunto per ciò preferisco evitarla: distinguendo, da un canto, il complesso delle norme che disciplinano il rapporto individuale di lavoro (e non so perchè qui non debbano rientrare anche le norme particolari di tutela dei lavoratori, in quanto riferite appunto all'attuazione concreta del lavoro individuale), e, dall'altro, le assicurazioni sociali che costituiscono la tutela integrativa del lavoratore, ma che non disciplinano la sua attività, anche se hanno origine da essa. Tanto più che le norme le quali regolano il rapporto individuale di lavoro sono di origine prevalentemente corporativa. Si poteva discorrere di legislazione o di diritto sociale quando di fronte all' insufficiente individualismo del diritto comune non si ammetteva se non il correttivo di un rigido e uniforme intervento legislativo, ispirato a criteri di riforma sociale: la società che si

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sovrapponeva all'individuo. Così accadde in Italia, così in tutti gli altri stati industrialmente più progrediti (e quindi con un più precoce e ricco materiale legislativo).

Insomma, è un'espressione che presuppone una fondamentale antinomia e cioè il contrasto tra il principio autonomistico applicato all'individuo e la sovranità dello Stato; ma oggi non è più così. Perchè oggi, in parte all'estero, ma assai più tra noi, la situazione è mutata radicalmente in quanto è sorta l'organizzazione sindacale a rendere possibile la più ampia disciplina corporativa del lavoro individuale: questa non è più anormale e coatta sovrapposizione del legislatore agli individui interessati (anormale quando imperava il diritto comune), ma la normalissima e sopratutto spontanea autodisciplina professionale degli interessati, creatrice di un « diritto del lavoro », che non esclude tuttavia l'intervento integratore e limitatore della legge a tutela del lavoratore nell'esercizio della sua attività. Dunque « diritto del lavoro » e « assicurazioni sociali ». « Diritto del lavoro », e non « diritto dei lavoratori » (come all'estero fu proposto), o « della classe lavoratrice » (come è stato proposto nella dottrina nostra), che vorrebbero essere espressioni più late non presupponenti per necessità l'attuazione del lavoro e comprendenti per ciò anche le assicurazioni sociali. Perchè con quella designazione, troppo vaga, risulta escluso il datore di lavoro, che pure è uno dei soggetti del rapporto individuale: in un sistema corporativo come il nostro, inspirato alla fondamentale uguaglianza del datore e del lavoratore questo non deve dimenticarsi.

Già da quanto si è detto traspare la necessità di una limitazione del « diritto del lavoro ». Questo a tutto rigore, se s'intende in senso letterale, potrebbe avere un significato molto ampio, anche si ci limitiamo, come si è detto, a considerare il lavoro in quanto sia l'elemento prevalente e quindi fisionomico in un dato rapporto. Questa riserva è necessaria perchè, a guardar bene, ogni forma di attività umana è lavoro: lo è, ad es., anche l'attività intermediaria del commerciante, tanto che i piccoli commercianti (rispetto a cui l'attività di lavoro, per la poca entità dello scambio, viene ad acquistare uno speciale risalto) sono inquadrati sindacalmente (anzi i venditori ambulanti vorrebbero ad-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dirittura essere inquadrati come categoria di lavoratori, non già come categorie autonome). Ad ogni modo, a parte questi ultimi casi particolarissimi che si trovano sul margine di zone contigue a quella del lavoro, anche considerando quest'ultimo in senso giuridicamente tecnico, il suo territorio è molto vasto in quanto comprende accanto a quello subordinato anche il lavoro autonomo: è rapporto giuridico di lavoro, e quindi in una amplissima accezione « contratto di lavoro » anche quello dell' imprenditore (conduttore d'opera), che il progetto delle obbligazioni italo-francese vorrebbe, poco felicemente, fosse chiamato, nella terminologia tecnica del diritto, « appaltatore ».

E io non escludo che in un senso astratto questa ampia delimitazione possa anche giustificarsi: certo questo era anche più facile quando, come era un tempo, la disciplina giuridica del lavoro subordinato era rilasciata quasi interamente al diritto comune: la laconicità del codice civile e la sostanziale identità in certi suoi elementi dei rapporti tra chi dà il lavoro e chi lo retribuisce (non vi sono forse zone di confine abbastanza ambigue anche tra il lavoro autonomo e quello subordinato?) potevano anche permettere di rintracciare principi comuni ai due territori: ma anche allora bisognava molto spesso aprire delle parentesi per segnalare il distacco tra la situazione giuridica di chi dà il proprio lavoro come imprenditore, e chi lo mette a disposizione di un imprenditore (la terminologia romanistica rivela molto bene questa differenza, per quanto non abbia più immediata risonanza, oggi, al nostro orecchio).

Ma ormai tra queste due forme fondamentali del lavoro il solco si è andato allargando sempre più, così da separare nettamente, sia nella disciplina giuridica come nella ricostruzione sistematica, le due zone. E questo per un complesso di cause che qui non occorre indicare. Naturalmente non è che lo Stato fascista si disinteressi del lavoro autonomo o, comunque, dell' imprenditore: la Carta del lavoro (dich. 2.ª) afferma anzi energicamente che il lavoro sotto tutte le sue forme (quindi anche il lavoro « organizzativo », che accanto all'« esecutivo » rappresenta il lavoro autonomo) come dovere sociale è tutelato dallo Stato, in quanto elemento fattivo della produzione nazionale. Tanto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

poco questi se ne disinteressa che il sistema sindacale (sopratutto quello sindacale, ma non ne è esclusa la collaborazione corporativa) è posto a servizio anche dell'organizzazione dell' impresa pel suo miglior assetto, pei progressi tecnici: e se ne hanno quotidiane prove (si vegga in proposito, del resto, la dich. 8ª della Carta del lavoro). Ma se si sconfina dall'organizzazione tecnica e ci riferiamo al rapporto di lavoro, cioè tra chi dà e chi riceve il lavoro, è certo che le preoccupazioni maggiori sono state, oggi più che mai, per i rapporti interni tra l' imprenditore e i lavoratori più che non per quelli pure interni tra l' imprenditore e il capitale, o quelli esterni tra esso e i terzi (committenti, se vogliamo rimanere nell'orbita del lavoro autonomo).

Infatti, il diritto comune e i Codici sembravano riferirsi specialmente ai rapporti patrimoniali: basti per tutti il Codice Civile, che sull'esempio del Cod. Nap. disciplina i rapporti esterni patrimoniali dell'impresa tra cui quelli di lavoro autonomo o appalto, trascurando completamente quelli interni di lavoro, i quali, pur essendo di natura patrimoniale, afferrano però la persona del lavoratore (cosicchè non manca oggi chi ne fa un rapporto di diritto personale e non patrimoniale o quanto meno un rapporto di carattere misto). E allora è sorto come si è visto un sistema corporativo e legislativo di tutela del lavoratore, che, costretto ad offrire le proprie energie per il sostentamento, in un puro regime individualistico si trovava a dover subire la volontà del datore, di lui più forte: ne è venuto fuori un sistema di norme che dapprima la dottrina, con una concezione unilaterale che si capiva quando e laddove vige, in regime individualistico, il sistema della lotta di classe, chiamò « diritto sociale » o della classe lavoratrice. Ma già oltre le Alpi la dottrina tende oggi a ricostruire qui un « diritto del lavoro », in cui il connotato classista a guardar bene non esula interamente, checchè ne dica la dottrina: infatti è un diritto inspirato ivi alla speciale tutela dei lavoratori.

Nel sistema odierno italiano questa ultima tappa è vigorosamente accolta anzi sottolineata da ciò; che in massima il lavoratore è tutelato non solo come tale, ma più specialmente come produttore (quindi su piede d'uguaglianza col datore), e inoltre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come fattore della potenza nazionale (Carta del lavoro nella prima parte). L'organizzazione sindacale corporativa è il mezzo per attuare quell'equilibrio economico-giuridico, in cui il benessere del lavoratore non costituisce fine a sè stesso, ma è posto in relazione con la produzione. Tuttavia anche la nostra Carta del lavoro ha sentito il bisogno di imporre al di sopra di quell'organizzazione alcune direttive generali a particolare « garanzia del lavoro », cioè a tutela del lavoratore: sia in quanto esso si trovi nell'esercizio delle sue prestazioni (Carta del lavoro seconda parte), sia con tutto un sistema di previdenza e assicurazioni sociali (Carta del lavoro ultima parte).

Così le preoccupazioni dello Stato sono oggi, come dicevo, rivolte sopratutto ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori subordinati, cioè a tutela dell'operaio o dell' impiegato. Vi è stato e vi è tutto un fermento rigogliosissimo di attività normatrice proprio per questa zona del lavoro, in confronto a quella del lavoro autonomo: solo talune forme di quest'ultimo, specialmente degne di tutela per le minime dimensioni dell' impresa, sono eccezionalmente comprese nell'organizzazione sindacale.

Così come prima qualche timido intervento legislativo (oggi ancora abbiamo quello che disciplina il privato rapporto d' impiego), oggi assai più robustamente, direi idealmente, è la volontà corporativa che, per il tramite dell'organizzazione sindacale, regola questa forma di lavoro. E non è proprio il caso di rinunciare a questa terminologia (« diritto del lavoro ») solo per ciò: quasi essa fosse un residuo del precedente individualismo giuridico. Il fenomeno del lavoro, in sè stesso, è invece quello che era ieri. E neppure perchè il contratto collettivo, la fonte più importante, non è che un contratto (di diritto pubblico) e per ciò non crea a mio avviso che rapporti obbligatorii: il diritto del lavoro perciò, in gran parte, non sarà che un complesso di norme contrattuali, non già di norme di diritto oggettivo. Questo tuttavia non toglie che un « diritto del lavoro », nel senso ampio di una disciplina giuridica, sussista, se non nel senso più limitato di una branca del diritto oggettivo. Certo a questa dilatazione di quell'espressione bisogna oggi arrivare.

Che la conseguenza sia la natura di questo « diritto del la-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

voro » come diritto singolare è stato oggi ammesso da una forte corrente dottrinale, specialmente in Germania: non tanto perchè si tratti di un complesso di norme scendente da una legge speciale, perchè laddove ad esempio il contratto collettivo taccia, non si può escludere l'applicazione ancora oggi (sia pure ormai sempre più ridotta) del diritto comune; quanto perchè si ritiene che questo « diritto del lavoro » sia il diritto che regola i rapporti di una particolare categoria o gruppo sociale. Che questo sia vero o no non è qui il luogo di discutere a fondo; ricordo solo che quell'affermazione ha suscitato critiche molto vivaci, seppure non tutte fondate.

Infatti è verissimo che i lavoratori non costituiscono una « classe », che come tale non potrebbe essere che la classe proletaria (il concetto classista è in netta opposizione col nostro ordinamento corporativo). Ma non è altrettanto vero che i lavoratori — così come i datori di lavoro — non costituiscano dei particolari gruppi sociali presi in considerazione in base alle categorie professionali (secondo una concezione verticale della professione che può anche abbracciare datori e lavoratori, e che è tra noi agevolata dal corporativismo). Non vi sarà la « professione » di lavoratore o di datore di lavoro, ma vi sono indubbiamente dei particolari gruppi professionali raccolti nelle « categorie », per i quali è sorto tutto un nuovo complesso di norme che per ragioni d'opportunità (cioè per la migliore tutela professionale in vista dell'incremento della produzione nazionale) si staccano dal diritto comune. Tanto basta perchè, nei limiti in cui non sia applicato quest'ultimo, si possa discorrere di diritto singolare.

Per quanto vasto sia il campo del lavoro subordinato, questo formale e sostanziale rapporto col diritto comune mi pare innegabile. Quest'ultimo rappresenta pur sempre la norma di tutti gli individui, afferma le direttive generali del sistema legislativo: è per così dire il sottosuolo su cui si erige il nuovo diritto. Insisto su questo punto: perchè è oggi molto diffusa l'illusione che il diritto che si è andato in questi anni e si va ancora plasmando faccia divorzio completamente dal diritto comune che si ritiene (ed è certo in alcune parti) un monumento ve-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nerabile per gloriosa vetustà. Nessun diritto nuovo, per singolare che sia (in quanto interessi anche il diritto privato), sta a sè come un mondo tutto chiuso e sospeso nell'aria, senza tentacoli che l'accostino al diritto comune: meglio, senza radici che si affondino in quest'ultimo.

E anzi si noti che per quanto si estenda il contratto collettivo destinato a regolare tutte le categorie professionali, questo sia pur limitato intervento del diritto comune sarà sempre inevitabile nel regolamento del contratto individuale del lavoro. Basterà ricordi i requisiti essenziali di questo contratto, come negozio giuridico. E così il risultato è che il « diritto del lavoro », considerato nei limiti che sopra abbiamo visto, è un complesso di norme varie scendenti sia dal diritto comune come (in assai più larga misura) dalla collaborazione corporativa, che è di gran lunga la fonte più importante; in piccola parte anche dalla legge. Un complesso di origine varia, così come di origine varia sono le norme che regolano la gestione giuridica agraria dei fondi.

* * *

Perchè così non fosse bisognerebbe (cosa assurda) che il diritto comune scomparisse e in sua vece si sostituisse un sistema di diritto privato a struttura corporativa, in cui il diritto del lavoro per la zona privatistica possa inserirsi come la parte di un tutto. Ma a questo proposito rientriamo in un campo differente: quello del « diritto corporativo ». Anche questa è una locuzione che oggi ha molta fortuna, ma che cosa essa rappresenti esattamente è probabile che dai più si creda di intuire per via di lata approssimazione.

A mio avviso dobbiamo anzitutto considerare davvicino la portata di questa locuzione accostandola ad altre affini. E allora bisognerà ammettere che, come il diritto costituzionale ha per oggetto la costituzione cioè « l'ordinamento supremo dello Stato », come il diritto amministrativo si riferisce all'amministrazione dello Stato, cioè all'attività sua diretta a soddisfare i bisogni collettivi che rientrano nei fini dello Stato, così il « di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ritto corporativo », inteso come ordinamento giuridico composto di norme, ha per oggetto la corporazione. Sarebbe dunque l'organizzazione della corporazione e il complesso delle norme che la disciplinano. Senonchè — premesso che per « corporazione » non intendo la « associazione sindacale », quasi un corpus, ma (come la storia e la stessa legge ci impongono) la fusione temporanea (contratto collettivo) o stabile (la tecnica « corporazione » in senso proprio come organo dello Stato) di due associazioni di datori e di lavoratori — qui nasce spontanea un'obbiezione che non è nuova: e il sindacato? Si deve così intendere che esso scompaia o meglio venga assorbito in quello che è per così dire il vertice del sistema delle associazioni professionali, cioè la corporazione?

Che così si pensi da molti può essere; che questo si debba ammettere escluderei. Perchè l' importanza finale della corporazione, che come fusione di datori di lavoro e di lavoratori (limitiamoci a questo grado di evoluzione dell'organizzazione sindacale e corporativa, che sarà in avvenire probabilmente superato) costituisce la meta del sistema sindacale, la sua precipua ragion d'essere, non esclude l'importanza a sè anche dell'unità elementare da cui risulta la corporazione, cioè del sindacato. A parte che esso è appunto l'unità elementare nella formazione corporativa (da questo punto di vista puramente strutturale potrebbero anche aver ragione coloro che non ammettono se non un « diritto corporativo »), sta in fatto che l'associazione professionale singola assolve oggi dei compiti propri esclusivamente sindacali dei quali bisogna pure tener conto: basterà ricordare l'attività interna delle associazioni (a cui, se mai, ha dato nuovo impulso proprio la legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni). E inoltre quella esterna in rapporto alle categorie rappresentate, che non è tutta di carattere corporativo: come, per tacer d'altro, la difesa dei lavoratori nelle controversie collettive del lavoro; in fondo neppure l' intervento conciliativo, se si prescinde dallo sbocco suo finale, ha carattere strettamente corporativo. Insomma ciascuna Confederazione può assolvere da sè taluni compiti essenziali dello Stato riguardo alla produzione, in sempre maggior misura, col vantaggio di eliminare la burocra-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zia e di rendere più alacre l'azione di tutela, come azione di interessati. Perciò asserire, come in un primo tempo è stato enfaticamente sostenuto, che la fase corporativa in cui ora ci troviamo ha distrutto la precedente fase sindacale, è un non senso: come è ormai generalmente riconosciuto.

E allora bisogna ammettere che quella locuzione è per lo meno incompleta: perchè in materia di terminologia, ripeto, bisogna escludere quelle etichette che non corrispondono esattamente al contenuto. Dunque « diritto sindacale e corporativo »; è un binomio che tende ormai a essere, se non erro, generalmente riconosciuto. Il diritto sindacale corporativo sarebbe, secondo il concetto sopra esposto, l'ordinamento giuridico delle associazioni professionali considerate nella loro formazione, nella loro struttura e nelle loro funzioni.

Ma si asserisce che questo primo modo di considerare quella locuzione è insufficiente, in quanto tutto il diritto sarebbe più o meno pervaso dal corporativismo. Allora « corporativo » si dovrebbe assumere come una qualità del diritto in generale nelle sue varie branche. Se così è, si capisce che a questa latissima concezione si può arrivare per due vie diverse:

a) o il carattere corporativo del diritto si riferisce puramente alla sua formazione. Che entro tali limiti questo carattere basilare nella nostra attuale vita giuridica italiana assuma un'importanza sempre maggiore non è dubbio, anche se consideriamo i contratti collettivi e le norme coordinatrici o regolatrici provenienti dal Consiglio Nazionale della Corporazioni limitatamente ai rapporti del lavoro.

Senonchè questo primo modo di considerare la corporatività della norma sarebbe insufficiente. Intanto non si saprebbe come collocare la sentenza del magistrato del lavoro diretta a stabilire nuove condizioni di lavoro: salvo, s' intende, riconoscere anche alla sentenza del magistrato del lavoro e magari anche alla legge, in quanto dirette a disciplinare e collegare le diverse parti della società produttiva, carattere corporativo. Ma se s' intende « carattere corporativo » nell'aspetto solo formativo della norma, quello solo che qui c' interessa, questo mi pare difficile a sostenersi: quand'anche l'equità che guida il giudice si consideri un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prodotto, diciamo così, dell'« ambiente corporativo », tal quale come in fondo gli usi locali in quanto fonte di norme (gli usi sono pure e per eccellenza un riflesso dell'ambiente; e tanto più saranno la proiezione di un ambiente spirituale corporativo quanto più l'anima del corporativismo fascista permeerà in avvenire i produttori e in genere la società italiana).

Perchè, almeno limitatamente alla sentenza e alla legge, per tal guisa si finirebbe con sconfinare, snaturandolo, dal tipico corporativismo: che è sempre o autonoma composizione di interessi diversi, o regolamento dello Stato a mezzo dell'organo corporativo: azione indiretta dunque o diretta dello Stato, ma nelle forme che permettano ai gruppi sociali contrastanti (come è anche nella « corporazione », organo statale) di intervenire direttamente come tali nel processo formativo. Nessuno dirà che questo si avvera anche nella sentenza (malgrado l' intervento degli esperti), o nell'atto legislativo (malgrado la fase preliminare nella formazione della Camera dei Deputati). Il vero è che il modo della formazione non ha per sè solo importanza; l'ha in quanto i caratteri di questa origine rimangano durevolmente impressi nel contenuto della norma.

b) appunto per ciò bisogna ritenere che il carattere fisionomico del « diritto corporativo » come tale si dovrebbe, nel latissimo senso cui qui alludiamo, riferire al contenuto delle norme: cioè il corporativsmo dovrebbe essere il mezzo o lo strumento per quella feconda pace sociale che sino a ieri si riteneva si potesse appuntellare, oltre che sul costume, solo sulla legge. Se, come non vi è dubbio, s' intende il « corporativismo » in un senso ampio (che tuttavia tende, almeno per ora, a sfumare in una ideologia di cui non è facile allo studioso che non abbia temperamento filosofico fissare i contorni precisi), cioè come coordinazione collaboratrice dei gruppi sociali (in ispecie professionali) subordinatamente all' interesse superiore della Nazione, e quindi sotto l'egida dello Stato, se s' intende il corporativsmo in questo sviluppo ulteriore di un principo che per ora non ha tutte le applicazioni di cui è suscettibile, ma che la recente disciplina del Consiglo Nazionale delle Corporazioni ha già dilatato, non si può disconoscerne l' importanza crescente — oltre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che dal punto di vista dell' incremento tecnico della produzione — da quello puramente giuridico della formazione del diritto e del suo contenuto.

Nel primo senso — cioè nel senso delle funzioni attribuite alle associazioni sindacali — si avverte subito come il corporativismo abbia permeato di sè larghi strati del diritto pubblico, senza tuttavia esserne divenuto, almeno fino ad oggi, il centro. Così ne vediamo la vita pulsare anche nel campo del diritto costituzionale. Ed è proprio qui che, a mio sommesso avviso, si è forse esagerato nell'accentuazione del carattere corporativo, alla quale ora si tende per una spiegabile ma ormai antiscientifica sopravalutazione enfatica di elementi del nostro odierno sistema costituzionale.

Ad esempio è stato riconosciuto alla associazione professionale addirittura il carattere di organo costituzionale. Ma io non credo che di organo (e sia pure « organo istituzionale ») qui si possa discorrere, cioè di un organo dello Stato, non dunque di persona giuridica di diritto pubblico. Ora, è probabilmente vero che di fronte allo Stato fascista le persone giuridiche di diritto pubblico (e chiamiamole pure gli « enti autarchici ») si trovano in un rapporto di più stretta subordinazione (che lo Stato attua, verso i sindacati, sopratutto col proprio organo corporativo: il Consiglio Nazionale delle Corporazioni). Ma ciò non autorizza una poco persuasiva inserzione pseudo-organica nello Stato: come se la forza e la ragion d'essere di queste associazioni non fosse proprio in questa loro struttura autonoma la quale si allea al loro carattere di strumenti dell'amministrazione indiretta dello Stato. La potenza sovrana della volontà statale non ha bisogno certo di questo puntello per essere affermata; bisogna invece proclamare ben alto che la norma corporativa è sopratutto espressione della volontà degli interessati, è autodisciplina, è autonomia degli interessati.

D'altra parte la volontà di questi (che non è volontà dello Stato) deve essere contenuta nei limiti che sono segnati dalla stessa natura degli interessi delle associazioni, che sono interessi pure dello Stato e quindi ad esso subordinati (persona giuridica non significa per necessità coalizione di egoismi parti-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

colari scatenati, perchè la stessa derivazione della personalità dallo Stato ne contiene per necessità i limiti e le direttive). Il pratico sviluppo dei contratti collettivi oggi tende sempre più (ed è molto bene) ad affermare questa autonomia, limitando ad esempio l' intervento del Ministero delle Corporazioni, senza d'altra parte alcuna menomazione del suo vigile controllo nell'interesse dello Stato. Ma appunto questa autonomia contraddice al concetto di « organo », come lo concepisce la dottrina del diritto pubblico.

Insomma se si considera il così detto ordinamento corporativo dello Stato nel suo senso proprio come un sistema diretto alla feconda pace sociale ad opera dei gruppi contrastanti, i quali così agiscono (in condizione di perfetta uguaglianza giuridica fra loro) anche per lo Stato, mi pare che non si possa separare questa complessa attività indiretta o diretta dello Stato dalla sua funzione intesa al soddisfacimento di quei bisogni collettivi che sono tra i fini della sua funzione sociale. E' dunque nel diritto amministrativo che la teoria dell'associazione sindacale trova la sua sede naturale come persona giuridica di diritto pubblico, e la corporazione come organo dello Stato; a ciò non ostano nè la indeterminatezza di quella funzione centrale, e neppure le funzioni in misura per ora assai limitate conferite ai sindacati nel campo costituzionale, intese in sostanza anche queste a spianar loro la via all'esercizio della funzione amministrativa.

Se poi si esce dal campo delle funzioni e passiamo a quello dei rapporti giuridici sui quali la funzione normativa corporativa si estende, anche qui (anzi specialmente qui) tocchiamo un argomento di cui si afferrano subito i capisaldi, ma non i confini. Un argomento di vastità grandiosa che qui non può essere molto sinteticamente accennato. Si tratta infatti di vedere dove possa fecondare quel mirabile germe che è stato gettato ormai nella vita pubblica italiana: l' intesa collaborativa degli interessi contrastanti in collegamento al benessere nazionale. E' evidente che per ora non siamo che agli inizi di questo strumento della pace e della prosperità nazionale: ci si è prudentemente limitati in gran parte a quella zona che era tra noi, per un dolo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

roso retaggio che è oggi ancora realtà palpitante in altri paesi, il campo delle battaglie sociali più aspre e più dannose all'economia nazionale: quello dei rapporti tra gli imprenditori e i lavoratori.

Ma già i testi delle nostre leggi sindacali rivelano lo sforzo iniziale per contenere il principio entro questi limiti e le concessioni fatte a situazioni non identiche ma che tuttavia presentano singolari affinità quanto al bisogno di una tutela del lavoro. E come sempre la pratica precede il diritto rispetto a quelle che la sensibilità nostra avverte come lacune della legge nel sistema corporativo. Si cerca in qualche modo di coonestare la sussunzione dei casi nuovi nel sistema della legge vigente, anche se per avventura sia ben chiaro che questa vi è estranea. Naturalmente non si sconfina dal mondo del lavoro, dato il chiaro testo delle leggi; così ad esempio vi si comprende anche il lavoro non subordinato ma coordinato, e cioè a struttura associativa. L'esempio della mezzadria (per cui saggiamente si vuol provvedere con una legge integrativa) è in questo senso sintomatico. Questo vale anche per il piccolo affitto.

Ma già ora si auspica che il corporativismo sconfini dai limiti del lavoro. E non escludo che anche oltre questi limiti ciò possa essere fattibile, quanto alla funzione normativa. Si capisce tuttavia che a tale scopo bisognerà sgretolare una formazione mentale che almeno in alcuni strati culturali si è cristallizzata nella gloriosa ma vetusta tradizione giuridica bimillenaria. Ma non so perchè non ci debba esser posto per questa idea geniale e feconda della immediata coordinazione tra interessi contrastanti ad opera degli stessi interessati quando sopratutto la varietà dei bisogni e delle tradizioni locali rendono preferibile alla superiore ma inflessibile norma legislativa l'accordo degli opposti gruppi sociali. S' intende che il terreno più favorevole a questo esperimento sarà quello dei contrasti tra interessi professionali. Ma non è escluso che all' intervento autoritativo ed eteronomo del giudice, che in sè incardina pur sempre lo Stato, possa sostituirsi l'accordo locale tra le associazioni sindacali degli agricoltori o dei proprietari fondiari con quelle degli industriali nelle ipotesi di cui agli articoli 578 e 544 Cod. Civ., o riguardo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

più in genere a una migliore e più efficace disciplina dei *jura vicinitatis,* o anche delle servitù, e sopratutto di quelle che suscitano il non inconciliabile conflitto tra industria e agricoltura. E' probabile infatti che l' imbarazzo in cui può trovarsi il giudice a pronunziare come organo esterno dell'equità non sussista se sono gli stessi interessati (nel cui ambiente la valutazione equitativa si forma) a decidere. E aggiungo la disciplina che potrebbe benissimo essere corporativa di taluni contratti; in ispecie quelli agrari per cui vi è una grande divergenza di consuetudini e di esigenze locali delle quali già il Codice ha dovuto preoccuparsi: ad esempio per la mezzadria a cui già ora si vuol provvedere corporativamente per l'elemento « lavoro » che vi si ritrova. Ma questo è vero anche per la locazione dei fondi rustici.

E taccio dell'esercizio professionale del commercio, e di alcuni contratti anche di diritto marittimo che almeno entro certi limiti possono essere regolati corporativamente. Già ora sono evidenti i segni di questa espansione, che troviamo nel bisogno di accordi collettivi (certamente sconfinanti dai limiti per ora, ma non credo per molto tempo ancora, rigidi delle leggi sindacali) tra associazioni di produttori e quelle di commercianti o quelle bancarie per la disciplina dei loro rapporti. Argomento quest'ultimo non facile a trattare e ancor meno a disciplinare, per le ripercussioni che accordi siffatti possono avere su terzi: i consumatori. Ma questo prova l'estrema delicatezza di siffatta funzione corporativa che può incappare nel pericolo di una disciplina unilaterale di certi rapporti, mentre la legge, più ampia, superiore agli interessati, può più facilmente tener conto di tutte le esigenze sociali. Una difficoltà, si capisce, che non è ostacolo per se stessa, ma che richiede molta prudenza e nessuna precipitazione.

Si intende, ripeto, che questa dilatazione non potrà non essere applicata per gradi e sopratutto non potrà sconfinare oltre certi limiti. Da un lato cioè la possibilità del presupposto dato dall' inquadramento sindacale, che non si può estendere a piacere oltre i limiti della solidarietà professionale. Dall'altro la maggiore convenienza di una più generale disciplina legislativa meglio conosciuta dal pubblico, e che deve prevalere laddove si

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

senta il bisogno di un più energico e duraturo intervento della sovranità dello Stato al di sopra degli interessi e della loro mutevole volontà, in nome di un più alto interesse pubblico. Del resto il corporativismo, come è da tutti riconosciuto, non è che tregua nella lotta: nessuno dovrebbe più ormai insistere nelle arcadiche pastorellerie di chi (forse indotto a ciò dal carattere dell'associazione sindacale come persona giuridica di diritto pubblico) ritiene che il contrasto degli interessi e lo scopo di resistenza (che del resto sono insiti nella « sindacalità » dell'associazione) siano oggi scomparsi, cosicchè le associazioni avrebbero oggi uno scopo esclusivamente etico. Ora, vi sono talune parti del diritto privato, confinanti col territorio del diritto pubblica, in cui non troviamo una competizione di divergenti interessi economici, e in cui perciò lo Stato deve, per mezzo dei suoi organi, affermare ben alto e chiaro la sua categorica volontà, così come l'afferma quando sia in gioco la compagine nazionale.

Tutto ciò per quanto riguarda il secondo modo d'intendere il diritto. E' però chiaro a mio avviso che questa seconda accezione inspirata al contenuto della norma giuridica sarebbe impropria in quanto ognuna delle grandi branche del diritto conserva la propria precisa fisionomia comparativamente alle altre, e non è certo l'innesto nel tronco di ognuna di esse del corporativismo che ne può alterare i connotati tipici a svantaggio di un generale e uniforme « diritto sindacale e corporativo ». Inoltre non siamo ancora giunti a tal segno che anche dal punto di vista di quell'inserzione si possa ritenere compiutamente trasformata in senso corporativo la natura del diritto, ne siamo anzi ancora molto lontani: il corporativismo non ha sinora pervaso che alcune zone del diritto, a meno che non si alluda in un senso meno preciso e meno tecnico al corporativismo come tendenza spirituale in genere diretta a comporre in nome dell'interesse nazionale i conflitti tra gruppi sociali. Ma non è proprio questa la funzione essenziale del diritto? Allora qualunque norma giuridica sarebbe per sè sola e sempre corporativa. A stemperarlo così questo concetto mi pare che perda tutto il suo vigore caratteristicamente fascista.

Si aggiunga per ultimo che in realtà il secondo modo di in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tendere il « diritto corporativo » finisce col coincidere col primo, perchè è ovvio che l' infiltrazione corporativa nell'organismo del diritto non può essere dovuta che all'esercizio di una funzione attiva ed eminente, appunto, delle corporazioni e delle associazioni sindacali. E allora è meglio restare come era previsto colla prima accezione della formula in esame.

Per ciò possiamo concludere che « diritto sindacale e corporativo » è l'ordinamento giuridico delle associazioni sindacali e delle corporazioni, è il complesso delle norme che disciplina la formazione, la struttura e le funzioni di quelle persone giuridiche di diritto pubblico e di questi organi dello Stato. Non mi pare che la chiarezza ci guadagni a discorrere di norme che hanno per oggetto l'attività dei cittadini riuniti in quelle associazioni: anzi, data la funzione del sindacato, intermediaria (come persona giuridica di diritto pubblico) tra la categoria e lo Stato, quello è, a mio avviso, un vero e proprio errore. Non bisogna perder di vista, a parte gli organi corporativi, che la base del diritto sindacale è costituita proprio dall'azione indiretta dello Stato a mezzo di persone giuridiche, alle quali solamente può essere concesso un parziale esercizio della sovranità per la tutela dell'interesse professionale e di quello della produzione.

* * *

Ma tutto ciò premesso, che cosa se ne conclude quanto al rapporto tra « diritto del lavoro » e « diritto corporativo »? Si deve concludere — e la conclusione non è nuova — che l'uno differisce profondamente dall'altro così come la fonte della norma dal rapporto economico a cui la norma deve applicarsi. La relazione individuale tra il datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore addetto alla sua azienda è disciplinata anche e soprattutto dalla norma di fonte corporativa. La formazione di quest'ultima spetta al « diritto corporativo »; ma il contenuto di essa costituisce il « diritto del lavoro ». Così il diritto corporativo sta al diritto del lavoro come a quest'ultimo sta il diritto costituzionale che studia la formazione della norma legislativa che lo di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sciplina. E rimane ribadito che la formazione della norma corporativa è di pertinenza del diritto amministrativo; in quanto le associazioni o le corporazioni agiscono per attuare il fine eminentemente statale della tutela della produzione.

Da ciò appare la necessità che già ho segnalato da principio di distinguere questi due territori, e non comprendere ad esempio (come alcuni più o meno consapevolmente tendono a fare) il diritto corporativo entro un più ampio « diritto del lavoro », a cui dovrebbe servire di piedestallo la Carta del lavoro. E neppure, come qualcuno ha proposto, sussumere solo il diritto sindacale nel « diritto del lavoro », staccandolo dal diritto corporativo. Nel primo senso debbo richiamare quanto già sopra ho osservato su quest'ultimo ampio concetto di « lavoro ». Se lo si ammette è chiaro che a quella sussunzione si può anche arrivare. Infatti tutta l'organizzazione sindacale corporativa oggi mira a tutelare la produzione nazionale e cioè il lavoro in senso ampio. Contro questa sussunzione si deve opporre che si tratta in realtà di due territori intimamente diversi. Il diritto corporativo si limita a somministrare i mezzi dai quali risulta la tutela e la disciplina del lavoro: ma il contenuto di essi, cioè questa disciplina in quanto incide sul rapporto giuridico di lavoro (di lavoro effettivo: dunque rapporto giuridico individuale) è cosa molto diversa.

Si capisce che la natura del mezzo non può non influire, ed essenzialmente, sul contenuto che col mezzo vien plasmato. Il diritto del lavoro è oggi, appunto perchè di origine prevalentemente corporativa, il meglio atto a disciplinare il rapporto individuale di lavoro, rappresentando esso l'equo componimento tra gli opposti interessi delle parti. Ma ciò non toglie che si tratti di due territori sostanzialmente dissimili, una volta che quel contenuto, cioè la disciplina corporativa, venga riferita al rapporto individuale di lavoro.

Sono così differenti come differente è il concetto dello Stato e dell' interesse collettivo da quello dell' individuo e dell' interesse individuale; quello della coazione proveniente dalla potestà d' impero da quello dell'autonomia individuale. Potremmo dire: come il diritto pubblico da quello privato. Tuttavia ve-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dremo che in questo problema del diritto privato e pubblico le enunciazioni troppo assolute sono qualche volta pericolose.

Ad ogni modo si è , se non erro, abbastanza d'accordo nel riconoscere che lo Stato e quindi il corporativismo non annulla l'individuo, ma anzi lo presuppone; e così accanto all'interesse collettivo della produzione nazionale vi è quello puramente individuale dell'imprenditore che, per i fini della propria azienda, assume un lavoratore, e un lavoratore che per scopo di sostentamento si colloca in un'azienda. Accanto alla produzione nazionale, risultato di più fattori e di più energie associate, vi è l'azienda privata, dove domina l'iniziativa individuale che la Carta del lavoro garantisce e che è la risultante di più elementi la cui collaborazione è dominata dall'imprenditore, tutti rappresentati da interessi individuali insieme contrastanti e cooperanti, e sia pure fasciati e cioè tutelati e insieme contenuti da un più largo interesse collettivo. Ora qui domina, appunto, il diritto privato; qui troviamo il diritto del lavoro nel senso proprio.

Ripeto che in questa parte siamo di fronte a un rapporto (tra datore e lavoratore) che, sorto com'è in virtù di un contratto individuale retto dall'autonomia almeno quanto alla sua stipulazione se non quanto al suo contenuto, è indubbiamente di diritto privato: nessuno vorrà fare dell'impresa un organismo del diritto pubblico (non l'hanno fatto, per il diritto germanico, neppure i più fervidi propugnatori del contratto collettivo aziendale come contratto di diritto pubblico tra il datore e la maestranza organizzata normalmente attraverso ai consigli di azienda). Così come d'altra parte nessuno vorrà fare di un contratto una figura del diritto pubblico per ciò che esso abbia un contenuto in gran parte già categoricamente predeterminato.

Che lo Stato si preoccupi di tutelare l'impresa dal punto di vista nazionale con norme proprie dirette o indirette (corporative), cioè con atti di diritto pubblico, non toglie che il contratto individuale di lavoro, espressione eminente dell'autonomia all'imprenditore garantita dalla Carta del lavoro, sia di diritto privato. E questa sua natura non rimane alterata da ciò che la legge che eventualmente lo disciplini sia atto legislativo, così come il contratto collettivo o la norma dell'organo corpo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rativo sono atti amministrativi destinati a stabilire a priori lo schema del contenuto dei futuri contratti individuali.

Infatti dal contratto collettivo nasce a mio avviso (come semplice contratto di diritto pubblico) l'obbligo per ciascun membro della categoria rappresentata dalle rispettive associazioni stipulanti di osservarlo nella stipulazione dei contratti individuali (art. 54 reg. sind.); più esattamente ogni clausola del contratto collettivo è contenuta nella custodia di un rapporto obbligatorio, subordinato s' intende alla stipulazione di un contratto individuale (salvo il vincolo d'aspettativa che sorge subito col contratto collettivo nella sua struttura di dovere negativo). Qui mi limito, come si capisce, a un semplice accenno. Ora : questo vincolo d'aspettativa (un « dovere di pace », come è stato chiamato), così come quegli obblighi, certamente appartengono al diritto pubblico come vi appartiene la fonte da cui derivano: con quel fascio di rapporti giuridici si tutela infatti un interesse collettivo della categoria, che è interesse di diritto pubblico gerito dall'associazione sindacale per lo Stato. E in quei rapporti entrano appunto, come soggetti, queste associazioni (persone giuridiche di diritto pubblico), colle relative sanzioni anche penali (decr. 26 febbraio 1928 ult. art.). Da essi risulta un diritto dello Stato, cioè delle associazioni riconosciute, al rispetto dei patti convenuti. Bisogna essere ben chiari qui, perchè l'essersi da qualcuno già prima affermata (esattamente) la distinzione tra diritto corporativo e diritto del lavoro imperniandola su quella tra diritto pubblico e privato (e ripeto che ad ogni modo non vi è perfetta coincidenza) ha fatto credere a più d'uno che vi si annidi la concezione privatistica del diritto corporativo.

Ma d'altra parte il contenuto di questi obblighi, cioè la norma (norma è anche il contenuto di un « contratto obbligaterio normativo »), è destinato a incidere sul rapporto giuridico di puro diritto privato come è quello che sgorga dal contratto individuale di lavoro. Anzi quella norma (art. 54 cit.) viene a far parte senz' altro dello schema di questi contratti individuali. Ora qui abbiamo, nonostante la corporatività della formazione, che riguarda solo il diritto pubblico, tutta una disciplina

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che concerne l' individuo nella sua autonoma affermazione di agente della produzione (datore di lavoro, lavoratore).

E' la stessa cosa per la norma legale. La formazione del d. l. 13 Nov. 1924 sull' impiego privato è per eccellenza pubblicistica. Anche qui vi è obbligo della sua osservanza per parte di coloro cui l'art. 1 si rivolge (obbligo generale che corrisponde a quelli più su ricordati e che scendono dal contratto collettivo: obblighi contrattuali quelli, generale obbligo di osservanza della legge, scendente dal rapporto di sovranità dello Stato, questo): obbligo pubblicistico, ma di cui il contenuto, cioè le norme, appartengono nettamente al diritto privato, perchè regolano un rapporto giuridico d' impiego che certamente appartiene al diritto privato, dominato com'è dall' iniziativa individuale. Cosicchè (e questo ne è anche la riprova) il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, difendendo la norma corporativa o quella legale ad occasione di un rapporto individuale di lavoro, tutelano un interesse proprio (se la controversia è individuale non è in gioco un prevalente e diretto interesse professionale della categoria).

Naturalmente tutto ciò presuppone che la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico continui a permeare di sè in modo fondamentale il nostro sistema giuridico. E tuttavia anche in questa direzione non sono mancati gli attacchi, in nome di una frenesia rinnovatrice; sotto pretesto di una maggiore aderenza alla vita è stato proclamato il tramonto del vecchio binomio. Ma quel binomio(che si rinnega ancora una volta per paura del diritto privato) anzichè essere un apriorismo dottrinale, esce dalle radici profonde della convivenza sociale, in qualunque popolo evoluto, e in cui lo Stato non sopraffaccia l' individuo, ma l'uno trovi nell'altro la propria ragion d'essere. Questo è veramente il diritto positivo, in cui, se fascisticamente un'unità si vuol vedere, non è già nella unilaterale tutela, ad es., delle esigenze della collettività operaia, ma nel contemperamento di interessi opposti, subordinato allo Stato. In queste ultime parole sta la ragione di quella distinzione.

Qualunque opinione si abbia circa la differenza tra diritto privato e diritto pubblico (tra cui la linea di confine è frastaglia-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tissima, e non rettilinea, dato il vario e molteplice insinuarsi della diretta od indiretta azione statale nei rapporti individuali) il risultato cui sopra siamo arrivati è sicuro.

a) Lo è anzitutto con la più diffusa teoria soggettiva, in quanto nel rapporto individuale di lavoro non vi è alcun soggetto munito di sovranità: che il membro della categoria, e più ancora il membro dell'associazione, rispondano verso quest'ultima per l'inosservanza dei contratti collettivi si spiega in base al rapporto pubblicistico che collega la categoria, e più ancora i soci all'associazione, ma non significa che nel rapporto disciplinato dal diritto del lavoro a origine corporativa appaia un soggetto di diritto pubblico. Vi è insomma un altro rapporto collaterale a quello tra i contraenti: e cioè il rapporto (di diritto pubblico) tra i soci o anche i membri della categoria (non soci) e le associazioni professionali; alle quali deriva dal contratto collettivo anche l'obbligo di premere sulla categoria e specialmente (come si capisce: qui i mezzi a disposizione sono più efficaci) sui soci per l'osservanza del contratto collettivo.

Non è così in generale quanto alle leggi protettive del lavoro individuale e quanto alle assicurazioni sociali. Queste indubbiamente creano rapporti giuridici tra ciascuno dei datori e dei lavoratori da una parte e lo Stato o altre persone giuridiche di diritto pubblico dall'altra, diretti alla tutela di interessi pubblici, cioè considerati dallo Stato come interessi propri (l'integrità fisica e morale del lavoratore). Essi fanno parte della cosidetta «polizia amministrativa del lavoro» (limitatamente alle provvidenze dirette a impedire la menomazione di quell'integrità: ma vi sono anche provvidenze dirette al miglioramento, al maggior benessere del lavoratore e che non rientrano in quella partizione del diritto amministrativo: ad es. l'opera nazionale dopolavoro). Sono, come si vede, passati i tempi in cui si facevano delle assicurazioni sociali istituti rampollanti dal rapporto individuale di lavoro e di struttura puramente privatistica, o anche, come si ammise in una fase posteriore, di struttura mista di elementi pubblicistici e privatistici.

Si può variamente concepire la ragione di questo carattere essenzialmente pubblicistico quanto alle assicurazioni sociali;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

per un diritto verso lo Stato all' indennità o a certe prestazioni dati taluni presupposti, oppure per l'attribuzione della gestione assicurativa a speciali persone giuridiche di diritto pubblico che possono anche essere di origine corporativa (Carta del lavoro XXVI e seguenti). Ma comunque è certo che questo aspetto puramente pubblicistico qui esaurisce per lo più la situazione creata da quelle leggi protettive e dalle asicurazioni sociali, così da escludere che ne derivi una norma di diritto privato nei rapporti tra datore e lavoratore: in quanto questi faccia valere quella tutela contro il datore fa valere un interesse collettivo in cui rientra anche il proprio.

E tuttavia anche qui non è escluso che si intreccino rapporti di diritto privato; nulla vi è anche qui di assoluto. In primo luogo vi possono benissimo essere anche in queste leggi protettive norme di diritto privato accanto alle prevalenti di diritto pubblico, in quanto ne derivi una disciplina del rapporto individuale di lavoro in cui manchi come soggetto lo Stato. Quando la legge impone la giornata di otto ore (d. l. 5 Marzo 1923 art. 1) indubbiamente è lo Stato che si rivolge al datore, nell'interesse del lavoratore, in nome di un pubblico interesse di cui è lui il tutore (e infatti interviene con sanzioni penali). Ma in pari tempo ne deriva la disciplina del rapporto individuale di lavoro, che corre tra i contraenti, ed è di diritto privato: così quando il lavoratore esige dal datore un aumento di retribuzione per il lavoro straordinario (imposto dall'art. 5 cit. r. d. l.) fa valere una norma che è anche di diritto privato (limitatamente ai rapporti interni tra le parti). Tanto più che quasi sempre questo carattere è suffragato dal contratto collettivo, che (quando c'è) disciplina il limite dell'aumento di retribuzione.

In secondo luogo quando il contenuto di quelle leggi (e in ispecie di quelle protettive, che meglio vi si prestano, in quanto disciplinano il rapporto individuale di lavoro) sia assunto nei contratti collettivi (così per la durata del lavoro o per il lavoro delle donne e dei fanciulli non vi è che il semplice rinvio, per lo più, a quelle leggi, il che naturalmente non basta). In tal caso vi è anche una norma di diritto privato coincidente con quella di diritto pubblico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

b) Allo stesso risultato si perviene tuttavia con la teoria dell' interesse, posto che, nei rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore, il « diritto del lavoro » (come abbiamo visto) mira a tutelare immediatamente l' interesse privato dei due contraenti: che la norma sia plasmata anche nell'interesse generale della produzione nazionale, che ciascun contraente abbia il dovere di conciliare il proprio interesse con quello collettivo non sopprime affatto (sempre fin che restiamo nei rapporti interni tra i contraenti) la realtà delle cose: e cioè che essi (il datore e il lavoratore stipulanti il contratto individuale) con ciò mirano sopratutto a tutelare un proprio privato interesse: fare di ciascuno di essi lo strumento di un organismo collettivo, il portatore di un interesse pubblico sarà forse consentito a chi concepisce l'imprenditore, in regime fascista, come un gestore d' industria nell' interesse dello Stato, quasi che la dichiarazione VII cpv. della Carta del lavoro (per cui l'organizzazione privata della produzione è una funzione di interesse nazionale) si possa prendere alla lettera, isolandola dal comma iniziale che sancisce in modo fondamentale il principio dell' iniziativa privata; quasi il gestore fosse così ridotto a essere un semplice funzionario, di tipo sovietico, responsabile verso lo Sato. Tutto ciò, a mio avviso, fa il paio con quella visione arcadica che ha permeato una parte della dottrina, la più superficiale, e che sopra abbiamo riprovato. Piuttosto è verissimo che uno speciale interesse pubblico (che non si limita ad aleggiare nella sfera dei contraenti come freno dei loro impulsi) è quello dello Stato a certe particolari forme di tutela del lavoratore e, in genere, alla pressione sindacale sui contraenti; entro questi limiti, come si è visto, vi è diritto pubblico.

c) E in fine lo è con la teoria dell'autonomia privata, come destinataria di una sfera di ordinamento ad essa assegnata dal diritto pubblico (teoria che in parte coincide con la precedente). E, a questo proposito, ripeto ancora che questo criterio della privata autonomia va inteso con una certa latitudine, non già nel senso che le norme siano poste a disposizione dell'autonomia privata, cui sia concesso così di sottrarsi alla loro ap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

plicazione. Insomma la disciplina categorica dell' interesse privato non è incompatibile con la sua natura di disciplina di diritto privato. Così come d'altra parte non è l'autonoma inserzione del contenuto della norma d'origine corporativa nel contratto individuale che ne impedisce la natura di diritto privato, nonostante un principio generale del diritto privato porti alla efficacia puramente obbligatoria dei contratti.

Debbo insistere su questa conclusione che contrappone nettamente il diritto del lavoro (di natura mista, ma prevalentemente privatistica) al diritto corporativo (essenzialmente di diritto pubblico). E si badi: il diritto del lavoro può anche essere diritto pubblico, ma il rapporto giuridico tra datore e lavoratore è unicamente di diritto privato, non potendosi concepire che un rapporto giuridico abbia natura mista (non è possibile che nella medesima situazione tra due persone il criterio differenziale tra diritto privato e pubblico si presenti insieme nelle sue opposte manifestazioni).

Che poi il « diritto del lavoro », così inteso, sia una branca autonoma del diritto non si può, a mio avviso, sicuramente escludere, così come credo invece dovrebbe essere escluso per il « diritto corporativo ». Per un'autonomia vera e propria non basta naturalmente l' indice meramente esteriore della raccolta in un « Codice del lavoro », che può essere, è anzi destinato per sua natura a rimanere incompleto (come ad es. il Code du travail); e neppure va letteralmente inteso come se dovesse rimanere spezzato ogni nesso col diritto comune privato, e col diritto pubblico in generale. Invece occorre che una data materia abbia caratteri propri peculiari che esigano norme costituenti un sistema a sè, ravvivato da un'anima sua sotto forma di direttive generali che le sono proprie, e non appartengano ad altri campi più vasti del diritto: su questo punto si è ormai d'accordo — in via astratta — come si è d'accordo nel non confondere con questa unità l'unità propria del coordinamento sistematico, opera della scienza, che la può applicare anche a parti non autonome del diritto. E aggiungo finalmente che chi, come me, crede fermamente alla fondamentale unità del diritto è tratto a non dar gran peso a

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questa discussione sull'autonomia del diritto del lavoro senza peraltro escluderla.

Ora, da questo punto di vista, è possibile che per il diritto corporativo la esclusione sia negativa. Infatti il diritto corporativo tende ormai a infiltrarsi in tutto il sistema del nostro diritto pubblico, secondo le sue varie branche, così da non avere una propria autonomia fisionomica che lo separi nettamente da quelle branche (e anche questo è già stato segnalato, contro la tendenza contraria che tende a prevalere: quasi fosse il riconoscimento indispensabile dell'importanza di questo diritto).

Invece — malgrado la varietà enorme delle forme del lavoro subordinato, e la varietà pure delle fonti da cui la disciplina di queste forme deriva, e dei territori (diritto privato e pubblico) cui questa disciplina appartiene — è altrettanto possibile, e si può forse ammettere che la assoluta prevalenza (col tempo tutte le categorie saranno assistite dal contratto collettivo) della disciplina corporativa, informata ai principî della Carta del lavoro, agevoli la formazione di un diritto autonomo del lavoro: le dichiarazioni della Carta del lavoro ne dovrebbero costituire l'anima interiore fecondatrice e unificatrice. E vi rientrerebbe, si capisce, anche la disciplina legislativa anche di diritto pubblico (sotto gli aspetti del diritto finanziario, amministrativo, penale, internazionale). E' appunto la molteplicità di questo materiale preso un po' dappertutto nell'ampio territorio del diritto che costituisce l'ostacolo più grave ad accogliere quella struttura di partizione autonoma nella scienza del diritto (dal punto di vista puramente illustrativo e pedagogico non vi è dubbio che l'autonomia sussiste; lo provano le cattedre universitarie che sono riservate ora al diritto del lavoro).

E forse direttive generali, tali da costituire una nervatura interna a cui si coordinano le varie norme, non mancano. Sopratutto domina il principio della tutela del lavoro sia dal punto di vista del lavoratore e del datore che dell'interesse nazionale (produttivo ed etico). E' una questione che qui mi limito ad accennare.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il problema può avere la sua pratica importanza; se così è, sarà più facilmente ammissibile l'interpretazione analogica da disposizioni particolari in cui tuttavia, magari in contrasto col diritto comune, si veda riflessa una particella di quell'anima. Ad es. si potrà intendere come un principio generale che gli usi più favorevoli (estendendo così dall'art. 17 d. l. imp. privato) deroghino al contratto; e forse non dovrebbe escludersi pure l'erezione della protezione dei « viventi a carico » a principio generale del diritto del lavoro, contro l'opinione della Cassazione.

L. Barassi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Diritto corporativo o diritto costituzionale?

I.

L'errore più frequente e grave della letteratura giuridica italiana nel valutare il complesso delle norme concernenti l'associazione professionale è quello di considerare queste norme, ai fini della sistemazione fra i diversi rami del diritto, separatamente dalle altre norme promulgate dal regime fascista in merito all'assetto degli organi costituzionali dello Stato. Ciò dipende dal fatto che per lo più la riforma compiuta dalla legge 3 aprile 1926 N. 563, sotto il titolo restrittivo di « disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro », si considera dall'esterno, senza penetrare il principio politico di essa. Nemmeno la proclamazione della *Carta del Lavoro* ha valso per lungo tempo a modificare simile atteggiamento; nonostante che in tale atto si contenga il più esplicito e inequivocabile riferimento del sistema sindacale a un *nuovo tipo di Stato* che la Carta stessa definisce colla qualifica di « *Stato Corporativo* ».

Il tradizionalismo, virtù e difetto insieme degli uomini della legge, presenta un ostacolo notevole alla rielaborazione della scienza giuridica nel nuovo ambiente italiano. E nessun risultato soddisfacente si ottiene col metodo formale che è ancor tanto coltivato nelle nostre scuole, perchè con tale metodo lo Stato appare solo un meccanismo giuridico per la composizione dei conflitti individuali, anzichè, come lo concepisce la dottrina fascista, un organismo morale dedicato a una missione storica che è nel medesimo tempo una impresa politica, morale, economica.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Scarsa utilità si può ricavare da una classifica delle opinioni manifestate in ordine alla sistemazione del così detto *diritto corporativo,* che alcuni chiamano anche sindacale o intersindacale, e si ostinano a riferire alla materia contenuta nella legge 3 aprile 1929 e nelle successive norme di attuazione, sceverandola da ogni altra norma di diritto pubblico. Nei primi tempi si parlò anzi sopratutto di *diritto del lavoro,* presentando la materia della riforma quale sezione di un *diritto industriale,* specializzazione di un diritto commerciale a sua volta parte specializzata del diritto civile, senza avvertire per lo più nemmeno se il preteso diritto del lavoro avesse carattere esclusivamente privato ovverosia anche pubblico e in quale misura. Di poi prevalse la tendenza a considerare nella legge 3 aprile 1926 l'obbiettivo di rafforzare l'azione dello Stato sulla disciplina dei rapporti sociali e si vide in essa una parte del *diritto amministrativo* con applicazioni alla *polizia del lavoro.*

Altri avvertì il carattere novativo, originale, organico del complesso delle norme in esame, senza però ammettere il valore generale e costitutivo di esso e, rivendicando la sostanziale identità tra diritto pubblico e diritto privato, parlò di un ordinamento autonomo specializzato in seno all'ordinamento giuridico generale dello Stato.

Non mancò chi, affermato il carattere pubblicistico della materia, volle però rifiutare ad essa una ragione di appartenenza così al diritto costituzionale come al diritto amministrativo, e lasciò in sospeso la definizione. Pure in sospeso la definizione fu lasciata da chi, con maggiore sensibilità per la natura politica della riforma, sostenne che il complesso normativo fosse privo di autonomia, sicchè soltanto ragioni didattiche potrebbero giustificare che se ne faccia argomento, non di un vero e proprio ramo di diritto, ma di una distinta disciplina d' insegnamento.

La luce si fa invece quando, tenendo conto dello spirito della riforma, secondo l' indicazione contenuta nel capo primo della Carta del Lavoro, si elimina la perturbatrice nozione di una *corporazione particolare,* quale organo amministrativo dello Stato, e il sistema sindacale si pone direttamente in rapporto col principio corporativo inteso come il nuovo modo di essere totali-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tario dello Stato creato dal Fascismo, che in sè comprende, mercè una collaborazione intensa, diffusa e permanente del popolo, tutte le ragioni della vita sociale organizzate in una potente e compiuta unità sovrana.

Alla stregua di questa concezione il sistema sindacale appare lo strumento, o più esattamente, uno degli strumenti per cui si compie quella saldatura dell'elemento etico coll'elemento politico e coll'elemento economico, che a termini del par. I della Carta del lavoro costituisce il punto centrale della nozione corporativa dello Stato affermata dal fascismo, per cui si realizza quella « democrazia accentrata, organizzata, responsabile ed autoritaria » che Benito Mussolini intende riconoscere nello Stato fascista.

II.

La legge 3 aprile 1926 ha indiscutibilmente carattere costituzionale. Essa si lega ad una concezione profondamente diversa da quella propria alla dottrina individualistica dello Stato, sanzionata con la dichiarazione delle così dette *libertà civili*. Tra queste appunto la *libertà di contratto*, consacrata nel sistema del codice civile e del codice di commercio, avrebbe dovuto stabilire un' insuperabile barriera contro l' intervento del potere politico nell'ordine economico. Alla libertà individuale di contratto si volle in un secondo tempo ricondurre anche il fenomeno dell'associazione professionale, considerato come l'esplicazione di un diritto dell'uomo.

Orbene, la legge 3 aprile 1926 ha sconvolto su questi due punti il sistema individualistico, contrapponendo alla *libertà sindacale* istituzioni pubbliche operanti con una competenza obbligatoria, in virtù di un potere di supremazia, allo scopo di subordinare l' iniziativa individuale economica alla osservanza degli interessi superiori della produzione personificati dallo Stato.

Così, mercè la legge 3 aprile 1926 si concretava nella sfera economica della società italiana il principio corporativo, inteso quale subordinazione dei fini individuali ai fini dello Stato, mentre la dottrina individualistica pretendeva di stabilire la per-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fetta coincidenza tra l' interesse e la volontà del singolo e l' interesse e la volontà generali.

La dottrina generale dello Stato Fascista fu dichiarata ufficialmente con la Carta del Lavoro dopo la promulgazione della legge 3 aprile 1926, ma essa era già stata affermata prima di questa legge col programma dei *Fasci di combattimento* e col primo statuto del *Partito nazionale fascista.*

Precisamente coll'attuazione del principio corporativo nell'ordine economico, la dottrina fascista dello Stato si precisa più nettamente in opposizione alla dottrina individualistica. Il che spiega come la definizione di Stato corporativo, a tutti gli effetti delle sue applicazioni, sia stata formulata nel testo di un Atto nel quale si pongono sopratutto i principi generali di un nuovo *diritto del lavoro.* La *lotta di classe,* infatti, indice della crisi dello Stato moderno, prorompe dal contrasto che la dottrina individualistica dello Stato aveva stabilito tra il principio dell'eguaglianza politica di tutti i cittadini e il principio delle libertà economiche individuali.

La legge 3 aprile 1926 volle limitare la prima applicazione del principio corporativo ai rapporti del *lavoro subordinato.* Ma nel suo disegno era già prevista l'estensione del sistema ad una maggiore sfera di interessi, quale si è compiuta con le Norme di attuazione successivamente introdotte e sovratutto con la legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che ha integrato le competenze normative dei sindacati per ogni ipotesi di rapporto derivante dall'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Il preteso diritto corporativo, o sindacale, in una parola, non è altro che il più caratteristico aspetto di una completa trasformazione dei presupposti morali politici ed economici del diritto pubblico, per cui al concetto della *libertà civile* nel rapporto tra lo Stato e il cittadino viene sostituito il concetto della *pubblica funzione* e del *dovere civile.*

III.

Il preteso diritto corporativo, sindacale, o intersindacale che dir si voglia, non può essere dunque una materia distinta da

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la materia propria del diritto costituzionale, vale a dire dalla materia che riflette l'essenza dello Stato e il rapporto fondamentale tra lo Stato e il cittadino.

Non solo, ma entro il diritto costituzionale la materia della legge 3 aprile 1926 non potrebbe far parte a sè, nè potrebbe valutarsi indipendentemente da tutte le altre materie che il diritto costituzionale riflette. Anzi, tutta l'organizzazione dello Stato nei suoi punti centrali viene ad uniformarsi collo spirito del nuovo principio costituzionale corporativo, che imprime una nuova fisionomia a tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, implicando uno svolgimento pieno della sfera sociale dello Stato, e nell'ordine teoretico modifica pure i rapporti tradizionali tra i vari rami del diritto.

Dimostriamo brevemente queste due proposizioni.

Il medesimo carattere *corporativo*, proveniente dalla medesima funzione corporativa che consiste nell'assicurare la subordinazione della iniziativa privata ai fini dello Stato per realizzare lo Stato quale compiuta unità sovrana, vuol essere riconosciuto così ai Sindacati come al Partito nazionale fascista. Questi due tipi di istituzioni, infatti, operano nella propria sfera, con frequenti interferenze per raggiungere la sintesi etico-politico-economica che il principio corporativo persegue in sede suprema; la sintesi medesima poi viene assicurata dai nuovi organi centrali dello Stato: Capo del Governo, Gran Consiglio, Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè colla revisione della struttura del Parlamento.

Coloro i quali professano, pur parlando finalmente di « principio corporativo » in luogo di « diritto corporativo », che l'unico aspetto costituzionale di questo consisterebbe nelle modificazioni apportate alla rappresentanza politica parlamentare [1], sono persone che parlano dalla porta del nuovo edificio in cui non hanno il coraggio di penetrare.

Se anche ci volessimo limitare ad apprezzare, come si e-

(1) PERGOLESI, Riv. *Il diritto del lavoro*, 1930, I.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sprime il Carnelutti ([1]), « secondo l'esperienza dell'ordine giuridico precedente », l' influenza che le nuove competenze sindacali esercitano nel campo della funzione dello Stato, dovremmo constatare anzitutto che « quello della funzione legislativa vede profondamente mutato il sistema dei suoi organi ». L'assetto delle funzioni normative sindacali implica la revisione di tutto quanto il *sistema delle fonti,* dove occorre inquadrare, come lo stesso scrittore riconosce, le nuove fonti costituite dalla legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e completate dalla legge sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Ma anche l'organizzazione della funzione amministrativa dello Stato assume un diverso andamento rispetto ai nuovi obiettivi dello Stato stesso. E certe figure giuridiche che fin qui si sono ritenute proprie soltanto del diritto amministrativo accennano a passare nel diritto costituzionale. Tra l'altro il Partito nazionale fascista e i Sindacati legalmente riconosciuti, che ugualmente posseggono, a termini della legge sul Gran Consiglio, guarentigia costituzionale, si diramano profondamente nelle masse sociali e attuano modi di collaborazione che fino ad oggi parvero propri esclusivamente di enti amministrativi. Le stesse nozioni di *autarchia* e di *autonomia* vanno per ciò rivedute, per accordarle col nuovo tipo dello Stato corporativo fascista, al quale sono essenziali queste istituzioni a larga base. Il tipo dello Stato corporativo fascista è, per vero, assai più complesso del tipo dello Stato individualista, precisamente perchè esso risulta da una più grande espansione della sfera politica nella sfera sociale. Senonchè questa espansione si effettua ricorrendo appunto alla collaborazione volontaria coi cittadini e pertanto con metodi di decentramento, quali avvengono attraverso il Partito nell'ordine dell'azione educativa e attraverso i Sindacati nell'ordine dell'azione economica, sicchè i relativi criteri appartengono ormai al novero dei criteri propri dell'organizzazione costituzio-

---

(2) CARNELUTTI, *Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano*, 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nale *stricto sensu* intesa. Quanto infine alla funzione giudiziaria o giurisdizionale, la legge 3 aprile 1926, istituendo la *Magistratura del Lavoro* e attribuendo ad essa il compito di sostituire i Sindacati nella determinazione del così detto *contratto collettivo,* ha assegnato, con criterio discutibile, a mio modo di vedere, a un organo giudiziario una competenza di carattere *normativo* che contrasta col tipo delle funzioni che la tradizione del sistema individualistico riconosce proprie a tali organi.

Del resto, come ho più ampiamente illustrato nei miei *Elementi di diritto costituzionale corporativo fascista* (Firenze, 1930), è il rapporto stesso fra i cosidetti *poteri dello Stato* ed è la stessa teoria della *divisione dei poteri* che vengono investiti dal principio corporativo; precisamente perchè si tratta di nozioni elaborate e di rapporti costituiti alla stregua del principio individualistico per garantire i diritti individuali di libertà.

Di fronte alla « esperienza del nuovo ordine giuridico », che inizia il principio corporativo, attesa la maggiore consistenza che ella reclama nella compagine del diritto pubblico, parrebbe tutt'altro che infondato il dubbio circa l'utilità di conservare ancora la distinzione fra *diritto costituzionale* e *diritto amministrativo,* distinzione la quale, tra l'altro, ha avuto sempre scarso credito in qualche autorevole dottrina straniera contemporanea.

Finalmente è intuitivo che un nuovo atteggiamento dovrà assumere anche il *diritto privato,* postochè il principio corporativo svolge e potenzia i due concetti dell'interesse pubblico e dell'ordine pubblico in grado più elevato che non avvenisse nel passato ordinamento giuridico.

IV.

Veniamo a una conclusione.

Il preteso diritto corporativo, sindacale o intersindacale, considerato come un ramo a sè del diritto e circoscritto alla materia contenuta nella legge 3 aprile 1926 e norme successive, come lo circoscrive quasi tutta la letteratura italiana, non solo non presenta alcuna ragione di autonomia; ma nemmeno una propria ragione di unità logica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Anche il Carnelutti, nello scritto sopracitato, dichiara che « l'unità del diritto corporativo si mostra veramente fragile ». Essa risulterebbe soltanto dal fatto che le varie norme che lo costituirebbero possono venire riferite più o meno direttamente alla formazione di quello che egli chiama il regolamento collettivo e che io preferisco chiamare *norma professionale,* « mentre poi esse secondo quelle che sono le ragioni profonde della partizione del diritto pubblico si disperdono nei vari campi di questo ».

Lasciamo da parte la *profondità* di queste ragioni che a me sembrano *profondamente* mutate. Riconosco volentieri col Carnelutti che ad ogni modo questo vincolo concettuale « non basterebbe a giustificare la unità scientifica » del preteso diritto corporativo, inteso come diritto sindacale.

La verità è adunque una sola. Il diritto corporativo come tale e cioè come materia autonoma, o distinta, non ha ragione di esistere. Ed io contesto altresì l'opportunità di una separazione didattica, nell' interesse stesso della elaborazione e diffusione del principio corporativo uno e indivisibile, quale principio costituzionale dello Stato. La materia della legge 3 aprile 1926 non ha senso nè valore se non viene in ogni suo punto riferita al tipo proprio dello Stato corporativo fascista, se non viene, per le sue linee essenziali, trasfusa nella materia e nello spirito del nuovo diritto costituzionale. Le parti accessorie ed eterogenee possono essere assunte senza nocumento dal diritto processuale o dal diritto penale o dagli altri rami del diritto pubblico o privato che direttamente interessano.

Si spiega solo coll'ossequio istintivo alla tradizione, agevolato appunto dalla considerazione autonoma della Legge 3 aprile 1926, se il Carnelutti, nella sua relazione al primo Convegno di studi corporativi, si arresti improvvisamente di fronte alla forza delle sue stesse osservazioni, e se pertanto cerchi di coonestare, contro ogni previsione, la tesi di un *diritto autonomo* (senza peraltro spiegarsi troppo chiaramente), alla stregua « di quel fenomeno dei *diritti speciali* che da qualche tempo i giuristi si sono dati ad osservare con attenzione, in particolare per risolvere il problema della natura del diritto commerciale ». Tuttavia, secondo l'autorevole giurista, questa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

autonomia sarebbe un fatto transitorio. Egli avverte che come è benefico il dualismo fra diritto comune e diritto commerciale in seno al diritto privato, così sarà benefico il dualismo tra diritto comune e diritto corporativo in seno al diritto pubblico. I due *diritti speciali* finiranno per rinnovare nel rispettivo campo e diritto pubblico e diritto privato.

Per conto mio, invece, penso che non il diritto corporativo, ma il principio costituzionale corporativo ha già compiuto l' innovazione del diritto pubblico italiano, almeno nei punti centrali del sistema. Soltanto i particolari rami del diritto ed il principio costituzionale corporativo, non il diritto commerciale, dovranno compiere fatalmente anche la rinnovazione del diritto privato. In questo la presente situazione scientifica del preteso *diritto del lavoro* è già indice eloquente degli svolgimenti che si otterranno, quando gli scrittori italiani si saranno tutti ben convinti, come ha dichiarato S. M. il Re nell' inaugurare la volgente legislatura, che l' Italia « ha una nuova costituzione » e precisamente una « costituzione fascista » stabilita sul principio corporativo.

Carlo Costamagna.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il soggetto economico
in una teoria pura del Corporativismo

§ 1. L'indagine intorno al soggetto economico implica la stessa concezione della scienza economica: perchè non si può individuare e analizzare la nozione di « soggetto » senza individuare e analizzare contemporaneamente quella di « attività », di atto economico, il soggetto manifestandosi e realizzandosi essenzialmente in « atti ». E poichè questi sono le forme con cui si manifesta e si realizza la legge del minimo mezzo, il cui grado di realizzazione rivela e misura il grado di razionalità degli « atti », l'indagine investe anche quella della razionalità del comportamento economico: diventa, insomma, un'indagine, sia pure preliminare, ma totalitaria intorno al modo di concepire prima una data sfera della dinamica di attività sociale e poi la stessa essenza della scienza economica. Notisi che io ho accennato sempre a « modi di concepire », a « nozioni », a « concetti »; con il che ho voluto affermare che la ricerca di cui si tratta non può essere se non una ricerca teorica: la quale, nel nostro caso, si precisa così: in una teoria pura del corporativismo, quale è la nozione di soggetto economico? E più precisamente ancora: in una teoria pura del corporativismo, quale è la premessa o ipotesi da cui si deve partire per la costruzione della scienza economica? Allora si affolla alla mente tutta una serie di altre domande, che si risolvono in altrettante difficoltà: quali siano le condizioni della validità delle ipotesi, quale sia il metodo per ricavare le ipotesi, se cioè dal fondo del nostro pensiero o se, invece, non debbano es-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sere una proiezione al limite di una realtà già in atto; e se quindi l'esperienza attuale del corporativismo sia sufficiente a legittimare questa proiezione in un concetto limite.

Sono questi i punti che io cercherò di illustrare brevemente nel presente scritto.

§ 2. Le soluzioni che è possibile dare al problema che ci interessa possono essere o d'ordine empirico o d'ordine razionale o d'ordine empirico e razionale insieme. Possiamo, cioè, partire da un *essere*, oppure da un *dover essere*, oppure infine da un *dover essere* che è in atto e che quindi è già sia pure parzialmente un *essere*. Ora, dal modo con cui scegliamo la via per giungere alla formulazione della nostra premessa-ipotesi, dipende tutta la costruzione scientifica. I primi economisti scelsero la prima via e costruirono una scienza empirica; gli economisti puri scelsero la seconda via e fecero una scienza razionale, ma appunto per questo metafisica e non avente alcuna presa sulla realtà effettuale; noi siamo sulla terza via e confidiamo di giungere alla formazione di una scienza, che pure essendo razionale, spieghi la realtà in una maniera soddisfacente e suscettibile di dirette applicazioni alla medesima.

Generalmente gli economisti non hanno avuto molta cultura filosofica: e anche quelli che l'ebbero, in certo grado, come Smith, in alto grado, come Mill e Cournot, non se ne servirono per la costruzione della scienza economica e tanto meno per la formulazione delle premesse in base alle quali la costruzione della scienza sarebbe stata logicamente possibile.

Cosicchè è avvenuto questo: gli economisti cosidetti classici, non avendo posto alla base dei loro sistemi se non una premessa-ipotesi d'ordine empirico, hanno fatto per tre quarti della politica economica, non già della scienza pura. Quelli che hanno fatto della scienza pura, i grandi costruttori dell'economia razionale, negligendo del pari la ricerca d'ordine filosofico, hanno posto ai loro sistemi una premessa bensì d'ordine razionale ma così staccata dalla realtà da essere impotente a spiegare la realtà stessa, chè anzi la spiegazione della cosidetta *realtà concreta* non si è potuta conseguire se non mediante una continua nega-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione della premessa. Sì, è vero: Adamo Smith era per preparazione filosofica, nella condizione di poter dare alla economia una premessa d'ordine razionale-scientifico o logico-sperimentale, e lo stesso avrebbe potuto fare il Pareto: forse sarebbe bastato che il primo avesse applicato alla sua economia i principî della sua filosofia morale, e che il secondo avesse applicato alla sua economia i principî della sua sociologia: nè l'uno nè l'altro lo fece, talchè fra l'etica di Smith e l'economia di Smith, fra la sociologia di Pareto e la economia di Pareto c'è un *hyatus* incolmabile. Il vero è che Adamo Smith vide la realtà economica sotto la specie dell' individualismo empirico e cioè dell'a-socialità, e cioè di quello schema antistorico che era stato posto da tutto l'anti-storicismo del secolo XVIII e che si era automaticamente travasato nella sua stessa forma mentale; e che Vilfredo Pareto vide la realtà economica sotto le specie della meccanica razionale e cioè della matematica: onde nè l'uno nè l'altro seppe ricongiungere il mondo dello spirito al mondo dei fatti, e l'uno e l'altro dovette assistere al dualismo insuperabile del suo stesso pensiero.

Dico di A. Smith e di Pareto come dei due termini estremi della traiettoria del pensiero economico: ma fra essi c'è tutta la serie dei punti intermedi (intermedi o nell'ordine del tempo o nell'ordine del pensiero, in questo senso, che furono in grado maggiore o minore permeati dell'una o dell'altra corrente), in cui si rispecchia in maggior o minor misura la stessa situazione metodologica e quindi la stessa contradditorietà fra il *dover-essere* e *l'essere,* fra l'ipotesi di un edonista perfetto e l' imperfezione invincibile della realtà, fra l' ipotesi, insomma, e la storia, fra la premessa che doveva spiegare la vita e la vita medesima. Così Pantaleoni, dopo aver tracciato tanto nitidamente il profilo dell'*homo oeconomicus,* è costretto a dire che è irrilevante se lo schema si realizzi o meno; mentre ancor più esplicitamente avrebbe dovuto dire essere irrilevante che lo schema sia o meno negato dal processo storico. Così dicasi di tutti gli altri che si trovano su questo stesso piano.

Che cosa si può fare per colmare questo *hyatus*? E più precisamente: può il corporativismo darci la chiave per la soluzione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del tormentoso problema? Gli economisti, diremo così, ufficiali, hanno risposto finora negativamente, anzi hanno considerato come anti-scienza tutto il movimento che è proceduto dal campo corporativista, — tutti — tranne il Benini, il quale ammette che « ciò dipende dalla ripugnanza che provano non pochi economisti ad accogliere nei loro preliminari scientifici il concetto dello Stato, quale fattore della produzione » (1). Di sua parte il Benini nel suo breve articolo dalla lineazione classica afferma che « il processo della ricchezza è la risultante di due fasci di *componenti*: l'attività individuale, singola o associata, e l'attività dell'organizzazione politica di cui lo Stato è l'espressione suprema ». E più precisamente « lo Stato è un produttore continuo di beni, di servizi od ordinamenti che hanno carattere di stretta complementarità coi beni, servizi od ordinamenti prodotti dall'iniziativa privata. Cosicchè, in sostanza, il processo della ricchezza è la risultante di due variabili essenziali e interdipendenti di cui una è l'egoismo individuale e l'altra è lo spirito di solidarietà nella sua più imperativa espressione che è lo Stato ». A questo punto mi torna in mente Adamo Smith, che nella *Teoria dei sentimenti morali* pone a base della condotta morale la simpatia o, come diremmo noi, lo spirito di solidarietà, mentre nella *Ricchezza delle nazioni* pone a base della condotta economica l'egoismo. Il Benini cerca di ricomporre l'unità spezzata da Adamo Smith e, dopo di lui, da tutti gli altri economisti, facendo dello spirito di solidarietà, attraverso lo Stato, un fattore della produzione della ricchezza strettamente complementare dell'egoismo. Lo sforzo è notevole, ma bisogna riconoscere che esso poggia ancora su basi empiriche e tali da non darci ancora lo schema ideale di cui abbiamo bisogno, e cioè il soggetto economico in quanto principio concettuale unitario che possa assumersi come premessa-ipotesi della scienza economica. A ragione lo Spirito, commentando il tentativo del Benini, afferma che il concetto di Stato che esso implica è quello stesso del liberalismo, un ente, cioè,

(1) Benini, *L'ordinamento corporativo della Nazione e l'insegnamento dell'Economia*, in « Nuovi Studi », gennaio-febbraio 1930, pag. 46.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

« immaginario, circoscritto in limiti imprecisabili, e con personalità essenzialmente distinta da quella degli individui che lo compongono », non è lo Stato corporativo realizzato dal Fascismo, il quale « s'identifica con l' individuo in una sintesi idealmente assoluta e, di fatto, sempre più realizzabile e realizzata ». (1) In realtà il tentativo del Benini, così notevole per l'alta posizione scientifica dell'Autore, ci appare come una constatazione empirica non molto dissimile da quella fatta da me stesso fin dal 1916 quando nell'*Altra Guerra* rilevavo l'aspetto pubblicistico dell' impresa, o, nel 1914 al Congresso Nazionalista di Milano, facevo, insieme con Alfredo Rocco, la critica all'economia liberale, o quando ancor prima, nel 1910, al Congresso Nazionalista di Firenze osavo pronunciare la parola « Nazionalismo economico ». E non molto dissimili furono i tentativi fatti più tardi, nel 1918, quando cercai la formula della sintesi nel *sindacalismo integrale,* e negli scritti posteriori i quali rispecchiano un periodo di tormento spirituale che solo nel Fascismo doveva trovare il proprio riposo: poichè solo Mussolini disse la parola che noi tutti cercavamo invano.

§ 3. E tuttavia la formazione del pensiero scientifico è cosa così complessa, che nelle mie « Premesse di economia corporativa » (2) non ho fatto altro che una prima approssimazione per quanto riguarda appunto la « premessa » fondamentale e cioè la determinazione del soggetto economico. In qualche luogo ho scritto che la costruzione della scienza è un processo di andata e ritorno fra la mente e le cose, pel quale il pensiero si rivede, si supera e si perfeziona. Noi dobbiamo avere il coraggio di essere i giudici di noi stessi e di superarci, se vogliamo effettivamente fare opera di scienza; noi dobbiamo avere il coraggio di seminare la strada per chi verrà dopo di noi coi resti del nostro stesso pensiero, facendo sì che tali resti siano i più nobili e i più puri. Solo così renderemo a chi verrà dopo di noi più facile

(1) *Nuovi Studi,* fasc. cit., pag. 70.
(2) Pisa, Nistri, 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la via per costruzioni, migliori delle nostre, ma destinate anch'esse ad essere superate.

Ringrazio dunque Ugo Spirito che, con la sua critica alle mie « Premesse » (1), mi ha messo in condizione di dover fare il processo al mio pensiero medesimo, e mi costringe ora a ricongiungere le mie idee filosofiche alle mie idee economiche determinando così un'unità *spirituale* che, peraltro, non potrebbe formarsi in me se non esistesse una *realtà* obbiettiva, la realtà corporativa. E' esatto il dire che, nella mia concezione, lo Stato essendo pensato in funzione di controllore dell'economia, rimane pur sempre estraneo all'ordine economico, il suo intervento limitativo anzi essendo, per ciò stesso che non deriva dall' individue, aneconomico: cosicchè viene a mancare concettualmente la unità che invece esiste nella realtà del regime corporativo. Costruendo la teoria dell' *intervento indiretto,* di contro a quella del *non-intervento* proprio dell'economia liberale ed a quella della *gestione diretta* propria dell'economia socialistica, io ho fatto una costruzione empirica, che bisogna superare. Di sua parte però Ugo Spirito fa una costruzione solo formalmente perfetta, ricercando il soggetto dell'economia corporativa nell'« individuo visto nella sua identità assoluta con lo Stato », ma che ha bisogno di essere concretata e cioè resa aderente alla realtà corporativa. E' chiaro che, affermando l' identità assoluta fra l' individuo e lo Stato, si risolve di colpo la contraddizione fra l' individualismo e lo statalismo, conciliandosi i contrari; ma si fa per tal modo uno schema ideale troppo ampio e suscettibile di contenere *tutta* la realtà sociale, non la *sola realtà economico-corporativa* per la quale invece è costruito. In altri termini, quello schema ideale può servire di premessa a una filosofia sociale, a una filosofia politica, a una teoria generale dello Stato, e soltanto di *pre-premessa* a una Economia corporativa, cioè a una ricerca intorno a quella parte della realtà sociale che ha una propria specificità e sulla quale pertanto deve modellarsi lo schema ideale. Perchè, in so-

(3) *Verso l' economia corporativa,* in « Nuovi Studi », settembre-ottobre 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stanza, questo schema non deve essere una semplice esigenza del nostro pensiero; sì, anche questo: ma deve essenzialmente essere la proiezione *al limite* di una realtà effettuale, che, evidentemente, non può essere se non la realtà corporativa.

§ 4. In verità, il nostro problema è: sostituire all' *homo oeconomicus* e cioè al soggetto puro di una economia astratta meccanico-razionale, l'*homo corporativus* e cioè il soggetto puro di una economia corporativa. Bisogna quindi trovare una zona di confluenza delle condizioni idealmente necessarie e sufficienti per la realizzazione di soli atti corporativamente puri. Ebbene, questa zona di confluenza è il Sindacato. Essendo il Sindacato e la Corporazione un modo di essere dello Stato, è chiaro che nel sindacato si identifica l' individuo con lo Stato, costituendo esso il punto tangenziale nel quale le scelte economiche individuali acquistano automaticamente e necessariamente carattere pubblicistico. Ma bisogna vedere come il sindacato presenti le condizioni teoricamente necessarie per l'adempimento di atti corporativamente puri.

E intanto quali sono le caratteristiche della purità degli atti economico-corporativi? Sono: la massima libertà, la massima utilità, la massima razionalità — intendiamo « corporative », e cioè del tipo di cui adesso diremo. Cominciamo dal primo punto che appare come il più scabroso.

a) Per gli economisti la libertà (economica) consiste nel potere che ha l' individuo di fare le sue scelte in assoluta indipendenza da ogni potere controllante o limitante, e in totale dipendenza invece dai suoi motivi egoistici. E' così che l' individuo, facendo le scelte economiche in libertà, si procaccia il proprio massimo utile; e il massimo di utilità sociale si ha quanto tutti gli individui fanno altrettanto. Ora, questa ipotesi implica un circolo vizioso, perchè si basa sopra un'altra ipotesi che non può coesistere con quella che si considera: l' ipotesi cioè che in ciascun momento tutti gli individui si trovino in uguali condizioni iniziali. Impossibili a coesistere queste due ipotesi, perchè se nel momento numero 1 tutte le posizioni iniziali sono uguali, è necessario che tutti i massimi di utilità conseguiti siano uguali,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

giacchè altrimenti nel momento numero 2 le posizioni iniziali non sarebbero pù identiche, il che negherebbe la libertà per ciascun individuo. E d'altra parte non è possibile logicamente l'ipotesi che i massimi di utilità conseguiti siano uguali, perchè allora le condizioni edonistiche totali rimanendo invariate, nessuna parte e cioè nessun individuo sarebbe indotto a compiere lo sforzo di consecuzione, non agendo più in tal caso la molla dell'egoismo.

Il vero è che la libertà è tale soltanto se è libertà individuo-sociale; e, come noi sostituiamo alla nozione astratta di società, quella concreta di Stato, diciamo che la libertà è tale solo se è libertà individuo-statale. E poichè nell'ordinamento corporativo la identificazione tra individuo e Stato si ha nel Sindacato e nella Corporazione, modo di essere dello Stato, diciamo ancora che la libertà è tale soltanto se è libertà individuo-corporativa. Vale a dire, in concreto, soltanto se le scelte individuali sono ispirate a motivi che coincidano coi motivi corporativi e perciò delle varie categorie componenti un determinato ciclo produttivo.

Come ho già detto altrove (1), atto economico *individuale* è inconcepibile, l'atto economico essendo necessariamente un atto *inter-individuale,* uno scambio di servizi produttori, e quindi è inconcepibile la libertà economica in quanto riferita all'individuo. La libertà economica è tale solo se è libertà per tutti i componenti un ciclo produttivo (corporazione). Ma evidentemente non sarebbe più tale se si formassero delle posizioni monopolistiche in favore dell'uno o dell'altro individuo, dell'una o dell'altra categoria del ciclo. Ora, poichè il regime corporativo è predisposto, mediante il congegno del contratto collettivo, a determinare per gli scambisti uguali condizioni iniziali, è chiaro che si hanno qui le condizioni *optimae* della massima libertà economica, cioè di quel massimo di libertà che è razionalmente conseguibile nella convivenza sociale, la quale è tutta quanta una determinazione di limiti.

b) « La scienza economica — scrive il Pataleoni — con-

---

(1) Vedasi la mia *Teoria sociologica dei bisogni*, in « Economia », 1926.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

siste nelle leggi della ricchezza, sistematicamente dedotte dalla ipotesi che gli uomini siano mossi ad agire esclusivamente dal desiderio di conseguire la maggior possibile soddisfazione dei loro bisogni mediante il minor possibile sacrificio individuale» (1). E' noto che la consecuzione di un dato risultato con lo sforzo minimo o di un dato rendimento con il minimo costo, è quella che si chiama legge del minimo mezzo o, per antonomasia, il principio economico. Nella ipotesi o premessa della economia classica e dell'economia pura il giudizio intorno al minimo mezzo è dato dall' individuo. Ora, è legittimo ipotetizzare che il giudizio dato da un individuo non coincida con quello dato dagli altri individui i quali costituiscono la società economica; è possibile cioè ipotetizzare che il costo minimo per un individuo sia un alto costo, un alto sacrificio, per gli altri individui. L'acutissima mente del Pantaleoni ha sentito la difficoltà ed ha creduto di risolverla ipotetizzando accanto all'*egoismo individuale* un *egoismo di specie*. Quindi «i problemi economici possono altrettanto facilmente ragionarsi, prendendo per regola l' ipotesi di un *homo oeconomicus,* animato di egoismo individuale il quale in ogni atto raffronti l'aumento di vitalità che il medesimo è destinato a procurargli, con la diminuzione di vitalità che il medesimo gli costerà — salvo a qualificare questa ipotesi in casi speciali, servendosi esclusivamente d'un *homo oeconomicus* animato dall'egoismo di specie, il quale in ogni atto raffronterà l'aumento di felicitazione o di vitalità della specie che il medesimo ripromette con la diminuzione di felicitazione propria che il medesimo importa » (1). Contorsioni, queste, di un pensiero che avrebbe potuto dare risultati meravigliosi, se non fosse stato agganciato all'uncino dell' individualismo. Questo passo è caratteristico della situazione contradditoria ed auto-negatrice di una scienza che vuole spiegare con le condizioni (supposte) di un individuo, le condizioni di un *insieme* di individui, e, con le condizioni (supposte) di *un*

(1) *Principi di economia pura,* Firenze, 1889, pag. 9.
(2) *Principi,* pagg. 30-31.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

determinato momento della vita individuale, quella di *una serie di momenti* di un insieme di individui.

Evidentemente questa posizione contraddittoria non si supera se non facendo un ragionamento analogo a quello che abbiamo fatto nel caso precedente. Il minimo mezzo, cioè, non è tale se non è il minimo mezzo per tutti i partecipanti allo scambio dei servizi produttivi. Noi vedremo a suo tempo che il principio del minimo mezzo è un principio assoluto solo formalmente, non sostanzialmente; perchè sostanzialmente esso è relativo, cioè ha una portata storica, e quindi appunto relativa alle condizioni storiche delle singole società nazionali. Comunque, noi possiamo dire fin d'ora che in una teoria pura o premessa di un sistema che voglia spiegare, non una cosa inesistente quale è l'economia individuale, ma una cosa esistente quale è l'economia sociale, il minimo mezzo non è tale se non è anche il minimo mezzo per tutti i componenti la società, o, diciamo noi, più concretamente, per lo Stato; e, poichè la corporazione è la zona di identificazione dei fini e dei mezzi individuali e statali, se non è il *minimo mezzo corporativo* e cioè tale per tutti i partecipanti ad un dato ciclo produttivo. Solo nella corporazione si concilia così l'egoismo di Smith economista con la simpatia di Smith filosofo, l'egoismo cioè individuale con quello così detto di specie del Pantaleoni, si conciliano le forze dissociatrici della concorrenza fra gli individui con quelle centripete dello Stato.

Notisi che noi costruiamo una *teoria pura* del corporativismo. Potremmo dire, come dicono gli economisti dell'*homo oeconomicus,* essere irrilevante che essa si realizzi o meno, che si discosti o meno dalla realtà; noi però non lo diciamo: anzi vedremo che l' ipotesi è in atto nell'ordinamento corporativo dello Stato fascista.

c) Infine, quale il criterio di valutazione della razionalità dell'atto economico? Un criterio individuale od un criterio sociale? Evidentemente non il primo, perchè non v'è alcun individuo che non pensi di agire razionalmente, per il fatto stesso che agisce: vale a dire che lo stretto relativismo soggettistico impedirebbe ogni generalizzazione. E d'altra parte, come

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

si è detto, l'atto economico è essenzialmente un rapporto, e quindi il criterio di valutazione della razionalità non può non essere inter-individuale, quanto dire sociale. Ma qui abbiamo la possibilità di un duplice criterio, formale e sostanziale. Dal punto di vista formale gli atti economici sono dei *rapporti di coordinazione* (scambio di servizi di carattere consensuale): e la razionalità di questo rapporto è tanto più piena e perfetta quanto più la coordinazione, che ha come suo carattere specificato la consensualità, è piena e perfetta. Ora, il sistema corporativo, che pone in ciascun atto di scambio in uguali posizioni iniziali le parti interessate, e, in via generale le varie categorie, ciascuna di esse considerata come una persona fisica, componenti il gruppo industriale (1) « corporazione », attua nel modo più efficace il principio di consensualità e rende pertanto perfetto il rapporto di coordinazione e perciò formalmente rigorosa la razionalità dell'atto economico.

Dal punto di vista sostanziale la razionalità consiste nel fatto che ciascuna delle parti interessate al rapporto di scambio e, in via generale, ciascuna delle categorie componenti il gruppo industriale « corporazione » consegua il massimo di utilità. Ma il massimo di utilità contemporaneamente per tutte le parti componenti un sistema di scambi si ha quando ciascuna delle parti conserva in ciascun momento una posizione di equilibrio: una posizione tale cioè che ciascun domandatario e ciascun offerente domandi ed offra una controprestazione ed una prestazione sufficienti a soddisfarsi reciprocamente. A sua volta questa è la condizione della perfetta consensualità: cosicchè la condizione sostanziale viene a coincidere con la condizione formale. E' chiaro, difatti, che quando si verificano quelle condizioni, gli scambisti non possono non dare il loro consenso pieno, le condizioni di equi-librio risolvendosi in condizioni di *equità* e assumendo quindi un fondamento etico, il quale non solo non diminuisce (come avviene per l'economia individuali-

(1) Evidentemente l'aggettivo « industriale » è qui usato nel suo comprensivo significato scientifico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stica, la quale non può ammettere nel criterio di valutazione della razionalità alcun elemento diverso dalla utilità individuale), non solo, dunque, non diminuisce la razionalità dell'atto, ma anzi la rafforza. E perciò stesso la corporazione diventa un organismo etico, e, anche da questo punto di vista, l'individuo s'identifica con lo Stato attraverso la corporazione. E dunque è sufficiente che noi postuliamo questa identità « individuo-corporazione » per la individuazione del soggetto puro dell'economia corporativa.

§ 5. Se, invero, ripensiamo tutte le modalità che finora abbiamo descritto come caratterizzanti l'atto economico corporativamente puro e le concretiamo in un individuo-ipotesi, noi formiamo un soggetto economico corporativamente puro, e cioè possiamo contrapporre all'*homo oeconomicus* l'*homo corporativus,* inteso non come il perfetto egoista, ma come il perfetto scambista, nel quale egoismo e solidarietà si fondono, e il quale pertanto è veramente politico, e cioè coesistenziale con tutti gli altri individui che compongono lo Stato, e capace di compiere soltanto atti suscettibili di realizzare la massima utilità individuo-statale (1).

Ma la ipotesi da noi formulata non è un'ipotesi *a priori,* non è cavata dal fondo del nostro pensiero, anzi è la proiezione *al limite* di una realtà già esistente nel regime corporativo dello Stato fascista. E' dunque un *dover essere* che è anche un *essere,* in quanto che è in atto nella grande esperienza storica che noi viviamo.

Il soggetto economico in quanto *homo corporativus* fu realizzato frammentariamente da varie esperienze storiche, ma forse nel modo meno imperfetto dall'esperienza storica dei nostri Comuni, nei tempi della loro pienezza. Allora noi c'imbat-

---

(1) Io credo che l'Arias abbia voluto dire sostanzialmente questa stessa cosa affermando che il fondamento dell'economia corporativa è la *coscienza* corporativa. Ma altro è fare della politica economica, altro è fare della teoria pura. E forse per questo non si sono intesi con Ugo Spirito.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tiamo in un soggetto economico capace di compiere normalmente atti ispirati non solo all'egoismo individuale ma anche, come direbbe Pantaleoni, all'egoismo di specie. Il fattore morale, il fattore religioso, il fattore politico entravano nella zona dei motivi degli atti economici altrettanto quanto il fattore strettamente edonistico. Però la realizzazione fu frammentaria. Si potè, bensì, parlare di *giusto* prezzo, di *giusto* salario, e cioè far intervenire nel criterio di valutazione della razionalità degli atti economici, anche il fattore etico, ma praticamente il mondo dei fatti fu spesso lontano dal mondo dei principî. E inoltre il sindacato pretese di esaurire tutto il contenuto dello Stato, non fu un modo di essere dello Stato: cosicchè il senso della solidarietà non raggiunse praticamente se non i confini della corporazione trasformandosi in un vero e proprio egoismo corporativo; mentre là dove il sindacato è un modo di essere dello Stato, i vari egoismi corporativi sono destinati a fondersi, ad equilibrarsi, ad armonizzarsi nella superiore sintesi politico-statale.

Questo avviene appunto nel regime corporativo dello Stato fascista, dove pertanto la realizzazione in corso, quantunque non ancora perfetta (nè v' ha alcuno che pretenda lo sia), avviene su questa ultima direttiva. In altre parole, sono poste qui le condizioni affinchè la realizzazione avvenga nel modo più pieno e nel modo più sistematico e totalitario. Nell'economia dello Stato fascista il soggetto economico è l' individuo che compie soltanto atti corporativamente puri, e cioè l' individuo nella sua indentità con la corporazione.

L'atto è corporativamente puro in quanto è scambio di servizi produttori mediante il quale gli scambisti si procurano simultaneamente la massima utilità, in armonia con la massima utilità dello Stato.

Tale realizzazione avviene attraverso la Corporazione che, essendo un modo di essere dello Stato, è il punto tangenziale in cui s' identificano le scelte e le utilità individuali e le statali.

Ponendo tutti gli scambisti, in ogni singolo atto, in uguali condizioni iniziali, la Corporazione può realizzare per tutti il principio della massima libertà e quindi della più perfetta con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sensualità (il che concretamente avviene mediante il regime del contratto collettivo).

E per queste molteplici vie si realizza per tutta la società economico-politica il principio del minimo mezzo, quanto dire la razionalità degli atti economici nel più alto grado consentito dalle sue condizioni storiche (1).

Filippo Carli.

---

(1) Resta da esaminare l'aspetto più propriamente sociologico del problema; ma la discussione a questo riguardo sarà fatta in altra sede e servirà a differenziare ancor meglio la mia posizione rispetto a quella di Ugo Spirito, con la quale, del resto, ha tanti punti di contatto.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'individuo e lo Stato nell'economia corporativa

SOMMARIO. — 1. La nozione di unità nell'economia corporativa - Sua necessità teorica - Unità individuale e unità collettiva. — 2. L'unità collettiva bipartita - Unità materiale: coincidenza degli interessi dei componenti - Unità formale: coincidenza dell'individuo e dello Stato come attori economici. — 3. L'unità collettiva formale - Le proprietà degli attori - I loro modi di azione - I limiti alle loro azioni. — 4. Identificazione dell'individuo e dello Stato nella proprietà, nei modi, nei limiti del loro agire economico - La riduzione dell'individuo dello Stato - La riduzione dello Stato all'individuo. — 5. Riassunto e conclusione.

I.

La locuzione a cui, in tema di economia corporativa, si fa richiamo più frequente, e appello ultimo, sia nella pubblicistica corrente che nelle trattazioni dottrinali, è quella di nazione. Degli esempi se ne potrebbero portare a bizzeffe. Sarebbe anche facilissimo mostrare, coi testi e propagandistici e dotti alla mano, come la stessa nozione venga altre volte espressa con locuzioni come questa: per es. lo Stato, o il popolo, o anche la stirpe, o, spesso, la collettività, ecc. ecc. Ora, a parte l'esattezza di queste sinonimie (che sono, invece, molto arbitrarie) quale è la nozione che, in modo più o meno chiaro, sta sotto o dentro a tutte queste varie locuzioni? E' quella di unità. E si vuole, cioè, dire che la nazione, e egualmente i suoi approssimativi sinonimi, sono un oggetto unico o unitario, e un soggetto unico e unitario dell'economia corporativa. La nazione — o la collettività, chè è poi questo in fondo il più vero sinonimo — ne sarà l'oggetto unico in questo caso: se si immagina che vi sia un gruppo di uomini al di fuori della nazione (come sono gli uo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mini di Governo, di Stato, e insomma, lo Stato), che faccia esso le scelte economiche a favore della nazione; si ha in tale caso la unità dell'economia corporativa, attuata come controllo del governante. Invece la nazione sarà il soggetto unico in un altro caso: se si suppone che i componenti stessi la collettività facciano essi, ciascuno per sè, dal di dentro, le proprie scelte economiche, ma nelle scelte tengano conto di questo dato assunto per nuovo; abbiamo qui, attuata come coscienza di popolo non governato, l'unità dell'economia corporativa. Tra queste due direttive — che sono poi le due sole grandi direttive pratiche dell'economia corporativa — ve ne è una, che sia la vera, e l'altra che non lo sia? E' vera la prima che, con linguaggio tradizionale, si potrebbe chiamare autoritaria? O è vera la seconda che, sempre in parole convenzionali, potrebbe essere detta libertaria? Questi interrogativi, in sè e per sè importantissimi e a cui ci siamo provati di rispondere altrove, qui non c'entrano. E il solo punto che, qui, ci preme di mettere in chiaro è che, sia su una direttiva o sia sull'altra, la nozione essenziale, originaria e ultima insieme, dell'economia corporativa è quella di unità: unità nazionale, o statale, o popolare, si dica qui come si vuole, o, con più precisione, unità collettiva.

Del resto non c'è niente di più naturale del fatto che l'economia corporativa parta e arrivi, di dovunque si giri, a questa nozione di unità nazionale, collettiva, ecc. ecc.. Intendiamoci bene. Non si dice affatto che fosse « naturale » che quella certa economia, trovatasi a essere vigente sul territorio dell'Italia negli anni 1926 e successivi, dovesse avere, per base prima o per meta ultima, la unità di tutti coloro che appartengono a quel territorio. Niente affatto. Anche questo potrà essere, certo, un giudizio verissimo; ma esso viene a dire che, in quegli anni, per un confluire di circostanze innumerevoli, l'economia dell'Italia si orientò, come prassi, verso quella certa unità collettiva; esso è dunque, come si vede subito, un giudizio di natura storica e concreta. Invece il giudizio, che si vuole dare qui, è di tutt'altro genere. Qui si dice che è naturale, e anzi inevitabile, che l'economia corporativa abbia, a fondo e a fine, quella certa nozione di unità, perchè non è concepibile nessuna economia che,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come costruzione teorica, possa fare a meno della nozione di unità. Sono due cose ben distinte l'una dall'altra. Ecco, per es., l'individualismo economico (prendiamo questo come esempio, perchè e solo perchè tutte le idee che vi si riferiscono, e come prassi e come teoria, sono, trattandosi di idee vecchie trasmesse e accettate, abbastanza chiare nella testa di tutti). Ecco, dunque, l'individualismo. Da un lato c'è questo problema: quando dove e come fu che quella certa unità economica detta individuo, divenne l'oggetto, il soggetto unico della attività economica? E, dall'altro, c'è quest'altro problema: questa certa unità individuale è un oggetto o un soggetto necessario, per costruirvi sopra una teoria economica, per es. quella, che va oggi col nome di economia pura? Ora queste due domande non hanno evidentemente niente a che fare l'una con l'altra. Alla prima, infatti, si risponde, pare, narrando tutto quel che è successo in Inghilterra e altrove dal 1600 in avanti; e alla seconda, invece, deducendo da alcune, vere o supposte, uniformità o psicologiche, o di comportamento esterno, o di scelta dell' individuo. Ora lo stesso è della unità collettiva, numericamente delimitata nell'ambito della nazione, assunta dall'economia corporativa. Qui non ci interessiamo affatto di sapere se e come la nozione di unità collettiva o nazionale si sia venuta formando nel campo (anche supposto chiuso) dell'economia reale. Vogliamo invece stabilire che questa nozione di unità collettiva è, in ogni caso, necessaria per farne derivare o per farvi convergere tutta una teoria economica: la quale oggi si direbbe corporativa, e che, domani, potrebbe diventare essa, alla sua volta, la scienza economica pura (si noti bene).

Se dovessimo dare qui la dimostrazione che la presenza di una nozione unitaria, ossia di un solo punto di partenza e di un solo punto d'arrivo, è indispensabile per metter su, logicamente, una qualunque teoria economica, andremmo troppo per le lunghe; e poi essa è stata data, e ben data, dai teorici dell'equilibrio economico generale. E' meglio, invece, mostrare come anche la scienza economica individualistica — che è quella oggi dominante e, diciamo, concorrente — abbia potuto trasformarsi in scienza pura e, insomma, in scienza, svolgendosi tutta da un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

unico, dunque unitario, principio messo in cima a tutto. Questo principio, che con una certa dose di tautologia viene spesso chiamato: principio economico, potrà anche essere diverso, ma in ogni caso, sarà sempre uno e uno soltanto. Vi è, per esempio, chi se lo è fissato riferendosi ai fini che l' individuo si propone, supponendo che questi fini siano sempre e tutti di carattere utilitario, nel senso corrente della parola: abbiamo allora il principio utilitario, unico. Altri, invece, hanno lasciato più nell'ombra il contenuto materiale dei fini, e hanno invece supposto che l' individuo, anche se il suo fine è anutilitario, agisca sempre secondo la via del minimo mezzo: ecco, così, il principio del minimo mezzo, ancora unico. Non mancano poi quelli, che sono disposti ad accettare per buona qualunque norma di azione (p. es. l'altruismo) l' individuo si prefigga di adottare, purchè questa norma sia solo quella e sempre quella, la si adatti poi (se e in quanto sono distinguibili) ai fini, o ai mezzi, o a tutti due: un'altra volta principio unico, indeterminato ma unico. Come si vede, la nozione di unità dell' individuo nella scienza economica individualista — sarebbe più preciso, quando si parla di scienza, chiamarla: individuista — c'è sempre; ed è questa stessa nozione che si può, e si deve, adoperare senza eccezioni, come indispensabile strumento teorico, nella scienza economica corporativa. Anche qui l'unità dell'oggetto o del soggetto collettivo dell'economia potrà essere inteso in modo diverso, ma una unità sarà sempre. Ecco alcuni esempi, paralleli a quelli di cui sopra. L'unità collettiva si può interpretarla come la presenza di un unico fine utilitario della collettività, come sarebbe un tenore di vita sempre più alto, una capitalizzazione sempre più intensa. Oppure come l'adozione del mezzo economico minimo per raggiungere dei fini economici non diversi da quelli, che si propongono gli individui e i gruppi. Oppure anche come la accettazione, in ogni scelta, sia di un fine che di un mezzo (se, anche qui, si possono distinguere), d'una regola di condotta qualunque, o coatta o spontanea, che non venga mai meno e sia sempre quella. Questi tre esempi non sono stati scelti a caso; e essi anzi coincidono con tre interpretazioni correnti della economia corporativa. La prima sarebbe quella,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che vede nel corporativismo una macchina sopratutto crematistica, diciamo così, a vantaggio della collettività: statalismo. La seconda quella, che vi vede sopratutto una macchina eliminatrice degli attriti e degli sperperi originati dalla imperfetta libertà: individualismo. La terza vi vede un congegno, obbediente alla regola della soddisfazione non massima (1), con cui la collettività di oggi si sacrifica per quella di domani, questa per quella di poi, e così via: dinamismo corporativo. Sono, dunque, tre esempi teorici e realistici nello stesso tempo: ma, pure, nonostante questa loro aderenza alla realtà, la nozione di unità c'è, per una invincibile esigenza teorica: c'è in tutti e c'è sempre, senza eccezione.

Ma, se la nozione di unità economica, prammaticamente affermata dal corporativismo, è anche, per un felice incontro della pratica con la teoria, una esigenza teorica indeclinabile della scienza economica corporativa, resta ora da vedere un altro punto: se questa unità, che è collettiva, la si possa (nonostante sia collettiva e cioè, si direbbe, pluralistica) assumere a principio deduttivo di una teoria. E' questa, come si sa, una grossissima, e dibattutissima, questione, ma è una questione, che qui non tratteremo *ex professo,* limitandoci anche qui (come abbiamo fatto sopra, riguardo alla nozione di unità pura e semplice) a fare un parallelo: un parallelo fra l'unità individuale e l'unità collettiva. E' forse l'unità dell'individuo, come soggetto del calcolo economico, una unità continua e compatta? Anche ammesso che il calcolo e la misura di ciò che è utile o ofelimo nello stesso istante (se pure questa assoluta istantaneità di una comparazione è immaginabile) siano possibili, resta una lacuna, che, del resto, è ben nota. Resta sempre a sapere se l'individuo, che fa il suo calcolo in questo istante, sia lo stesso, proprio lo stesso individuo, che farà il suo calcolo nell' i-

(1) Questo concetto ho tentato di svolgere in uno studio di imminente pubblicazione dal titolo: *Intorno a un principio formale della politica economica corporativa.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stante successivo, e, essendo identico in due momenti successivi, sia propriamente una unità. Ma è evidente che, per un confluire di diverse, innumerevoli circostanze fisiologiche, sociali ecc., questa identità di attimo in attimo dell' individuo attore economico non c'è; e non c'è, quindi, neanche la unità dell'individuo, che la scienza economica suppone. L'unità dell' individuo nel tempo è una unità fittizia, perchè — adoperando una espressione celebre e rivelatrice: *no-bridge* — non c'è ponte da istante a istante dello stesso individuo. E sta bene. Però allora, anche se da individuo a individuo non c'è ponte, e l'unità collettiva appare, come a rigore è, (*no-bridge* nello spazio) fittizia, essa non lo è nè più nè meno della unità individuale. E non giova niente far osservare che, anche concesso tutto ciò, vi è sempre una differenza: che l'unità individuale è fittizia solo nel tempo, mentre l'unità collettiva è fittizia sia nel tempo che nello spazio. Non giova niente. Perchè, praticamente, la differenza avrà, sì, il suo peso: quando, infatti, sia l'unità individuale a fare la scelta e i calcoli, non si avrà che un coefficiente di errore: lo *hyatus* del tempo; e, invece, quando sia l'unità collettiva a scegliere e calcolare (o per coazione dello Stato, o per consenso dei componenti: è lo stesso) i coefficienti di errore saranno doppi: tempo e spazio. Ma, teoricamente, la differenza non porta nessuna conseguenza, o, almeno, non ne ha che di secondarie: perchè, sia nella teoria dedotta dall'unità individuale, sia in quella dedotta dall' unità collettiva, si introduce un grandioso elemento assolutamente incalcolabile; e questo rende non solo ipotetiche ma immaginarie tutte le deduzioni più rigorose. E' appunto perciò che la scienza economica individualista fa così largo uso del concetto di approssimazioni successive: per potersi costruire, essa suppone immobili, e cioè noti, dei dati mobili, e cioè ignoti; e, essenziale fra questi, il tempo unitario, ossia senza variazione di fattori, entro cui avvicina l'operazione. Ma nello stesso modo (sebbene, lo riconosciamo, forse con maggior dose di arbitrarietà) può procedere la scienza economica corporativa. Essa potrebbe iniziare le proprie approssimazioni alla realtà, supponendo noti, e cioè prefissando, alcuni dati della collettività, che invece possono essere svariati e ignoti:

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e tra questi p. es., i bisogni e i fini dei componenti la collettività; la quale sarebbe così unitaria, appunto perchè le sue proprietà sarebbero supposte note.

II.

Posto ora che la nozione di unità collettiva è possibile ed è indispensabile, la maniera per costruire logicamente, per quel che si può, la scienza economica corporativa non può essere che una sola: ricondurre a quella nozione tutti gli aspetti, sia materiali che formali, di questa. E illustriamo, anche qui, quel che si vuole dire, ricorrendo a un parallelo con la scienza economica dell'unità individuale.

Anche questa scienza — la cui finitezza teorica, al di dentro delle premesse, non è contestabile — come ha proceduto nella propria elaborazione interna? Estendendo fino all'ultimo limite, senza lasciare residui, la nozione di unità. Non si parla qui, naturalmente, della eliminazione che essa ha fatto, dal campo delle proprie ricerche, di tutto ciò che non fosse economico. Non si tratta della eliminazione di ogni elemento etico, politico ecc., e, quindi, della costruzione — fittizia o non fittizia, poco importa — di una unità individuale esclusivamente economica. Sarebbe stato manifestamente contraddittorio e, probabilmente, più sterile — anche se più realistico — introdurre, in un ordine di deduzioni dette economiche, degli ingredienti dichiaratamente diversi. Si parla, invece, della eliminazione, che teoricamente — p. es. nella ipotesi della libera concorrenza — essa ha fatto, di ogni dualismo di utilità fra unità individuale e unità individuale. Il che si risolve nella affermazione che, in una società economica, di cui gli individui componenti si trovano in istato di equilibrio, e cioè di massima soddisfazione, vi è unità d' interessi (chiamiamola materiale) perfetta. E non basta. Si vuol parlare anche della eliminazione, che — sempre teoricamente, e sempre nella ipotesi della libera concorrenza — essa ha fatto di ogni dualità di proprietà, di modi d'azione economici fra le diverse unità individuali. E

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questo viene come ad affermare che, in una società economica, che stia adattandosi a uno stato d'equilibrio o che già vi sia, vi è unità perfetta nella maniera di comportarsi, cioè di fare la scelta, dei varii individui (chiamiamola: unità formale). Ora è in questa stessa doppia maniera che si deve tentare di mostrare la indefinita estensibilità della nozione di unità collettiva. Si tratta, dunque, di mostrare che, fra tutti gli elementi che compongono la collettività — individui, gruppi e Stato; da risolversi quelli in questo, o questo in quelli — non vi è, nè dualismo materiale di interessi, nè dualità formale di maniera di azione economica. Non vi è, per spiegarci meglio, dualismo materiale. Questo vuol dire che p. es. ogni decremento o incremento di reddito di un individuo o di un gruppo o anche dello Stato può apparire compensato da un incremento o decremento, contemporaneo, di reddito di un altro individuo, di un altro gruppo, e viceversa: è, per così dire, l'unità collettiva nello spazio. E vuol dire, inoltre, che ogni decremento o incremento di reddito attuale di un individuo, di un gruppo o anche dello Stato può essere compensato da un incremento o decremento di reddito futuro dello stesso individuo, dello stesso gruppo ecc.: unità collettiva nel tempo. E vuol dire anche, beninteso, che una variazione di reddito attuale di un dato individuo, di un dato gruppo ecc. può essere compensato da una variazione, domani, del reddito di un altro individuo, di un altro gruppo: chiamiamola unità collettiva composita nello spazio e nel tempo. Non vi è poi — spieghiamoci anche qui — dualità formale. E questo significa: che ogni individuo, ogni gruppo, e anche lo Stato, nella loro attività economica, impiegano le stesse proprietà, incontrano gli stessi limiti, usano gli stessi modi d'azione, entrano nelle stesse combinazioni delle prime coi secondi e con gli ultimi.

Vi è, però, un altro punto. Si è visto, ed è ben noto, che la compiuta elaborazione della nozione di unità individuale non è stata possibile che facendo lavorare una ipotesi: quella della libera concorrenza perfetta (arricchita poi, anche questo si sa, di dati monopolistici, che l'accostano al reale: ma questo qui non c'entra). Ora, sotto la luce di quale ipotesi si dovrà guar-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dare la nozione di unità collettiva, perchè essa dia tutto il suo rendimento teorico? Bisogna distinguere. Se — questa distinzione la abbiamo già vista prima — la unità collettiva la si intende come soggetto, ossia la si identifica con la addizione delle unità individuali munite di certi particolari criteri di scelta economica (p. es. la « coscienza corporativa » (1)), allora il problema è semplice. Non c'è che da tenere in funzione la sola ipotesi della libera concorrenza perfetta, e, data questa ipotesi, l'unità collettiva deve fruttificare, come unità materiale e come unità formale, nè più nè meno di quella individuale; e la scienza economica individuista e quella corporativista faranno tutt'uno. Ma se, invece, la unità collettiva viene intesa come oggetto, la cosa diventa meno semplice. In tale caso la unità collettiva non risulta soltanto dall'addizione delle unità individuali, le quali tutte, nessuna esclusa, fanno le loro scelte per conto proprio (sia pure con criterio collettivo). Invece essa risulta anche, poco o molto, da scelte, che taluni individui (costituenti, di solito, il gruppo detto Stato) fanno per conto delle unità individuali, le quali, appunto per ciò, non sono più soggetto ma diventano oggetto dell'economia. Questa ultima specie di scelte — che altrove abbiamo chiamate *altrui*, distinguendole da quelle, chiamate *proprie*, fatte dalle unità individuali stesse — potranno essere molte o poche, ma in quanto vi sono, anche se sono pochissime, fanno nascere una questione in più. Quale è — ecco la questione — la ipotesi, sotto cui, allo stato puro, esse si possono considerare? Non potendo questa essere, per definizione, quella della libera concorrenza, non potrà essere altro — almeno nello stadio attuale della scienza economica — che quella del monopolio. Si tratta, dunque, di supporre che ogni volta che un gruppo — più specialmente lo Stato — fa delle scelte per conto degli individui, tali scelte vengono

(1) Come è noto, si deve a GINO ARIAS lo sviluppo sistematico e rigoroso di questo punto di vista, che egli ha sagacemente trattato in numerosi suoi scritti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fatte in condizioni di monopolio perfetto (perfetto, si intende, come monopolio tutorio). Avremo così — a meno che non si immagini che le scelte *altrui* occupino tutta, tutta la zona prima occupata dalle scelte *proprie*, ossia il panomonopolio: e, quando fosse così, basterebbe una ipotesi sola, quella del monopolio perfetto — due ipotesi, che funzionano, a pari grado, contemporaneamente: quella della libera concorrenza e quella del monopolio. Ma — siamo così all'ultima domanda — sono, queste due diverse ipotesi, compatibili o incompatibili? Evidentemente, se così fossero incompatibili tra di loro, la nozione stessa di unità collettiva verrebbe come spezzata da una contraddizione e cadrebbe (1). E, quindi, la dimostrazione che si deve dare, affinchè la nozione di unità collettiva — presupposto teorico indispensabile — sussista, è mostrare che la libera concorrenza e il monopolio, come ipotesi pure, coincidono l'una con l'altra. Ossia che tutte due, impiegate in certe proposizioni, possono confluire a realizzare quella unità collettiva degli interessi, che abbiamo chiamato unità materiale e sommariamente descritta, facendo centro nell' idea di reddito. E, inoltre, che tutte due comportano nell'attore che fa la scelta — sia l' individuo, o il gruppo, o lo Stato — quella certa identità di proprietà, di limiti, di modi di azione, che sopra si è chiamata unità collettiva formale.

Un ultimo chiarimento. Tutti sanno che le questioni, che nascono dalla coesistenza, in una stessa società economica, di una serie più o meno grande di atti di libera concorrenza, e di una serie più o meno grande di atti di monopolio, sono state ben studiate dagli economisti. E si sa anche che questi hanno, e giustissimamente, supposto che degli atti di monopolio (come, del resto, anche di libera concorrenza) possono essere, a pari titolo, compiuti, e da un individuo isolato, e da un gruppo, e dallo Stato. Questo fatto ha, come vedremo, molta importanza per noi per

(1) Ugo Spirito ha ben colto questo punto nel suo scritto *La riforma della scienza economica e il concetto di Stato* (V. *Nuovi Studi* - gennaio-febbraio 1930).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

due ragioni. Esso ci avvia a capire come si può passare insensibilmente, fino a identificarli, dall'atto libero dell' individuo al suo atto di monopolio, e da questo a quello del gruppo, e da questo a quello dello Stato. Inoltre esso ci dà la trama intera della materia che dovremmo studiare, e, cioè: l' intreccio, p. es. dell'atto monopolistico dell' individuo con l'atto di concorrenza fatto dal gruppo e dallo Stato; oppure, come si dà per cosa più frequente e quindi è detto normale, l'intreccio opposto; ecc. Ma qui, invece, ci limitiamo a supporre solo un caso: che, da un lato, gli atti in libera concorrenza siano compiuti soltanto dall' individuo, e non dal gruppo e non dallo Stato; e che, dall'altro, soltanto lo Stato agisca in condizioni di pieno monopolio (sempre, si ripete, tutorio) e non, invece, anche l' individuo e il gruppo. Il fare così, evidentemente restringe il campo delle ricerche: ne restano fuori p. es. tutte le indagini, che son forse le più interessanti, circa i gruppi sindacali e di corporazione; ossia dei monopoli multipli a soluzione indeterminata, o determinata senza o attraverso il tramite del tempo. Ma, in compenso, offre un vantaggio, pratico e realistico, molto notevole. Nel fatto lo Stato esprime il caso più durevole, netto e voluminoso di monopolio; e questo a tal punto che, appunto perciò, la scienza economica individuista è stata sempre tentata (e lo ha fatto) di tenerlo fuori delle proprie considerazioni. Limitando così l' indagine agli atti economici compiuti in monopolio dallo Stato si ottiene: che si studia un grandioso fenomeno effettivo, e che si saggia la validità teorica del bando inflitto fin qui allo Stato dalla scienza economica. Ora questi due risultati, già di per sè molto importanti, diventano più importanti ancora nei riguardi (che sono poi quelli, che qui ci premono) della economia corporativa, come pratica e come teoria. Essa, infatti, come pratica, si risolve (almeno immediatamente) in una grande serie di atti economici compiuti dallo Stato in condizioni di monopolio; e, come teoria, ha il suo ponte dell'asino proprio qui, e cioè nel mostrare che anche lo Stato, nè più nè meno dell' individuo, fa parte, a pari titolo, dell'economia. Studiare il monopolio nello Stato vuol, dunque, dire studiare la questione capitale, essenzialissima, che è alla radice di tutto, della scienza economica cor-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porativa; e, se il risultato fosse positivo, mettere anche le basi della autonomia scientifica corporativa. Studieremo così l'attività economica dello Stato, sviluppata sotto l'ipotesi del monopolio perfetto, e la metteremo a confronto con quella dell'individuo, svolta sotto l'ipotesi della perfetta libera concorrenza. E, mostrandone la coincidenza materiale e formale, avremo tentato di ricavare tutto quello che si può da quella nozione di unità collettiva, che — lo si abbia sempre presente — è il primo presupposto teorico della economia corporativa.

Qui, però, diciamolo subito, non ci occuperemo affatto degli aspetti materiali di questa unità collettiva, ossia della coincidenza utilitaria fra l'azione monopolistica dello Stato e l'azione libera dell'individuo. Tale coincidenza — sia detto di passaggio— si potrebbe mostrare procedendo in due sensi. O rilevando il carattere complementare, all'istante o nel tempo, della attività economica dello Stato in confronto a quella degli individui, e questo ordine di idee è già stato indicato e anche abbastanza trattato. Oppure — e qui c'è, secondo noi, un punto di vista ancora non del tutto utilizzato — rilevando il carattere complementare, anche qui immediato o futuro, dell'azione economica degli individui in confronto a quella dello Stato. Percorrendo queste due strade si potrebbe, probabilmente, far vedere come i concetti di entrata pubblica, di spesa pubblica, ecc., si possano accostare, e molto da vicino, a quelli di spesa privata, di entrata privata, ecc. Ma, ripetiamo, di tutto ciò non ci occuperemo, e tratteremo solo degli aspetti formali dell'unità collettiva, e, insomma, di quella che abbiamo chiamata unità formale. Questa, come la parola stessa fa capire, consiste in una somiglianza di modo di nascere, di combinarsi, di esaurirsi che si imprime, su tutte, indistintamente, le azioni sia dello Stato che dell'individuo; e, quindi, la sua portata è grandissima, indefinita. Riuscendo a stabilire che questa identità economica, originaria e finale, dello Stato e dell'individuo sussiste, si avranno, infatti, due conseguenze rilevantissime. La prima è che, dal punto di vista teorico, si sarà arrivati al cuore della questione; e, quindi, non si potrà più eccepire la differenza, come attori economici, dell'individuo e dello Stato; e, perciò, negare che anche le loro

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

funzioni economiche possano mai coincidere. La seconda è che si sarà riusciti a capire che anche l'unità collettiva materiale fra Stato e individuo è un dato teoricamente sempre conseguibile, ossia senza interna contraddizione. Insistiamo su questo secondo punto. Non sarebbe, infatti, singolare che una assoluta parità di caratteri economici formali si accompagnasse a una assoluta disparità di interessi economici materiali? Anche la scienza economica individualista ha in fondo — qui, però, bisogna andar più cauti nel parallelo — proceduto nella stessa maniera. Prima essa ha posto l' ipotesi — formale —, d'una società economica composta di individui attori, che si regolassero tutti egualmente da puri soggetti economici; e di qui è venuta alla conclusione — di natura materiale — che questa società, giunta all'equilibrio, vive in condizioni di indefinita armonia di interessi. Lo stesso può dirsi della scienza economica corporativa. Anche questa, una volta che si sia dimostrata la sua premessa formale, può concepire una condizione di armonia di interessi da individuo a Stato e dall'oggi al domani: armonia che non può (almeno in teoria) essere nè da più nè da meno dei sistemi di armonie utilitarie, dedotti esclusivamente dalla libertà dell' individuo. Anche a questi sistemi, come tutti sanno, sono state opposte non solo delle riserve pratiche (che sono ovvie), ma anche, e non poche, delle eccezioni teoriche; però, ad onta di ciò, il sistema della piena concorrenza (rettificate che siano le posizioni iniziali) funziona a un dipresso come lo schema teorico. Nello stesso modo il sistema corporativo, ossia della concorrenza mista al monopolio statale in dosi indeterminate, può dar luogo a eccezioni pratiche e riserve teoriche; ma, se la premessa fosse fondata, esso non potrebbe poi nella realtà essere di molto meno armonico che negli schemi dedotti dalla premessa.

III.

In che cosa consistono, dunque, questi dati formali, che si debbono ritrovare (o eguali o diversi: questo è poi il punto) in ogni attore dell'economia? che si debbono perciò riscontrare e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nell'individuo e nello Stato? nell'individuo, si intenda, in quanto è attore in libera concorrenza, e nello Stato, in quanto è attore in monopolio? Noi saremmo già qui pronti a rispondere, entrando così nel merito della questione, se non volessimo richiamare l'attenzione su una condizione: che, cioè, tutto quel che si va a dire riguarda sempre una economia sociale.

E non si giudichi questo uno scrupolo pleonastico, opponendo, come subito si pensa, che si sa bene che tanto la concorrenza che il monopolio sono due forme necessariamente sociali dell'economia. No, non è affatto pleonastico, perchè qui si vuole che il lettore si faccia attento a due configurazioni, e cioè limitazioni, speciali, sia della concorrenza quanto del monopolio. Quanto alla prima si tratta di aver presente — ed è questa, sì, una caratteristica nota e accettata — che la concorrenza è sociale in questo significato preciso: che essa è consensuale. Ora il concepirla così vuol dire fare esclusione, dalla economia individuale, della violenza e della frode, che pur sono due mezzi sociali anch'essi (la storia, anche contemporanea, lo dice) per liberarsi di costi e per disporre di redditi. E ciò implica che, dalla intera economia sociale praticabile dagli individui, si è ritagliata fuori una porzione particolare, che (per tacita convenzione storica) si chiama libera concorrenza *tout court,* ma che è, però, particolarissima. Ora è o non è giustificabile, come premessa teorica della libera economia dell'individuo, questa resecazione? E, soggiungiamo, se non lo è, non si potrebbe vedere in ogni atto individuale di libera concorrenza, in cui vi entrino poco o molto la violazione o la frode, un atto anche monopolistico? Lasciamo per ora da parte tutto ciò (che pure si presta a infiniti sviluppi); e teniamo fermo al punto che, insomma, per libera concorrenza si intende — e, in pratica, tutti capiscono quel che si vuol dire — concorrenza consensuale. Quanto al monopolio, poi, il richiamo fatto — e questo non è pleonastico per niente — si risolve nel mettere bene in vista che il monopolio, di cui discorriamo, è un monopolio specificatamente sociale: quello che si potrebbe chiamare tutorio. Anche qui potremmo domandarci: un monopolio qualificato come tutorio non viene a istituire, nei riguardi dei tutelati, delle posizioni di uti-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lità somiglianti, e, al limite, identiche a quelle della libera concorrenza? E non sarebbe questo un gran passo, anzi decisivo, verso la unificazione assoluta di queste due forme sociali dell'economia? Sì, certo; ma non si tratterebbe qui che di quella unità materiale di cui, lo si è detto, non ci occupiamo; e, viceversa, nei riguardi di quell'unità formale, che qui ci occupa, sarebbe proprio l'opposto: la divergenza fra quelle due forme viene ad aumentare. Un monopolio tutorio e, cioè, che ha in vista altri massimi che non il massimo guadagno del monopolio ordinario, si differenzia formalmente dalla libera concorrenza praticata dall'individuo. Infatti questo, anche quando agisce in concorrenza, ha pur sempre in comune col monopolista ordinario il fine del massimo utile proprio di soggetto che fa l'operazione; e, invece, neanche questo punto di comuñione c'è col monopolista tutorio, quale si assume che è lo Stato. Vi è dunque qui, diciamo, il colmo della distanza economica fra la forma del monopolio e la forma della concorrenza, e, di qui, subito ne viene una conseguenza. Eccola: che, se si riesce a provare la somiglianza perfino tra il monopolio tutorio (che è anindividualista) e la concorrenza consensuale (che è astatalista), sarà provato anche, e senza possibili riserve, la unità formale dello Stato e dell'individuo come attori economici.

Riprendiamo adesso il discorso, e vediamo quali possono essere questi dati formali, che, qualunque essi siano (e vedremo, dopo, se essi possono identificarsi o no), non possono non riscontrarsi in qualsiasi attività economica, sia dell' individuo che dello Stato. Il primo di essi, che è anche l'originario, riguarda le proprietà, diciamo, intrinseche del soggetto: ossia quelle che, qualunque scelta economica esso faccia, qualunque modo di azione esso adotti, qualunque sia il limite che esso trova alla propria azione, non possono non essergli inerenti. Fa parte di questa categoria p. es. la composizione stessa, accettata come dato primo, del soggetto individuo e del soggetto Stato, e la questione può mettersi, adoperando termini correnti e precisi nello stesso tempo, così. E' l' individuo, come attore economico, indivisibile, indecomponibile e quindi unitario? Viceversa è lo Stato, sempre come attore economico, divisibile e decomponi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bile negli individui, che, appunto si dice, lo compongono? Oppure è il contrario? E, cioè, le scelte dell'individuo, non unitario, sono componibili con quelle dello Stato? E le scelte dello Stato sono non decomponibili in quelle dell'individuo? Questi interrogativi sono di portata decisiva. Se si risponde di sì al primo di essi, si ha quello che si dice l'individualismo ad oltranza; e, se si risponde di sì al quarto, si ha lo statalismo assoluto. Rispondendo, invece, affermativamente, o al secondo o al terzo, si ha la conciliabilità fra i due tipi di attore: conciliazione di tipo individualistico nel secondo caso, e di tipo statalistico nel terzo caso. Un'altra proprietà intrinseca è quella, che concerne il motivo di queste scelte (o, nel caso che di motivi soggettivi non si volesse parlare, delle uniformità oggettive, che si possono riscontrare in esse). Ecco p. es. qualche estremo di questo problema. L'individuo agisce per quei motivi (o secondo uniformità: è , ripetiamo, lo stesso) che, di solito, si chiamano utilitaristici? E lo Stato, invece, per quei motivi (o, anche qui, secondo uniformità), che sono detti solidaristici? O si può, piuttosto, dire il contrario? Ossia che anche l'individuo agisce per motivi, che di solito gli si presentano come limiti sociali accettati, solidaristici? E che, dal suo canto, anche lo Stato agisce per motivi, che gli appaiono come limiti individuali accettati, utilitaristici? Anche qui le quattro risposte, che si possono dare, implicano conseguenze definitive. Se si aderisce al primo o al secondo interrogativo, si ha, rispettivamente, l'individualismo pieno o il pieno statalismo: inconciliabili tra loro, come i due ordini di motivi. Se, al contrario, si aderisce al terzo o al quarto, la conciliabilità (e, in fondo, la identità) fra le due forme viene raggiunta: raggiunta sulla base dello Stato nel terzo caso, e sulla base dell'individuo nel quarto. E vediamo un'altra proprietà intrinseca ancora: quella della comunicabilità o meno dei soggetti economici tra di loro. Esemplifichiamo anche qui. Si può dire che l'individuo, traverso il mercato, valuta in pieno le utilità soggettive degli altri individui? O che, all'opposto, è lo Stato che, traverso l'imperio, valuta le utilità degli individui, che gli sono esterni? O si può, piuttosto, dire che l'individuo le valuta e le conosce più dello Stato? O che lo Stato, al contra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rio, le conosce di più dell' individuo? E' questo il grosso, grossissimo interrogativo, già affacciato, del *no-bridge*. E, anche qui, la prima soluzione è quella dell' individualismo senza riserva, e la seconda quella dello statalismo, senza riserva anch' essa: entrambi inconciliabili fra loro. Invece la terza e la quarta portano alla conciliabilità e, più oltre, alla immedesimazione, tra di loro, e lo fanno riferendosi, rispettivamente, all' individuo o allo Stato.

Tuttavia anche quando si fosse mostrato che l'unità formale c'è per quel che tiene alle proprietà intrinseche, resterebbe sempre da vedere un secondo gruppo di dati; quello, che chiameremo dei modi di azione economica dei due soggetti. Qui il problema potrebbe impostarsi con una domanda — in parte contenuta nell'ultima precedente — circa la caratteristica delle scelte fatte dall' individuo e di quelle fatte dallo Stato: non già, si intende, in sè stesse, ma nei riguardi dei soggetti a cui si riferiscono. Esse possono, sia le prime che le seconde, avere qualsiasi contenuto, e realizzare anche, se si vuole, una perfetta identità delle proprietà intrinseche dei due attori. Rimarrebbe pur sempre, parrebbe, una differenza: che il modo d'agire, di scegliere, dell' individuo sarebbe quello di fare delle scelte *proprie;* e, invece, che il modo di scegliere dello Stato sarebbe, sempre, quello di fare delle scelte *altrui*. Gli individui economici sceglierebbero dunque (ripetiamo: parrebbe) anche se non per sè (questo è, qui, un di più), certamente da sè; e lo Stato invece, anche se sceglie per loro (che è appunto la scelta tutoria), sceglie, certo, in luogo di loro. Ora, ecco la questione: sussiste questa differenza fra la scelta economica in proprio, autonoma, e la scelta altrui, per mandato (delegato o usurpato, poco importa)? Se sussiste, vuol dire che quell'unità formale, di cui si è in cerca, è, in questo campo, malsicura. E se, al contrario, si vuol stabilire che c'è, bisogna mostrare quanti elementi di scelta altrui vi sono nelle scelte dette proprie, e quanti elementi di scelta propria in quelle dette altrui. Di qui si può passare a considerare un altro aspetto, quello classico, anzi popolare, dei due modi di azione: modi di libertà quelli dell' individuo, modi di autorità quelli dello Stato. Anche qui si possono formulare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quattro casi, diversi. I primi due sono quelli (ortodossi, tradizionali) che proprio l'individuo sia la libertà, e che lo Stato sia proprio la autorità. I secondi due (eterodossi) sono quelli che la libertà dell' individuo non sia che la autorità del componente e che l'autorità dello Stato non sia che la libertà del composto. Nei primi due fra individuo e Stato vi è antagonismo continuato. Perchè le scelte che fa lo Stato saranno l' impedimento di quelle che fa l' individuo; oppure sarà il contrario: e cioè la autorità di scegliere dell' individuo inibirà la libertà di scegliere dello Stato; ma, in ogni caso, divieto reciproco vi sarà. Nei secondi due si realizza, invece, la concordanza e, infine, anche la coincidenza fra i due attori. Solo che, nel penultimo caso, la coincidenza avverrebbe per lo sciogliersi e il ritrovarsi dello Stato (e cioè della sua libertà) negli individui (ossia nella loro autorità di singoli). E che, invece, nell'ultimo caso, sarebbero gli individui (ossia le loro libertà di scelta), che essi scioglierebbero, ritrovandovisi, nello Stato (ossia nella sua autorità di far lui le scelte economiche). Un altro dei modi di azione da prendere in considerazione è quello che concerne i prezzi, mediante cui sia l' individuo che lo Stato vengono in contatto con la circostante società economica. Qui la questione è di vedere, se vi è una differenza di natura — di natura teorica, si intende bene; e cioè deducibile dalla scienza economica, e non già rilevabile dalla storia economica, ciò che è ovvio — tra i prezzi detti politici e quelli detti economici. Si dovrà, mettiamo, concludere che questa differenza c'è proprio? E allora fra individuo e Stato, come attori economici, avremo una distanza incolmabile. Si potrà, viceversa, mostrare che il prezzo politico non è che il prezzo economico dello Stato, e il prezzo economico non è che il prezzo politico dell' individuo? E che — la scienza della finanza conosce già queste identificazioni — si passa da un tipo di prezzo all'altro tipo per gradi insensibili, fino a poter capovolgere i due estremi? Ecco, allora, l'unità formale di questi modi d'azione messa in buona evidenza.

Vediamo ora un terzo gruppo delle unità formali dei nostri due attori economici: i limiti, che questi incontrano nella loro azione. Che dei limiti — non fisici, beninteso, ma economici —

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tanto l' individuo che lo Stato debbano incontrarne è pacifico, dal momento che essi agiscono, lo si è visto, in una economia sociale. Ma la questione è di sapere dove questi limiti si trovino, e, al solito, se essi sono o non sono del medesimo tipo, sia quando attore è l' individuo, sia quando attore è lo Stato. Per esempio — e così ci colleghiamo alla questione toccata or ora — quali sono i limiti che incontra, e cioè contro i quali si forma, si definisce, insomma diventa quello che è, il prezzo libero? Sono eguali, diversi (naturalmente come maniera di insorgere intorno al prezzo che si sta formando, e di modellarne la definizione quantitativa) dai limiti, che incontra il prezzo coatto? Dire che sono diversi vuol dire rilevare una divergenza di natura fra il come si determina un prezzo libero e il come si fissa un prezzo coatto: il primo circoscritto dal di fuori dai concorrenti di ogni specie, e il secondo prescritto dal di dentro dal monopolista, qualunque cosa questi abbia in vista. Ma si può far coincidere la determinazione, che è una delimitazione, del prezzo libero con la fissazione, che è una delimitazione anch'essa, del prezzo coatto. Allora: o i limiti del prezzo libero apparirebbero fissati arbitrariamente dalla concorrenza degli individui; o i limiti del prezzo coatto apparirebbero determinati rigorosamente dal monopolista Stato. Quid? Se il prezzo libero fosse determinato, e quello coatto fosse arbitrario (o anche viceversa), di identità formale di limiti non si potrebbe neanche parlare. Ma se, invece, non è così, è forse il prezzo libero, che si può ricondurre ai limiti di quello coatto? O si può fare il riconducimento opposto, del coatto al libero? E' quello che si deve vedere. Ma, comunque, la coincidenza formale fra i due limiti sarebbe assicurata. E allo stesso risultato si può venire trattando questo problema in termini — accettiamoli per quel che convenzionalmente valgono — di gusti e di ostacoli. Si suole rappresentare l'individuo come esponente dei gusti, e lo Stato come esponente di ostacoli; ossia quello come il dato positivo dell'economia, e questo come il dato negativo. Ma si potrebbero rovesciare le posizioni. Si potrebbe dire (e non è cosa nuova) che i gusti stessi di un individuo sono un ostacolo per i gusti di un altro individuo, o, in altre parole, che ogni gusto è anche un o-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stacolo. Poi si potrebbe anche dire che ogni ostacolo opposto dallo Stato non è altro che il gusto degli individui che costituiscono in qualsiasi modo lo Stato, e, insomma, che ogni ostacolo è anche un gusto. E allora? Allora si può passare dai primi ai secondi, o dai secondi ai primi: guardare tutta l'economia, e dell'individuo e dello Stato, o dal punto di vista dei gusti o da quello degli ostacoli: punto di vista unico: unità formale raggiunta. Ma vi è un terzo aspetto ancora, da cui si può esaminare la nozione di limite, sempre come dato formale: quello di un limite retratto indefinitamente indietro, di un limite così arretrato che è come se fosse scomparso. E' illimitata l'economia individuale, quando tutti i gusti degli individui, ma proprio tutti (compresi quelli della sicurezza, della giustizia ecc. ecc.; che non si sa perchè, se non perchè questa sia la via del minimo mezzo, formano il grosso dell'ostacolo Stato; ma in tal caso, non sono un ostacolo, ma un mezzo) siano soddisfatti dagli individui stessi. Ma cosa vuol dire questo, se non che il limite verso lo Stato si è dileguato nel niente? Viceversa può essere lo Stato che moltiplica i propri ostacoli ai gusti degli individui (oppure, se si preferisce quest'altra locuzione, moltiplica i proprii gusti, a cui gli individui fanno ostacolo), fino ad invaderne tutto il campo di scelta, sino all'ultimo millimetro quadrato. E, in tal caso, non è come se il limite verso l'individuo fosse scomparso del tutto? Abbiamo qui due limiti, che sono formalmente pari nell'essere, diciamo, dei non limiti. Materialmente essi implicano, è molto chiaro, due situazioni diversissime: il primo, infatti, implica l'espansione massima dell'individuo, e il secondo, invece, l'espansione massima dello Stato. Ma, dal punto di vista formale, sono identici perchè sono, entrambi, limiti minimi, o, meglio, limiti nulli.

IV.

Si sarà osservato che, esponendo qui sopra i termini sommari del problema dell'unità formale fra individuo e Stato, come attori economici, abbiamo sempre posto questo interroga-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tivo: è la nozione di individuo che deve risolversi in quella dello Stato, o è la nozione dello Stato che deve risolversi in quella di individuo? Evidentemente, se non fosse possibile nè l'una nè l'altra cosa, la unificazione formale tra i due non sarebbe neanche proponibile; resterebbe da una parte l' individuo con tutte le sue caratteristiche e dall'altra lo Stato con tutte le sue. E, allora, ecco le conseguenze: i due attori sarebbero diversi; diverse sarebbero le loro rispettive attività economiche; diversi i massimi di soddisfazione in vista di cui agirebbero; e, essendo diversi questi, il contrasto tra i due (restando, naturalmente, nel campo stretto dell'economia) sarebbe inevitabile. Ma, anche ammesso che sia possibile — ed è proprio quello, che dobbiamo vedere — stabilire quella unità formale, si tratta, appunto come si è visto, di sapere se ci si arriva per una strada o per un'altra.

Questo problema, che è quello essenziale, ci è apparso a proposito di tutti gli aspetti di tutti i tre gruppi di nozioni, in cui la unità formale dell'attore individuo e dell'attore Stato può rispecchiarsi. Così, riguardo alle proprietà del soggetto, ci siamo posti tre domande. Prima: Se è l' individuo che, mentre fa la sua scelta, ha, non come motivi di calcolo ma come dati interni precostituiti alla scelta stessa, degli elementi statali in sè; oppure se è lo Stato che, quando sceglie, ha in sè, anche qui non come motivi di calcolo ma come suoi dati interni precostituiti alla scelta singola, degli elementi individuali. Seconda: Se è l' individuo che, tra i motivi delle sue singole scelte, ha anche il motivo, da far entrare nei suoi calcoli economici, statale, e, cioè, la massima soddisfazione di altri attori che non siano lui, governato; o se, viceversa, è lo Stato che ha esso, tra i motivi delle sue scelte, anche il motivo individuale, che vuol poi dire la massima soddisfazione di altri soggetti che non siano lui, governante. Terza: Se è l' individuo che ha un punto di comunicazione con tutti gli altri individui che formano il mercato (ivi compresi gli individui che sono lo Stato), ossia se ne conosce tutti i bisogni e tutti i mezzi, in modo che, in ogni individuo si possa ritrovare, direttamente o indirettamente, tutto l'equilibrio economico in un certo istante; oppure se è nello Stato, cioè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negli individui che lo costituiscono, che si può trovar tutto ciò, arrovesciandosi così la direzione, secondo la quale si può venire a conoscere — teoricamente, beninteso — l'intero equilibrio economico. In conclusione ci siamo chiesti questo: Per conoscere, nei suoi caratteri permanenti lo Stato, come attore economico, si deve muovere — non diciamo, nè salire, nè scendere — verso di lui, partendo dall'attore individuo per quel che è conosciuto o ipotizzato? O si deve piuttosto, per conoscere l' individuo come attore economico, muovere — anche qui, nè scendere, nè salire — verso di lui dall'attore economico Stato, per quel che lo conosciamo e lo abbiamo ipotizzato? Le stesse due domande ci siamo posti riguardo al secondo gruppo di connotati; quelli che si trovano, e nell' individuo e nello Stato, quando effettivamente scelgono, e, insomma, i modi di azione. Qui (tralasciando di specificare i tre quesiti già accennati nel capitolo innanzi) le due domande, compendiose, si possono formulare in questa maniera. Sono i modi d'azione dell' individuo (scelta propria, libertà ecc.) spiegabili con i modi d'azione dello Stato? definiti, provvisoriamente e quali punti di partenza per l' indagine, come scelte altrui rispetto agli individui, come atti di autorità esercitati su questi, come prezzi politici imposti a questi? O, al contrario, sono i modi d'azione dello Stato (scelta altrui, autorità, ecc.) spiegabili coi modi d'azione dell' individuo? definiti, anch'essi in via provvisoria e da lasciarsi poi, come scelte proprie dell' individuo da sè e per sè, come atti verso cui gli altri individui restano liberi, come prezzi economici proposti a questi? E ancora e sempre le stesse due domande ci siamo posti, tripartendole però anche qui in tre quesiti singoli, circa il terzo gruppo: i limiti. Eccole, in riassunto. I limiti che incontra, nella sua azione, l' individuo e che sono rigorosamente determinati dalla concorrenza, non hanno un carattere imperativo, che li agguaglia ai limiti prescritti dal comando monopolistico dello Stato? Oppure: i limiti che, nella sua azione, incontra lo Stato agendo come monopolista, non sono determinati con lo stesso rigoroso determinismo, che fissa i limiti all' individuo in concorrenza?

Date queste tre coppie di domande — evidentemente parallele fra di loro — vi si può rispondere con perfetta parità teo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rica, sia percorrendo una strada sia percorrendo quell'altra: ossia, per dire in breve, tanto spiegando l' individuo con lo Stato, quanto spiegando lo Stato con l'individuo. Cominciamo subito dalla prima soluzione e mostriamo brevemente, rispondendo, una per una, alle tre coppie di domande, come si potrebbe procedere. Primo gruppo: le proprietà degli attori. Si potrebbe intanto, per rispondere alla domanda riassuntiva di questo, far notare: Che l'individuo, agendo in una economia sociale presenziata da un insieme di regole d'ogni genere che si chiama lo Stato, non può, queste regole statali di azione economica, non averle dentro di sè (sia, poi, come regole subìte o accettate è indifferente: è una questione di psicologia intima che, nell'istante della scelta, è indifferente). E che, avendole dentro di sè, esse indicano, punto per punto, fino all' infinitesimo se si vuole, (come accadrebbe di due dischi sovrapponentisi, con disegni uno concavi e l'altro convessi nella faccia di combaciamento) quale è la sua azione economica di individuo. Che se poi si ammettesse che c'è, nell'individuo, qualche zona, sia pur piccola, in cui la regola d'azione non c'è e non c'è combaciamento possibile, ebbene: allora per questa zona l'individuo è fuori dello Stato, e quindi la questione che ci occupa non verrebbe neanche sul tappeto. Ma una supposizione di questo genere non è, neanche teoricamente, possibile: infatti basta che lo Stato sia presente in un solo punto perchè la sua azione si ripercuota (si pensi agli effetti illimitati di una sola imposta) su tutta la sfera dei consociati: cosicchè, l'equilibrio, che diremo politico, è di estensione indefinita nè più nè meno dell'equilibrio economico, e lo copre tutto, punto per punto. Questo come risposta alla domanda, generica, del primo gruppo. Ma se poi, dentro questo gruppo delle proprietà dei due attori, si volesse rispondere, uno per uno, ai tre quesiti in cui lo abbiamo ripartito, si potrebbe dire come segue. In primo luogo: l' individuo è sempre e tutto decomponibile nello Stato. Ciò perchè ogni sua scelta è quella che è, perchè lo Stato, o direttamente su di lui con un proprio atto (la scelta dello Stato), o indirettamente con un proprio atto sui contraenti di lui, ha alterato tutte le condizioni in cui la scelta avviene; cioè la ha condizionata fino al millesimo; la ha determinata; può, quindi, ri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

solverla in sè come sempre, almeno nel senso empirico e storico, l'effetto è risolubile nelle sue cause. In secondo luogo: l' individuo è sempre e dovunque mosso, nelle sue scelte, da motivi statali. Per negare che questo sia, bisognerebbe ammettere che le azioni economiche non sono tra quelle che, correntemente, si chiamano logiche, razionali, anzi calcolatrici; ma, se si ammette invece che esse sono logiche, razionali ecc., allora l'atto, o scelta economica, dello Stato non può non essere tratto nel calcolo, nè più nè meno di ogni altro dato del mercato detto libero; e, anche se lo Stato vi figurasse solo e sempre come un costo, esso vi figurerebbe pur sempre come un motivo (essenziale, appunto, come è il costo: che è, sempre, la soddisfazione altrui nella scelta mia) della scelta. In terzo luogo: l' individuo può conoscere i bisogni e i mezzi dello Stato, vi è ponte gettato da lui allo Stato. Se, infatti, si ammette che vi sia ponte da individuo a individuo (e, se non c'è, non c'è neanche da un individuo in questo istante allo stesso individuo nell' istante dopo: ogni calcolo economico, che comprende solo due attimi, viene a cadere) anche lo Stato, che non è altro che gli individui che lo compongono, non può non essere conosciuto; ma, se è conosciuto nei suoi bisogni e nei suoi mezzi, *alias* nelle sue scelte, esso è presente nell' individuo appunto con queste sue scelte; queste, però, hanno il loro carattere (qualunque poi in concreto esse siano: di solito si dicono scelte d' interesse pubblico, collettivo, nazionale, ecc.) di scelte statali; e l' individuo, qualunque scelta faccia, sceglie anche per conto dello Stato. Passiamo adesso al secondo gruppo dei dati della unità formale: quello dei modi d'azione economica dell'attore individuo e dell'attore Stato. Qui si potrebbe rispondere alla domanda riassuntiva così: l' individuo ha, quando fa la sua scelta, gli stessi modi d'azione che ha lo Stato. Infatti. Quando sceglie da sè e per sè, fa pur sempre una scelta non propria ma altrui: perchè l'oggetto della sua scelta è, necessariamente, un individuo che viene dopo la scelta stessa, e, quindi, diverso dall' individuo che ha fatto la scelta, come accade dello Stato. Quando sceglie in libertà, fa pur sempre una scelta che è rigorosamente determinata dal mercato, nè più nè meno di quel che lo siano le scelte che gli vengano imposte, come si dice,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dallo Stato. E, quando paga un prezzo economico, non fa altro che pagare un prezzo, che si può chiamare il prezzo politico degli individui governati, e che si forma, economicamente, nello stesso modo del prezzo politico per antonomasia, ossia fatto dagli individui governanti. E vediamo, infine, il terzo gruppo: i limiti all'azione dei due attori. Ecco, qui, l'avvio alla risposta complessiva. Gli ostacoli che l' individuo, nel soddisfare i proprî gusti, incontra nei gusti degli altri individui, concorrenti a quella soddisfazione o ad altra sostituibile, non sono diversi dagli ostacoli, che gli presenta lo Stato, che sono i gusti degli individui che lo compongono; questi ostacoli, però, più o meno mediatamente, sono dappertutto: e, quindi, tutti i limiti dell' individuo possono ridursi a limiti posti dallo Stato.

Ma si può battere anche, come si è detto, quell'altra strada: ossia spiegare l'attore Stato con l'attore individuo. Ecco in che modo. Per rispondere, anche qui, alla domanda che riguarda il primo gruppo di dati, e cioè, le proprietà degli attori, si può dire che lo Stato è anch'esso composto di individui (detti, in termini politici, governanti), e che tutte le sue scelte, qualunque esse siano — p. es. una imposta qualunque, una spesa qualunque — si risolvono in scelte fatte da certi individui, coi quali hanno in comune le ordinarie qualità, formali, di cernitori. E che, come Stato tutorio, non può avere in vista, nelle proprie scelte quali che siano, che gli individui (uno, o molti o pochi, prossimi o remoti, o remotissimi) detti governati; in modo che la sua attività coincide sempre, in qualche luogo o in qualche tempo, come una utilità o come una disutilità, con l'economia dell' individuo. E non serve ammettere che ci possano essere delle zone qualunque, anche piccolissime, dell'attività dello Stato, che questa coincidenza non la trovano mai: perchè vorrebbe dire che, in questo settore, siamo fuori di ogni economia sociale, e cioè fuori della nostra premessa. Ma, del resto, questa supposizione è, teoricamente, inammissibile: basta, infatti, estendere indefinitamente, nello spazio e nel tempo, la ricerca dell'individuo, anche uno solo, toccato, anche impercettibilmente e anche tardivamente, dalla attività dello Stato, per essere sicuri di trovarlo: cosicchè qualunque posizione dell'equi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

librio politico dello Stato si risolve in una posizione dell'equilibrio economico. E qui, per chiarire meglio, possiamo, come si è fatto sopra, guardare di corsa, uno per uno, i tre aspetti, in cui si specifica questo primo gruppo. In primo luogo: lo Stato è sempre e tutto decomponibile negli individui. Questo si ha perchè, reagendo ogni scelta dello Stato su un qualche individuo in qualche tempo, questa reazione può sempre essere teoricamente (e, con approssimazione, anche praticamente) conosciuta; ma, se questa reazione su individui è conosciuta a puntino, è come se si conoscesse a puntino l'azione dello Stato che la determina; ma quando la si è, così, conosciuta, si può dire che la si è risolta, nello stesso modo che una causa si risolve, nel senso corrente della parola, nei suoi effetti. In secondo luogo: lo Stato è sempre e dovunque mosso, quando fa qualunque scelta, da motivi individuali (degli individui tutelati, o governati, si intende). Se, infatti, le reazioni oggettive ultime della azione dello Stato si possono conoscere, non c'è che da trasferire nello Stato stesso, attore, questa conoscenza perchè l'effetto dell'azione si converta in motivo dell'azione; questa conoscenza, d'altra parte, non si può non supporla, visto che lo Stato attore non vuol dire altro che la scelta fatta da certi individui, detti governanti, che ne fanno parte; e quindi l'utile degli individui governati (o, se si vuole, il costo per gli individui governanti) è sempre presente nelle scelte dello Stato. In terzo luogo: lo Stato può conoscere i bisogni e i mezzi degli individui, e vi è ponte tra lui e loro. Si ammetta (e non ammettendolo, si è visto ciò che accade) che vi sia ponte da individuo a individuo, e allora vi sarà ponte anche dallo Stato, che non è anche lui che individui, a tutti gli individui circostanti; ma se ne conosce (teoricamente fino alla perfezione) i bisogni e i mezzi, ossia tutte le scelte, essi sono presenti in lui appunto pel tramite di queste scelte; queste sono d'altronde, per definizione, individuali, (qualunque sia poi il loro contenuto: ordinariamente si dicono di interesse privato, particolare ecc.) e perciò lo Stato, quando sceglie, sceglie per conto degli individui, si scioglie, anche per questa via, in loro. E, esaurito così il primo gruppo, passiamo ora al gruppo secondo: i modi di azione. Ecco, compendiosa, la risposta: lo Stato,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quando agisce, agisce coi modi dell' individuo. Quando esso sceglie per gli individui tutelati, cioè per degli altri che non sono lui, i governati, esso fa pur sempre una scelta propria: non più nè meno propria di quello che sia la scelta di un individuo da sè e per sè, visto che questo individuo è ora, mentre sceglie, un altro da quello, di lì a un istante, che sarà toccato dalla scelta. Quando esso fa le sue scelte, d'autorità, non fa altro, avendo esso in vista in qualche luogo o in qualche tempo qualche economia di individui, che obbedire a quello stesso ordine di determinazioni, in cui si configura la scelta libera dell' individuo. E quando paga (o riscuote) un prezzo politico, questo non è altro che un prezzo che si può chiamare il prezzo economico dei governanti, e si forma come si forma il prezzo dei governati, che, per antonomasia, è detto prezzo economico. Eccoci, infine, anche qui, al terzo gruppo: i limiti all'azione dello Stato. Avviamento a una risposta. Gli ostacoli che lo Stato, attuando le proprie scelte e cioè soddisfacendo i proprî gusti, incontra negli individui non sono diversi dagli ostacoli, che questi si oppongono reciprocamente per il soddisfacimento dei loro gusti; sono ostacoli, che non sono altro che i gusti degli individui governati; tali ostacoli però (finchè lo Stato non abbia soppresso tutte, tutte le scelte degli individui) sono dappertutto; e quindi i limiti allo Stato possono ridursi ai limiti posti dagli individui.

V.

Abbiamo così percorso, a tappe larghe ma ordinate e regolari, tutt'e due le strade che si possono, secondo noi, percorrere per giungere a mostrare quello che si voleva: ossia che tra individuo e Stato, come attori formali dell'economia, vi è perfetta unità. Ma se, sia battendone una che battendo quell'altra, si arriva alla stessa meta, è, teoricamente, indifferente prendere l'una o l'altra. Praticamente potrà essere (e lo è) più comodo spiegare lo Stato con l' individuo, che viceversa, e ciò perchè fino ad oggi la scienza economica ha elaborato molto di più la nozione dell' individuo che quella dello Stato; ma, ripetiamo, teoricamente è lo stesso andare di qua o di là e quindi, teoricamente,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

esse sono identiche. Esse sono eguali perchè tutte ci danno, dunque, la dimostrazione di quella unità formale di cui andiamo in cerca; e lo sono anche perchè, attraverso questa dimostrazione, servono a costruire deduttivamente quella nozione di unità collettiva, che è, lo si è visto, il primo presupposto teorico della economia corporativa.

Quale è stato, infatti, in questo breve scritto — che così abbiamo occasione di riassumere rapidamente — l'ordine di proposizioni e di argomentazioni, che abbiamo seguito? Si è, prima di tutto, cominciato col mostrare che la nozione di unità collettiva è, sotto denominazioni diverse (Stato, nazione, ecc.), al fondo e in cima della economia corporativa, come prassi sia effettiva che programmatica. Poi si è mostrato che una nozione di unità, del soggetto o dell'oggetto (è lo stesso) di una economia, è, dal punto di vista teorico, indispensabile, affinchè questa economia possa essere in qualche modo sistematicamente costruita. In seguito si è mostrato come la nozione specifica di unità dell'economia corporativa, ossia l'unità collettiva, possa, proprio essa, essere teoricamente costruita, non molto diversamente da quello che si può fare con la nozione di unità individuale. Fatto questo, abbiamo proseguito a far vedere che tale unità collettiva, sulle traccie di quella individuale, può scindersi in unità collettiva materiale e unità collettiva formale, che siamo poi passati a designare così. L'unità collettiva materiale è quella in cui si realizza, sia per dati individui componenti la collettività sia per individui diversi, sia nello stesso tempo sia in tempi diversi anche tra loro distantissimi, un equilibrio, reperibile al punto di massima soddisfazione, fra costi e redditi (si è usata, invece di un'altra, questa locuzione). Invece l'unità collettiva formale è quella in cui si avvera tra i diversi attori economici, che si risolvono poi nel tipo dell'individuo agente in concorrenza e nel tipo dello Stato agente in monopolio, una assoluta coincidenza di caratteri intrinseci, di maniera di attività, ecc. ecc.. Ma, proseguendo, mentre si è dichiarato che delle unità collettive materiali non ci si sarebbe qui occupati, si è specificata la nozione di unità collettiva formale, dividendola in tre gruppi di elementi che la compongono. I quali ci sono ap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

parsi i seguenti. Il primo, che abbiamo detto della proprietà degli attori, si riferisce ai dati permanenti, e dell' individuo e dello Stato, nei loro rapporti interni: la decomponibilità di quello in questo o viceversa; la presenza di motivi statali nell' individuo o viceversa, ecc. ecc.. Il secondo, che si è designato come quello dei modi di azione, si riferisce alle vie, con cui l' individuo e lo Stato entrano in contatto con la società economica: le scelte *proprie* del primo non disformi dalle scelte *altrui* dello Stato o viceversa; la libertà dell' individuo risolubile nell'autorità dello Stato o viceversa, ecc.. Il terzo, che abbiamo chiamato dei limiti all'azione, si riferisce agli ostacoli che e individuo e Stato incontrano nelle loro azioni: i limiti che dagli ostacoli dello Stato vengono opposti ai gusti degli individui sono della stessa natura di quelli, che gli individui, in veste di ostacoli, oppongono ai gusti dello Stato; i limiti, entro cui si configurano i prezzi economici, non sono diversi da quelli, entro cui si modellano i prezzi di imperio; ecc. ecc.. Esposti così questi quesiti ed altri somiglianti, si è tentato di far vedere come a ciascuno di essi si possa rispondere, sia riconducendo i dati dell'attore individuo a quelli dell'attore Stato, sia riconducendo quelli dello Stato a quelli dell' individuo. E si è concluso (e si conclude), in quanto il tentativo (di una enorme arduità: è inutile dirlo) si possa supporre riuscito, che la prova dell'unità formale fra individuo e Stato, e, in ciò, della unità collettiva dell'economia corporativa, potrebbe dirsi raggiunta.

Che cosa resterebbe a fare adesso per portare sempre più avanti questa nozione di unità collettiva, che non è stata qui — ovvia affermazione — che grossolanissimamente abbozzata? Tre cose sopratutto. La prima è, restando sul terreno della unità formale, di insistere diligentemente sulla questione ora trattata, correggendo gli errori che certo si potranno trovare in questa trattazione iniziale e sommaria, e perfezionandone gli sviluppi ulteriori. La seconda è, mettendosi sul confine fra la unità collettiva formale e l'unità collettiva materiale, di mostrare le vie per cui si può, deduttivamente, passare, con più o meno di approssimazione, dalla enunciazione della unità formale alla esposizione della unità materiale. La terza è, portan-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dosi sul terreno stesso di questa unità collettiva materiale, di investigare i varii aspetti che essa può assumere, fra individuo, gruppi e Stato, nell' istante e nel tempo, attraverso l'interdipendenza dei costi e dei redditi (usiamo questa coppia di nozioni, invece di un' altra coppia qualsiasi). Tutte queste indagini — difficilissime, le due prime sopratutto, perchè del tutto nuove — debbono esser compiute; ma è, a nostro avviso, la prima di esse quella che, con precedenza su tutte le altre, deve essere tenacemente tentata. La nozione di unità collettiva — che è poi la formulazione teorica di un dato effettivo e prammatico: la totalità dei componenti la società economica italiana, assunta nello spazio e nel tempo variamente composti, a oggetto utilitario della economia corporativa — è la pregiudiziale indispensabile. Essa non sarà mai, mai realizzata, però, finchè, nel seno della collettività economica, si suppongano operanti, e sia pure concordanti e confluenti a un qualsiasi fine immaginato, due attori economici, diversi in principio, quali sono supposti essere l' individuo da un lato, e lo Stato dall'altro. L'opera preliminare da compiere e da portare al massimo perfezionamento — si pensi all'altezza raggiunta, nella scienza economica, dalla nozione di individuo che sceglie in libertà — è questa: la riduzione formale o dell' individuo nello Stato, o dello Stato nell' individuo, ma, comunque, la loro unificazione. Nelle pagine che precedono abbiamo tentato — in mezzo, lo ripetiamo, a enormi incertezze, non sempre, lo confessiamo, adeguatamente superate — di far qualchecosa a questo scopo; ed è in questa stessa direzione che, secondo noi, bisogna proseguire, e, per quel che possiamo fare, proseguiremo in prossimi scritti.

N. Massimo Fovel.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ruralizzazione o industrializzazione?

L'economia corporativa, spostando il fine dell' indagine dal benessere del singolo all' ideale della nazione, pone come primo e fondamentale problema quello della ricerca e determinazione delle direttive economiche fondamentali, alle quali debbano informarsi tutte le iniziative e le attività. E' questo un problema che non aveva significato alcuno per la vecchia economia liberale, in quanto essa vedeva l' ideale economico nello spontaneo bilanciarsi delle forze contrastanti nel campo della produzione, del risparmio e della distribuzione. Domandarsi se l' Italia dovesse essere un paese prevalentemente agricolo o industriale non poteva aver senso dal punto di vista che si presumeva scientifico, poichè agricola o industriale sarebbe divenuta la fisionomia della nazione a seconda della vittoria di una piuttosto che di un'altra forma economica, il cui valore sarebbe stato illusorio voler determinare fuori del risultato effettivamente raggiunto. La fisionomia economica dell'Italia doveva essere quella che era, secondo le sue forze, i suoi capitali, le sue attitudini; vale a dire secondo la sua *natura,* il suo *destino,* la sua *realtà di fatto.*

Passare dall'economia liberale all'economia corporativa significa invece riconoscere validità scientifica a questo problema: « quale è l' ideale economico cui deve conformarsi la nazione? quale è la fisionomia economica dell' Italia che *dobbiamo,* perchè *vogliamo,* instaurare, movendo dalla realtà di fatto per trasformarla e trasvalutarla? ».

Problema certamente terribile, che può dare il senso delle

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vertigini a chi rifletta all'enorme responsabilità della decisione; ma problema assolutamente imprescindibile per chi sia convinto dell'organicità essenziale della vita di una nazione.

Si discute se il problema sia di scienza economica o di politica economica, e gli economisti tendono verso la seconda soluzione, che li autorizza a disinteressarsene, e a rimanere entro gli schemi dell'anodino purismo. Ma una volta identificata la scienza con la vita consapevole, e differenziata la politica dal politicantismo, la questione non ha più significato e i più astratti schemi della scienza economica vengono ad essere illuminati dalla luce della storia. E a questa luce soltanto può vedersi l'avvenire *economico* della nazione, che è, sì, economico, e quindi analizzabile in sede di scienza economica, ma solo in quanto nella particolare indagine sia sempre vigile il senso dei rapporti che la ricongiungono alla complessa realtà effettiva. A chi, dunque, dopo aver letto queste pagine venisse qualche dubbio circa il carattere scientifico della trattazione e la giudicasse contaminata da interessi, esigenze e finalità trascendenti il campo di ricerca dell'economista, abbiamo ormai il diritto di opporre una pura e semplice *fin de non recevoir*. E' l'obiezione di una mentalità scientifica che ha dimostrato la sua assoluta sterilità.

* * *

La politica economica del regime fascista è contrassegnata da due finalità dominanti strettamente collegate fra loro, e, da un certo punto di vista, inseparabili: l'aumento della popolazione e il massimo sviluppo dell'agricoltura. Tralasciando per ora il problema demografico — contro la cui soluzione non ci sembra possano avere grande importanza le obiezioni sollevate — e limitandoci a tenerlo presente solo per i rapporti che lo legano a quello della ruralizzazione, è certamente possibile e legittimo riassumere tutta l'economia nazionale nell'unico quesito relativo alla *prevalenza* dell' indirizzo industriale o dell'agricolo. S' intende che col porre il problema della *prevalenza* si elimina senz'altro ogni logomachia sulla possibilità o meno di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un paese esclusivamente agricolo o industriale: logomachie di cui abbiamo avuto un recentissimo esempio a proposito di certe rivendicazioni del valore dell' industria nei confronti con l'agricoltura. Assurda e inconcepibile sarebbe ogni rinunzia tanto nell'uno quanto nell'altro senso, e solo occorre indagare, alla luce di tutti gli elementi storicamente determinabili, il carattere fondamentale che dev'esser proprio della nostra economia.

La politica della ruralizzazione, che così energicamente è valsa a richiamare l'attenzione del paese sull' importanza dell'agricoltura, può far credere, a chi guardi un po' dall'esterno, che essa significhi senz'altro la necessità per l' Italia di un indirizzo economico prevalentemente agricolo. Il suo fine contingente, che è quello di reagire a un abbandono più o meno accentuato dei campi e di instaurare un migliore equilibrio tra le varie energie della nazione, corre il rischio di tramutarsi in un fine assoluto, facendo perdere di vista che l' ideale di ogni paese moderno dev'esser quello di un' *industrializzazione ad oltranza* e che *industria* e *progresso* o *industria* e *civiltà* sono termini equipollenti. Basta riflettere un poco sulla storia dell'umanità per accorgersi di questa assoluta identificazione di carattere veramente economico e perciò profondamente spirituale. Dall'uomo primitivo dedito all'agricoltura e alla pastorizia e tutto impegnato nella ricerca del nutrimento, in cui si riassumeva il suo ideale economico, si passa attraverso i secoli all'uomo moderno, che, quando non è economicamente primitivo, rende sempre più complessa la sua vita e più numerosi i bisogni, sì da rendere relativamente secondari quelli affatto vegetativi. E se il moltiplicarsi dei bisogni sta appunto a dimostrare l'arricchirsi della vita spirituale, è chiaro che l' ideale economico così di un individuo come di una nazione dev'esser quello di avere un bilancio in cui la parte destinata alle necessità elementari diventi sempre meno rilevante, e la parte maggiore riguardi invece quei beni superiori che sono il frutto dell' industria più evoluta. Vero è che il mondo dell'agricoltura non si limita oggi a quello che era in origine, ma ciò vuol dire appunto che la stessa storia dell'agricoltura è la storia del suo progressivo industrializzarsi. Pensare diversamente significa riaffermare l'ideologia rous-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

seauiana, che si riassume nelle prime righe dell'*Émile,* e negar quindi valore a tutto il processo storico della civiltà.

Del resto, basta volgere lo sguardo alle vicende dell'economia internazionale per accorgersi del valore sempre più preponderante assunto dall' industria nel mondo contemporaneo. Nel quale, perchè una nazione si affermi e rappresenti una forza economica rispettabile, è necessario che dimostri quasi esclusivamente la capacità della sua organizzazione industriale. Un paese agricolo è oggi un anacronismo, e non perchè l'agricoltura non abbia somma importanza, ma perchè rappresenta solo il primo gradino della vita economica, e cioè quello su cui non si impegna più la vera concorrenza internazionale, tutta caratterizzata da ben altre competizioni: come basterebbe a confermarci l'esempio tipico degli Stati Uniti, a cui il mondo non guarda certamente per la fertilità del suolo e per la rigogliosissima agricoltura. Paese agricolo significa paese a economia primitiva, che, anche quando riesca a produrre più del proprio fabbisogno, esporta là dove altri difettino di *quantità*: paese agricolo, poi, quando le sue condizioni non siano estremamente vantaggiose e la sua fertilità sia mediocre, significa paese necessariamente povero, perchè produttore a più alti costi. In tal caso l'economia tende a diventare chiusa e protezionistica ad oltranza; le importazioni tendono a diminuire e con esse le esportazioni; il paese si isola e si sequestra dalla vita internazionale. Economia agricola è sinonimo di economia patriarcale, antiespansionistica, antimperialistica per eccellenza.

Questa è la realtà delle cose e questa deve essere: chè infatti l' ideale di una agricoltura fiorente è ben poca cosa di fronte agli sconfinati orizzonti che ogni giorno va scoprendo l' industria contemporanea. Si pensi che l'agricoltura, per quel che non si traduce anch'essa in industria, non ha in fondo altro fine che una maggiore quantità. Quando la battaglia del grano sarà definitivamente vinta, avremo il grano che ci è indispensabile, ma il grano costituisce soltanto una delle condizioni della nostra vita, non l' ideale delle nostre affermazioni economiche. E' ben antico l'adagio che si mangia per vivere, e non viceversa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

* * *

Contro il mondo dell' industria e contro l'equivalenza di industria e civiltà si muovono oggi, forse più che per il passato, varie e vivaci obiezioni tendenti a mostrare i pericoli che l'eccessiva industrializzazione rappresenta per l'uomo e per la razza. E a tali obiezioni conviene andare incontro per sottoporle ad accurata analisi, considerando il problema dell'uomo sia dal punto di vista della quantità che da quello della qualità.

Abbiamo già detto che la nostra politica demografica ci sembra sostanzialmente giusta, ma occorre ora vedere in quale relazione essa sia con la politica di ruralizzazione che dovrebbe favorirla. Movendo dalla constatazione della maggiore prolificità della popolazione rurale rispetto a quella urbana, sembra ovvio di poter ottenere un incremento demografico limitando il fenomeno dell'urbanesimo, che si riconnette all' industrialismo moderno, e aumentando il numero di coloro che vivono della terra. Se non che tale modo di procedere a lungo andare non potrebbe non metter capo a risultati opposti a quelli che si desiderano, in quanto ruralizzazione e superpopolazione sono concetti reciprocamente contraddittori. Il fenomeno molto evidente del reddito decrescente della terra non consente, infatti, un aumento della ricchezza nazionale proporzionale all'aumento della popolazione, e se il ritmo di questo si mantenesse nei limiti attuali (da 300 a 400 mila individui all'anno) il paese dovrebbe necessariamente e progressivamente impoverirsi. E' ovvio che un ettaro di terra seminato a grano potrà dare un reddito molto superiore all'attuale, ma ogni aumento sarà in ragione inversa del capitale investitovi e più o meno rapidamente tenderà ad arrestarsi.

Il fenomeno dominante nell' industria è, invece, proprio l'opposto: con l'allargarsi e il perfezionarsi delle imprese e con l'aumentare della produzione crescono rapidamente i redditi e si arricchisce la nazione. Nè, d'altra parte, v'è un limite effettivo a tale possibile incremento e arricchimento, data l'esistenza di un mercato mondiale per lo sbocco dei prodotti e dato l' inces-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sante moltiplicarsi dei bisogni umani. Solo, dunque, un' industrializzazione progressiva è conciliabile con un progressivo aumento di popolazione.

L'esperienza attuale e specialmente quella relativa ai paesi tipicamente industriali sembrerebbe dover condurre a un risultato opposto, poichè proprio in essi il numero dei disoccupati va assumendo proporzioni impressionanti; ma si tratta di fenomeno abnorme e transitorio dovuto in gran parte al troppo rapido trionfo della macchina che sostituisce o integra il lavoro dell'uomo. Il fatto è che, nonostante i disoccupati, tali paesi arricchiscono con ritmo che non accenna a diminuire, e in modo così rapido da poter sopportare con relativa indifferenza la sempre maggiore percentuale di coloro che consumano senza produrre. D'altra parte occorre pensare che, se l' industria non consente un impiego vantaggioso di tutte le persone atte al lavoro, anche l'agricoltura è destinata ad avere sempre minor bisogno di contadini: il processo di industrializzazione si verifica anche per essa e anche per essa la macchina tende a sostituire l'uomo. Se una differenza v'è, è proprio a svantaggio dell'agricoltura, in quanto l'arricchimento dovuto all' industria dà la possibilità del sorgere di nuove imprese e del conseguente riassorbimento della mano d'opera esclusa, laddove il meno rapido arricchimento consentito dall'agricoltura deve necessariamente costringere a una diminuzione della natalità o a un aumento della deprecatissima emigrazione, o ad altre forme di limitazione demografica.

* * *

Da questo punto di vista, dunque, la politica di ruralizzazione, lungi dal consentire l' incremento demografico, ne è l'ostacolo maggiore e pressochè insuperabile: ma da un altro punto di vista si muove comunemente quando si vuol trovare nella vita dei campi un nuovo impulso alla fecondità della popolazione. Ed è — o vorrebbe essere — un superiore punto di vista, relativo non più alla quantità ma alla qualità dell'uomo, che solo perchè qualitativamente migliore lo diverrebbe anche quan-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

titativamente. La vita dell'industria — si dice — indebolisce la razza fisicamente e moralmente, e conduce alla sterilità in modo inesorabile.

Qui il problema si allarga ed esige la determinazione dei più profondi ideali umani: la sua soluzione implica un giudizio preciso della moderna civiltà e del valore etico dell'uomo che la rappresenta. Ma il problema non può essere evitato, e l'antinomia tra la vita dell'uomo patriarcale, vivente nella poesia dei campi, e quella dell'uomo vertiginosamente trascinato nel mondo delle macchine, va affrontata e risolta in modo radicale.

L'apologia del rude contadino è comunissima nella letteratura di tutti i tempi e ancor oggi i motivi letterari contribuiscono senza dubbio a oscurare le idee e la coscienza precisa della realtà. Evitando ogni sorta di retorica, cercheremo di approfondire il problema valendoci della guida del nostro maggior competente in materia, di Arrigo Serpieri, che a un profondo spirito realistico e scientifico dà il sostegno di una fede non comune e di un entusiastico amore per la terra. Tutto ciò che può esser detto in favore dell'uomo dei campi è stato da lui acutamente prospettato e contrapposto alla vita caratterizzata dall'industria e dall'urbanesimo. « No, non diciamo troppo male di questi uomini », esclama egli parlando dei contadini, « i quali a chi chieda — perchè fai questo? — non sanno altro rispondere se non che così facevano i genitori, così facevano i nonni e bisnonni: non ubbriachiamoci di adorazione verso la Dea Ragione: riconosciamo che, spesso, in quel che facevano i genitori e i nonni v'ha la segreta saggezza dei secoli: riconosciamo che solo da queste fonti, non dalla ragione ragionante, viene l'amore della propria terra, viene l'amore alla Patria, vengono i buoni soldati capaci di dare, in disciplina e silenzio, la vita per esse; che solo su uomini così fatti può riposare sicura, come su base incrollabile, l'autonomia e la potenza della Nazione » [1]. E altrove: « La tradizione essenzialmente

(1) *Problemi della terra nell'economia corporativa*, Roma, Edizioni del « Diritto del lavoro », 1929, p. 64.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

urbana della storia d'Italia, è ad una svolta. — Per la prima volta nel Regime Fascista, i rurali prendono posto, da pari a pari, non contro, ma a fianco di voi, cittadini delle industrie, dei traffici, delle arti urbane, per collaborare con voi alla grandezza d'Italia. Essi parlano forse un linguaggio meno pronto ed abile, più rude del vostro: ma vi portano il tesoro inestimabile di quelle solide qualità morali e di carattere che il contatto e l'amore della terra dànno all'uomo. Essi parlano in nome di quella antica e nuova arte dei campi, di cui nulla, dice la parola antica, è più alto e degno di libero uomo; che non è semplicemente una delle tante attività produttive, da elencare dopo, o sia pur prima, delle altre; che non va considerata solo e tanto nei suoi aspetti economici, quanto in quelli morali, sociali, politici; che è tutto un mondo di particolari sentimenti, inclinazioni, istinti, interessi, che fanno dell'agricoltura e degli agricoltori la base solida della vita della Nazione » (1).

All'ideale spiritualmente e fisicamente sano della vita dei campi fa naturalmente contrasto la degenerazione del cittadino e dell'industriale. « Ma, in un certo momento », continua il Serpieri, « l'uomo di Stato che guarda lontano, all'avvenire della Patria, si accorge con turbamento profondo dei mali germi che si diffondono dalle mostruose agglomerazioni cittadine: vede i campi fatti deserti di vita, dove la pecora caccia gli uomini: vede le terre denudate dalla materna protezione delle selve, o abbandonate dalla quotidiana cura dell'agricoltore, che ritornano allo stato selvaggio, in preda alla furia distruggitrice delle acque; vede, più ancora, le belle numerose famiglie spezzate; l'egoismo irrompente anche nella più sacra delle funzioni umane, la generazione; vede gli uomini irrequieti, scontenti; tutti gli egoismi individuali sfrenati, tutte le lotte inacerbite, tutti i germi di disgregazione lanciati a minare la saldezza della compagine sociale. E vede anche, paurosamente, tutta la vita della Nazione appesa alla possibilità di approdo di qualche nave annonaria che viene di lontano, per portarci il pane quotidiano; prodotto, forse,

(1) *Problemi della terra* ecc., pp. 106-107.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dalle braccia di figli della nostra terra, che emigrarono in cerca di fortuna. Sorge, allora, il grido del *ritorno alla terra*; ma è tardi. L'acqua non risale naturalmente verso il monte: nè vi sono meccanismi abbastanza potenti per richiamare gli uomini che abbandonarono la terra alla tranquilla e sobria vita rurale »(1).

In questi passi del Serpieri è brevemente e acutamente riassunta la più valida argomentazione in favore di una politica antiurbanistica. L'uomo dei campi è rappresentato come l'uomo etico per eccellenza, l'unico che abbia un vero amore per la Patria e sia capace di dare per essa la vita in disciplina e silenzio, l'unico su cui la Patria possa riposare come « su base incrollabile »: l'uomo della città, invece, è solo ricco dei mali germi delle mostruose agglomerazioni, distruttore della famiglia, irrequieto, scontento, espressione dell'egoismo più sfrenato e della disgregazione della compagine sociale. Orbene, questa antitesi del principio buono e del principio cattivo, del santo e del diabolico, individuati rispettivamente nell'uomo primitivo e nell'uomo civile; quest'antitesi non è più in bocca di un pensatore del secolo XVIII come il Rousseau, ma si ripete nel secolo XX e da un uomo non certamente retore nè retrogrado, bensì aperto alle esigenze della vita moderna e con una mentalità storicistica indiscutibile. Ciò dimostra quanto sia difficile sottrarsi ai preconcetti della tradizione e al dogmatismo di certe opinioni che non si suole o non si vuole sottoporre ad analisi critica. Chè, infatti, basterebbe riflettere un momento sulle vicende della storia per accorgersi che i suoi protagonisti non sono stati certamente gli uomini della terra, e che le doti di cui parla il Serpieri sono quelle primitive dell' innocenza e non quelle salde della consapevolezza. L'uomo che s' inurba è un po' come il fanciullo che diventa adulto, e perde, sì, l' ingenuità che lo faceva docile, ubbidiente e incapace di compiere il male per l' ignoranza di esso, ma acquista al tempo stesso la coscienza di una superiore vita spirituale, in cui il contrasto tra il bene e il male è legge fondamentale e imprescindi-

(1) *Problemi della terra* ecc., pp. 109-110.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bile. Certo, il male è più nella città che nella campagna, come è più nell'adulto che nel fanciullo, ma lo è soltanto a patto che di gran lunga maggiore sia poi il bene, scaturito dalla stessa coscienza del male e dalla lotta contro di esso. Spaventarsi degli errori e delle degenerazioni della città moderna e desiderare sol per questa ragione il ritorno alla terra è segno di debolezza e non di forza, così come è misera cosa l'ideale del limbo dell'innocenza di fronte al paradiso conquistato attraverso il purgatorio. Se è vero che il bene nasce col male, la superiore civiltà dell'urbanesimo non può non avere il suo lato deforme e mostruoso, ed è vano volerlo ipostatizzare per negare con esso il lato positivo. Rispettiamo il contadino e cerchiamo di educarlo, ma non lo aduliamo attribuendogli una virtù che non può avere: altrimenti si indulge, anche senza averne la minima intenzione, alla retorica dei letterati o per lo meno al sentimento idillico e nostalgico del cittadino, che si affaccia di tanto in tanto e con animo intenerito al mondo della campagna. Quella superiore poesia è soltanto nella mente raffinata dell'uomo colto, e perciò cittadino.

* * *

La superiorità della vita industriale su quella rurale non deve, tuttavia, far dimenticare i pericoli e i danni propri della città, poichè il male è fecondo di bene solo a patto di essere combattuto. E il primo male da combattere è appunto l'attuale forma di urbanesimo con i conseguenti pericoli per la sanità fisica e morale del cittadino. L'urbanesimo, in sè, deve apparire, come l'industria, un modo tipico della civiltà contemporanea, e volere un'industria fiorente senza grandi città è un po' una contraddizione in termini. Le grandi città sono come i polmoni con cui respira una grande nazione moderna, e, se a Roma fossero due milioni di abitanti, sarebbero possibili manifestazioni di vita superiori che non sono possibili oggi. Bisogna persuadersi che anche il numero è qualità, e che certe istituzioni, altamente spirituali — ad es. l'Augusteo — hanno vita solo perchè alimentate da *élites* numerosissime. Non è dunque l'urbanesimo che va combattuto, bensì la sua attuale forma disorganica e tumultuaria.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Le grandi città moderne sono nella massima parte figlie del caso, generate caoticamente attraverso il sovrapporsi di nuovi bisogni, e sotto l'impulso immediato di una necessità improrogabile: la popolazione che in esse è rapidamente affluita, soprattutto per effetto dello sviluppo del mondo industriale, ha prodotto un ingorgo spaventoso, di cui oggi purtroppo risentiamo le tristi conseguenze. Ebbene, proprio a questo ingorgo sono dovuti almeno tre quarti dei mali della città, perchè proprio a esso sono da attribuirsi le condizioni della sua vita malsana e, molte volte, orribilmente abbrutita. Ma una reazione, ancora inadeguata, quantunque relativamente rapida anch'essa, va notandosi da parecchi anni, e nuovi principî più razionali vanno attuandosi nel rifacimento razionale delle città. Dal tugurio, dalla cantina o dalla soffitta si passa alla decente casa popolare; dagli agglomerati più indecorosi all'ordinata distribuzione. E insieme certi modi di vita vanno scomparendo o diminuendo, altre esigenze si anvanzano e bisogni superiori si sostituiscono agli antichi: le cantine si chiudono e si aprono le istituzioni del dopolavoro; quelle sportive, sempre più numerose; quelle culturali, di vario genere e risonanza. Ma un fatto decisivo ha, poi, contribuito e più ancora è destinato a contribuire alla trasformazione della vita cittadina, ed è la sempre più rapida capacità dei trasporti, che consente una estensione indeterminata dei centri urbani e la conseguente rarefazione degli edifici e moltiplicazione dei giardini. Ormai la città deve decidersi ad abbandonare il sistema degli alveari umani, che vanno dai nostri mastodontici palazzi ai grattacieli americani, e assumere la fisionomia delle città-giardino. Date aria ai centri urbani e la loro fisionomia si trasformerà radicalmente; e con essa gli abiti dei cittadini, che, più a loro agio negli uffici e nelle officine, saranno poi ristorati fisicamente e moralmente, nelle loro case, nei luoghi di trattenimento e d'istruzione, nei campi sportivi, e in tutte quelle altre istituzioni che si moltiplicano e si arricchiscono di anno in anno, rispondendo a esigenze sempre più varie e complesse. Trasformate in tal guisa la vita urbana, e poi vedrete se saranno da attribuirsi ad essa il decadere e il corrompersi della razza, o non piuttosto il suo elevarsi e il suo spiritualizzarsi. Anzi che fuggire dalle città

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

perchè inorriditi dei loro mali, vediamo di combatterli e di eliminarli, movendo dal presupposto ch'essi non sono propri dell'urbanesimo, bensì dell'urbanesimo male inteso: cerchiamo di sventrare quegli ammassi di infetti tuguri che sono i centri delle nostre città, grandi e piccole e piccolissime; facciamo sentire all'operaio altri bisogni che non siano la voluttà dell'ubbriacarsi e le orgie della bettola e del giuoco; trasformiamo insomma con criteri adeguati una situazione di cose sorta senza criterio, e avremo davvero risolto un problema altrimenti insolubile.

* * *

Un altro male dell' industrialismo si vuol vedere nelle sue caratteristiche prevalentemente straniere e contrarie alla nostra tradizione. E si protesta perciò contro l'eccessiva industrializzazione, che suona oggi sinonimo di americanismo; e si vuol rivendicare una civiltà nostra meno meccanica, più umana, più aderente alla madre terra. Senonchè anche questo modo di giudicare il problema risente di un equivoco fondamentale, di cui occorre sgombrare definitivamente il campo. Se, infatti, oggi civiltà industriale e americanismo sono termini equipollenti, è solo perchè noi *insistiamo nel difendere la nostra tradizione dal processo di industrializzazione, e non cerchiamo di industrializzarci secondo la nostra tradizione*. E' l'equivoco stesso che ci pone in una via senza uscita aggravando di giorno in giorno il male che pur vorremmo combattere. Come non si vincono i mali dell'urbanesimo fuggendo dalla città, così non si vince l' imperialismo americano opponendosi all' industria. Per affermarci nella nostra individualità nazionale dobbiamo accettare il campo di lotta che è proprio della vita moderna, e differenziarci dall'americanismo dando un carattere veramente italiano alla nostra industria: scegliendo cioè quelle industrie che più rispondono alle nostre capacità, seguendo metodi più confacenti alle nostre attitudini e alla nostra fisionomia spirituale, e differenziandoci insomma per il modo di vita, per i criteri della produzione e per il genere dei prodotti. Prendendo una via diversa dovremo ine-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vitabilmente rassegnarci a un' industria fiacca e ligia ai metodi e ai fini impostici d'oltralpe e d'oltre oceano. Diamo una fisionomia italiana alle nostre città e alla vita che in esse si conduce; diamo una fisionomia italiana alle nostre industrie, e avremo vinto davvero il dilagante americanismo. Al quale invece soccomberemo fatalmente tentando di rallentare o comunque valutando in modo inadeguato l' inevitabile processo di urbanizzazione e industrializzazione.

* * *

Nè, d'altra parte, potremo illuderci di ripopolare le campagne e di opporci a quel preoccupante fenomeno, così efficacemente delineato dal Serpieri, se insisteremo nel contrapporre la vita rurale alla vita urbana. La ragione infatti per cui si tende a disertare i campi è solo nel riconoscimento della superiorità della vita cittadina, e ogni tentativo di cambiare tale stato d'animo, sempre più diffuso, sarà vano, perchè essenzialmente contrario alla realtà della vita moderna. Se si vuole raggiungere l' intento di rivalutare l'agricoltura e di richiamare gli Italiani a una maggiore cura della loro terra, l'unico mezzo non illusorio deve esser la progressiva attenuazione ed eliminazione di ogni differenza sostanziale tra la vita urbana e la vita rurale. Occorre cioè che al contadino giungano nella maggior misura possibile i benefici della più progredita vita cittadina e che egli si senta materialmente e moralmente ricongiunto alla città: solo quando il contadino non avrà più il senso della sua inferiorità di fronte all'urbano, potrà amare più intensamente la sua terra e non guardare nostalgicamente a una vita troppo diversa dalla sua.

Ma perchè il processo di urbanizzazione della campagna dia tutti i suoi frutti non deve limitarsi al tenore di vita del contadino, bensì involgere gli stessi criterî della coltivazione dei campi. Urbanizzare è termine correlativo di industrializzare, e industrializzare al massimo dobbiamo l'agricoltura, sostituendo, dovunque è possibile, la macchina all'uomo, la cultura intensiva all'estensiva, il raffinato prodotto industriale alla massa delle materie prime. Bisogna, in altri termini, valorizzare l'opera del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'uomo nella campagna, elevando i fini della sua attività e facendogli sentire ch'egli non vale solo o prevalentemente come braccia, bensì come cervello e come forza d'iniziativa.

Tutto questo, si badi, non è programma nuovo la cui attuazione debba iniziarsi, chè anzi la storia dell'agricoltura in questi ultimi decenni ha proprio tali caratteristiche, ma deve diventare linea di condotta sempre più consapevole, sì da accelerare il ritmo della trasformazione ed eliminare ogni ostacolo lungo il cammino. Se prendiamo ad esempio la battaglia del grano, è facile accorgersi che i criteri fondamentali con i quali essa è condotta sono appunto quelli ora esposti, e cioè limitazione delle terre coltivate e aumento progressivo del reddito unitario; il che vuol dire valorizzazione dell'opera dell'uomo e conseguente perfezionamento della tecnica agricola. Ma questo non rappresenta che il primo passo lungo la via da percorrere, poichè in un secondo tempo il programma dovrà mutarsi nel senso di restringere progressivamente le terre coltivate a grano per dar luogo a culture più specializzate e di reddito superiore. E, infatti, non si deve dimenticare che, se il grano, per la sua peculiare importanza nella vita nazionale, esige che a esso si consacrino forze superiori a quelle che consiglierebbero il calcolo economico, è pur vero che l'insistere troppo nell'orientare in tal senso la nostra agricoltura può indurre a trascurare altri aspetti non meno importanti del problema. Poichè, in ultima analisi, la cultura a grano è una cultura estensiva, la quale implica la produzione di una merce a costo relativamente rilevantissimo e ottenibile a condizioni più vantaggiose fuori d'Italia, su terreni più fertili e con una mano d'opera meno intelligente e capace. Sì che un programma di ulteriore valorizzazione del contadino non può non dissuadere dall'accentuare troppo l'attuale periodo di transizione: la meta non può essere che una, e cioè quella già indicata dal progressivo distacco dalle forme elementari dell'agricoltura.

* * *

L'ultima istanza che si vuole addurre contro l'industrialismo è data dalla presunta constatazione dell'impossibilità in cui

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si troverebbe l'Italia di reggere in tale campo alla concorrenza straniera. E' questo ormai un luogo comune, uno di quei tanti luoghi comuni che si radicano nella coscienza della nazione contrastandone il cammino, e assumendo le caratteristiche di assiomi indiscutibili o di ineluttabili fatalità. Non v'è, al contrario, alcuna seria ragione che autorizzi un simile ragionamento, e tutti i motivi generalmente addotti si risolvono, attraverso un'analisi approfondita, in meri circoli viziosi o in difficoltà troppo evidentemente superabili.

E anzitutto occorre insistere sul concetto stesso di concorrenza che si usa porre innanzi a guisa di spauracchio, e ritornare al criterio della italianità della nostra industria e della peculiarità dei suoi prodotti. Reggere alla concorrenza non significa necessariamente tener testa a quelle industrie che altrove sono agguerritissime e si trovano nelle migliori condizioni di sviluppo bensì promuovere e rinsaldare quelle altre che sono tipicamente nostre e possono diventarlo mercè la nostra buona volontà (1). E invece troppo spesso da noi non solo si trascurano le migliori industrie, ma le si celano addirittura sotto l'etichetta straniera, fino al punto, mostruosissimo, di reintrodurre in Italia merci italiane, che sono andate a rubare all'estero il marchio di fabbrica. Ma, si badi, all'estero ci sono andate, soltanto per poter vincere la concorrenza con le altre industrie italiane dello stesso genere, tanto è ancora irresistibilmente radicata nella no-

---

(1) Non è il caso di mostrare in questa sede quali e quante sarebbero le vie da seguire, ma, tanto per fare un esempio, si pensi allo stato delle industrie turistiche in Italia: a Roma, punto di convergenza di cittadini di tutto il mondo, non esiste ancora un grande albergo moderno, costruito con criteri razionali e capace di accogliere qualche centinaio di turisti a prezzi modici.

Nè parliamo dei mezzi di trasporto che collegano Roma ai dintorni: ai Castelli, a Villa Adriana, a Tivoli ecc.: son cose inverosimili e non giustificate da alcuna seria ragione. Il culto della capitale, nato, si può dire, col fascismo, è ancora lontano dall'aver dato i suoi frutti migliori. Le difficoltà economiche sono certamente gravissime, ma tutto deve subordinarsi alla vita della capitale, espressione massima della vita della nazione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stra opinione pubblica l'idolatria per ciò che è straniero. Se un' industria nazionale non può fare che scarso assegnamento sullo stesso mercato interno, come volete che abbia l'energia sufficiente per far valere i propri meriti sui mercati internazionali? E' proprio la nostra timidezza e la mancanza di fiducia nella *nostra* industria, che ci spinge ad accettar la concorrenza nel campo delle industrie altrui e a fallire in conseguenza allo scopo. Ci aggiriamo così in un circolo vizioso dal quale non è possibile uscire che col mutamento dello stato d'animo generale, con una maggior fede e con un più fattivo coraggio.

Nello stesso circolo vizioso si va a finire quando si afferma risolutamente quell'altro destino che peserebbe sull'industria italiana e che sarebbe la mancanza dei capitali. Ma mancano i capitali perchè non fiorisce l' industria o non può fiorire l' industria perchè mancano i capitali? Basta porre in tali termini il problema per accorgersi del suo carattere fittizio, ma insieme per spiegarsi come l'apparenza sia diventata realtà e possa diventarlo ogni giorno di più, se non si ha la forza di superare il punto morto, ritornando all'origine della deficienza e persuadendosi della sua vera natura (1).

E veniamo finalmente alla ragione che si crede decisiva della nostra assoluta ed ineliminabile inferiorità: la mancanza delle materie prime. Quante volte abbiamo inteso ripetere il lugubre ritornello, con l'aria pessimista e rassegnata che caratterizza l' impotente! e quante volte abbiamo visto piegare il capo, sotto il peso di questa massiccia verità, anche dell'uomo di fede e pronto a superare gli ostacoli! Eppure anche qui bisogna convenire che l'ostacolo maggiore da vincere è proprio quello psicologico, trascinatosi e ingigantitosi via via, scendendo dalla cattedra dell'uomo di scienza alla più semplicistica opinione pubblica.

---

(1) Quando si avesse tale coscienza si comincerebbe dall' impiegare meglio e senza dispersioni i capitali di cui disponiamo e non si avrebbe troppo ritegno di impiegare quelli stranieri. Una nazione che si sente forte non deve aver paura del capitale straniero e deve anzi desiderarlo come quello che contribuisce alla sua affermazione nel mondo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Che la deficienza di materie prime sia un ostacolo relativamente grave non può certo mettersi in dubbio, ma che sia un ostacolo contro cui sia vano cozzare è semplicemente ingenuo e ridicolo pensarlo.

Non avere materie prime per alimentare le proprie industrie significa doverle comperare all'estero a costo superiore: è dunque indubitabile che uno dei coefficienti di produzione di quei prodotti per i quali difettiamo di materie prime, è per noi più caro che non per i paesi che le posseggono. Ma si tratta di una inferiorità limitata ad alcune industrie — e sia pure la massima parte di quelle che si sogliono designare con questo nome (di alcune materie prime siamo anche esportatori) — e per esse a uno dei coefficienti di produzione. Il che vuol dire che occorre rinvigorire le industrie per le quali disponiamo di materie prime e ridurre i costi degli altri coefficienti di produzione per le industrie rimanenti. Quest'ultima affermazione può certo lasciare scettici i pessimisti di professione, perchè non si vede agevolmente come sia possibile compensare lo squilibrio dovuto al costo esorbitante delle materie prime, ma è chiaro che lo squilibrio è via via attenuato passando dalle industrie più rudimentali a quelle raffinatissime, per cui il costo del coefficiente materie prime è sempre meno rilevante di fronte al costo complessivo di tutti i coefficienti di produzione. E' ovvio che se ci poniamo a costruire rotaie non potremo reggere alla concorrenza dei paesi produttori che dispongono del metallo e del carbone, perchè il coefficiente di produzione rappresentato da queste due materie prime è assolutamente predominante su tutti gli altri; ma se invece tentiamo di costruire dei motori non è escluso che si possa vincere la prova, in quanto il rapporto tra materie prime e gli altri coefficienti di produzione è notevolmente spostato. Il problema consiste dunque nella ricerca di quelle industrie in cui tale rapporto sia reso sempre più vantaggioso: industrie che, nella massima parte, sono naturalmente le più elevate e più perfette dal lato tecnico, quelle cioè per cui occorre un elemento uomo più preparato e intelligente. Il problema dell'industria italiana si sposta così dalla materia prima all'uomo e diventa il problema veramente spirituale della nostra superiorità tec-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nica: il nostro avvenire deve vedersi prevalentemente nell'industria di primo rango.

Agli scettici ci limitiamo ad opporre un esempio: quello della nostra industria automobilistica. La Germania ricca di materie prime e con una preparazione tecnica indiscutibile vede le sue vie attraversate dalle rapide e belle macchine costruite nella povera Italia. Come si spiega il miracolo? Il fatto è che nulla al mondo può essere legato a una natura o a un destino, capace di spezzare la forza della volontà, su cui soltanto riposa la fortuna di un popolo. Chi si appella allo stato di fatto, alle condizioni della realtà attuale, per pronunziare la condanna dell'avvenire, dimostra soltanto di non avere energia e fede sufficienti per trasformare la vita che ha trovato e che subisce nella sua assoluta immediatezza.

* * *

Quello che manca veramente all' Italia, l'unica forza che ancora le difetta e che le inibisce di avere una grandissima industria, è l'organizzazione: questa vera, grande, essenzialissima materia prima del mondo industriale e commerciale. Perchè manchi non è il caso di indagare in questa sede, dove si può soltanto accennare alla troppo recente nostra tradizione industriale che si collega alla recente unificazione e fusione della vita nazionale. I particolarismi, gli individualismi esacerbati, le reciproche diffidenze e simili altre espressioni di una scarsa tradizione unitaria caratterizzano purtroppo ancora molti aspetti dei nostri costumi sociali e inibiscono o per lo meno ostacolano il rapido trasformarsi della piccola azienda nella grande, il progressivo fondersi e gerarchizzarsi delle industrie affini, il coordinarsi e il subordinarsi reciproco delle industrie eterogenee. Caratteristica della vita economica italiana è perciò il frammentarismo e la conseguente dispersione delle infinite, piccole, geniali iniziative individuali, incapaci di superare la cerchia ristrettissima in cui sono germinate.

Ora, quest'abito individualistico e anarchico deve essere combattuto con tutti i mezzi, anche violentemente, se occorre.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Quando si assiste allo spettacolo di minuscole aziende famigliari o quasi famigliari che esauriscono i loro sforzi in una sterile concorrenza, rinunziando a uscire dalle comuni ristrettezze per non perdere la propria indipendenza e autonomia, si ha ben il dovere di forzare la mano e di sacrificare questi malintesi egoismi. Unificazione, organizzazione: tale la parola d'ordine dell'attuale momento storico; e bisogna ch'essa diventi l'assillo di tutti, la preoccupazione costante di tutto il regime fascista, il quale, in fondo, nel campo economico è proprio l'affermazione più rigorosa e perentoria di questo programma. Se il sistema corporativo è la disciplina in un organismo unitario di tutte le forze produttive della Nazione, e se l'Italia è stata la prima Nazione a comprendere la necessità della sostituzione del principio economico nazionale a quello individuale, è chiaro che nessun altro paese al mondo si trova oggi come il nostro nelle condizioni di attuare un grandioso esperimento di unificazione industriale e commerciale. E già i primi passi si vanno compiendo, le fusioni diventano sempre più numerose, i rapporti più diretti e più razionali, nuovi organismi sorgono, capaci di più ampio respiro. Ma siamo ancora all' inizio, e bisogna pur dire che l'ordinamento corporativo stenta a procedere dalla superficie all'essenza della vita economica. Il ritmo dev'essere affrettato, senza nessuna indulgenza verso i preconcetti dell'individualismo economico e del rispetto idolatrico alla più meschina libera concorrenza. Nel mondo moderno non c'è posto che per i colossi; i pigmei vanno spazzati via senza pietà.

E' questo nuovo senso delle proporzioni che deve caratterizzare il regime corporativo: le prospettive debbono mutare e con esse gli abiti intellettuali e morali di una nazione che vuole affermarsi nella sempre più intensa e complessa vita internazionale. Di qui la necessità di elevare il livello culturale e tecnico delle nostre maestranze, di dedicare i nostri sforzi all'istruzione professionale, di inviare ogni anno centinaia e migliaia dei nostri giovani più intelligenti all'estero, per apprendervi ciò che vi si può apprendere, ma soprattutto per vincere definitivamente la nostra timidezza e le nostre ingiustificate idolatrie verso ciò che è straniero, per studiare le possibilità delle nostre industrie

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e dei nostri sbocchi. La vita nazionale oggi non può essere grande se non nel cimento con la vita internazionale, e alla luce di tale criterio vanno considerati tutti i problemi politici, culturali, industriali e commerciali.

* * *

Il quadro così delineato della vita economica odierna e di quella italiana in particolar modo ci consente ora di raccogliere le fila e di precisare le direttive fondamentali del nostro avvenire nei seguenti capisaldi:

I. Industrializzazione ad oltranza.
II. Discriminazione delle industrie nazionali e progressiva accentuazione del loro carattere italiano.
III. Nuove forme di urbanesimo adeguate ai bisogni del nostro paese.
IV. Industrializzazione dell'agricoltura.
V. Urbanizzazione della campagna.
VI. Conseguente eliminazione del dualismo di politica rurale e industriale in quanto entrambe ricondotte a una unica forma.
VII. Raffinamento dell'industria italiana e suo avviamento alle forme più elevate.
VIII. Organizzazione e unificazione razionale dell'industria, del commercio e in genere della vita economica del paese.
IX. Sviluppo della preparazione tecnica e professionale.
X. Affermazione internazionale dell'industria nazionale.
XI. Conoscenza più diretta e diffusa dell'esperienza delle altre nazioni.

Ugo Spirito.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Le associazioni professionali nella politica internazionale

SOMMARIO. — 1. L'influenza delle associazioni professionali sulla politica internazionale varia col variare delle istituzioni economiche e politiche: più feconda sarà nelle moderne istituzioni corporative. — 2. La politica estera delle corporazioni medievali. — 3. L'effimera internazionale marxista dei lavoratori. — 4. La politica intersindacale riformista prima e durante la guerra. — 5. La reazione sindacalista del dopoguerra. — 6. Lotta fra classi e lotta fra nazioni. — 7. Le associazioni professionali di imprenditori. — 8. Integrazione corporativa e sua influenza sulla politica estera degli Stati e sulla politica internazionale. — 9. Sindacati di imprenditori e sindacati di lavoratori; analogie: le dimensioni dell'impresa. — 10. Formazione di vasti complessi economici. — 11. Adesione ad essi dei sindacati di servizi personali elementari. — 12. Utilità sociale e necessità di questi complessi. — 13. Loro estensione internazionale. — 14. La nuova politica internazionale basata sulle relazioni economiche. — 15. La politica estera dei complessi professionali. — 16. Sua inserzione nella politica degli Stati. — 17. E nelle istituzioni internazionali ufficiali. — 18. Esempi di diritto internazionale positivo. — 19. Sviluppi futuri. — 20. Gli accordi per i complessi economici internazionali ricondotti nelle istituzioni interstatali a base corporativa, campo di più proficua politica delle associazioni professionali.

1. L'influenza delle associazioni professionali sulla politica internazionale ha forme e portata diverse, secondo il posto che tali associazioni vengono a prendere nel variare delle istituzioni economiche e politiche. Ond'è che essa può variamente intendersi, secondo le esperienze che ha offerto nel tempo, delle quali due oggi sembrano coesistere contrastandosi: una politica intersindacale di classe, e una vera e propria politica economica estera a base corporativa integrale.

Il fatto che quest'ultima va sempre più affermandosi prendendo il terreno dell'altra, è, pensiamo, nuova prova che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le istituzioni corporative di oggi non sono una distillazione cerebrale, una esperienza di laboratorio, insomma un'arbitraria costruzione caduca, ma rispondono a un particolare atteggiarsi della vita economica e politica attuale, non italiana soltanto ma mondiale: ben più, sono sulla linea di sviluppo di nuove forze, che tutto fa credere irresistibili.

2. Conobbe il Comune medievale italiano una politica estera diretta delle corporazioni mercantili e un' influenza indiretta su essa anche da parte delle corporazioni artigiane. Forti associazioni di ricchi mercanti, le prime, veri sindacati di banchieri, lanaioli, ecc., legati dal comune interesse economico di una politica estera forte e risoluta, di energica protezione e di larga espansione, contro resistenze di feudatari e di città rivali. L'espansione capitalistica delle nostre gloriose repubbliche mercantili — Pisa e Genova, Venezia e Firenze — era manifestazione e strumento di politica estera, con le banche e i trattati di commercio, le leggi nautiche, i consolati marittimi: istituzioni e organi insieme pubblici e di classe. (1) Già lo Schmoller e il List, più recentemente il Marshall, hanno identificato le origini del nazionalismo economico — che è sensibilità più acuta dei problemi internazionali — in queste città-stato medievali specialmente italiane, che per assicurarsi la preminenza, favorivano gilde di mercanti, detenenti per sè il monopolio del commercio utile alla città (2). E il Sismondi fa rimontare al secolo XIV, precisamente alle repubbliche italiane basate sull'organizzazione professionale, l'invenzione del sistema dell'equilibrio delle potenze, ciò che del resto fu, prima, causa di gloria, poi di decadenza per i contrasti intestini che ne

(1) E' noto che le Crociate furono un vasto movimento di affari italiano, in quanto i nostri vi parteciparono, non solo come combattenti, ma come armatori e commercianti in cerca di nuove vie in Oriente. FANNUCCI, *Storia dei tre celebri popoli marittimi dell'Italia: Veneziani, Genovesi e Pisani e delle loro navigazioni e commerci*, Pisa ,1817, p. 139 I; ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale nell'età dei Comuni*, p. 281; VOLPE, *Il medioevo*, p. 232.

(2) MARSHALL: *Industry and Trade*, pp. 684 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derivavano (1). Nè mancavano in quel tempo le intese professionali intercomunali, simili alle nostre intese economiche internazionali di oggi (2).

Le più frequenti relazioni con l'estero erano causa di maggiore prestigio all'interno, per le corporazioni mercantili (3). Ma un'influenza sia pure indiretta, attraverso il governo della repubblica, ebbero nella politica estera della Città anche le corporazioni dei professionisti e quelle degli artigiani, che avevano cooperato alla formazione del Comune, e partecipavano, così alle spedizioni militari, come all'elezione delle cariche e ad alcuni Consigli della cosa pubblica.

Non è che troppo noto come man mano le Corporazioni di mercanti e artigiani divenissero, da strumenti di progresso e di espansione, organismi chiusi di tutela e prevalenza di classe, nemici della sovranità del Comune, disgregatori dell'unità dello Stato, e come la Signorìa togliesse loro l'esercizio di funzioni sovrane e l'inerente influenza, per ridurle a funzioni meramente professionali ed economiche (4). Le nascenti monarchie moderne tollerano appena questi strumenti di protezionismo e di oppressione fiscale, ostacoli alle necessità dell'industria e del lavoro liberi e mobili, a quell'espansione insomma, di cui

---

(1) Sismondo de Sismondi, *Storia delle Repubbliche italiane*; trad. it. 1883, t. V, p. 10.

(2) Una « Università di mercanti lombardi e toscani residenti in Francia » tratta col Re e nel 1277 pone in Nîmes la sua sede legale. E corporazioni intercomunali di gruppi organizzati erano quelle nate sopratutto nei sec. XIII e XIV in Toscana, col bisogno di una intesa collettiva per i commerci comuni delle città all'estero: es. l'accordo di tariffe del 1218 fra i vetturali di Lucca Siena Firenze Bologna che solevano andare a Pisa a caricare le merci. Volpe, *Il Medioevo*, pp. 241-243.

(3) G. Volpe, in *Studi sulle istituzioni comunali di Pisa*, p. 239, rileva che Calimala (la corporazione fiorentina del commercio dei panni forestieri) come era stata la prima fu anche per tutto il sec. XIII la corporazione più florida della città, quella che, *avendo rapporti continui con l'estero, più strettamente rappresentò la solidarietà fra la politica ed il commercio*, più rapidamente acquistò ed esercitò attribuzioni pubbliche e più vivamente favorì il moto di tutte le consimili corporazioni industriali per la conquista del Governo.

(4) Solmi, *Storia del Diritto italiano*, 2.ª ed., pp. 499 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prima erano elaterio. Appena la monarchia assoluta in Francia, per lo sviluppo del commercio all'estero, ma pur sempre nei quadri della sua politica accentratrice, ricorre alla formazione di un Consiglio Superiore del Commercio a base professionale, che è ritenuto esempio forse primo di una regolare rappresentanza di interessi nell'organizzazione del potere centrale, con qualche influenza lontana e indiretta sulla politica estera (1).

3. La rivoluzione liberale, sciogliendo le corporazioni, pone direttamente di fronte interessi generali e interessi individuali. Poi questi si riorganizzano, e le nuove organizzazioni fanno esse pure una politica estera. Ma in nuova forma: non più appoggio e integrazione dello Stato ai fini anche di una politica generale di espansione, come le corporazioni italiane fra il sec. XII e il XIV; ma una politica intersindacale, più propriamente ai fini, prima di difesa, poi di imperialismo di classe, oltre lo Stato e contro lo Stato, come già in un secondo tempo quelle corporazioni contro il vecchio organismo del Comune.

Il grido di Carlo Marx: « Lavoratori di tutto il mondo, unitevi! », è il primo invito a questa politica delle masse operaie, intersindacale, oltre lo Stato. Lanciato nel '48 nel celebre Manifesto dei Comunisti, è raccolto nel 1864 dalla I.a Internazionale dei Lavoratori. Questa è tutta impregnata della filosofia marxista della lotta di classe, contro lo Stato di classe. Il regime borghese sboccherebbe naturalmente in quello della socializzazione dei mezzi di produzione; ma la classe operaia, senza lasciarsi adescare e corrompere dalla borghesia, deve fare un fronte unico sopra le frontiere, e conservare anche così vigore e forza sufficienti per proseguire nella lotta e dare al momento opportuno il colpo di grazia. L'associazione internazionale dei lavoratori deve nascere dalla comunione internazionale dei loro interessi, unificare le aspirazioni e i principî della classe lavoratrice, anche perchè l'esperienza dei gruppi più progrediti

(1) MARTIN DE SAINT LÉON, *Les corporations de métiers*, p. 333.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

frutti a quelli che lo sono meno: ma sempre sulla base, non del partito, amalgama di elementi eterogenei, ma della classe, che presuppone la medesimezza delle condizioni economiche e l'accordo dei fini. Le organizzazioni operaie che subiscono l'influenza marxista sono allora insieme internazionaliste anticapitaliste e antistataliste: e tuttavia, ad onta della loro politica intersindacale, causa di tante infondate preoccupazioni per governi e classi dirigenti del tempo, hanno scarsa influenza sulla politica internazionale (1). Tanto minore influenza, quanto più l'Internazionale si allontana, nei successivi congressi annuali, dalla concezione del primitivo programma, che aveva voluto fondare un nucleo di semplice collegamento dei vari movimenti operai nazionali, tuttavia autonomi. La realtà dà ragione alla lunga lotta di Mazzini contro questa degenerazione, e fa trionfare la sua concezione tanto più sana, circa la base nazionale del movimento operaio (2). La guerra del '70, al saggio di questa necessità, disperde l'internazionale marxista.

4. Un più solido sviluppo delle organizzazioni professionali operaie, corrispondente allo sviluppo della produzione, fa prevalere contro la pratica rivoluzionaria la pratica riformista, e l'avvicinarsi di questa alla politica ufficiale degli Stati. Ma è il tempo in cui la politica estera si fa ancora nel chiuso impenetrabile delle cancellerie. Le associazioni professionali possono solo indirettamente influire attraverso il parlamento; e del resto, nella loro educazione materialistica, non hanno sensibilità che per alcuni problemi di protezione: è dell'epoca il deplorato

(1) WEBB, *Storia delle Unioni operaie in Inghilterra*, trad. it. Bibl. Econ., p. 207.

(2) « Voi potrete stringere nei modi e coi patti che vi parranno opportuni, coi vostri fratelli dell'altre nazioni, vincoli di alleanza che tutti intendiamo e vogliamo, ma dall'alto del concetto *nazionale* riconosciuto, non sommergendovi, individui e piccoli nuclei, in vaste e male ordinate società straniere, che cominciano col parlarvi di libertà per conchiudere inevitabilmente nell'anarchia o nel dispotismo di un Centro della città nella quale quel Centro è posto ». MAZZINI, *Ai rappresentanti degli artigiani nel Congresso di Roma*, 12 ott. 1871.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mercanteggiamento di oligarchie sindacali, rabbonite con miglioramenti salariali, resi a loro volta possibili da un esoso protezionismo doganale. Mentre ciò avviene ai margini della politica ufficiale, le associazioni professionali operaie fanno una loro politica intersindacale, la quale è essa stessa un portato dell'organizzazione professionale all' interno e delle relazioni economiche internazionali più diffuse, — ma è diversa da quella sovversiva marxista; è piuttosto costruttiva e a fondo nazionalista, come il socialismo della cattedra che la inspira (1).

Anche l'azione sindacale su raggio internazionale, come quella interna, trascura il mito della lotta di classe, per limitarsi alla difesa di classe, perseguendo concrete realizzazioni (2), secondo le esigenze delle accennate forze economiche: organizzazione del mercato di lavoro e sviluppo della legislazione del lavoro sui diversi piani nazionali e sul piano internazionale. Opera senza dubbio utile, che anticipa quella economica più vasta che vedremo svilupparsi in seguito, ma che lascia necessariamente nelle pieghe dei programmi massimi, in formule vaghe, le rivendicazioni contro lo Stato e contro il capitalismo, mentre di quello e di questo non disdegna le concessioni graduali.

Non è però senza significato che, come già la prima internazionale, anche questa assai temperata si dissolva allo scoppio della guerra del 1914. Non solo viene allora meno la possibilità materiale di un'azione internazionale sia pure soltanto economica, ma le associazioni professionali, specie là dove sono evolute (Germania, Inghilterra e Stati Uniti di America) si avvicinano allo Stato, si inquadrano fra i mezzi difensivi e anche offensivi della sua politica estera, fanno un'aperta politica nazionalista (3). Conferma eloquente che, alla tragica prova deci-

(1) PARETO, *Sociologia*, III, 251.

(2) Le Unioni internazionali, che si formano in Segretariati di industria e di mestiere, nascono per difendere interessi specifici del lavoro, in quanto abbiano qualche aspetto comune universale. Al 1914 ne esistono una trentina: della metallurgia, dei trasporti, dell'alimentazione, dei cappellai, ecc..

(3) Ai sindacati tedeschi si addebitava durante la guerra di far valere la solida influenza goduta nell'Internazionale per portare il disfattismo fra i nemici,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

siva dei popoli, il proletariato cosidetto internazionale rimane diviso dalle frontiere, legato ineluttabilmente ai destini nazionali.

5. Il ritorno della pace trova la situazione completamente mutata. La curva degli effettivi sindacali è in ascesa, per la nota omogonia con la curva dei prezzi, che però ne denuncia l'intima inconsistenza (1). La cresciuta infiltrazione di funzionari e intellettuali e l'accaparramento di partiti politici, conferiscono alle associazioni professionali una rinvigorita influenza sulla politica interna ed estera, e la diffusa reazione spirituale contro la guerra le spinge a più attive relazioni intersindacali. Da una parte, l'internazionale riformista, che si è intanto ricostituita in forma unitaria ad Amsterdam, si fa banditrice di una pressione uniforme sui pubblici poteri a fini politici e non soltanto economici (2). D'altra parte, il comunismo russo, ac-

---

ai fini della difesa tedesca. La Federazione del Lavoro degli Stati Uniti vede sviluppare allo scoppio della guerra la sua influenza, perchè il Presidente Wilson la inserisce in tutte le nuove ruote del Governo, per utilizzare la sua forza ai fini della difesa e della guerra. Non molto diversa, la condotta delle *Trade Unions* inglesi. Anche quando nel 1917 rappresentanze sindacali dei paesi occidentali si incontrano per influire in senso wilsoniano sulla conclusione della pace, non fanno una politica internazionale diversa da quella di larghe cerchie delle rispettive opinioni ufficiali nazionali. (J. MAXE, *De Zimmerwald au Marxisme*, Paris 1920, WEBB, *History of Trade Unionism*, ed. 1926, p. 695).

(1) Da 11 milioni nel 1910 e 15 milioni nel 1913, si passa nel 1920 a 32 milioni di organizzati per 20 paesi più importanti.

(2) E' del genere la pretesa di influire sulla politica interna di Stati esteri attraverso la politica internazionale, organizzando manifestazioni contro i moti politici di difesa statale in Italia e in Ungheria. Di genere analogo la cattura delle navi russe Drusba, Soglasie, Tchernomoor, Rodosto (1920) per opera della Federazione Italiana del Mare, d'accordo con la Confederazione Generale del Lavoro, (PARETO: *Trasformazione della democrazia*, p. 137). Non sono mancati tuttavia esempi di politica costruttiva: quello della Confederazione generale dei sindacati tedeschi, che ottenne dal Governo la partecipazione delle organizzazioni sindacali alle negoziazioni dei trattati internazionali di commercio, mentre delegati sindacali francesi, tedeschi e belgi, durante i negoziati stessi si incontravano per concretare una loro politica intersindacale, di appoggio e con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

canto alla sua internazionale politica, fonda una internazionale di sindacati rossi; quella e questa riprendono la tradizione classista della I.a Internazionale, ma, cosa ben diversa, sono inquadrate nel nuovo stato russo, e organizzate da questo ai servizi di una dittatura e di un imperialismo, che sono insieme nazionali e di classe, e che hanno non trascurabile influenza sulla travagliata politica internazionale del dopoguerra (1). Dobbiamo dire che, a parte ogni altra considerazione, rispetto alla concezione di un vago internazionalismo verboso, questa energica concezione russa, dell'espansione di un' idea e di un interesse aggiogati allo Stato, è meglio fondata sulla realtà attuale?

E' in genere del dopoguerra il maturare della reazione sindacale, già annunziatasi prima della guerra. Si vuole la sostituzione dell'attività del sindacato a quella statuale, nella forma più radicale, anche cioè in quella materia, come la politica estera, che è tradizionalmente e gelosamente riservata ai governi. Le associazioni professionali non dovrebbero già svolgersi dentro le formazioni politiche determinate da vincoli di nazionalità, ma dovrebbero addirittura prescinderne: la coe-

---

trollo alla politica dei negoziatori cioè alla politica ufficiale degli Stati. E la Federazione Internazionale di Amsterdam può parlare di una sua politica di ricostruzione spiegata con iniziative varie fra il 1919 e oggi (proposta di ripartizione internazionale delle materie prime, in realtà italiana, regolamentazione internazionale del credito e dei trasporti, partecipazione laterale a Conferenze internazionali varie, fino all' intervento più attivo, che ricorderemo, per un'organizzazione internazionale permanente dell'economia (*Rapport Moral de la F. S. I.*, 1924-1926).

(1) E' nota la tensione dei rapporti, più volte verificatasi, per questa ragione, tra il Governo inglese e quello russo: le *Trade Unions* inglesi dovettero rinunciare ad ogni velleità di accordo coi sindacati rossi, che accusano le associazioni operaie europee di essere aggiogate al carro capitalista (il loro aggettivo è in realtà un po' più forte...) (*L'évolution des contitions de travail dans la Russie des Soviets*, Ginevra, B. I. T. 1924, p. 213 ss.). Si sa infine che inizialmente e intimamente un pensiero nazionalista, e non una rivendicazione professionale, è quello che ha fatto sorgere una vasta organizzazione operaia in Cina, eccitata dal comunismo russo contro l' imperialismo straniero, e che rimane patrimonio dell'organizzazione stessa, anche oggi, dopo la rottura col comunismo (*Rapporto di A. Thomas alla 43.a Sessione del Consiglio dell'U. I. L. su un suo viaggio in Oriente*).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sione degli individui sarebbe affidata al comando dell'utilità economica, oltre la nazione e lo Stato: solo la categoria economica è solida definibile quasi tangibile, la nazione è pura astrazione e lo Stato è effimera formazione giuridica: dunque sulle professioni deve poggiare il regime delle relazioni umane anche oltre le frontiere politiche. Del resto — si soggiunge da altri — ogni aggruppamento non è fine in sè, ma semplice procedimento di relazione fra gli uomini di cui è composto; dunque il diritto e la politica internazionale non sono che insieme di regole e di rapporti per la condotta di uomini di diversi gruppi professionali e nazionali (1). Individualismo del singolo e individualismo del gruppo professionale, derivati dallo stesso principio, supererebbero l'organizzazione statale e negherebbero le basi di una politica autonoma di questa.

6. Vana illusione, questo individualismo spinto sino ai limiti dell'anarchia. La realtà è diversa. I nuclei che si formano intorno all'interesse economico, se sono portati dalla loro stessa esistenza, e meglio dal loro sviluppo, a relazioni sempre più strette su raggio sempre più ampio, non possono tuttavia trascurare le barriere naturali di differenze nazionali, sulle quali oggi ancora, non arbitrariamente, ma in parte necessariamente, si drizzano le barriere della sovranità statale.

Vi sono antagonismi economici, che vietano di parlare di una coscienza di classe imperniata su un interesse comune, anche al di sopra di differenze di nazionalità. Chi non sa delle cento manifestazioni di una concorrenza incessante fra gruppi, in quella che pur è ritenuta la categoria più marcatamente distinta dalle altre per caratteri psicologici e fin biologici? Basta ricordare la gerarchia fra cerchie professionali, le limitazioni dell'accesso al mestiere, la lotta fra i sessi sul mercato del lavoro, l'esclusione del lavoratore straniero (protezionismo operaio) (2). E, d'altra parte, non sono chiare le forme di solida-

---

(1) POLITIS: *Les nouvelles tendences du droit international*, p. 75 ss..

(2) Per una raccolta nutrita di fatti in proposito, che andrebbe aggiornata con più caratteristiche e numerose manifestazioni recenti, v. DELEVSKY: *Antagonismes*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rietà fra operai e imprenditori (categorie diverse) sulla base di un interesse professionale integrale, che si concreta dapprima in un interesse nazionale? Più generalmente, lo stesso organizzarsi secondo un interesse economico, sia preteso interesse di classe o interesse professionale, porta a pensare alla stregua del concreto atteggiarsi di questo interesse, che è più immediatamente circoscritto alla cerchia nazionale, porta dunque a pensare nazionalmente. Ciò è conseguenza di inevitabili antagonismi economici, che si possono riferire a quelli comuni fra partecipi ad atti di scambio. Ogni nazione, nell'attuale stato dell'evoluzione economica e politica, è portata a considerarsi come un'unica impresa, specie quando possiede un monopolio naturale o acquisito in qualche singolo ramo di attività produttiva; e allora, come qualsiasi impresa, cerca di raggiungere una ragione di scambio, tra i suoi beni e quelli delle altre nazioni, più favorevole a sè. In tal caso, la nazione prospera e i gruppi, siano concorrenti o di accordo, prosperano tutti con essa, sia pure in misura diversa, giovandosi appunto di quel monopolio o comunque di una qualsiasi superiorità, che in nessun caso si sacrifica a una pretesa solidarietà internazionale di classe. Non dunque lotta di classe, ma lotta fondamentale per la vita, selezione pel diritto all'esistenza, fra individui dello stesso gruppo, fra gruppi della stessa categoria, fra categorie (la stessa lotta

---

sociaux et antagonismes prolétariens, 1924. Il COMMONS ha rilevato per gli Stati Uniti che la comunità delle attitudini professionali non basta a costituire un legame tra gli operai immigrati che lavorano tuttavia in uno stesso paese, come è anche dimostrato dalle vicende di una antica società segreta americana, quella cosidetta dei Cavalieri del Lavoro, vissuta miseramente tra il '69 e il '78. Vi sono — spiega il Commons — differenze di lingua e antagonismi nazionali: ciò che ha contribuito a creare negli Stati Uniti la chiusura dei sindacati di mestiere e la loro politica restrittiva a difesa di una aristocrazia del lavoro (*Revue Internationale du Travail*, 1922, p. 937). In un ordine di idee diverso, il nostro Pareto ha ricordato che la storia dei congressi operai è piena di accanita rivalità tra i capi, e di mai cessanti scissioni; è in fondo una vera lotta di classe in seno allo stesso socialismo, fra l'elemento demagogico borghese e l'elemento operaio, fra lavoratori intellettuali e manuali (PARETO: *Systèmes* II, 455). Per i metodi, insieme esclusivisti e dominatori, delle aristocrazie operaie, v. infine, PANTALEONI: *Erotemi*, II, 297.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fra capitale e lavoro è di questa specie) e infine fra nazioni. E quando la lotta è fra le nazioni, l' individuo il gruppo la categoria scompaiono, o meglio la loro lotta è parte e funzione della lotta delle nazioni, che, di più, si arricchisce di motivi ideali, extraeconomici, per differenze di lingua di tradizione di cultura (1). A queste differenze fondamentali se ne aggiungono altre di credenza e di tendenza politica, che rendono, a parte

(1) L'accennata condotta del proletariato dei paesi belligeranti durante la guerra è manifestazione di solidarietà che si cementa, appunto, di ragioni prevalentemente extra-economiche. Ma è una ragione più immediatamente economica quella che mosse alcuni delegati operai alla I.ª Conferenza internazionale del lavoro (Washington 1919) a respingere una proposta del delegato operaio italiano, pure appoggiata da altri delegati operai, per un'equa ripartizione internazionale delle materie prime. Si pensava sopratutto al carbone, e naturalmente il delegato delle Trade Unions inglesi fu anima dell'opposizione che fece cadere la proposta. Già il vecchio unionismo inglese era animato da tale sentimento di orgogliosa autonomia a fini protezionisti, che memorabili contrasti si ebbero nel suo seno per la partecipazione alle riunioni internazionali, la quale non si voleva perchè, si diceva, gli unionisti inglesi erano così bene organizzati e tanto più innanzi degli operai stranieri che poco si sarebbe potuto fare per una politica internazionale, almeno finchè questi non si fossero portati al livello degli operai specializzati dell'Inghilterra (Webb, *Storia* cit. ,p. 342). Il nuovo unionismo, se ha maggiore sensibilità solidale e maggiore cordialità nei rapporti internazionali, non ha modificato il suo atteggiamento nazionalista, protezionista dei monopoli inglesi (il carbone e gli sbocchi imperiali). A questo medesimo atteggiamento risponde l'accordo fra categorie padronali, categorie operaie e autorità pubbliche negli Stati Uniti d'America, contro l'immigrazione di lavoratori stranieri; restrizione che, difendendo il mercato di lavoro e di consumo all' interno, difende il monopolio dell'alta efficiente organizzazione produttiva di quel fortunato paese, col risultato di assicurare insieme alti salari e alti profitti solo all' interno del gruppo nazionale. Gelosa di questa difesa, la Federazione americana del lavoro è andata oltre: ha denunciato nel 1921 ogni accordo con l' internazionale dei lavoratori, sulla base di queste due buone ragioni: l' internazionale aveva limitato l'autonomia nazionale delle federazioni nazionali — quell'autonomia tanto difesa dal nostro Mazzini — ed aveva proclamato la socializzazione con metodi rivoluzionari e lo sciopero generale contro la guerra. La Federazione americana è invece per il lavoro più intenso nell'accordo con gli imprenditori; è inoltre in politica estera per l'espansione crescente degli Stati Uniti, al cui servizio mette una sua internazionale, quella dei sindacati dei vari paesi del continente americano, e non vuole che il movimento sindacale sia legato ad una politica dettata in un congresso internazionale, a meno che non sia da essa approvata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tutto, difficile quell'unità sindacale, che pur sarebbe necessaria per una azione internazionale, non ufficiale, costante, delle associazioni di mestiere [1].

Ecco le complesse ragioni per cui la politica delle associazioni professionali, diretta, intersindacale, di classe — oltre le frontiere politiche e le differenze nazionali economiche — è impossibile o comunque infeconda. Ecco perchè la difesa degli interessi operai non può essere perseguita su un fronte unico di classe internazionale, tentando vanamente di sopprimere l'insopprimibile concorrenza fra i gruppi, ma assai meglio, come vedremo, inserendo quegli interessi e i loro antagonismi nei diversi complessi economici nazionali e internazionali a base corporativa, sotto la garanzia degli Stati, dunque nel quadro della politica internazionale ufficiale.

7. Se in realtà i capitali mobiliari non hanno quell'assoluta libertà di spostarsi che ad essi in genere si attribuisce, incontrano tuttavia per il loro movimento un costo molto inferiore a quello dei capitali personali consistenti in capacità di

---

(1) Esistono oggi, l'una contro l'altra armata di anatemi: un'Internazionale sindacale rossa (Mosca), un'Internazionale riformista (Amsterdam) e una Internazionale sindacale cristiana (Utrecht); e poi, per tacere di alcune organizzazioni di minore importanza, la organizzazione sindacale fascista, che, se non ha come le altre una burocrazia internazionale, ha tuttavia risonanza e indiretta influenza su altre organizzazioni nazionali. L'ideale non sarebbe — si domandava or è poco Albert Thomas (*Rapport à la Conférence Internationale du Travail*, XII Session, 1929, p. 66) — l'ideale non sarebbe una Confederazione unica di tutte le federazioni operaie nazionali, raggruppanti esse stesse, al di fuori di ogni credenza religiosa o dottrina politica, per la difesa degli interessi professionali, tutti i salariati di ciascun paese? Ma questo ideale è realizzabile? Mentre la potenzialità dello sviluppo sindacale non è ancor chiara, è utile perseguirla? E Albert Thomas rispondeva: Noi ci siamo qualche volta domandati se l'interesse del sindacalismo non richiede attualmente il libero e originale sviluppo di ciascuna tendenza e di ciascun movimento, piuttosto che un artificiale e precario sforzo di unità. E, forse solo per una concessione a certe sopravvivenze marxiste, soggiungeva: a una condizione tuttavia, che lo sforzo di ciascuna tendenza per meglio affermare le sue speranze e definire i suoi mezzi non nuoccia alla coscienza del fine comune nè alla collaborazione quotidiana per raggiungerlo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lavoro. Anche una relativa mobilità hanno i capitali personali portati dagli imprenditori. Questi e i capitali mobiliari rappresentano il fascio di organizzazioni capitalistiche e padronali, di interessi professionali anch'esse, che sviluppano le loro relazioni pure su raggio internazionale, oltre le frontiere politiche, dando sovente luogo alla costituzione di veri e propri sindacati internazionali di capitali e di imprese. Intesa internazionale, che avviene più facilmente di quella fra i portatori di capitale-lavoro, in ragione appunto della cennata maggiore facilità di movimento, della mancanza di preoccupazioni politiche o divergenze ideologiche, che non pone per queste forze il problema dell'unità, insolubile per i sindacati operai, sebbene anch'esse sieno talvolta divise dalla diversità e anche dalla contrapposizione degli interessi industriali che rappresentano.

Le associazioni internazionali di imprenditori nacquero come associazioni di lotta, esclusivamente sul terreno della politica sociale, per i rapporti di resistenza e di mutuo soccorso, rispetto alle organizzazioni operaie. Tuttavia non hanno mai dimenticato gli interessi dell' industria rispettiva. Cosa spiegabile, del resto: mentre i lavoratori e le loro organizzazioni sono polarizzati verso rivendicazioni da strappare all' industria, questa è invece cosa propria degli imprenditori. Solo l'avvento delle nuove tendenze corporative e della concezione di una funzione sociale dell' impresa attenuerà queste posizioni antagonistiche e accomunerà imprenditori e lavoratori in un eguale interesse per la produzione. Ma, in realtà, fino ad oggi, soltanto le associazioni professionali padronali hanno, accanto all'azione sociale, un'azione economica e tecnica, tanto più diffusa quanto maggiore è lo sviluppo della produzione altamente industrializzata: un'azione di difesa d' informazione di studio di intese su raggio internazionale, con riguardo non al lavoro soltanto, ma alla stessa condotta della produzione, e con influenza assai notevole sulla politica estera, economica e non soltanto economica, degli Stati, e sulle vicende di tutta la politica internazionale (1).

---

(1) In Italia le due funzioni — sociale ed economica — sono materialmente confuse in un'unica associazione — la Confederazione Generale dell' Industria —, nata

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il fatto che all'azione sociale tradizionale si accoppi un'azione economica sempre più ampia non toglie a queste associazioni il carattere professionale; lo integra, anzi, secondo una tendenza che più tardi e più lentamente si svilupperà nelle stesse organizzazioni professionali tipiche, quelle operaie. Gli affari sono oggi prevalentemente l'attività di quella particolare categoria di individui che sono gli imprenditori puri, staccantisi con sempre maggior rilievo dalla vecchia figura dell'imprenditore capitalista. Ecco l'elemento personale della profes-

tardi, quando cioè anche i paesi che per più lontana tradizione mantenevano affidati i due fini a due distinte associazioni, istituivano rapporti intimi tra queste, per l'inevitabile interferenza delle questioni sociali e delle questioni economiche, e per l'unità evidente dell'interesse professionale largamente inteso, come noi l'intendiamo, riportantesi in certo senso all'unità della corporazione medioevale. In Germania un contratto di cartello esiste tra la Federazione delle associazioni padronali (organizzazione centrale di politica sociale) e la Federazione dell'industria tedesca (organizzazione centrale di politica economica). In Francia, la Confederazione generale dell'industria francese è una concentrazione interprofessionale ed ha rapporti con l'Associazione nazionale di espansione economica, anch'essa, nella realtà se non nella forma, concentrazione di interessi professionali. In Inghilterra, la Federazione delle industrie britanniche e il Consiglio della Confederazione delle organizzazioni dei datori di lavoro procedono di conserva, come negli Stati Uniti la National Association of Manufacturers e le Associated Employer di alcune grandi città (Krüger, *Les associations patronales allemandes*, Revue Int. du Travail, sett. 1926. — Olivetti, *L'organisation syndacale des employeurs en Italie*, ib., ott. nov. 1928. — Villey, *L'organisation professionnelle des employeurs dans l'industrie française*. — Blum, *Labor Economics*, p. 397).

Sul terreno internazionale, queste varie associazioni padronali sono collegate principalmente in una Associazione internazionale dei Datori di lavoro, a prevalente carattere sociale, e in una Camera di commercio internazionale e in una Commissione Internazionale di Agricoltura, a prevalente carattere economico. Specialmente le due prime fra queste associazioni sono impegnate in una assai vivace azione internazionale, che da quella tradizionale di resistenza o almeno di uniformità nelle concessioni di miglioramento alle associazioni professionali operaie (partecipazione all'Organizzazione internazionale del lavoro e fiancheggiamento nella resistenza sul raggio nazionale) — spazia verso accordi tecnici professionali, interessanti esclusivamente la produzione (comitati per la razionalizzazione etc.) — sino a favorire veri e propri accordi industriali internazionali (per le materie prime, per lo sviluppo dei cartelli) e a concretare un atteggiamento comune nelle varie conferenze economiche internazionali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sione anche negli affari. Del resto gli affari stessi, nella loro configurazione oggettiva, sono una professione: un modo di vivere e di agire che ha le sue caratteristiche proprie, svincolate dagli individui che entrano e circolano e passano nel gruppo. La produzione su larga scala, per ampi mercati, abolisce in gran parte i contatti personali, e pertanto adduce a regolarsi secondo norme professionali comunemente accettate (1). Individui dati agli affari, anche numerosi e lontani gli uni dagli altri, acquistano uno spirito professionale: specifico, se dati ad un affare dello stesso genere. Gli affari sono oggi organizzati anche materialmente in associazioni di interessi comuni, che, in più, vanno rendendosi consapevoli di prestare un servizio, secondo un'etica particolare, così come le altre professioni. Dalle quali sono differenti, ma solo per la diversità degli interessi che rappresentano, come sono differenti tra loro le diverse associazioni di mestiere: non dunque a queste, come un blocco, necessariamente irreducibilmente opposte. Chè anzi, avendo acquistato una sensibilità sociale, vanno ad incontrarsi su una linea di sempre più completa uniformità con le stesse associazioni di mestiere.

Le quali da parte loro fanno dei passi verso tale linea, acquistando una crescente sensibilità economica, industriale, da imprenditore, ed elevandosi a una considerazione unitaria, accanto a quelle padronali e insieme con esse, nello Stato, dei problemi particolari del ramo di industria cui appartengono e di quelli generali dell'economia nazionale. La consapevolezza di interessi economici e interessi sociali, comuni a imprenditori a capitalisti e a lavoratori, porta insomma, sia pure con diversa influenza, alla formazione di un interesse professionale integrale, dell'attività produttiva e dei suoi singoli rami.

8. La tendenza che qui siamo pervenuti a identificare e che, per le sue caratteristiche, chiameremmo di *integrazione corporativa,* — nel senso più moderno, non in quello del vecchio unio-

(1) J. M. CLARK, *Social Control of business*, Chicago 1928, p. 240. Pure SMART ha preso in considerazione l'etica dell'imprenditore professionista (*Testamento spirituale di un economista*, trad. it., p. 199).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nismo corporativo — è tutt'altro che arbitraria. E' portato dell'evoluzione delle forme economiche e politiche, e per questa via, come abbiamo premesso, si ripercuote su un diverso atteggiarsi dell' influenza delle associazioni professionali sulla politica internazionale. Abbiamo qui tre ordini di fatti, per numerosi legami, visibili ed invisibili, concatenati:

1) *la formazione di complessi economici sempre più vasti,* cui aderiscono, per esigenze di complementarità, gli stessi interessi operai, e che perseguono un massimo edonistico, non soltanto individuale e di gruppo, ma collettivo;

2) *una nuova politica internazionale*, basata prevalentemente, se anche talvolta in modo inavvertito, sulle relazioni di questi complessi economici, che per la logica del loro stesso sviluppo tendono a superare le frontiere politiche;

3) *una nuova politica degli Stati rispetto a questi complessi economici* e alle organizzazioni professionali che li compongono: una politica che è oggi quasi dappertutto vittoriosa contro i tentativi di disgregazione che i due ordini di fenomeni precedenti avevano in parte provocato, e che, per consolidare la sua autorità, controlla meglio, anzi si associa quelle organizzazioni professionali, facendone soggetti di politica economica interna ed internazionale, inquadrati in istituzioni statali e interstatali, cioè ufficiali.

9. L'uniformità di sviluppo fra sindacati di lavoratori e sindacati di imprenditori, il loro confluire su una linea di azione pure conforme — secondo le nuove tendenze che abbiamo dianzi rilevato — sono prova recente dell'analogia fra quelli e questi, così genialmente lumeggiata dal Pantaleoni, nelle classiche « Osservazioni sui sindacati e sulle leghe » [1], sulla base dell' identità essenziale del fine: realizzare la dimensione più efficace pel raggiungimento di un massimo edonistico. Qualunque sia la struttura formale, quali che siano gli scopi dichiarati o solo supposti, si tratta, nell'un caso come nell'altro, di gruppi

(1) PANTALEONI: *Erotemi di economia*, vol. II, p. 252 ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di individui che, in base alla relazione che li unisce pel fatto di adempiere una funzione di uno stesso ordine nella divisione del lavoro sociale, danno nascimento ad un' impresa per la migliore tutela dell' interesse comune. Questo interesse comune è generalmente il raggiungimento del massimo vantaggio per i membri del sindacato e della lega (1). Talvolta, sebbene del tutto eccezionalmente, può non essere così: comunque, questo massimo edonistico per l' impresa può ben conciliarsi, può anzi portare a un massimo edonistico per la collettività, quando sia perseguito attraverso una riduzione di costi. Ma un rilievo è qui preminente: il sindacato e la lega tendono verso la dimensione più ampia: al limite, verso il monopolio, sia o non sia accompagnato poi questo da pratiche monopolistiche, dalla volontà o possibilità cioè di influire sui prezzi del mercato, come riesce sempre meno, sia al sindacato di imprenditori che al sindacato di lavoratori, naturalmente ancor meno a questo che a quello (2).

Non sono che troppo note le ragioni economiche e tecniche e fin psicologiche (3), che portano l' impresa, nella ricerca della maggiore efficienza, alle dimensioni pù ampie, cui sono d' intralcio i mercati limitati alla regione o alla nazione. L'aumento del capitale e lo sviluppo del macchinismo e dei mezzi di comunicazione — rileva il Marshall (4) — han fatto aumentare l' importanza della ricerca di economie interne attraverso una pro-

---

(1) PARETO: *Manuale di Economia*, p. 276.

(2) E' una delle differenze più importanti tra i sindacati e le leghe, ma sempre di quelle sole riconosciute dal Pantaleoni, cioè di carattere merceologico. E' noto che per il MAC GREGOR (*Industrial combination*) le differenze sono anche diverse. E, specie per la materia che ci occupa, delle relazioni internazionali fra i sindacati, non è indifferente che questi abbiano per oggetto la produzione di merci in genere, o di quella merce particolare che non è disgiungibile dalla personalità del suo portatore: uomo, e non soltanto uomo economico, ma etico. Ciò tuttavia non ha importanza per quello che diciamo nel testo.

(3) Anche psicologiche. L'anima dell'uomo economico moderno è tormentata dalla aspirazione all' infinitamente grande, nella sua attività, nelle sue relazioni, nelle sue realizzazioni. SOMBART, *Le bourgeois*, trad. fr., 250 ss.

(4) MASHALL: *Industry and Trade*, p. 167.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porzione più ampia dell' impresa, mentre le antiche economie esterne sono divenute, da locali, nazionali, e via via cosmopolite. Di qui, gli accordi nazionali e internazionali, che meglio vedremo in seguito, fra imprese e sindacati di imprenditori.

Che avviene intanto delle leghe operaie? Anche queste devono rispondere alla necessità delle dimensioni più ampie, poi dell' unità. All' interno di un paese — in forza delle stesse trasformazioni economiche — la formazione dei sindacati industriali è parallela alla formazione dei sindacati operai; poi la concentrazione degli uni è parallela alla concentrazione degli altri. Alla sommità, nella grande lotta di monopoli, cioè di imprese di massima dimensione, abbiamo, per ciascun paese e per ciascun ramo di attività economica, da una parte un monopolio di lavoratori, almeno in tendenza, e dall'altra un monopolio di imprenditori, in due distinte federazioni di industria: dunque, un monopolio bilaterale (duopolio). Ma per l'organizzazione monopolistica degli imprenditori le relazioni internazionali sono molto più facili; e ben difficili, anzi realmente quasi impossibili, esse sono invece per le organizzazioni di lavoratori. Per queste, l' integrazione ha dei limiti, spesso, come abbiam visto, insuperabili. Occorrerà un fatto nuovo, perchè tale integrazione su un raggio più ampio riesca possibile anche alle leghe operaie. Il fatto nuovo sarà l'adesione di queste ai sempre più ampi complessi economici, cui sono portati i sindacati di imprenditori. Inquadrate in questi, le leghe operaie potranno fare una ben più feconda politica internazionale.

10. Che il duopolio, che si è venuto a costituire per ciascun ramo più o meno esteso di attività economica, vada a sboccare in un monopolio sintetico — che è null'altro se non l' integrazione corporativa di cui abbiamo parlato: un'integrazione orizzontale tra sindacati di produttori di servizi e di altri beni, che segue all' integrazione verticale, distinta per associazioni di produttori di servizi elementari e per associazioni di produttori di altri beni — è fatto non nuovo, che però ha manifestazioni di sempre maggiore evidenza (1).

---

(1) PRATO: *Realtà economiche e miti sindacalisti,* « Riforma sociale », maggio-giugno 1925, p. 224 e ss.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nei paesi progressivi, l'aumento dei capitali personali e mobiliari porta necessariamente a nuove combinazioni produttive, le quali perseguono una riduzione di costi mercè la realizzazione delle dimensioni più efficienti, non solo nella impresa singola, ma nella formazione di complessi economici, basati sui rapporti di strumentalità e di complementarità di fattori prodotti da diverse imprese, e su una combinazione di coefficienti tale da correggere gli svantaggi e da perfezionare i benefici della divisione del lavoro (1). Del massimo rilievo è che qui non si tratta di sindacati di capitali o di imprenditori contrapposti a leghe di lavoratori, ma di unioni di imprese di tutti i fattori di produzione: imprenditori e capitalisti e lavoratori. I possessori di capitali, le banche, in conseguenza della loro partecipazione ad imprese diverse, propiziano la combinazione; altre volte la limitano. Ma essa trova un sindacato, una impresa abbastanza grande e forte da costituirsene il perno. Infine, man mano che la lega dei lavoratori si affina nei metodi, lascia il suo carattere classista, e acquista insomma quello che abbiamo chiamato spirito d' impresa, anch'essa aderisce a sindacati costitutivi di complessi economici. Si verifica allora la previsione pantaleoniana, dei sindacati di imprenditori e dei sindacati di produttori di servizi elementari, divenuti anelli di una stessa catena.

Ciò avviene perchè la moderna organizzazione industriale, col crescente sviluppo delle spese generali e del capitale fisso, ha portato, sia nelle schiere degli imprenditori che in quelle dei lavoratori, l'uguale persuasione dei rapporti di complementarità, assai più che di competizione, che legano gli uni e gli altri. Se la concezione del Fisher, per il quale l' imprenditore è solo un lavoratore il cui salario ha forma di profitto, deve concedere qualche cosa a quella di Schumpeter che fa dell' imprenditore il demiurgo, il primo attore della grande scena economica, — esse aiutano ambedue a meglio rilevare quel nesso

(1) PANTALEONI: cit., pag. 288-295; PARETO: *Manuale*, cit., p. 348.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di complementarità, che è condizione della formazione del complesso economico, con l'adesione del produttore di servizi elementari accanto all'imprenditore. Senza il lavoro dell'uno quello dell'altro non avrebbe possibilità d'impiego, la produttività dell'uno è condizione di quella dell'altro, la sicurezza e fortuna dell'uno sono garanzia di sicurezza e di fortuna per l'altro (1). Si ha oggi una crescente solidarietà degli interessi impegnati in un'industria. Gli imprenditori e i lavoratori per alcuni riguardi agiscono da una parte e dall'altra nella rispettiva categoria, ma per molti riguardi agiscono insieme, secondo l'interesse della singola professione cui gli uni e gli altri appartengono, per compartimenti verticali, come dice Marshall, che hanno interessi comuni e particolari (interesse corporativo) e maggiori ragioni di coesione e di rapporti degli strati orizzontali, di cui è composta, secondo i redditi, una data società (2). Ciò perchè, fra l'altro, solo la corporazione, cioè l'interesse solidale di quelli che appartengono al mestiere, al ramo di industria, dà la sicurezza all'industria e insieme a quelli che vi partecipano, nei rischi crescenti della vita di quella (crisi) e di questi (malattie, disoccupazione, ecc.).

Al limite in cui il rapporto di complementarità trova ragioni di concorrenza, questa ormai si svolge in condizioni tali, che nuovo incentivo ne risulta a quell'adesione di lavoratori ed imprenditori al medesimo complesso produttivo. La formazione, per successive integrazioni verticali, di un duopolio, che pone cioè di fronte come due monopolisti imprenditori e lavoratori, riduce le esigenze rispettive e facilita gli accordi, sulla base, non più del reciproco sfruttamento, ma della maggiore efficienza produttiva. Consacra questo fatto la nuova costituzione industriale, cementata da una contrattazione collettiva ampia, per grandi gruppi di industria, con valore di legge professionale, cioè stabile generale e di carattere pubblico, che de-

(1) FISHER: *Principles*, p. 424; SCHUMPETER: *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*, 2.a ed. passim.; MARSHALL: *Principi*, trad. it., p. 531.

(2) MARSHALL: *Industry and Trade*, cit., p. 8, 394.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

termina una specie di concittadinanza dell'unione di mestiere e della unione di imprese nell' industria, e che, si noti, non manca ormai di tener conto delle condizioni dei mercati anche esteri (1). La concorrenza dei rapporti tra imprenditore-capitalista e lavoratore nella singola impresa o nel singolo ramo di industria, si sposta ormai, per questi fatti, verso i rapporti tra gruppi di imprese di capitale e lavoro e altri gruppi di imprese di capitale e lavoro (2).

Il movimento delle cosidette relazioni industriali, specie quello di « co-partnership », sotto forma di consigli o altri organi parinumero, tra leghe operaie e associazioni di imprenditori, dunque in complessi, non in singole imprese soltanto, chè le rappresentanze d' impresa, dove esistono, determinano una lotta per conservare legami di dipendenza con la lega (3), — movimento che seduce le unioni operaie, specie negli Stati Uniti, e anche in Inghilterra e in Germania, dove ha cospicue applicazioni positive, e che ha crescenti ripercussioni se anche stenta a trovare la via di soluzioni più larghe — è nella logica della moderna evoluzione economica, che tende a superare non solo la fase della lotta ma quella stessa del controllo, per entrare nella fase della collaborazione fiduciosa e leale del lavoro con l' impresa. Non è impossibile, è anzi probabile, che la lega operaia e la lega padronale, già utili e ancor necessarie leve del-

(1) Le industrie soggette alla concorrenza straniera sono quelle che specialmente fanno una politica illuminata di solidarietà, di accordi fra impresa e lavoro. Qui l'aumento dei costi che possa esser generato dall'azione delle leghe non si può riversare sui consumatori, agisce sull'offerta di capitale e reagisce sui salari. Le leghe sono interessate a facilitare gli affari della propria industria nella concorrenza internazionale; mentre, d'altra parte, gli imprenditori, per vincere in questa concorrenza, hanno bisogno della collaborazione dei lavoratori per una produttività quantitativamente e qualitativamente superiore del lavoro. In queste industrie prevalgono perciò gli imprenditori moderati e disposti a prudenza (MARSHALL. *Economics of Industry*, p. 383).

(2) J. M. CLARK: *Social control of business*, p. 272.

(3) LORIA: *La responsabilité ouvrière et la tâche des ouvriers dans la direction technique économique et sociale de l'entreprise*, Roma 1924, p. 5.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'ordinamento industriale moderno, un giorno non più contrapposte, cedano alla necessità di un'organizzazione superiore, che pur non sostituendo nè assorbendo l'una e l'altra (1), saldamente le unisca in complessi, con la necessaria gerarchia, sotto la garanzia dello Stato, e prepari la base per gli sviluppi futuri della funzione sociale della produzione. Questa sarà, secondo noi, la nuova organizzazione corporativa (2).

---

(1) Come prevede il CANNAN: *A review of economic theory*, 1929, p. 384.

(2) I segni non mancano. Lungi dall'essere come una volta contrari, gli stessi governi promuovono ormai questi complessi economici. Si assiste alla formazione di economie miste, di ampie organizzazioni private e professionali, parastatali o statali, e di consorzi obbligatori per legge, con la partecipazione dello Stato a fini di tutela e di controllo sociale. SCHMALENBACH è persuaso che in un tempo non lontano avremo una situazione uguale a quella delle corporazioni medievali: le formazioni monopolistiche dovranno chiedere il loro potere allo Stato e da parte sua lo Stato dovrà sorvegliare l'adempimento dei doveri che derivano da questo monopolio. Il MAC GREGOR (*Les cartels internationaux*, Ginevra 1927, p. 8,), propone che le industrie sufficientemente accentrate per poter rappresentare la nazione nei negoziati commerciali internazionali, comprendano nei propri consigli di amministrazione rappresentanti dei consumatori degli operai e dello Stato: sarebbe l'esempio dei cartelli obbligatori attuati in Germania, in una forma di controllo più razionale perchè interno e strettamente aderente al principio corporativo. L'art. 156 della costituzione di Weimar prevede la facoltà del Reich di federare coattivamente delle imprese e società economiche, facendo partecipare alla amministrazione padroni operai e Stato. E' la sostanza della costruzione del Rathenau: unioni di rami di industrie (Berufsverbände) ed unioni di gruppi industriali (Gewerbeverbände) devono essere delle corporazioni riconosciute e sorvegliate dallo Stato con diritti assai estesi: la più importante delle due forme di organizzazione sarebbe la unione di singole industrie: per mezzo di questa verrebbe creato il gruppo economico unitario (complesso). Questa unità non entrerebbe soltanto in rapporti stabili coi gruppi che le sono più vicini, ma anche con la classe operaia, con l'amministrazione pubblica e con lo Stato. (RATHENAU: *Economia Nuova*, trad. it., p. 64-72). E' l'economia corporativa, che avrà attuazioni particolari in Italia, come sono particolari le nostre esigenze, e in ogni modo avrà qui molta scioltezza con molto larga libertà di iniziativa individuale e di gruppo, — ma si riporta alle stesse fondamentali condizioni economiche e politiche, che sono proprie dell'attuale momento. La dichiarazione VI della Carta del Lavoro parla dell'organizzazione delle forze unitarie della produzione nella corporazione, organo di Stato, e capace di dettare norme obbligatorie sul coordinamento della produzione stessa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

11. Interessante, a questo fine, è l'evoluzione dell'atteggiamento delle leghe, delle quali numerose manifestazioni mostrano la crescente maturità, che le eleva a quella consapevole partecipazione ai complessi economici, che il Pantaleoni auspicava, per il successo di questi complessi medesimi (1).

E' un fatto — e lo rilevano i Webb (2) — che le leghe operaie si avvicinano all' idea di associazioni di produttori, non perseguendo più la proprietà dei mezzi di produzione, ma la partecipazione alla direzione dell' industria. Le aspirazioni gildiste restano oggi creazione di pochi utopisti. Le leghe operaie, con sufficiente senso di concretezza, perseguono risultati immediati; e ciò specialmente produce in esse la prevalenza, già accennata, della solidarietà professionale sulla solidarietà di classe, della tendenza al corporativismo sulla ideologia socialista.

Questa nuova sensibilità corporativa della lega è fenomeno del maggiore interesse sociale ed economico. Fa sì che la lega non sia più assillata dal bisogno di perseguire a qualsiasi costo migliori condizioni di vita, ma più proficuamente una maggiore produttività del lavoro nel complesso in cui è inserita: cosa non solo utile alla professione, ma alla collettività, perchè la migliore organizzazione dei complessi richiede appunto questo sentimento nuovo delle leghe (3). Che, anche in ciò, facendo propri

---

(1) Il noto rapporto Whitley ha rilevato per l'Inghilterra — e il rilievo vale per tutti i paesi industrializzati — un movimento verso l'estensione dell' influenza dei salariati sugli affari che sono connessi col loro impiego e li riguardano sempre più da vicino: si può già arguire che tale influenza si estenderà anche su affari non proprio strettamente collegati col loro impiego, cioè su tutti gli affari economici e sociali, e anche politici, anche se abbiano una lontana o nulla influenza su quell' impiego.

(2) WEBB: *History of Trade Unionism*, 1926, p. 707, 718. Che però lo trovano dannoso, perchè impedirebbe la solidarietà di tutta la classe operaia, il « genuino controllo democratico dell' industria », il progresso generale della libertà individuale e la più eguale distribuzione del dividendo nazionale: cosa smentita dall'esistenza indubbia anzi progressiva del fatto e dal parallelo aumento di progresso.

(3) Non si comprende perchè la dichiarazione VIII della Carta del Lavoro assegni solo alle associazioni professionali dei datori di lavoro — e non anche a quelle dei lavoratori — l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi (per l'art. 3 degli statuti della Confederazione dell' Industria, anche l'espansione della produzione all' in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

i metodi e le tendenze dei sindacati moderni di qualsiasi genere, mostrano sempre più di voler agire, non sul prezzo, ma sul costo della mano d'opera, riducendo questo più che aumentando quello, mediante l'organizzazione migliore del mercato e l'abbandono delle pratiche di limitazione del lavoro e del rendimento, causa di sub-prodotto che si è mostrata nociva alle stesse condizioni del lavoro (1).

D'altra parte, i lavoratori, in quanto produttori, sono interessati al successo di imprese così fatte, che loro assicurino, per le stesse dimensioni, condizioni migliori. L'esperienza conforta le ragioni teoriche, nel senso che là dove i complessi economici sono più diffusi e sviluppati, la situazione dei lavoratori è economicamente molto migliore: maggiore proporzione di personale, maggior cura di questo, maggiore produttività del lavoro ottenuta anche mercè il migliore trattamento dei lavoratori: insomma a maggiori profitti corrispondono più alti salari e sviluppo di istituzioni sussidiarie a integrazione dei salari. Nè la stabilità dell' impiego è minore, anzi è maggiore, essendo fra l'altro smentito da ragioni economiche assai note, che la razionalizzazione, la formazione di complessi più efficienti, danneggi, abbandonandole alla disoccupazione, le classi operaie, oltre il termine brevissimo di tempo necessario per l' immancabile riadattamento su posizioni superiori. Infine, le relazioni regolari tra organizzazioni professionali, padronali e operaie, che sono una necessità del duopolio, tale da imporre la mutua comprensione e lo sviluppo delle forze rispettive, fan sì che le industrie

---

terno e all'estero). O, meglio, si può spiegare col fatto che agli imprenditori sono lasciate la cura e la responsabilità dell'organizzazione dell' industria. Ma la politica costruttiva deve essere di tutti i sindacati.

(1) LORIA: *I fondamenti economici della riforma sociale*, p. 160. Una recente inchiesta americana (*Recent Economic changes*, « National Bureau of economic research », vol. II, p. 493) ha notato che la politica sindacale della Federazione del Lavoro si è nell'ultimo decennio sempre più preoccupata dei problemi della produzione, ha lasciato la tradizionale attitudine contro il macchinismo, ha assunto la dottrina dei salari crescenti in proporzione della produttività del lavoro, ha accresciuto gli investimenti bancari e industriali degli operai e delle leghe.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

più concentrate, per un parallelismo sopra rilevato, sieno quelle dove in genere il sindacalismo è più sviluppato (1).

Ciò attenua il timore che sul terreno sociale le organizzazioni operaie si vengano a trovare in condizioni di inferiorità, di fronte a un nuovo preteso feudalismo economico, quello di vaste formazioni monopolistiche; cosa che avviene sempre meno in realtà, e presuppone un irreducibile contrasto di interessi, una posizione di lotta e di rivendicazioni, che va ormai superandosi, col passaggio appunto della lega operaia, anche essa monopolista, verso l'intesa consapevole e operante nel complesso economico di cui fa parte (2).

Il pericolo, all'opposto, sarebbe precisamente nella formazione del monopolio sintetico corporativo, che più preoccupa

---

(1) Barone: *Principi*, p. 242; J. M. Clark: *Social control of business*, p. 446; Pigou: *Economics of Welfare*, p. 235; Hirsch: *Les monopoles nationaux et internationaux au poit de vue de l'ouvrier du consommateur et de la rationalisation*, Ginevra 1927; Oualid: *Les ententes industrielles internationales et leurs consequences sociales*, Ginevra 1927.

(2) Del tempo è passato e le condizioni economiche sono di molto cambiate da quando, durante una memoranda discussione al *Verein für sozialpolitik* tedesco (1905), economisti come Schmoller e Brentano denunciarono per primi la prepotente superiorità delle industrie giganti rispetto al lavoro (Marshall, *Industry and Trade*, p. 572). Le leghe operaie rivendicano in Germania la partecipazione e il controllo ai grandi complessi economici per le eventuali conseguenze sociali di essi, e chiedono il rafforzamento dell'attuale legislazione per mezzo di una commissione speciale dei cartelli. Ed è già una realtà, pure tedesca, la formazione di cartelli con l'appoggio delle forze operaie in una politica di prezzi così minacciosa per governo e consumatori, che lo Stato ha deciso di parteciparvi. Le discussioni recenti in seno alla Conferenza Internazionale di Ginevra del 1927 hanno mostrato una maggiore sicurezza nelle organizzazioni operaie e fatto sentire non più il grido del Prof. Brentano: « se un monopolio ci deve essere sia dello Stato », ma la richiesta di partecipare alle formazioni monopolistiche, di sotto mano appoggiate in un significativo, del resto non nuovo, accordo pluto-demagogico (Loucheur — Jouhaux). Si dovrebbe trattare di un controllo pubblico interstatale, con la partecipazione della rappresentanza di tutti gli interessi, compresi quelli operai: cosa che incontra sempre minori resistenze, di fronte ad un fenomeno economico di chiara portata, e che non può non avere grandi conseguenze sulla politica internazionale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli economisti liberisti (1). L'egoismo di categoria può portare ad un aumento di prezzi contro altre categorie di produttori e contro il pubblico; ciò avverrebbe automaticamente per l' interrelazione di tutti i prezzi del mercato, ma gli imprenditori, per cedere alle pretese spesso irresistibili della lega in fatto di regolamento di salari, possono determinarsi a un antisociale regolamento dei prezzi; nè la lega sarebbe propensa a rinunciare ad un suo vantaggio strategico, che pur potrebbe addurre ad un danno collettivo maggiore dell'utile corporativo. E che importerebbe comunque una concorrenza con altri gruppi di lavoratori, perchè, di fatti, altra prova dell'adesione delle leghe operaie ai rispettivi complessi economici è il venir meno del livellamento delle reali condizioni dei salariati, malgrado l' indubbia tendenza a uguagliare con la contrattazione collettiva i minimi di salario. Si possono avere in realtà differenze economiche notevoli fra gruppo e gruppo, con fenomeni di redistribuzione laterale, nel senso che l'aumento dei profitti e dei salari di un complesso economico corporativo, in quanto raggiungibile con pratiche monopoliste di regolamento dei prezzi, si ripercuote sui guadagni reali di altri gruppi di operai, e come consumatori diretti, e come partecipi del complesso in cui entra come coefficiente il bene prodotto in quel regime di monopolio corporativo.

Ma la tendenza a generalizzare la formazione di questi complessi nell'organizzazione corporativa integrale — coprendo tutta una zona nazionale e internazionale di monopoli, risultante ciascuno, per ogni ramo di industria, dal primitivo duopolio di lavoratori e imprenditori, creando insomma un polimonopolio, — toglie la possibilità di quella redistribuzione laterale, la posizione rispettiva dei vari monopoli rimanendo inalterata o quasi, per la

(1) PRATO: *Realtà economiche e miti sindacalisti*, cit. e *Placidi tramonti costituzionali*, in « Problemi italiani », 1922. Più recentemente: CASSEL: *Tendences monopolisatrices*, Ginevra 1927, passim. Anche il MARSHALL (*Economics of Industry*, p. 388) teme che nelle industrie dove regna l'accordo tra padroni e operai, il pubblico possa soffrirne a causa dei prezzi tenuti artificialmente alti: onde la responsabilità dei complessi economici si porrebbe ormai, meno rispetto al lavoro, e assai più rispetto allo Stato e alla collettività (*Industry and Trade*, p. 575-76).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

progressiva elisione dei vantaggi differenziali che qualcuno tra essi fosse riuscito ad accaparrarsi. Come da questa formazione di vasti complessi tendenti al monopolio non deriva in realtà un aumento di prezzi che importi una redistribuzione, così non ne deriva necessariamente (1) un aumento di costi per la collettività. Ciò sarebbe anzi escluso per definizione, il complesso economico formandosi appunto, in genere, per raggiungere una maggiore efficienza e una riduzione di costi.

12. La tendenza al monopolio non importa necessariamente attuazione di pratiche monopolistiche per elevare i prezzi del mercato. Pantaleoni e Barone (2) hanno esaurientemente mostrato che il sindacato non vuole realmente e non può effettivamente perseguire un aumento di prezzi. Tende al più a tener su i prezzi, per evitarne la discesa rovinosa; ma vi riesce solo temporaneamente. Del resto, la possibilità di ricavare un vantaggio pecuniario maggiore di quello che sarebbe determinato dalla libera fissazione del prezzo, sarebbe compensata dalla politica che trova più utile, in seguito alla riduzione dei costi che è nell'essenza della migliore organizzazione, una riduzione di prezzi per un aumento di vendite, calcolo che permette un utile totale superiore. Perciò, contro una prevenzione corrente, l'alterazione dei coefficienti di produzione, che è nella pratica dei complessi, non riesce sempre a valori diversi da quelli che assicurerebbero il massimo edonistico collettivo, non importa di regola distruzione di ricchezza, ciò potendo dipendere solo da certi modi che quei complessi usano e solo in quanto ne usano, come pure ammetteva il Pareto, non favorevole ai sindacati di produttori e di lavoratori (3).

---

(1) RICCI: *Il sindacalismo giudicato da un economista*, « Rivista di Politica Economica », febbraio 1925, p. 108.

(2) PANTALEONI: *Erotemi*, II cit., p. 255; BARONE: cit., p. 249 - E la documentazione che vien raccogliendo la Società delle Nazioni conferma i risultati analoghi della celebre inchiesta inglese sui trusts (« Economist », 1923. WIEDERFELD: *Les cartels et les trusts;* GROSSMANN: *Systhèmes de rapprochement économique;* HIRSCH, MAC GREGOR e CASSEL, citati, Ginevra 1927).

(3) PARETO: ***Manuale***, cit. p. 444.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In realtà, lo spirito corporativo ben inteso, cioè integrale, mercè il controllo reciproco dei vari interessi impegnati, sotto la preminenza degli Stati, accresce il senso di responsabilità, mentre la stessa sicurezza contro una concorrenza smodata, sicurezza frenata però da quel controllo, e meglio da una concorrenza potenziale che è bene assicurare, limita i motivi di puro lucro e le pretese monopolizzatrici di questi complessi economici, facendo prevalere le loro capacità costruttive e realizzare gli utili sociali di carattere tecnico ed economico che vi sono inerenti. Si è detto infine che non sono ad essi estranei il concetto di servizio reso alla collettività con la direzione industriale, e un sentimento patriottico e nazionale pur nelle stesse necessità di relazioni internazionali (1).

La stessa regolarizzazione della produzione, che il complesso persegue proporzionando l'offerta alla domanda, se impedisce la caduta dei prezzi, senza una diminuzione sensibile del consumo (2), riesce ad una stabilizzazione e ad un equilibrio dei mercati, che la concorrenza non raggiungerebbe mai effettivamente, o lo farebbe attraverso movimenti oscillatori, causa di perturbamento e di crisi: (3) evitare quegli squilibri e queste crisi costituisce un notevole vantaggio sociale. Sono anche chiari la virtù selettiva e l'aumento di produttività delle formazioni più ampie: la realizzazione di una organizzazione a più alto rendimento dell'attività economica. La concentrazione porta allo sviluppo delle condizioni tecniche della produzione, rendendo possibile con le maggiori dimensioni l'applicazione di nuovi ritrovati, permettendo di meglio scegliere le condizioni d'impiego,

---

(2) PANTALEONI: *Erotemi*, II, pp. 308-310. Una conferma di ciò si ha nella crisi

(1) MAC GREGOR: *Les cartels internationaux*, cit., Ginevra, 1927.

attuale dell'economia mondiale. Solo quelle merci per le quali esistono accordi internazionali fra i produttori, la domanda, pure affievolendosi per l'influenza della congiuntura generale, non dà luogo tuttavia ad alcuna forma di ritirata precipitosa dei compratori e i prezzi rivelano un andamento più sicuro. MARIO ALBERTI in « La Tribuna », 20 marzo 1930.

(3) FANNO: *Appunti di economia*, p. 353. MARSHALL (*Industry ande Trade*, cit. 654) ammette perciò forme di controllo e di limitazione, destinate a favorire gli accordi costruttivi contro quelli distruttivi.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

procurando nuovi capitali a migliori condizioni. I problemi di politica sociale, quanto alla ripartizione del prodotto, in condizioni di diminuita concorrenza con maggiori economie di produzione di distribuzione e di trasporto, divengono di più facile soluzione.

Ma ciò che rende socialmente più utile, fin indispensabile, la formazione dei complessi, è la possibilità di meglio ripartire le spese generali, le quali sono oggi sempre più notevoli in conseguenza dell'aumento delle dimensioni dell'impresa, ma col risultato ultimo di stabilire una proporzione tra spese generali e spese specifiche, di cui il Pantaleoni ha lucidamente mostrato che agisce come una curva di costi decrescenti (1). E' fatto di grande importanza, questo dell'aumento delle spese generali e della proporzione decrescente del primo costo rispetto al costo totale. E' fatto centrale dell'odierna dinamica economica e sociale; ma per altro verso è ragione della stabilizzazione del capitalismo, del passaggio — secondo il Sombart e lo Schmalenbach — da una economia libera a una economia vincolata (gebundene wirtschaft) (2). Vi è largo investimento di capitali; la stessa concorrenza porta a sempre perfezionare e unificare le condizioni tecniche di produzione e ad organizzare quelle economiche; la curva dell'offerta, della relazione tra costo e prodotto, scende, con la realizzazione di compensi crescenti; il mercato è saturo di una produzione ottenuta a costi decrescenti; la produzione non corrisponde più alle oscillazioni della domanda: la concorrenza allora sopprime se stessa, perchè rovinosa, perchè cioè non determina solo la riduzione del profitto, ma perdite: donde, la necessità delle coalizioni (3).

(1) Pantaleoni: *Di alcuni fenomeni di dinamica economica, Erotemi* II, 6, 25, 114.

(2) Weber: *Ende des Kapitalismus?* 1929.

(3) Pigou: *Economics of Welfare*, cit. p. 309; Fisher: *Principles*, 1928, p. 332. Che dice doversi parlare ormai di controllo, non di divieto dei sindacati, come del resto tutta l'opinione americana, che prima volle la legge Clayton. E' importante, per ciò che abbiamo detto sulla analogia fra leghe e sindacati, l'opinione ricevuta in America, che le leghe, pur non essendo esplicitamente considerate come

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Se ci siamo fermati forse troppo lungamente su questo ordine di fatti, è stato per mostrare come, dal punto di vista economico, sarebbe dannoso e vano resistere all'estensione crescente, prima interna, poi internazionale dei complessi economici, cioè alle cosidette intese interne e internazionali degli interessi professionali.

13. Naturalmente, l'aumento delle spese generali si riproduce e si accentua ad ogni ingrandimento del mercato, ad ogni contatto e fusione di vecchi con nuovi mercati, che porta nuove interferenze reciproche, su un nuovo equilibrio di prezzi, fra dimensioni del complesso e riparto di spese generali e specifiche, e un nuovo ordine di rapporti tra i fattori del complesso: un nuovo incentivo di razionalizzazione.

E' qui l'origine del fatto che questi complessi economici tendono a superare le frontiere, con quelle intese industriali internazionali di cui tanto oggi si parla — null'altro che forme di concentrazione industriale, di razionalizzazione dell'economia, necessariamente internazionalizzate, — non solo determinate, come potrebbe credersi, dal desiderio di alleviare le condizioni critiche dell'economia del dopoguerra, ma rispondenti a non passeggere necessità economiche, sulla linea di sviluppo delle forze economiche. L'allargarsi dei mercati, causa e conseguenza insieme della ricerca che i complessi fanno delle dimensioni più ampie perchè più convenienti, ci spiega perchè questi complessi, da regionali e nazionali, sono divenuti man mano internazionali. Dalla stessa forza irresistibile da cui traggono origine all'interno, i complessi economici sono proiettati su mercati internazionali sempre più ampi: ciò che a sua volta meglio li cementa.

La concentrazione deve essere più ampia che sia possibile, e per le ragioni di una complementarità via via estendentesi, e perchè l'efficacia del complesso sul mercato dipende in modo deci-

violazioni di detta legge, tuttavia non sono esplicitamente esenti da sanzione se agiscono in modo monopolistico. Questa interpretazione più lata vale oggi egualmente per le leghe e pei trust, e si avvicina alle conclusioni della scienza economica. J. M. CLARK, cit.; p. 440.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sivo dall'importanza che la produzione in esso organizzata presenta rispetto a quella che ne resta fuori. La forza di quei fattori tecnici economici psicologici, che abbiam visto portare alle dimensioni più grandi dell' impresa, non si arresta dinanzi alle frontiere politiche. Il progresso dei sistemi di produzione pone gli stessi problemi tecnici ed economici, e tende a risolverli, per la vastità dei mercati, allo stesso modo: sotto l'assillo della concorrenza prima, in seno all' intesa dopo. Il capitalismo moderno ha bisogno del mercato mondiale: è la tendenza attuale dell'economia, a prendere basi più larghe per soddisfare nel miglior modo a bisogni più ampi. Questa evoluzione economica, grazie sopratutto allo sviluppo dei trasporti, ha staccato dall'unità politica la comunità economica di interessi, e, in luogo dell'autarchia di ciascuna economia nazionale, ha creato unità edonistiche maggiori, che vanno al di là dell'unità nazionale, in un tessuto organico superiore, quello dell'economia mondiale. Sono più vasti complessi internazionali, pei quali del resto non occorre, più che non occorra all' interno, l' intesa formale, il cartello o il trust: essi esistono di fatto come gruppo mondiale di direzione capitalistica, secondo forme diverse di comunità di interessi, che possono, o non, combinarsi con le intese, e che comunque realizzano una estensione organica dei territori economici. Perciò propriamente non si dovrebbe più parlare, come correntemente si fa, di una interdipendenza economica delle nazioni, ma di una tendenza al superamento delle minuscole formazioni nazionali, almeno dal punto di vista economico: si può meglio dire che l' interdipendenza resta oggi solo tra complessi economici continentali, in una unità essenziale di tutto il mondo economico.

Qualunque sia il grado di persistenza, oggi ancora spiegabilmente notevole, del nazionalismo economico, le forze qui studiate si incaricano di correggere le illusioni di una autarchia economica nazionale (1). La stessa conquista dei mercati, che ispira

(1) Basta pensare ai due massimi problemi attuali: la popolazione e il tenore di vita delle masse. « La densità attuale delle popolazioni e il loro stato di benes-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

oggi sempre più la politica internazionale, diventa un programma di realizzazioni sottili, in cui le difese protezioniste si mostrano alla lunga insostenibili, perchè dannose agli altri e, di riverbero, a sè stessi, e in cui il problema di ogni giorno è invece quello di raggiungere il proprio equilibrio nell'equilibrio generale. I permutanti trarranno un diverse beneficio dagli scambi internazionali; ma questi, null'altro essendo che più utile distribuzione di capacità produttive, almeno in un medesimo complesso economico fanno raggiungere un massimo edonistico collettivo per tutti. Perciò il commercio internazionale, contro ogni pregiudizio mercantilista, non è una guerra ma una forma di collaborazione; la stessa regolata concorrenza è una collaborazione. Quella legge di interdipendenza, per cui l'equilibrio individuale dipende e a sua volta influisce sulle innumeri equazioni o relazioni dell'equilibrio generale, vale per i singoli, come per i gruppi. Nel campo economico come in quello sociale, i problemi di questi gruppi non possono essere risoluti se non coi problemi di gruppi più ampi, coi quali hanno legami necessari, per cerchi concentrici o intersecantisi, che trasmettono le loro vibrazioni fino ai limiti dei più larghi mercati (1).

14. La tendenza alla formazione di complessi economici sempre più compiuti, dietro le forze che portano alla grande vastità dei mercati, col creare una rete mondiale di relazioni economiche,

---

cere relativo, la loro ragione d'incremento, non possono conservarsi neanche lontanamente quali sono ora, se decresce il commercio internazionale, ossia la divisione internazionale del lavoro, ossia anche se si accresce l'autarchia economica delle nazioni ». (PANTALEONI, *Bolscevismo italiano*, p. 2).

(1) E' attuale un fenomeno davvero impressionante di ripercusisone immediata di vicende economiche finanziarie fra due complessi economici pur compiuti: l'Europa e l'America. Già il 1860 lo spirito profetico di Mazzini aveva veduto: « Nessun popolo vive in oggi esclusivamente dei propri prodotti. Voi vivete di cambi, d'importazione e di esportazione — scriveva rivolto agli operai italiani —. Una nazione straniera che impoverisca, nella quale diminuisca la cifra dei consumatori, è un mercato di meno per voi. Un commercio straniero che, in conseguenza di cattivi ordinamenti, soggiaccia a crisi o rovina, produce crisi e rovina nel vostro. I fallimenti d'Inghilterra e d'America trascinano fallimenti italiani. (Ed D., vol. XVIII, p. 54).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dà alla politica internazionale basi sempre più larghe, e anche più salde perchè cementate di realtà economica. Molte questioni, che prima non uscivano da un breve raggio locale o nazionale, oggi si pongono internazionalmente, nello sforzo di adeguare lo sviluppo delle relazioni politiche allo sviluppo delle relazioni economiche. Si persegue in politica la stessa razionalizzazione su vasto raggio internazionale, che già si compie da qualche tempo per l'economia, e si tende insomma alla razionalizzazione della vita internazionale su basi economiche e politiche insieme.

Le nuove forme della politica internazionale cercano di risolvere appunto questo problema. L'essenziale delle relazioni economiche, che coprono oggi la zona più ampia delle relazioni fra i popoli, finoggi sconosciuto al diritto internazionale, è già entrato nella politica e va penetrando nel diritto. Nel campo delle relazioni internazionali, è particolarmente chiaro che la politica è tutta intessuta coi fili della vita economica e viceversa, per cui gli stessi problemi hanno un aspetto economico e un aspetto politico, ambedue essenziali, da nessuno dei quali si può prescindere (1). L'economia ha oggi preso il posto che fino ai secoli XVI e XVII ebbe il diritto nella politica internazionale; e gli anonimi o famosi iniziatori di complessi economici hanno preso il posto dei negoziatori politici di genio, e gli accordi collettivi di produzione il posto delle pergamene. Tramontato il secolo delle nazionalità, ormai integrate, e della politica delle cancellerie, ormai troppo ermetica — il nuovo secolo è, non certo della ancora utopistica economia collettiva mondiale, ma senza dubbio degli imperi mondiali e continentali, a base di complessi economici compiuti, di cui se ne delineano almeno quattro: le Americhe, l'Inghilterra e il suo impero, l'Europa medio-occidentale e la Russia.

---

(1) BOTTAI: *Politica e scienza economica nella concezione corporativa*, in Riv. « Il Diritto del Lavoro », 1-2, 1930, p. 15. Basta pensare al commercio internazionale, tra i complessi di cui ci occupiamo, che sembrerebbe interessare solo i gruppi permutanti, ed è invece un alto interesse economico e politico, nazionale e internazionale. In senso diverso e più generale, EM. SELLA può giustamente parlare di un ordine economico come di un aspetto dell'ordine sociale e politico (*Teoria dei Tre Principî*, 1930, p. 3).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma questo sopratutto è notevole: come il mondo degli interessi professionali si trova sempre più intimamente associato alla vita economica e politica nazionale — così il diritto internazionale che va elaborandosi lo associa sempre più agli sforzi di organizzazione della vita economica e politica internazionale.

15. Se le relazioni economiche hanno oggi tanta importanza e complessità che superano e dominano le relazioni politiche, e se esse sono basate sulla formazione di vasti complessi economici, — non è che troppo evidente l' influenza che le organizzazioni professionali partecipi a questi complessi sono in grado di spiegare sulla politica internazionale. E' constatazione di ogni giorno. Non è esagerato quanto scrive un sindacalista (1): che l'organizzazione professionale, ricostituita oggi a dispetto degli editti di Turgot e delle leggi rivoluzionarie del '91, forte ormai di tutta la potenza del macchinismo, moltiplicata dalla varietà infinita dei mezzi di comunicazione, ingrandita alla stregua dei continenti, umilia gli orgogli nazionali, e dopo essersi sottomesso ciascuno Stato, li lega tutti in una rete di interessi così solidi, che i popoli possono perdere la libertà dei loro rapporti politici. Si può dire anche che i rapporti internazionali non siano più soltanto rapporti fra Stati; come già quelli economici, ora quelli giuridici e indirettamente anche quelli politici, possono pure essere di organizzazioni e gruppi non statali.

I complessi economici possono spingere la loro azione sui mercati stranieri pei fini di espansione politica di uno Stato determinato. Ma più frequente è il caso che dello Stato sollecitino e accettino favori ed appoggi, per poi fare tuttavia una loro politica economica diretta, che ha crescente influenza sulla azione politica ufficiale, per il perseguimento esclusivo di un massimo edonistico, sia pure non di gruppo soltanto, ma che non tien conto di sentimenti, tendenze o interessi generali po-

(1) De Jouvenel: *Pourquoi je suis syndicaliste*, p. 60.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

litici (1). Già il Pareto aveva notato il fenomeno degenerativo dell'invasione del nuovo potere sindacale nel campo della politica estera, già riservato gelosamente al solo governo (2). Fenomeno degenerativo di notevoli conseguenze, perchè può scemare quel sentimento di unità e di lealismo nazionale, che è indispensabile per le stesse relazioni internazionali ordinate e responsabili, come devono intendersi, e condizione delle stesse democrazie disciplinate (3).

Malgrado l'estensione crescente dei mercati, la nazione non si annulla: l'interesse economico non basta a sostituire il sentimento di nazionalità, perchè vi sono le differenze di cultura, di tradizioni, di lingua, di costumi cui abbiamo accennato (4); a parte che quello stesso interesse economico non è mai così perfettamente comune, da non risentire delle differenze economiche insopprimibili da paese a paese, per ineguale distribuzione di materie prime, per più o meno accidentale localizzazione di attitudini produttive, per disponibilità di capitali e di mano d'opera, per specialità professionale o di organizzazione industriale, e insomma per problemi di sviluppo economico che restano particolari a ciascuna nazione. Da ciò, la necessità di organizzare i complessi prima all'interno, e su questa piattaforma presentarsi più autorevolmente nel campo degli accordi internazionali (5).

---

(1) Tutti sanno che il riaccostamento franco-tedesco, il quale ha anzitutto tentato di superare con un ponte di acciaio — il famoso trust siderurgico ora caduto — un solco profondo ancor caldo di sangue, si deve alla influenza dell'alta industria, padrona della stampa ,di qua e di là dal Reno.

(2) PARETO: *Trasformazioni della democrazia*, cit. p. 136.

(3) BRYCE: *Les democraties modernes*, II, 505.

(4) La mistica nazionale è molto più forte della mistica di classe, come abbiamo visto a proposito della condotta dei sindacati operai, e come si può rilevare anche dal fatto che la stessa mistica delle intese economiche internazionali, propria di oggi, è incerta e vacilla. A ciò si deve quel fenomeno che agli internazionalisti sembra inesplicabile: che cioè alle più vaste formazioni economiche seguano solo molto lentamente le più ampie formazioni politiche.

(5) LORD MELCHETT ha osservato, nella sua esperienza personale, che le conversazioni tra grandi industriali di ciascun paese non sono realmente utili, che se ciascun d'essi rappresenta un insieme organizzato di produttori (*La politique de l'industrie*, p. 161).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Di più, la nazione, realtà precedente e superiore alla professione, si propone scopi, azioni, direttive indiscutibilmente superiori, e che possono essere realizzati dal diritto politico e dal diritto economico insieme, non da questo soltanto. Non somma ma sintesi, contemperamento e armonizzazione d'interessi, — e non solo di interessi economici ma etici, — espressione indistruttibile di una realtà storica, — la nazione deve dominare tutti i fenomeni collettivi, dirigere tutte le energie degli individui e dei gruppi, secondo una direttiva unica, che si compendia nel benessere dei singoli e dei gruppi, non disgiunto dai fini della comunità nazionale.

Perciò la politica estera deve esser fatta dallo Stato, organizzazione giuridica di una determinata distinta realtà nazionale. Non può essere di categoria ma sopra le categorie, non può essere del produttore, ma del cittadino in tutti i suoi interessi integrali rappresentati appunto dallo Stato, che avendo assimilato tutte le varie forze sociali, è sopra l' individualismo sindacale e corporativo, e, fra l'altro, solo ha il potere di regolare e rendere stabili i rapporti giuridici internazionali. E' necessario che la politica, espressione di quegli interessi integrali, prenda il sopravvento: non devono gli Stati e le loro diplomazie limitarsi a mettere in forma di trattati tra i popoli gli accordi conclusi tra complessi economici. Se una politica internazionale fondata anche sugli interessi economici assume una relativa stabilità necessaria, d'altra parte non può avere i requisiti indispensabili di unità e indipendenza, se prevalgono gli interessi organizzati, la cui forza e compattezza derivano dalle fluttuazioni dell'attività economica, contro la continuità dello Stato, rappresentante di quella collettività ampia e totale, che si afferma nel presente, e sopratutto si infutura.

16. Le nuove tendenze della politica internazionale si trovano fortunatamente dinnanzi a un più o meno energico movimento di ripresa della sovranità statale, contro i tentativi di disgregazione sindacalista, provenienti dalla lotta o dagli accordi monopolistici delle forze professionali. Le associazioni professionali tendono a formare oggi come i quadri della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nuova organizzazione statale, che dappertutto cerca di poggiare su forze concrete, su i gruppi di interessi, coordinati e indigati come strumento di politica statale. L'evoluzione sembra essere verso la costituzione, non di uno stato economico nello stato politico (1), ma di uno stato economico in funzione dello stato politico, in istituzioni economico-politiche interne ed internazionali.

Se in seno allo Stato si moltiplicano organizzazioni ed associazioni che alla loro volta tendono a collegarsi su un comune interesse economico e professionale, rispondendo alle necessità di una più organica compagine sociale — questo fatto che minacciava e minaccia ancora in qualche luogo lo Stato (2), oggi, nelle nuove formazioni corporative, che le forze sociali portano nello Stato fino a identificarle con esso, può raggiungere un risultato opposto: di far rispondere le nuove inevitabili tendenze della politica internazionale alle esigenze politiche della nazione organizzata.

Al limite, la questione di un conflitto fra interessi professionali e interessi generali nella politica estera, non si pone quando lo Stato, con l'organizzazione giuridica delle professioni in istituzioni corporative integrali, rende le associazioni professionali soggetti operanti di politica economica nazionale e partecipi in genere della vita della comunità politica. Allora queste associazioni, inserite nello Stato, possono fare una politica estera molto più proficua della loro politica intersindacale di classe, di cui abbiamo visto la pratica impossibilità e comunque le gravi deficienze; e la possono fare tanto meglio, quanto più esse hanno sensibilità insieme economica e sociale e politica, anzitutto nazionale. Dal punto di vista degli interessi generali, poi, in quelle condizioni, le associazioni professionali possono, meglio di qualsiasi altra forza, partecipare alla politica internazionale, nelle sue nuove forme a carattere prevalentemente economico. Quanto più l'organizzazione corporativa è

---

(1) J. M. CLARK: cit. p. 271.

(2) ROMANO: *La crisi dello Stato*, « Riv. di Diritto Pubblico », 1910, p. 103.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

integrale, come ad esempio in Italia, estendendosi a tutte le professioni non solo, ma cementandosi con la rappresentanza di altri interessi, oltre che economici politici, e dunque raggiungendo la coordinazione di tutte le forze nazionali, sotto il potere equilibratore e sovrano dello Stato — tanto più efficace sarà la politica estera di questo, e tanto più facile riuscirà frenare gli abusi sociali e politici, che, anche in un'organizzazione formale giuridica, possono temersi dai complessi.

La formazione di questi complessi economici, anzitutto nazionali e riportati nei quadri dello Stato, ha una espressione ufficiale positiva nei maggiori paesi, con i cosidetti Consigli economici. ([1]) In questi organismi, le associazioni professionali operaie e padronali, messe ormai su un piede di eguaglianza contro la prevalenza o esclusività detenuta fino a ieri da quelle padronali, e integrate nel nuovo senso corporativo con la rappresentanza di interessi non economici, trattano, dentro lo Stato, dei massimi problemi della vita nazionale sia economica che sociale, che sono oggi, per gran parte, problemi di politica estera. Già per questa via le associazioni professionali fanno della politica internazionale, nella direzione più proficua di politica di complessi ([2]).

([1]) Rilevato dal Prato (*Realtà economiche e miti sindacalisti,* cit., p. 225-6) naturalmente con molte preoccupazioni pel « monopolio sintetico scaturente dall'istituto rappresentativo del polipolio sindacale, a cui conferirebbe coordinazione di intenti e potestà deliberativa », « ricostruendo i quadri dello spirito corporativo sulle arcaiche forme inconciliabili con la struttura della grande industria », e quindi « illusione anacronistica ». Le obbiezioni ai timori del compianto autore meriterebbero un lungo discorso: non forme arcaiche, ma nuove; non inconciliabili con la struttura della grande industria, anzi portato di essa; non illusione anacronistica, ma realtà sempre più svolgentesi: in Italia e in Germania, Francia, Cecoslovacchia, Lussemburgo e in altri paesi, dove si avanza a grandi passi verso i veri e propri Consigli economici costituzionali sul tipo continentale europeo: Inghilterra e Stati Uniti d'America.

([2]) In Inghilterra le due associazioni padronali — la sociale e la economica — chiedono ed ottengono l'adesione del Congresso delle Trade Unions a quella *Conferenza permanente* per la pace industriale (iniziativa di Lord Melchett) che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

17. La rappresentanza corporativa all' interno dei singoli Stati è poi la piattaforma più utile per la partecipazione di questi alle istituzioni internazionali, che oggi si moltiplicano: unioni istituzionali generali, nate dallo scopo di rendere possibile una cooperazione fra i soggetti che vi partecipano, per il soddisfacimento di nuovi interessi comuni (1), di cui quelli economici, abbiamo visto, sono prevalenti e determinano particolarmente l'attiva partecipazione delle associazioni professionali. Tali uffici e commissioni internazionali, esistenti e futuri, sono ora posti, di regola, sotto l'autorità della Società delle Nazioni, in base all'art. 24 del Patto di questa. Ed è qui precisamente che tende a sboccare la trattazione degli accordi internazionali per la costituzione di complessi economici, come si vede dall'azione che gli Uffici economici della S. d. N. vanno spiegando, specie dal 1927, anno della prima grande Conferenza Economica Internazionale.

Da quando le formazioni economiche sono divenute come abbiamo rilevato, cosmopolite, con, fra l'altro, una facilissima mobilità di sede legale— gli Stati singoli non possono più efficacemente controllarle; da ciò, la necessità di una politica internazionale nei loro riguardi, con l'accordo fra Stati e sindacati professionali di diverso interesse, in istituzioni politiche

---

deve trattare fra le altre questioni quelle del commercio internazionale, dell'assicurazione dei crediti all'esportazione, della legislazione internazionale del lavoro. E' una iniziativa privata. Ma gli statuti dei Consigli Economici fondati altrove come organi costituzionali, parlano genericamente della competenza di questi per tutti i problemi della produzione e dell'economia generale, che naturalmnte comprendono i problemi delle relazioni economiche estere (art. 10 e art. 12 della legge italiana 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni; art. 165 Costituzione di Weimar e ordinanza tedesca del 1920). E' augurabile che il nostro Consiglio Nazionale delle Corporazioni, prendendo il comando della politica economica di un paese espansivo come l' Italia, abbia una delle speciali Commissioni permanenti per la politica economica estera, capace di realizzare nel compiuto equilibrio delle forze produttive nazionali un fronte unico, che ci inserisca con piena dignità ed efficienza nel complesso economico europeo e nell'economia mondiale.

(1) ROMANO: *Corso di Diritto Internazionale*, pp. 85-6.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di controllo, che sono necessariamente interstatali. D'altra parte, le varie diplomazie anche normalmente sono portate a trattare in tali istituzioni di tutti quei problemi di concorrenza e di accordi economici, che si trovano a dovere affrontare nelle relazioni quotidiane, e che si mostrano sempre più influenti sulla politica estera generale dei rispettivi paesi; e lo fanno come espressione integrale di tutte le varie forze interne, equilibrate ai fini di una politica estera unitaria, confortata dai vari interessi.

Influendo su questa politica estera, riunite come sono nei Consigli Economici interni a base corporativa, le associazioni professionali fanno già, abbiam detto, della politica internazionale. Ma — quel che più è degno di nota — le nuove istituzioni internazionali sono sensibili anche esse alle recenti tendenze corporative: e ciò appunto è prova della forza e fecondità di queste. Nel senso integrale che ad esse appunto diamo: di compenetrazione di interessi sociali economici e politici, in un interesse professionale largamente inteso, inserito prima nel complesso nazionale e poi nei più vasti complessi internazionali, sotto la supremazia degli Stati, a mezzo di Organizzazioni ufficiali interstatali.

Nell'immediato dopo guerra, per la cennata reazione sindacalista, si credette venuto il tempo di superare gli Stati con istituzioni internazionali, in cui i vari interessi economici, e questi soltanto, avessero loro rappresentanza, ed esclusiva, o quasi, potestà deliberativa (1). Prevalse poi l'istinto di conser-

(1) Aveva notato il ROMANO (*Oltre lo Stato*, « Rivista di Diritto Pubblico », 1918, p. 10) che l'idea della dottrina tedesca prebellica, di una necessaria sostituzione degli organismi economici mondiali agli attuali organismi politici, corrispondeva a quel movimento, in certo senso analogo e dominato dalla stessa corrente di pensiero, che, nell'interno di molti Stati, tendeva a minarne la compagine a favore delle organizzazioni economiche. Già alla Conferenza della Pace proposte estreme volevano che la legislazione internazionale del lavoro, per la quale si costituiva un organismo permanente in seno alla S. d. N., fosse opera della sola volontà delle associazioni professionali in esso rappresentate. E proposte, che parevano allora moderate, volevano che gli Stati avessero l'obbligo di introdurre senz'altro nella legislazione interna i progetti di convenzione approvati dai due terzi dei votanti alla Conferenza, o quanto meno, che fossero ritenuti come adottati dai singoli Stati i progetti votati dai due terzi se non espressamente ripudiati in un certo termine.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vazione degli Stati e la difesa della loro sovranità, col nuovo principio corporativo: lo Stato dover riconoscere e comporre e convogliare le varie forze sindacali, di settore, nell'unità corporativa; esser sua competenza esclusiva, come competenza inalienabile di politica estera, lo immettere la rappresentanza di questa unità nelle istituzioni internazionali, che da questo fatto ricevono un carattere misto: diplomatico per l'origine, corporativo per la composizione.

18. Esempio tipico e primo di queste nuove formazioni internazionali — come si spiega per l'immediatezza dell'ispirazione professionale — è l'Organizzazione Permanente del Lavoro, costituita con la Parte XIII dei Trattati di Pace e dipendente dalla Società delle Nazioni. E' essa a base corporativa, perchè l'art. 389 del Trattato di Versailles stabilisce che due delegati di ciascuno Stato alla Conferenza generale siano nominati dai Governi d'accordo con le associazioni professionali più rappresentative, espressione rispettivamente, da una parte dei datori di lavoro, dall'altra dei lavoratori. Ma, quel che è più importante, in tale Organizzazione, per la prima volta le associazioni professionali hanno riconosciuta una posizione ufficiale. Dapprima, con la cosiddetta autonomia di gruppo, per cui i delegati professionali, dopo nominati dai Governi, votano individualmente in piena indipendenza da questi (art. 335 T. V.), secondo un interesse professionale di gruppo (in cui i singoli, però, si ricordi, non prescindono mai, di fatto, dagli interessi del complesso nazionale o comunque limitato, cui sono più direttamente legati, onde è sempre più difficile nelle questioni essenziali, come quelle di concorrenza economica, ottenere l'unanimità di gruppo, che presupporrebbe una piena solidarietà di classe); e poi questi gruppi — padronale e operaio — hanno loro rappresentanza diretta, non più cioè derivata dai Governi, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione. In altre norme positive, quella posizione ufficiale dell'associazione professionale è riconosciuta: quando si prevede (art. 409 T. V.) una procedura di reclamo, che può essere iniziata da qualsiasi organizzazione professionale, padro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nale o operaia, contro uno Stato sovrano inadempiente agli obblighi contratti per l'applicazione di una convenzione ratificata; o quando si attribuisce (art. 345 T. V.) pure a qualsiasi organizzazione professionale il potere di sottoporre al Consiglio suddetto proposte di questioni da inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza. Qui l'organizzazione professionale, pur non venendo elevata a soggetto di diritto internazionale, è presa in considerazione come generatrice di fatti giuridici internazionalmente rilevanti.

Il fatto, come espressione di una tendenza, è del maggiore interesse (1). Tanto più, che non si verifica soltanto per un' istituzione internazionale limitata a una competenza di settore, delle questioni del lavoro, dove la rappresentanza corporativa è meno discutibile, ma spazia nei più vasti campi della politica economica in genere, e per questa via della politica internazionale senz'altro (2).

Alla Conferenza Economica di Ginevra del 1927 (3) — per raccomandazione ai Governi da parte del Consiglio della Società delle Nazioni che l'aveva organizzata, — intervennero rappresentanti di associazioni professionali, designati nelle rispettive delegazioni da alcuni singoli Stati sovrani (4); e al Comitato

(1) Non al principio corporativo che è alla base dell'organizzazione ginevrina, ma alla imperfezione degli statuti, e all'applicazione talvolta arbitraria che se ne fa, si devono alcuni inconvenienti della sua azione, sui quali lo stesso Direttore Albert Thomas richiamava l'attenzione degli amici del corporativismo (*Compte-rendu Xe Session Conférence Int. du Travail*, p. 444).

(2) Del resto, nella stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro è previsto proprio per l'anno in corso che la Conferenza si occupi delle condizioni del lavoro nelle miniere di carbone, cosa che, secondo il parere del Comitato Consultivo Economico, fatto proprio dal Consiglio della S. d. N., dovrà costituire premessa indispensabile di ulteriori intese internazionali a base corporativa, allo scopo di risolvere la crisi del carbone del complesso europeo, evitando anzitutto che la concorrenza eliminata con tali intese possa egualmente esercitarsi sulla base di un *dumping* sociale.

(3) Come già, sebbene più timidamente, a quella di Genova (1920) e a quella di Spa, e come a quella recentissima per la cosiddetta tregua doganale (1930).

(4) Il programma di quella Conferenza e di poi le sue risoluzioni furono sottoposti, per esame e per le eventuali applicazioni, al Consiglio Nazionale Econo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Consultivo permanente nato dalla Conferenza stessa, accanto a tecnici e ad esponenti di grandi sindacati di produttori, partecipano membri professionali operai, designati, non, si badi, da una qualsiasi organizzazione sindacale internazionale, ma dal ricordato gruppo operaio del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che, provenendo comunque da una Conferenza interstatale ed essendo pur sempre parte di una organizzazione ufficiale, è riconosciuto, tuttavia, quasi rappresentante internazionale degli interessi professionali operai.

Infine, l'Istituto Internazionale di Agricoltura, istituzione interstatale che esprime interessi dei capitali fondiari, i più restii a una organizzazione professionale e al riconoscimento delle associazioni dei lavoratori, tende a integrarsi con la rappresentanza corporativa delle professioni, per ora in un Comitato permanente di coordinamento, creato appunto per chiamare a collaborare con l'istituzione ufficiale a carattere diplomatico, le forze degli interessi professionali, organizzati nazionalmente e internazionalmente.

19. Non va dimenticato che non è irreparabilmente caduta, e sarà senza dubbio ripresa, la proposta avanzata alla Conferenza economica del 1927 e poi solo parzialmente attuata con l'indicato Comitato consultivo: quella di costituire nel seno della Società delle Nazioni una organizzazione permanente per le questioni economiche, parallela a quella già creata per le questioni sociali e del lavoro. In tale organizzazione, a base anch'essa corporativa, si concluderebbero, o almeno, in un primo tempo, si controllerebbero le intese economiche internazionali. Sarebbe un consiglio economico internazionale, corrispondente ai consigli economici nazionali; e in esso, col necessario carattere ufficiale o quasi, le associazioni professionali potrebbero fare

---

mico, sia in Francia che in Germania: quello tedesco redasse anzi un'elaborata memoria, poi comunicata al Comitato Consultivo della S. d. N. — Il nostro Consiglio Nazionale delle Corporazioni dovrà essere chiamato a intervenire in casi come questi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la loro politica estera, la politica dei complessi internazionali (1).

Non solo dunque l'organizzazione internazionale del mercato di lavoro, che, pur adducendo a un aumento di spese generali, porta per altro verso a una diminuzione di costi unitari e risponde comunque al raggiungimento di un massimo edonistico collettivo, mercè la distribuzione migliore dei capitali personali elementari su mercati più ampi, con l'accordo delle imprese (leghe) che ne dispongono: accordo, diretto o indiretto, molto più efficace se regolato in un' istituzione internazionale ufficiale, che, attutendo le diffidenze protezioniste, potrà realizzare la borsa mondiale del lavoro, già ora è molto propiziata dal De Molinari. E neppure soltanto l'unificazione o almeno l'uniformità della legislazione protettiva del lavoro e della regolamentazione dell' industria e del commercio in genere e dei trasporti ecc., coi benefici che a ciò sogliono annettersi: eliminazione della concorrenza economica che si eserciti a danno della conservazione e riproduzione dei capitali personali o della migliore produzione di altri beni: cosa che, a parte superficiali e contingenti diffidenze e resistenze, accomuna nel medesimo interesse i complessi di diversi paesi che hanno la stessa evoluzione industriale, e le forze sia padronali sia operaie che ad essi partecipano.

---

(1) Il fatto che in questi organismi economici internazionali permanenti le associazioni professionali operaie rivendichino un posto importante, — è altra prova della loro volontà di adesione ai complessi economici. Alla Conferenza economica internazionale del 1927, i rappresentanti delle organizzazioni operaie, dicendosi campioni di un ordine economico nuovo — e avevano un po' l'aria delle mosche cocchiere, perchè questo titolo spettava ai capitani d'industria che, lungi dall'ostacolare per interesse privato, come quei rappresentanti dicevano, hanno sempre perseguito, secondo lo sviluppo delle forze economiche, la collaborazione di queste forze, su raggio sempre più lungo — si richiamavano fra l'altro all'evoluzione razionale della divisione internazionale del lavoro, chiedendo l'abolizione delle barriere doganali, l'organizzazione generale della solidarietà economica e la creazione di un ufficio internazionale permanente per il controllo delle intese internazionali (sindacati di imprese): un ufficio analogo, con rappresentanza di tutte le organizzazioni professionali di produttori oltre che dei consumatori, doveva pure essere creato per l'osservazione della congiuntura economica.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ben più, nelle nuove istituzioni interstatali corporative potranno addirittura costituirsi formalmente questi complessi economici, con la indispensabile garanzia degli Stati. Anche qui potrà riuscire molto utile la esperienza che sta tentando l'Italia. Come fra le attribuzioni del nostro Consiglio Nazionale delle Corporazioni è quella di emanare norme per il regolamento dei rapporti economici tra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni professionali riconosciute, così nulla osterà, specie con la diffusione nei diversi Stati dell'ordinamento giuridico delle professioni, che il propiziato Consiglio economico internazionale sia chiamato allo stesso ordine di attribuzioni. Le quali, come è evidente, creerebbero la possibilità per le associazioni professionali di raggiungere la massima e più proficua influenza sulla politica internazionale.

20. La razionalizzazione dell'economia e della politica mondiale è una necessità sempre più impellente. Ora, essa non uscirà certo dalle utopie gildiste, e neppure dalla disarticolazione di interessi professionali parziali, di internazionali separate in lotta fra loro e con lo Stato [1]. Uscirà dalla organizza-

---

(1) Il volere, come si deve, che le associazioni professionali facciano la loro politica positiva con la garanzia dello Stato in istituzioni ufficiali, non significa dover vietare per sempre qualsiasi loro contatto con associazioni analoghe d'oltralpe. Questi contatti sono comuni e inevitabili per le associazioni padronali. Sarà bene ristabilirle appena possibile anche per quelle operaie. Il tenere certe relazioni internazionali, non certo classiste rivoluzionarie antinazionali, sviluppa il senso della responsabilità e la visione degli interessi nazionali, nelle organizzazioni operaie che di questa hanno particolarmente bisogno: molte volte nella realtà internazionale si ha una visione più completa della realtà nazionale, come ben sanno tutti quelli che hanno pratica vissuta all'estero; perchè tra l'individualismo e il cosmopolitismo si vede sempre meglio il punto fermo della nazione e dello Stato, e questa visione è a sua volta più solida piattaforma di politica internazionale. Una spiegabile reazione a certe ideologie internazionaliste superficialmente ricevute dalle nostre masse operaie e dolorosamente scontate nella politica italiana nel dopo guerra, ha fatto inserire nella nostra legge sindacale del 3 aprile (art. 6) il divieto di vincoli di disciplina o di dipendenza di associazioni riconosciute italiane con associazioni di carattere internazionale. Ma l'autorizzazione del Governo è previ-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione corporativa, italianamente intesa, attuata all' interno dei singoli Stati e proiettata poi all'estero, in istituzioni internazionali ufficiali. Qui l'azione delle insopprimibili individualità nazionali potrà essere coordinata sulla base di complessi economici, in cui le associazioni professionali collaboreranno, con consapevolezza sempre più chiara del loro nesso di complementarità e con una visione integrale, cioè politica, dell' interesse generale, che quello di categoria supera e comprende.

Celestino Arena.

---

sta e può essere concessa anche per questi vincoli; e in realtà il Governo fascista non ha opposto ostacoli a che un Segretariato internazionale, quello dei cappellai, avesse la sede in Italia e poi, spontaneamente trasferitosi in Germania, mantenesse relazioni in Italia: così come è di ieri la creazione di un segretariato internazionale dei tecnici agricoli, che ha sua sede e suo dirigente in Italia presso l'organizzazione professionale riconosciuta. Noi ci auguriamo che le nostre organizzazioni sindacali operaie, molto dignitosamente di fronte a certe forzate e più formali che sostanziali diffidenze di certo movimento sindacale straniero, seguano questo movimento, e in genere, quello sociale ed economico, portando un interesse particolare ai problemi della politica e dell'azione internazionale. Se l'idea corporativa italiana è fondata, come abbiamo visto, sulla realtà profonda dello sviluppo delle forze economiche, sarà orgoglio delle nostre associazioni professionali asserirne con l'esempio l'irresistibile espansione sul terreno internazionale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

I fondamenti ideali del corporativismo

SOMMARIO. — 1. Necessità e immanenza della filosofia nella vita dello spirito. — 2. Natura storico-filosofica delle istituzioni sociali e delle costruzioni scientifiche. — 3. Unità e distinzione di diritto e politica. Genesi e natura della giurisprudenza. — 4. Astrazione arbitraria ed astrazione scientifica. — 5. La natura filosofica della giurisprudenza. Identità di giurisprudenza e filosofia del diritto. — 6. Il principio costruttivo dei moderni ordinamenti giuridici. — 7. I moderni ordinamenti giuridici come esplicazione coerente della nozione atomistica dell'individuo. — 8. Necessità di una critica filosofica degli ordinamenti giuridici democratico-liberali. — 9. L'errore filosofico fondamentale della democrazia: l'individualismo atomistico. La concezione organica dell'individuo. — 10. L'identificazione di individuo e società, di libertà ed autorità. — 11. Identità di individuo e Stato. — 12. L'universalità dello Stato. Stato e governo. Governo e popolo. — 13. La concezione organica dell'individuo come il principio caratteristico del corporativismo. — 14. L'originalità dell'organicismo corporativo. — 15. La modernità del corporativismo. La concezione immanentistica o spiritualistica dello Stato. — 16. Integralità e socialità dello Stato corporativo. — 17. L'universalità dell'ordinamento giuridico. Carattere pubblicistico di tutto il diritto e nuovo significato del diritto pubblico. — 18. Il corporativismo come principio universale unitario.

I.

Che ogni determinazione della vita spirituale, teoretica o pratica, esprima e realizzi un orientamento filosofico, una concezione fondamentale unitaria della realtà, sia pur vaga ed elementare quanto si voglia, che dunque ogni azione o proposizione umana abbia un'indole e rilevanza filosofica, è una inoppugnabile verità *positiva*: la verità « prima », dalla cui riflessa consapevolezza ha da muovere e dev'essere sostenuta e guidata tutta la costruzione scientifica. Credere o presumere che si possa, non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dico attuare la propria vita di pensiero e d'azione, governare o riformare uno Stato, concepire e svolgere un sistema scientifico, ma pronunciare una sola parola fuori e senza una filosofia, è un pregiudizio volgare, una funesta illusione.

Se la filosofia non è pertanto l'oggetto di una scelta arbitraria, ma una primigenia necessità del pensiero, sarà più serio e conclusivo sforzarsi di renderla esplicita e rigorosa: di scegliere ed elaborare una filosofia migliore e più consapevole, che è quanto dire un fondamento più solido e un più maturo principio di pensiero e di vita.

II.

Comprendere un'osservazione sì ovvia e sì perentoria senza accettarla, è impossibile. E se solo una mentalità refrattaria all' indagine scientifica può non riuscire a comprendere queste argomentazioni, solo un' inqualificabile leggerezza morale può indurre a perseverare in un atteggiamento o indirizzo empiristico e dommatico nell'operare politico e, più ancora, in quello scientifico. Occorre prendere atto della natura speculativa delle costruzioni politiche e scientifiche e comportarsi in conseguenza; liberandosi dei pregiudizî comuni sull'autonomia ed eterogeneità dell'azione e della scienza rispetto alla filosofia, che di necessità si risolvono nell'acritica accettazione d'una volgare filosofia come intuitivamente evidente.

Occorre, sopratutto, convincersi che le istituzioni sociali esprimono e realizzano concezioni ideali storicamente determinantisi: più o meno organiche concezioni speculative della vita umana, così com'essa si atteggia e si determina nel processo storico. Che esse pertanto non possono essere « sistemate » senza essere « intese », e che intenderle si può soltanto « riconnettendole » alle concezioni ideali che vi si espressero ed incarnarono. Concezioni, che a loro volta s' intendono e si giustificano solo se ricongiunte alle condizioni storiche e alla vita sociale, e non si assumano quindi formalisticamente in se stesse o, tanto meno, si commisurino ad una stregua trascendente ed immobile (p. es. al così detto ideale di giustizia).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

III.

Ciò torna a riconfermare la natura e genęsi politica delle istituzioni giuridiche e la conseguente necessità di una consapevolezza politica, cioè a dire filosofico-storica, per una concreta e precisa costruzione giuridica. La quale non può non avere evidentemente ad oggetto l'ordinamento giuridico, per enuclearne e specificarne i varî istituti nella loro organica connessione; non può non caratterizzare e classificare sistematicamente i modi onde son regolati i rapporti sociali nell'organismo statale e le relazioni internazionali; ma ciò può fare soltanto sul fondamento e nell'ambito d'una immanente consapevolezza storico-politica. La scienza giuridica, insomma, è sì la pura caratterizzazione formale, nei suoi elementi e nel suo insieme, dell'ordinamento istituzionale dello Stato e della comunità degli Stati; ma un tale operare è manifestamente astrattivo: isolamento e determinazione « dommatica » della forma o struttura estrinseca della concreta realtà storica e politica.

Orbene, proprio perchè il diritto è la mera forma o struttura esteriore della vita sociale e politica nella sua spiritualità e concretezza storica; proprio perchè la scienza giuridica è di quella forma esteriore la determinazione astrattiva; essa implica ed esige come condizione assoluta dell'esser suo la consapevolezza riflessa della realtà effettuale.

IV.

La natura astrattiva della giurisprudenza importa e postula, insomma, la consapevolezza della concreta realtà politica, sul cui fondamento e nel cui ambito è unicamente possibile e legittima l'astrazione giuridica. E, del resto, solo un'astrazione cosciente della sua natura e dei suoi limiti, solo un'astrazione operata con la coscienza e sulla coscienza della realtà storica, è rigorosa e scientifica (concezione critico-storicistica e non dommatico-ideologica, o empirica, della giurisprudenza). La giurisprudenza si costruisce e distingue, come scienza positiva ed au-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tonoma, solo nel suo riflesso ed immanente rapporto con la politica e con la storia. Solo questa è la giurisprudenza che interpreta ed elabora, conformemente al loro spirito, le istituzioni reali, e non fantasimi o spoglie d'una realtà tramontata.

Tale realtà, quindi, tale astrazione. Onde l'assurdità manifesta di un tipico e immobile tecnicismo giuridico, quasi forma a sè in cui si da calare e possa indifferentemente — e convenientemente — calarsi la mutevole e progressiva realtà storica. A un nuovo corpo occorre una nuova veste: a un nuovo organismo istituzionale, espressione di nuove e più alte concezioni politiche e condizioni sociali, occorrono nuovi e più complicati schemi e « dommi »: per la cui costruzione occorrerà, daccapo, la consapevolezza concreta della nuova realtà. L'opinione corrente tra i giuristi che l'autonomia della giurisprudenza si attinga con l'esclusione di quei principî politico-ideali, che nel diritto appunto si esprimono e s' incarnano, è un'aberrazione incredibile, che si risolve in pratica nell'opposto: nell'assumere e insinuare, cioè, nella costruzione giuridica una filosofia acritica ed un'estrinseca ed arbitraria concezione politica. L' indeclinabile obiettività scientifica della giurisprudenza (o immunità dalle tendenze politiche personali) si attinge solo, non sequestrandosi dalla storia politica, ma ad essa consapevolmente aderendo.

V.

La natura filosofico-storica della giurisprudenza è dimostrata in atto dalle costruzioni giuridiche tuttavia dominanti — e dominate dal pregiudizio della loro pura « scientificità » o afilosoficità. Esse, infatti, concernono un ordinamento giuridico enucleatosi in conformità di principî e di necessità di vita storicamente determinati, e sono espressione di un congruente e correlativo indirizzo spirituale e mentale. Non solo; ma tutta l' indiscutibile forza e organicità della legislazione e della giurisprudenza moderna derivano dall' intuizione fondamentale unitaria di cui son l'espressione: dalla filosofia politica che, interpretando le esigenze e le condizioni sociali dello spirito moderno, le informa e vi s' incarna.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Scalzare, adunque, l'ordinamento giuridico della società « democratico-liberale » e la correlativa costruzione giuridica, senza determinarne il principio e sostituirgliene un altro rigorosamente elaborato e dimostrato, è impossibile. A tale impresa ha sopratutto da accingersi il giurista — e non il c. d. filosofo del diritto — che voglia elaborare realisticamente i nuovi istituti, in cui si viene ordinando un nuovo spirito, una nuova società. Il giurista, e non il c. d. filosofo del diritto, poichè la c. d. filosofia del diritto altro non è, nè può essere, che la stessa giurisprudenza criticamente costruita. Se questa, infatti, s' intende — conformemente alla sua vera natura — come la discriminazione e sistemazione degl' istituti operata alla luce del loro intimo valore ideale; e se quest'ultimo esiste e vive come valore soltanto nella realtà storica in cui esso si pone; giurisprudenza e filosofia del diritto sono un'unica e medesima cosa. La morte della giurisprudenza dommatica — nel genuino senso di questa parola — è insieme la morte di quella vacua e pretensiosa logomachia, che è stata ed è la filosofia del diritto, come « introduzione » o « conclusione » alla scienza.

VI.

Qual'è il principio o fondamento ideale degli ordinamenti giuridici usciti dalla rivoluzione francese? E' la concezione a t o m i s t i c a dell' individuo. Non, dunque, come ingenuamente si dice, l'affermazione dell' individuo, che è, infatti, *la sola ed incrollabile realtà;* ma una nozione astratta ed arbitraria di individuo.

Se è vero, insomma, che solo l' individuo esiste e può costituire il principio e l'obietto dell'ordinamento giuridico; è altrettanto vero che l' individuo postulato dalle teorie democratiche e liberali è un feticcio. Che sarebbe erroneo ed antistorico credere — in modo precipuo da chi lo contesta — come il solo concetto logicamente possibile dell' individuo.

Le costruzioni istituzionali e scientifiche della democrazia e del liberalismo ne son l'organico e rigoroso svolgimento, e ne son quindi, tutte, radicalmente viziate.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

VII.

L' individuo, che è al centro dei moderni ordinamenti giuridici, è l' individuo inteso come un'entità « singolare » ed autonoma nella sua singolarità e opposizione agli altri con cui coesiste. La società, quindi, è la coesistenza esteriore ed inessenziale degl' individui come atomi indipendenti e sufficienti in se stessi. Lo Stato, quindi, è un particolare organismo dotato di una negativa funzione di protezione della coesistenza sociale degl' individui, o meglio, di rimozione degli arbitrî e delle invadenze dei singoli nella sfera degli altri (*cura mali avertendi*). Se non vi fosse l'arbitrio dell' individuo, l' indebita invasione dell'altrui sfera naturale d'azione, non vi sarebbe lo Stato, non vi sarebbe l'ordinamento giuridico positivo: male necessario imposto dal *radical böse* dell' individuo: particolare organo trascendente dotato di una mera negativa funzione di limite degli arbitrî.

Così concepito negativamente e pessimisticamente — in logica congruenza con la nozione atomistica dell' individuo, reale sufficiente sovrano nella sua singolarità irrelata —, lo Stato non può non esser l'eguale e simultanea espressione di tutti gli individui; non può non risultare dall'eguale partecipazione ed autolimitazione parziale dei consociati, che cedono ad esso una parte della loro libera iniziativa e dei loro naturali diritti al solo fine della loro particolare e comune tutela — o, per dir meglio, che nulla cedono, poichè riprendono in veste di cittadini partecipi della sovranità statuale ciò di cui si privano in quanto individui naturali.

Stato in tutto conforme all' intuizione atomistica dell' individuo, è solo e proprio lo Stato democraticamente ordinato: che deriva dagl' individui naturalmente sovrani; che in essi indirettamente permane (rappresentanza); che ha solo una funzione negativa di limite degli arbitrî e di tutela dei naturali diritti privati; che è pertanto interiormente attrezzato in modo che non trascenda la sfera e le norme regolatrici del suo compito protettivo (divisione dei poteri), nè invada il campo d'azione e il diritto assoluto dell' individuo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La concezione economica, giuridica, politica della democrazia è l'esplicazione rigorosissima di questa premessa: è l'attuazione organica di questa filosofia.

VIII.

E' impossibile, non dirò scrollare, ma solo scalfire l'ordinamento statale della società democratica, senza rendersi conto del suo principio determinativo ed organico; senza distruggere questo e sostituirgliene un altro rigorosamente accertato.

Pretendere di scalzare con critiche particolari ed accidentali un ordinamento fondato, con così ferrea coerenza, su una premessa in cui culmina tutta la speculazione moderna, ed ormai radicatasi nella mentalità generale, è il consueto scherzo dell'empirismo. L'errore — se c'è, e perchè possa scrollare la costruzione statale della democrazia e del liberalismo — dev'essere al centro del sistema e dal centro irradiarsi in tutte le articolazioni.

Ond'esso non potrà essere determinato e corretto se non in virtù d'un principio universale più alto, che sarà anche il principio criticamente fondato d'una più alta costruzione giuridica.

IX.

Orbene, l'errore esiste ed è, appunto, centrale: è la concezione atomistica dell'individuo. Tale individuo, così inteso, è irreale. Come il c. d. mondo della natura è un'unica realtà sistematica; come gl'individui che lo costituiscono non sono fra di loro irrelati e indipendenti, ma sono appunto i momenti in cui l'unico e compatto organismo della realtà naturale si articola e s'individua; così è da dire del mondo c. d. sociale e, quindi, degl'individui che lo compongono. Gli individui non sono entità singolari ed atomiche, da cui la società « risulti » in un secondo momento — e non sia quindi originaria, reale, costitutiva di essi —; ma sono i modi di essere, le individuazioni organiche della società. Solo la società esiste ed è reale; benchè esista e sia reale *soltanto* nelle sue individuazioni.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L' individuo è il modo di essere della società: l'autodeterminazione di questa. Nulla quindi di atomico e particolare e, come tale, di opposto alla estrinseca società; ma l' individuazione integrale dell'universo: il tutto stesso in una sua individuazione.

X.

Individuo e società coincidono, se è vero appunto che l' individuo è l'unico e intero modo di essere della società.

La dottrina formulata è la sola che, risolvendo il millenare contrasto tra l' individuo e la società, ponga su inconcutibili basi la libertà dello spirito. La quale si garentisce soltanto, eliminando radicalmente e di colpo il dualismo in apparenza indomabile tra l' individuo e l'universo: che non potrebbe infatti non limitare, condizionare, annientare la libertà. « Libertà del singolo » è un controsenso flagrante. D'altro lato, e per conseguenza, la libertà d'un individuo inteso come l' individuazione assoluta dell'universo — che è quanto dire la sola libertà concepibile — non è più nulla di opposto all'autorità e, quindi, arbitrio; ma è una libertà che inchiude ed attua il tutto, la legge stessa dell'universo.

Libertà e autorità, ove l' individuo s' intenda come l' individuazione organica della società — cioè nel solo modo logicamente possibile —, sono anch'esse un'unica e medesima cosa (che razionalizzando l'arbitrio, spiritualizza la necessità).

XI.

L' identificazione di individuo e società importa quella di individuo e Stato (e quindi, a maggior ragione, della società con lo Stato).

Essi si differenziano e dispongono in una serie di successione, che dall' individuo giunge allo Stato attraverso la società, in una concezione atomistica dell' individuo come elemento semplice e primario; ma inteso quest'ultimo come individuazione organica del tutto, esso include necessariamente in sè gli altri due termini. La società non potrà essere intesa come molteplicità di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sorganica o coesistenza esteriore, unificantesi — per così dire! — in un secondo momento e avente fuori di sè la propria unità; ma come organismo o processo di individuazione di sè e, quindi, Stato. La società sarà, insomma, originariamente ed interiormente organizzata ed unificata: sarà lo Stato.

Del pari, e insieme, l' individuo non sarà più distinto e opposto allo Stato (e viceversa), ma originariamente e interiormente unificato con gli altri e sottoposto alla legge o disciplina immanente dell'organismo sociale: sarà lo Stato stesso in una storica determinazione di sè. L' individuo esisterà come Stato; lo Stato, come individuo.

XII.

Chiaro è pertanto che l' immedesimazione di individuo e Stato, insidente nel nuovo concetto organicistico dell' individuo, si risolve anche in una trasvalutazione profonda del concetto di Stato.

Esso non può più intendersi, coerentemente alla logica della premessa atomistica, come un particolare organo trascendente — autocratico, legalistico, burocratico — dotato delle così dette funzioni politico-giuridiche e dei così detti servizî d'utilità generale (*cura promovendae salutis;* fine sociale [1]); ma come l'organismo integrale ed immanente della vita sociale. Ciò ch'è dimostrato dall' irresistibile prassi dello Stato contemporaneo che, in contradizione flagrante — ma inevitabile — col suo principio determinativo, sempre più si arricchisce di funzioni sociali, incide e penetra nel tessuto della vita comune, così da rendere quanto mai arbitraria ed impossibile la circoscrizione formale e sostanziale della sua sfera d'azione e attrezzatura istituzionale

(1) La giustapposizione del fine « sociale » al fine « giuridico », in cui dovrebbe consistere ed esaurirsi il compito dello Stato moderno, e l' inevitabile incoerenza e la dimostrazione *ad oculos* della vacuità della moderna dottrina dello Stato giuridico. Non perchè lo Stato non debba esser giuridico, come si ode innocentemente ripetere, ma proprio perchè il diritto, nonchè essere *un* « compito » materialmente circoscrivibile dello Stato, è *la* « forma » coessenziale di tutta l' attività statuale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rispetto alla c. d. società. Società e Stato, anche dal punto di vista delle correnti categorie, sempre più si confondono e combaciano.

D'altro lato, è evidente — e per ciò forse disconosciuto dalla mentalità dominante — 1) che la c. d. organizzazione di governo non contiene, nè esaurisce punto l'effettivo governo della vita sociale; 2) che essa è un solo e subordinato elemento, anche se il più comprensivo e il più alto, nella serie gerarchica, dell' intero organismo in cui consiste realmente lo Stato; 3) che essa è un termine solo dell'ordinamento giuridico, il quale è appunto giuridico (Jellinek), in quanto è una relazione organica inter-personale tra il governo ed il popolo. Relazione che non ha che fare con l'altra, di natura dialettica, tra Stato e individuo, con cui di solito è volgarmente confusa.

XIII.

Il corporativismo è appunto l'esplicazione coerente, nell'ordine istituzionale, di questa dottrina: la costruzione di un nuovo ordinamento statale condotta in base al nuovo concetto organicistico dell' individuo (criticamente sostituito a quello atomistico), e, quindi, chiave di volta per l' intelligibilità del sistema e per l'elaborazione formale dei nuovi istituti, in tutto congrua al loro spirito e alla loro finalità.

Chi non tenga fermo il principio da noi rilevato come principio determinativo immanente dello Stato corporativo, invano speri d' intenderne e, quindi, di sistemarne le istituzioni e le norme che le concernono; invano speri di abbattere gli ordinamenti sociali e le costruzioni scientifiche della democrazia e del liberalismo, e di svincolarsi effettivamente da essi: dalla logica che li informa e vi si esprime.

Ma, anzi tutto, è proprio nuova la teoria formulata, o non è vero invece che la nozione organica dell' individuo, della società, dello Stato è affatto coeva alla scienza sociale; che esa vive e si ripresenta, senza soluzione di continuità, dalla « Repubblica » di Platone ai più recenti trattati di « sociologia »?

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

XIV.

Orbene, l'« organicismo » asserito, e sempre più coerentemente tradotto nelle istituzioni giuridiche dal corporativismo italiano, è del tutto nuovo ed opposto a quello tradizionale; in opposizione al quale, appunto, si definisce.

Mentre, infatti, la scienza politica tradizionale « entifica » e « naturalizza » l'organismo sociale, fantasticandolo *sub specie* di un'entità trascendente e meccanica, dotata di vita « sua », distinta e opposta a quella degl' individui, che invano cerca contrarre o comprimere in sè come ingranaggi o « mezzi » destituiti di libertà e iniziativa propria (questo è ancora il pensiero di molti sedicenti teorici dell' idea corporativa!); il corporativismo intende l'organismo sociale, e però statuale, come affatto immanente negl' individui e con essi coincidente. Esso esiste negl' individui e per gl' individui, nella loro azione e per la loro azione, tanto più solidale e statuale, quanto più intima e personale.

Esempio. — Come l'organismo familiare non è alcunchè di diverso e distinto dai suoi componenti, ma si risolve e consiste nell'attività dei suoi membri, che recando in atto se stessi (come membri della realtà familiare) realizzano la famiglia — la quale è adunque una realtà soggettiva, lo stesso immanente e spirituale operare degli individui —; così è da dire dell'organismo sociale o, a rigore, statale. Esso consiste nell'attività personale dei cittadini, cioè a dire degl' individui, realizzantisi come tali nella loro intrinseca natura di soci: come membri di un organismo che, dunque, nel loro stesso operare si realizza e consiste.

XV.

Questa concezione immanente e spirituale dell'organismo statale è tutta l'originalità e modernità del corporativismo. Esso instaura, concilia, necessita incrollabilmente lo Stato e l' individuo nel loro spirituale valore. Lo Stato non ha più bisogno, per essere e per vigere, di proiettarsi in un ente distinto e oppo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sto agl' individui, della cui negazione o limitazione viva e si potenzî; come questi, per attuare e svolgere la propria libertà creatrice e i proprî personali valori, di contrapporsi e sottrarsi allo Stato, *uti singuli* o privati. Stato e individuo vivono l'uno nell'altro e dell'altro; in modo che dove è l'uno, e perchè sia l'uno, è insieme e necessariamente l'altro. La vita, l' iniziativa, la libertà dell' individuo è l' instaurazione e l'attuazione inscindibile della realtà e dell'autorità dello Stato: che non può altrove ed altrimenti esistere, attuarsi, vigoreggiare, che nell'azione e per l'azione organica — e, quindi, interiormente disciplinata — dell' individuo. Le apparentemente opposte esigenze della libertà e dell'autorità, dell' individuo e della società, in cui si dirompe e si travaglia la storia delle dottrine e delle vicende politiche, sono entrambe realizzate, conciliate, necessitate.

La più intensa e libera attuazione dell' individuo, organicamente concepito, è l'attuazione massima e indefettibile della realtà e dell'autorità dello Stato. Il quale non è più limite e vincolo esterno, ma realtà e potenza intima dell' individuo che in esso e di esso vive; non è una postuma risultante, ma una realtà originaria ed organica; non è un'entità negativa, ma positiva. Positiva, ma non opposta e giustapposta all'individuo, sotto forma autocratica o legalistico-burocratica, come autorità che contragga e dall'esterno regoli e diriga l' iniziativa individuale, anzi costituita dalla diretta e responsabile azione dell' individuo — e, per ciò stesso, dotata di spirituale valore.

La conclamata superiorità dello Stato sull' individuo non è già quella di un ente particolare e materiale più alto, ma è quella — indefettibile ed immanente — del tutto sulle singole parti, o meglio, dell'organismo sui suoi organi, in cui precisamente consiste. L'avversa opinione, tuttavia rumorosamente affermata, è il residuo anacronistico di quella stessa mentalità democratico-liberale che pretenderebbe combattere, e per la quale il solo individuo di cui si possa parlare è quello atomistico: nasce dall' incapacità di levarsi al nuovo concetto dell' individuo, che, solo, e di colpo, annienta le concezioni ideali e le costruzioni politiche, giuridiche ed economiche della democrazia e del liberalismo, costituendo la sola base possibile e veramente incrollabile dello Stato corporativo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

XVI.

Dall'esposta dottrina discende logicamente la tesi della « socialità » e « integralità » dello Stato. Lo Stato è l'organismo integrale della vita sociale, e, poichè questa storicamente si ordina come società nazionale, della nazione. Tutte le forze e forme della vita della nazione — e solo esse — costituiscon lo Stato, il tessuto vitale del suo organismo. Tutte debbon pertanto organizzarsi consapevolmente, e disciplinatamente concorrere alla sua vita: rispondere di se stesse allo Stato — o all'unità immanente — in cui vivono e di cui vivono. Tutte sono legittime e giustificabili solo nella misura e nel grado in cui agiscono e realizzano la loro natura e destinazione statale, solidale, unitaria.

Di qui l' interesse, il diritto, la competenza dell'autorità dello Stato su tutta la vita degl' individui, in cui si articola e realizza la società nazionale: l'assoluta socialità dello Stato, la sua concretezza e integralità.

La vecchia scissione tra vita sociale e vita statale, attività privata degl' individui o delle classi e attività pubblica o politica, non ha più senso e cade dalle radici. Tutta la vita individuale o sociale è pubblica o politica: per definizione. Soprattutto la c. d. vita economica e quella religiosa e morale, che il vecchio Stato formalistico-politico e agnostico-negativo — coerentemente alla sua premessa atomistica — lasciava fuori di sè, come naturale diritto e sfera d'azione dei privati individui, nella loro singolarità irrelata.

Ciò importa la natura organico-statuale dell' individuo: che ogni forma o momento della vita individuale entri a costituire la realtà dello Stato, e quindi la sfera dei suoi interessi, della sua competenza e disciplina, del suo diritto.

XVII.

Ogni azione, quindi, cade e si svolge nell'orbita e nell'ordine del diritto: forma coestensiva e coessenziale dell'umano operare. Direttamente o indirettamente, ogni azione è giuridicamente ri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

levante e ordinata. Le teorie della «incompletezza» e della «limitazione» dell'ordinamento statale e, più ancora, della «molteplicità» degli ordinamenti giuridici, per cui quello statale sarebbe uno dei tanti, non hanno un vero fondamento scientifico. Esse sono arbitrarie, dal punto di vista formale, per quanto attiene alle stesse costruzioni giuridiche elaborate in in base al principio dell' individualismo atomistico; sostanzialmente assurde rispetto a un ordinamento fondato sulla chiarita dottrina organicistica dello Stato.

Non solo: ma tutto il diritto è, per definizione, pubblico. L' individuo, infatti, può essere un soggetto «privato», spiegante un'attività esclusivamente sua, chiusa cioè nel giro della sua pretesa individualità singola, e, come tale, estranea indifferente sottratta a quella degli altri, e però dello Stato, in una concezione atomistica; ma ove l' individuo s' intenda, conformemente alla sua vera natura, come l'articolazione organica indissolubile della società statuale, esso ha sempre e necessariamente valore e carattere pubblico, impegna in modo fondamentale tutta la società, è veicolo e portatore di interessi e doveri statali. L' individuo è cittadino — e cioè organo responsabile dello Stato — in ogni forma o momento dell'esser suo.

D'altronde, poichè lo Stato non è alcunchè di diverso e giustapposto agli individui, ma vive in essi e per essi, nelle loro e per le loro azioni, la pubblicità del diritto non è soppressione o menomazione della personalità individuale, anzi potenziamento di essa: elevazione dell' individuo a momento organico e responsabile dello Stato in ogni aspetto del suo operare.

XVIII.

Il corporativismo non è pertanto un principio particolare, che valga in una sfera soltanto dell'attività dello Stato, e che perciò si risolva in un complesso specifico d' istituzioni giuridiche: esso è un principio universale unitario, che di sè investe e da sè esprime tutta l'organizzazione statale, come organizzazione autorevole di tutta la società nazionale.

Il corporativismo non è soltanto una dottrina economica, non

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

afferma solo il carattere statuale e politico della produzione e del lavoro, non mira solo a ricondurre e disciplinare nell'unità dello Stato e del suo sistema istituzionale le categorie e le classi organizzate nei sindacati e nelle corporazioni, ma è una dottrina politica di carattere universale. Esso importa e significa: natura e rilevanza statale di tutta la vita individuale e sociale, solidarietà organica indissolubile e, quindi, carattere e responsabilità statuale di tutte le forme e forze della vita della nazione.

Stato corporativo è Stato che organizza e disciplina nel suo sistema unitario tutta la vita della società.

Conformemente a queste premesse dev'esser condotta la sistemazione scientifica dei nuovi istituti economici e giuridici del corporativismo italiano: conformemente ad esse, la revisione istituzionale e scientifica di tutto il nostro ordinamento giuridico.

Arnaldo Volpicelli.

Redattore responsabile: prof. ARNALDO VOLPICELLI

Tipografia editrice: Pacini Mariotti, Pisa 1930 - (VIII)